





## Note introduttive

### e principali novità

L'edizione 2022 della Guida CONAI è caratterizzata da una nuova veste grafica, in linea con le altre pubblicazioni editoriali del Consorzio ed è disponibile sul sito in versione digitale con le pagine che si sfogliano per facilitarne la consultazione. Contiene tutte le informazioni relative alle variazioni del Contributo Ambientale intervenute rispetto al 2021 nonché varie semplificazioni di procedure relative alla sua applicazione, dichiarazione o esenzione, di seguito richiamate e poi dettagliate nei successivi paragrafi.

Tra le principali novità del 2022:

- la **riduzione del Contributo Ambientale CONAI** per quasi tutti i materiali d'imballaggio, con i seguenti valori riferiti al 2022:

MATERIALE	€/t
<b>Acciaio</b>	12,00
<b>Alluminio</b>	10,00
<b>Carta</b>	
Fascia 1 (Base)	10,00
Fascia 2 (CPL)	30,00
Fascia 3 (Compositi tipo C)	120,00
Fascia 4 (Compositi tipo D)	250,00
<b>Legno</b>	9,00
<b>Plastica</b>	
Fascia A1	104,00
Fascia A2	150,00 <sup>[1]</sup>
Fascia B1	149,00
Fascia B2	520,00
Fascia C	642,00
<b>Plastica biodegradabile e compostabile</b>	294,00
<b>Vetro</b>	33,00

[1] Dal 1° luglio 2022 il contributo di fascia A2 aumenterà a 168 €/t.

[Nota] I valori di Contributo relativi agli anni precedenti sono disponibili nella sezione Schemi esemplificativi - B.

- le **variazioni dei contributi forfetari/aliquote per le procedure semplificate** sia per imballaggi pieni importati che per altre tipologie di imballaggi;
- l'evoluzione della **diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica** con l'introduzione di una quinta fascia (A2) e l'aggiornamento delle liste con alcune nuove precisazioni relative a particolari tipologie di imballaggi (sia quelli in polietilene espanso sia quelli con strati barriera con evoh, a determinate condizioni per la collocazione nelle fasce agevolate);
- l'estensione della **diversificazione contributiva anche agli altri imballaggi compositi a base carta** (diversi dai CPL-compositi idonei al contenimento di liquidi);
- l'**aumento della soglia** di Contributo Ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import **da 5.000 a 7.500 Euro** per accedere al **rimborso** del Contributo (**con il Modulo 6.6 Bis**) sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2021;
- l'**introduzione di nuove semplificazioni e agevolazioni riservate** a specifiche tipologie e/o flussi di imballaggi; in particolare:
  - ◆ una **nuova procedura di esenzione del Contributo Ambientale** (ex-ante) riservata ai consorziati che acquistano imballaggi destinati solo all'esportazione (Circolare CONAI dell'1/12/2021 e **modulo 6.5 esenzione ex-ante Fornitori - Bis**);
  - ◆ una **nuova procedura di rimborso del Contributo Ambientale** sugli **sfridi generati da auto-produzione di imballaggi** (Circolare CONAI del 21/10/2021);
  - ◆ l'**aumento delle soglie** previste per l'**"esenzione" dalla dichiarazione del Contributo Ambientale** da 100,00 a **200,00 Euro** (per la pro-



## Parti, capitoli e paragrafi

### interessati dalle principali novità

cedura ordinaria) e da 200,00 a **300,00 Euro** (per le procedure semplificate); l'ulteriore aumento della soglia per la **dichiarazione "annuale"** del Contributo da 2.000,00 a **3.000,00 Euro**. Resta confermata la soglia minima di dichiarazione (10 tonnellate, solo ai fini statistici, indipendentemente dal fatto che il Contributo sia sotto la soglia prevista);

- ◆ **l'aumento della percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale per i pallet in legno** (nuovi e reimmessi al consumo) conformi a capitolati codificati nell'ambito di circuiti produttivi controllati (**abbattimento del 90%** con **applicazione del Contributo sul 10%** del peso);
- ◆ **l'integrazione del modulo di autodichiarazione 6.11** con le altre procedure agevolate riservate agli **imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione virtuosi** (Circolari CONAI del 2012: 5 aprile - lett. b) e 2 luglio - punti 1) e 2).
- alcune **nuove funzionalità del servizio di Dichiarazione on line** che consente ai consorziati, già da fine 2021, di effettuare autonomamente:
  - ◆ tutte le **modifiche anagrafiche semplici**, vale a dire quelle che non comportano variazioni di codice fiscale e/o partita iva (accedendo da menù "Modifica dati anagrafici" o da "My Account");
  - ◆ **rettifiche in diminuzione o integrazioni delle dichiarazioni del Contributo** in merito alle tipologie di imballaggio e/o ai quantitativi sia assoggettati che esenti, **anche se già fatturate** (allo stato tale novità riguarda i moduli 6.1-imballaggi vuoti, 6.2-import imballaggi pieni, 6.10-compensazione import/export).

#### Variazione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro

→ *Adempimenti e procedure - Capitolo 4*

→ *Schema esemplificativo B*

#### Aggiornamento delle procedure di applicazione, esposizione in fattura e dichiarazione del Contributo Ambientale

→ *Adempimenti e procedure - Capitolo 4*

→ *Adempimenti e procedure - Capitolo 5*

#### Aggiornamento del paragrafo 6.3 "Rettifiche di dichiarazione/fatturazione"

→ *Adempimenti e procedure - Capitolo 6*

#### Aggiornamento delle procedure di rimborso/ esenzione dal Contributo Ambientale per attività di esportazione

→ *Adempimenti e procedure - Capitolo 7*

#### Aggiornamento del Capitolo 8 "Casi particolari"

→ *Adempimenti e procedure - Capitolo 8*

#### Aggiornamento del Capitolo 9 "Definizione di imballaggio e campo di applicazione del Contributo CONAI"

→ *Adempimenti e procedure - Paragrafo 9.2*

#### Altri aggiornamenti degli Schemi esemplificativi della Scheda tecnica per materiale carta e della modulistica

→ *Schemi esemplificativi*

→ *Modulistica*

<b>ADEMPIMENTI E PROCEDURE</b>	<b>11</b>
<b>1 INTRODUZIONE</b>	<b>12</b>
<b>2 SOGGETTI OBBLIGATI: DEFINIZIONI E ADEMPIMENTI</b>	<b>14</b>
2.1 PRODUTTORI DI IMBALLAGGI: ADEMPIMENTI CONAI	15
2.2 UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI: ADEMPIMENTI CONAI	18
2.3 SOGGETTI ESCLUSI	21
2.4 AZIENDA ESTERA	21
<b>3 ADESIONE A CONAI</b>	<b>23</b>
3.1 TERMINI PER L'ADESIONE	24
3.1.1 Aziende di nuova costituzione o aziende che iniziano nuove attività riferite agli imballaggi	24
3.2 MODALITÀ GENERALI DELL'ADESIONE, OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONSORZIATO	24
3.2.1 Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione	24
3.2.2 Categoria d'iscrizione e determinazione della quota variabile	25
3.2.3 Obblighi e diritti dei Consorziati	25
3.2.4 Variazione della quota di adesione	26
3.2.5 Variazione della categoria di appartenenza	26
3.2.6 Variazione dati aziende consorziate	26
3.2.7 Recesso dal Consorzio	27
3.3 I CONSORZI DI FILIERA: ADESIONE E ALTERNATIVE	28
3.3.1 Adesione ai Consorzi di Filiera	28
3.3.2 Alternative all'adesione ai Consorzi di Filiera	28
3.3.3 Sintesi modalità di adesione ai Consorzi di Filiera	28
<b>4 CONTRIBUTO AMBIENTALE</b>	<b>29</b>
4.1 LA "PRIMA CESSIONE" E ALTRE FORMULE PARTICOLARI	32
4.1.1 Prima cessione da "produttore/importatore/commerciante" di imballaggi vuoti a "utilizzatore"	33
4.1.2 Cessione da "piccolo commerciante" di imballaggi vuoti a "utilizzatore"	34
4.1.3 Prima cessione da "produttore/importatore/commerciante" di materia prima a "utilizzatore/autoproduttore"	34

4.1.4	Cessione da “produttore/importatore/commerciante” di imballaggi vuoti ad altro “produttore/commerciante” di imballaggi vuoti – individuazione della “prima cessione”	35
4.1.5	Casi particolari che riguardano l’ “utilizzatore/importatore”	36
4.1.6	Autoproduttori: un caso particolare di lavorazione in conto terzi	37
4.1.7	Imballaggi usati/rigenerati re-immessi al consumo	37
4.1.8	Acquirenti di imballaggi vuoti successivamente trasferiti a titolo non traslativo della proprietà	38
4.2	ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI	38
4.2.1	Produttori/commercianti di imballaggi vuoti: esposizione in fattura per prima cessione	38
4.2.2	Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione ad autoproduttori	42
4.2.3	Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci imballate: esposizione in fattura	43
4.2.4	Casi di cessione in esenzione dal Contributo: diciture in fattura	46
4.3	DICHIARAZIONE PERIODICA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE	47
4.3.1	Criteri delle diverse periodicità delle dichiarazioni	47
4.3.2	Dichiarazione periodica di cessioni in esenzione per esportatori (6.3/Scheda quantità in esenzione)	48
4.3.3	Modalità e termini per l’invio delle dichiarazioni	48
4.3.4	Conservazione documentazione	48

## 5 IMPORTAZIONE

49

5.1	DICHIARAZIONE PERIODICA PER ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE	50
5.1.1	Procedura ordinaria - mod. 6.2	50
5.1.2	Procedura semplificata - mod. 6.2	50
5.1.3	Procedura semplificata - Contributo Ambientale forfetario per fasce di fatturato	51
5.1.4	Casistica delle diverse attività di importazione e procedure consentite	52
5.2	LA SCELTA DELLE CLASSI DI DICHIARAZIONE PER L’IMPORTAZIONE	53

<b>6</b>	<b>VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE</b>	<b>54</b>
6.1	CRITERI DI FATTURAZIONE CONAI	55
6.2	FATTURAZIONE ELETTRONICA	55
6.3	RETTIFICHE DI DICHIARAZIONE/FATTURAZIONE	55
6.3.1	Resi	56
<b>7</b>	<b>ESPORTAZIONE</b>	<b>57</b>
7.1	PROCEDURA DI ESENZIONE "EX-POST" PER ESPORTAZIONE	58
7.2	PROCEDURA DI ESENZIONE "EX ANTE" PER ESPORTAZIONE	58
7.3	PROCEDURA DI COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT	61
7.4	PROCEDURA DI ESENZIONE "EX-POST" PER ESPORTAZIONE DI IMBALLAGGI PIENI DICHIARATI CON LE PROCEDURE SEMPLIFICATE IMPORT	63
7.5	PROCEDURA DI ESENZIONE "EX-ANTE" RISERVATA AD UTILIZZATORI CONSORZIATI CHE ACQUISTANO IMBALLAGGI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL'ESPORTAZIONE	64
<b>8</b>	<b>CASI PARTICOLARI</b>	<b>66</b>
8.1	FORMULE PARTICOLARI DI ESENZIONE - APPLICAZIONE - DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE	66
8.2	CONVENZIONI	75
<b>9</b>	<b>DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI</b>	<b>76</b>
9.1	I CRITERI NORMATIVI	76
9.2	I CRITERI APPLICATIVI E LE LISTE CONSULTABILI SUL SITO CONAI	77
<b>10</b>	<b>CONTROLLI, SANZIONE E AUTODENUNCIA</b>	<b>78</b>
10.1	CONTROLLI	78
10.2	SANZIONI	78
10.2.1	Sanzioni per mancata adesione	78
10.2.2	Sanzioni relative all'applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale (art. 14 del Regolamento)	79
10.3	AUTODENUNCIA	80

**SCHEMI ESEMPLIFICATIVI  
E ALTRE INFORMAZIONI****83****TERMINOLOGIA****84****SCHEMI ESEMPLIFICATIVI****88**

- A. CONSORZI DI FILIERA – INFORMAZIONI PER L'ADESIONE** 88
- B. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 2010-2022** 91
- C. CLASSI DI DICHIARAZIONE – PERIODICITÀ** 94
- D. CLASSI DI DICHIARAZIONE – ESEMPI DI VARIAZIONE** 95
- E. QUANTITÀ E VALORI IN SOGLIA DI ESENZIONE  
DALLA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUTO (2012-2022)** 96
- F. LISTE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA  
NELLE FASCE CONTRIBUTIVE** 104

**SCHEDE TECNICHE PER MATERIALE - CRITERI DI CALCOLO****111**

- ACCIAIO** 112
- ALLUMINIO** 118
- CARTA** 122
- LEGNO** 126
- PLASTICA** 127

**INFORMATIVA AI CONSORZIATI****128****CALENDARIO 2022 - ADEMPIMENTI****131**

**MODULISTICA****135****SERVIZIO DI ADESIONE ONLINE** 136

DOMANDA DI ADESIONE ONLINE 137

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DATI ONLINE 146

RICHIESTA DI RECESSO 152

MODELLO DELEGA DI VOTO 156

SCHEDA ANAGRAFICA 160

**SERVIZIO DI DICHIARAZIONI ONLINE** 162**AREA DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUTO****165**6.1 IMBALLAGGI VUOTI ACCIAIO, ALLUMINIO, CARTA, LEGNO,  
PLASTICA, PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE,  
VETRO 166

6.2 IMPORT IMBALLAGGI PIENI 186

6.2 IMPORT IMBALLAGGI PIENI - PROCEDURA SEMPLIFICATA  
MEDIANTE CALCOLO FORFETARIO SUL FATTURATO  
DELL'ANNO PRECEDENTE 194

6.10 COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT 198

6.14 PROCEDURA SEMPLIFICATA PER ETICHETTE  
ALLUMINIO, CARTA, PLASTICA 204

6.17 PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMBALLAGGI IN SUGHERO 210

6.20 PROCEDURA CIRCOLARE CONAI 5.04.2012 214

**AREA RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE****220**

MODELLO DI AUTODENUNCIA 222

**AREA RICHIESTE ESENZIONE/RIMBORSO PER EXPORT  
E PER ALTRI CASI****226**

6.5 ESENZIONE EX-ANTE 228

6.5 ESENZIONE EX-ANTE - FORNITORI 230

6.6 RIMBORSO EX-POST 240


6.6 BIS RIMBORSO EX-POST DA SEMPLIFICATA IMPORT 6.2 248

RIMBORSO DA 6.10 252

RIMBORSO EX-POST PER IMBALLAGGI PRIMARI DI DISPOSITIVI  
MEDICI/PRODOTTI FARMACEUTICI 258



<b>AREA AUTODICHIARAZIONI PER CASI PARTICOLARI</b>	<b>262</b>
6.4 DICHIARAZIONE DI AUTOPRODUTTORE	264
6.5 ESENZIONE EX-ANTE - FORNITORI - BIS	270
6.11 IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI IMPIEGATI NELL'AMBITO DI UN CICLO PRODUTTIVO O DI UNA RETE COMMERCIALE OPPURE IN SISTEMI DI RESTITUZIONE VIRTUOSI (CIRCOLARI CONAI 5 APRILE E 2 LUGLIO 2012)	272
6.12 ESENZIONE - IMBALLAGGI PRIMARI DI DISPOSITIVI MEDICI	280
6.13 ESENZIONE - IMBALLAGGI PRIMARI DI PRODOTTI FARMACEUTICI	282
6.18 ESENZIONE - FOGLIO DI ALLUMINIO/PELLICOLA PER ALIMENTI	284
6.19 ESENZIONE - STOVIGLIE MONOUSO (PIATTI E BICCHIERI)	288
6.21 ESCLUSIONE - ROTOLI, TUBI, CILINDRI SUI QUALI È AVVOLTO MATERIALE FLESSIBILE	292
6.22 DICHIARAZIONE DI “AZIENDA ESPORTATRICE NETTA”	294
6.23 ATTESTAZIONE DI “CESSIONE TRA PRODUTTORI E/O COMMERCIANTI” DI IMBALLAGGI VUOTI	296
6.24 DICHIARAZIONE DI “PICCOLO COMMERCIANTE” DI IMBALLAGGI VUOTI	300
6.25 ATTRIBUZIONE FASCIA CONTRIBUTIVA PER CASI PARTICOLARI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA	304
COMUNICAZIONE PREVENTIVA	308



## Legenda

### SISTEMA DI NOTAZIONE AL TESTO

---

#### N1 . N2 . N3 ...

**NOTE** → annotazione di approfondimento.

---

#### V1 . V2 . V3 ...

**VEDI** → collegamenti ipertestuali, riferimenti a documenti esterni o rimandi a pagine o sezioni interne alla Guida.

---

#### A1 . A2 . A3 ...

**ATTENZIONE** → specifiche importanti da considerare.

---

#### ES1 . ES2 . ES3 ...

**ESEMPIO** → caso emblematico di applicazione di quanto riportato nel testo.



# ADEMPIMENTI e PROCEDURE

# 1 INTRODUZIONE

## A CHI È RIVOLTA QUESTA GUIDA

La “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale” è uno strumento operativo che illustra le procedure previste per i diversi soggetti interessati e al quale si è aggiunto, nel corso del tempo, un apparato di definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e linee interpretative, che ne arricchiscono i contenuti rendendolo una completa e puntuale chiave di lettura dell’intero sistema imballaggi.

La Guida è rivolta a tutte le imprese tenute a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi e alla partecipazione a CONAI.

Poiché gli obblighi e le procedure variano significativamente, a seconda delle attività considerate e dei soggetti coinvolti, ne proponiamo qui una breve sintesi per orientare la consultazione delle pagine che seguono.

## CONAI

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in recepimento della normativa europea in materia. È tra i più grandi consorzi d’Europa, con circa 735.000 iscritti, ed è costituito da produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. Il Sistema CONAI si integra con l’attività dei sette Consorzi di Filiera, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi.

## CHI PARTECIPA

In base alle normative in materia, i produttori e gli utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione Ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al Consorzio (art. 221 del D.Lgs. 152/06).

La legge circoscrive in termini generali il significato di produttore e utilizzatore, e CONAI – per distinguere con chiarezza gli obblighi e le procedure operative delle diverse imprese – ha riclassificato con maggior dettaglio queste categorie come segue.

Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).

## ADESIONE A CONAI

Tutti i soggetti, come sopra definiti, aderiscono a CONAI presentando domanda di adesione. La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso (più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell’impresa) e si traduce nell’acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio. La quota di partecipazione viene versata soltanto una volta e può essere adeguata successivamente, a discrezione del Consorzio.

Produttori e utilizzatori di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell’ultimo esercizio chiuso al momento

dell'adesione, l'importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire al CONAI attraverso l'associazione di categoria alla quale partecipano. **V1** Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI.

### CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

CONAI determina il valore del Contributo Ambientale - versato dalle aziende - che viene impiegato prioritariamente per far fronte agli oneri della raccolta differenziata, organizzata dai Comuni, e per le attività di recupero, riciclo e valorizzazione dei rifiuti di imballaggio. **V2**

Il prelievo del Contributo avviene all'atto della cosiddetta "prima cessione", cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale. **V3**

I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti, gli importatori di merci imballate e dal 1° gennaio 2019 anche i commercianti di imballaggi vuoti. **V4**

A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Per gli imballaggi destinati all'esportazione sono invece previste specifiche esenzioni dal Contributo.

I soggetti obbligati al versamento del Contributo sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del Contributo dovuto per ciascun materiale o della procedura utilizzata.

Gli altri soggetti, che non hanno l'obbligo delle dichiarazioni periodiche, sono comunque tenuti a pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre le diciture richieste sulle proprie fatture emesse.

Nella Guida sono specificate le singole procedure per ciascuno dei casi considerati, nonché le procedure di esenzione sia per gli esportatori sia per altre casistiche particolari.

### CASI PARTICOLARI E APPROFONDIMENTI

Nel tempo le procedure si sono consolidate e articolate in dettaglio, prevedendo semplificazioni, forfetizzazioni e casi particolari che hanno dato risposta ai problemi specifici dei diversi settori di impresa implicati. Le varie sezioni tematiche della Guida offrono il repertorio completo di questi approfondimenti e precisazioni.

Nel sito [www.conai.org](http://www.conai.org) (Chi siamo, Imprese, Download documenti, etc.), sono disponibili ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle attività del CONAI.

Lo Statuto e il Regolamento CONAI sono disponibili sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) nella sezione Download Documenti/Governance.

**V1** Art. 5 comma 5 dello Statuto CONAI e art. 2 commi 7 e seg. del Regolamento CONAI.

**V2** Per i riferimenti normativi, capitolo 4.

**V3** Art. 4, comma 4 del Regolamento CONAI.

**V4** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 29.11.2018.

## 2 SOGGETTI OBBLIGATI: DEFINIZIONI E ADEMPIMENTI

### PREMESSA

La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che compongono il Titolo II del D.Lgs. 152/06.

In base all'art. 221 del D.Lgs. 152/06, “i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione Ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. [...] i produttori e gli utilizzatori [...] adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio [...]. A tal fine [...] i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi”.

I produttori aderiscono ad uno dei Consorzi di Filiera di cui all'art. 223 del D. Lgs.152/06 in riferimento al materiale relativo agli imballaggi prodotti. In alter-

nativa al sistema CONAI-Consorzi, i produttori possono “organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio” o “mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi” (art. 221, comma 3, lett. a) e c), D.Lgs. 152/06). **V1**

Per fornire un quadro chiaro e senza equivoci a tutti gli operatori, CONAI ha precisato le principali attività che corrispondono al produttore e all'utilizzatore, indicando per ciascuna di esse gli obblighi e gli adempimenti.

---

**V1** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), sezione Altri Sistemi.

## 2.1 PRODUTTORI DI IMBALLAGGI: ADEMPIMENTI CONAI A1.V2

In base all'art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06, i produttori sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

### PRODUTTORI <sup>[1]</sup> DI MATERIE PRIME DESTINATE A IMBALLAGGI

#### DEFINIZIONE

È l'impresa che, producendo materie prime (ad esempio carta, granuli di plastica, etc.) destinate a imballaggi, si trova "a monte" dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti. Pertanto, in base al principio della "responsabilità condivisa", è tenuta ad alcuni adempimenti.

#### ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori di materiali. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

#### CONTRIBUTO

Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di materie prime non obbliga ad alcun adempimento rispetto al Contributo Ambientale. Quando però il produttore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità cedute all'"autoproduttore".

[1] In questa categoria rientra anche il commerciante di materie prime destinate a imballaggi.

### IMPORTATORE DI MATERIE PRIME DESTINATE A IMBALLAGGI

#### DEFINIZIONE

Ai fini degli adempimenti CONAI, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di materie prime destinate alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un produttore nazionale di materie prime, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

#### ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori di materiali. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

#### CONTRIBUTO

L'attività di importazione di materie prime obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi delle materie prime importate. Inoltre, quando l'importatore rifornisce un "autoproduttore" è tenuto sia alla Dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di materie prime cedute all'"autoproduttore".

**A1** Per i produttori o utilizzatori che acquistano/importano imballaggi vuoti per il successivo trasferimento ad utilizzatori a titolo non traslativo della proprietà, sono previste specifiche procedure di applicazione/dichiarazione/esenzione del Contributo Ambientale CONAI.

**Vedi** Capitolo 8

**V2** Capitoli 3 e 4 per approfondimenti rispetto ad adesione e Contributo.

## PRODUTTORE-TRASFORMATORE <sup>[2]</sup> DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI

### DEFINIZIONE

Un semilavorato è il risultato di una fase di lavorazione intermedia tra la materia prima e il prodotto finito. Il materiale viene trattato in modo da essere predisposto a una serie di possibili impieghi futuri. Poiché i semilavorati non sono “ancora” imballaggi, il loro produttore/trasformatore (come il produttore di materie prime) si trova a monte del ciclo di vita degli imballaggi propriamente detti ed è pertanto tenuto solo ad alcuni adempimenti. <sup>[ES 1]</sup>

### ADESIONE <sup>[A1]</sup>

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori di materiali. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

### CONTRIBUTO

Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di semilavorati non obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale. Quando però il produttore rifornisce un “autoproduttore” è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all’“autoproduttore”.

---

[2] In questa categoria rientra anche il commerciante di semilavorati destinati a imballaggi.

[ES 1] Ai fini della produzione di imballaggi si considerano semilavorati le bobine di polietilene (dalle quali è possibile ricavare shopper), le assi di legno (da cui ricavare pallet) o i fogli di cartone ondulato (dai quali, con apposite fustelle, ricavare scatole di vari formati).

[A1] Tale obbligo vale anche per i trasformatori cc.dd. “terzisti”.

## IMPORTATORE DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI

### DEFINIZIONE

Ai fini degli adempimenti CONAI, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di semilavorati destinati alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un produttore nazionale di semilavorati, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

### ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori di materiali. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

### CONTRIBUTO

L'attività di importazione di semilavorati obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi dei semilavorati importati. Inoltre, quando l'importatore rifornisce un “autoproduttore” è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all’“autoproduttore”.

---



## PRODUTTORE DI IMBALLAGGI VUOTI

### DEFINIZIONE

È l'impresa che, utilizzando uno o più dei sette materiali di riferimento, fabbrica gli imballaggi finiti, pronti a contenere la merce.

### ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori di imballaggi. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

### CONTRIBUTO

L'attività di produzione di imballaggi vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che vengono forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo. L'obbligo vale anche per altri imballaggi, da lui stesso prodotti, che il produttore utilizza direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo).

## IMPORTATORE-RIVENDITORE DI IMBALLAGGI VUOTI <sup>[A2]</sup>

### DEFINIZIONE

L'impresa che importa dall'estero imballaggi vuoti e li rivende in Italia di fatto "genera" questi imballaggi nel territorio nazionale come se li avesse prodotti essa stessa. Questi materiali, infatti, sono destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale. Per questo CONAI assimila gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti ai produttori nazionali di imballaggi, e prevede per loro tutti gli adempimenti relativi.

### ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria dei produttori di imballaggi. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

### CONTRIBUTO

L'attività di importazione di imballaggi vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono forniti a utilizzatori nazionali e immessi al consumo.

[A2] L'importatore di imballaggi vuoti che li rivende in Italia va distinto dall'importatore di imballaggi vuoti che li utilizza per confezionare le proprie merci. Il primo, infatti, rifornisce degli utilizzatori e per questo è considerato "produttore"; il secondo li utilizza direttamente, cedendo poi imballaggi pieni, e per questo viene considerato a tutti gli effetti un "utilizzatore".

## 2.2 UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI: ADEMPIMENTI CONAI <sup>A2.V3</sup>

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.

### ACQUIRENTE-RIEMPITORE DI IMBALLAGGI VUOTI

#### DEFINIZIONE

È l'utilizzatore per eccellenza, colui cioè che acquista gli imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività. L'impresa può acquistare gli imballaggi da un produttore o da un commerciante/distributore nazionale, oppure può acquistarli all'estero.

#### ADESIONE <sup>[A3]</sup>

Si iscrive a CONAI come utilizzatore, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

#### CONTRIBUTO

L'attività di acquisto e riempimento degli imballaggi vuoti richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Gli acquirenti-riempitori che acquistano gli imballaggi in Italia devono pagare il Contributo esposto in fattura e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. Tuttavia, se l'impresa acquista gli imballaggi all'estero (e quindi “genera” questi imballaggi nel territorio nazionale), è tenuta ad effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

---

[A3] Tale obbligo vale anche per gli Addetti al riempimento cc.dd. “terzisti”.

---

**A2** Per i produttori o utilizzatori che acquistano/importano imballaggi vuoti per il successivo trasferimento ad utilizzatori a titolo non traslativo della proprietà, sono previste specifiche procedure di applicazione/dichiarazione/esenzione del Contributo Ambientale CONAI.

**Vedi** Capitolo 8

**V3** Capitoli 3 e 4 per approfondimenti rispetto ad adesione e Contributo.

## IMPORTATORE DI IMBALLAGGI PIENI <sup>[A4]</sup>

### DEFINIZIONE

Tendenzialmente qualunque tipo di importazione di merci implica anche l'importazione di imballaggi pieni". Infatti, gli "imballaggi pieni" non sono altro che le merci imballate (cioè confezionate in imballaggi primari, secondari e terziari). Ogni importatore, quindi, quando acquista delle merci all'estero acquista contestualmente anche gli imballaggi che le contengono e di conseguenza immette questi imballaggi nel territorio nazionale. Da questo punto di vista può essere assimilato a un produttore, in quanto "genera" dei materiali destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio (e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

### ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

### CONTRIBUTO

L'attività di importazione di imballaggi pieni obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo.

- [A4] La definizione di "importatore di imballaggi pieni" comprende due casi diversi:
- l'importatore può acquistare merci imballate per uso diretto, trasformando immediatamente gli imballaggi in rifiuti.
  - l'importatore può acquistare merci imballate per rivenderle; non fa cioè uso diretto degli imballaggi, ma li immette al consumo insieme alle merci.

In entrambi i casi l'importatore di imballaggi pieni è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo per gli imballaggi Importati.

[Vedi] Capitolo 5.

## AUTOPRODUTTORE

### DEFINIZIONE

Quando un'impresa acquista materie prime (o semilavorati) per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte, viene definita "autoproduttore". <sup>[ES2] [V1]</sup>

Poiché l'attività prevalente dell'autoproduttore non è la produzione/riparazione di imballaggi bensì la produzione delle merci confezionate, esso viene considerato a tutti gli effetti un utilizzatore. Per dichiarare il proprio status, l'autoproduttore è tenuto a inviare ai propri fornitori (produttori di materia prima o semilavorato) e a CONAI una specifica dichiarazione.

### ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

### CONTRIBUTO

L'attività di autoproduzione richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. L'autoproduttore deve pagare il Contributo esposto in fattura dal fornitore e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita.

La dichiarazione periodica e il versamento sono a carico del produttore di materie prime (o semilavorati) che gli fornisce i materiali. Tuttavia, quando l'autoproduttore importa le materie prime (o semilavorati) per imballaggio occorrenti per confezionare i propri prodotti è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

- [ES2] Un caso tipico è quello dell'azienda che produce acque minerali: acquista granuli di PET (materia prima destinata a imballaggi) e realizza le bottiglie occorrenti per la propria produzione. Le bottiglie vengono riempite, confezionate in imballaggi secondari e terziari e infine vendute alla rete di distribuzione.

[V1] Paragrafo 4.1.3

## COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI PIENI

### DEFINIZIONE

È l'operatore che acquista (in Italia o all'estero) merci imballate e le rivende. Opera cioè una semplice intermediazione commerciale che, in caso di importazione, è comunque sottoposta all'obbligo di dichiarazione e versamento del Contributo.

### ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente "commercianti e distributori").

### CONTRIBUTO

L'attività commerciale riferita agli imballaggi pieni presenta due casi diversi:

- acquisto di imballaggi pieni in Italia. Questa attività non comporta alcun obbligo diretto rispetto all'applicazione del Contributo Ambientale. Il commerciante verifica che i propri fornitori abbiano esposto in fattura le indicazioni relative al Contributo Ambientale e appone le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita;
- acquisto di imballaggi pieni all'estero e successiva immissione al consumo. Questa attività comporta, ai fini del Contributo Ambientale, obblighi analoghi a quelli dell'importatore di imballaggi pieni.

## COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI VUOTI

### DEFINIZIONE

È l'operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi. Si tratta pertanto di un utilizzatore che opera una semplice intermediazione commerciale.

### ADESIONE

Si iscrive a CONAI nella categoria degli utilizzatori (componente "commercianti e distributori").

### CONTRIBUTO <sup>[V2]</sup>

Per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, il commerciante di imballaggi vuoti acquistati in Italia è stato equiparato all'ultimo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto agli stessi adempimenti: applicazione in fattura con le modalità della "prima cessione", dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale a CONAI.

[V2] Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 29.11.2018 dove sono illustrati gli adempimenti per i commercianti di imballaggi vuoti e la procedura agevolata (facoltativa) per i cosiddetti "piccoli commercianti".

## 2.3 SOGGETTI ESCLUSI

In generale, sono esclusi dall'obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. **ES1**

L'esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall'obbligo di adesione a CONAI viene meno nei tre casi seguenti:

- quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un'attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale;
- quando tali soggetti acquistano direttamente all'estero merce imballata o imballaggi vuoti per l'esercizio della propria attività;
- quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l'esercizio della propria attività.

L'impresa che ricade in uno (o più) di questi tre casi, aderisce a CONAI per la relativa attività, anche se marginale, e sulla base della stessa definisce la categoria di appartenenza e determina la quota di partecipazione.

Sono inoltre escluse dall'obbligo di adesione a CONAI le imprese che utilizzano esclusivamente imballaggi facenti parte di uno dei sistemi autonomi - previsti dall'art. 221, comma 3, lett. a) e c) del D.Lgs 152/2006 - che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento.

Infine, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricolo), le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, né al pagamento della relativa quota di iscrizione. Restano sempre libere di aderirvi volontariamente e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano soggette al pagamento del Contributo Ambientale sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o importati. **V4**

## 2.4 AZIENDA ESTERA **A3** (pagina successiva)

L'impresa estera non ha obblighi nei confronti del CONAI ma ha la facoltà di sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 del Dpr 633/72 (disciplina dell'IVA). Il rappresentante fiscale deve iscriversi a CONAI in nome e per conto dell'impresa rappresentata ed effettuare la liquidazione periodica del Contributo Ambientale CONAI ed il relativo versamento.

---

**ES1** Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e utilizza tali prodotti nell'esercizio della sua attività professionale generando rifiuti di imballaggio non è tenuto ad iscriversi a CONAI. Lo stesso vale per le imprese di servizi, gli studi professionali, le imprese artigiane e, ovviamente, tutti i consumatori finali. Tuttavia, il parrucchiere che, oltre a utilizzare direttamente per la propria attività i prodotti di bellezza acquistati, ne rivende una parte alla propria clientela è tenuto

all'iscrizione al Consorzio. Lo stesso vale per il parrucchiere che acquista all'estero i prodotti di bellezza per la propria attività (anche se non li rivende alla propria clientela).

**V4** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Imprese e Guida CONAI, Modulistica, Scheda anagrafica.

In alternativa, in assenza del rappresentante fiscale, CONAI consente alle imprese estere con identificazione diretta ai fini IVA in Italia **N1** di eleggere domicilio speciale **N2** ai soli fini del Contributo Ambientale ed assolvere gli stessi obblighi di liquidazione, dichiarazione e versamento previsti per il rappresentante fiscale. Qualora la nomina del rappresentante fiscale e l'identificazione diretta siano precluse all'impresa estera che, pur effettuando direttamente cessioni ai clienti italiani, disponga di una stabile organizzazione in Italia, la facoltà di sostituirsi a detti clienti negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili è accordata alla medesima stabile organizzazione, la quale, in nome e per conto della casa madre, si iscrive a CONAI ed assolve agli obblighi di liquidazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale.

Si precisa che, in tutti i suddetti casi, le fatture di vendita (o relative a trasferimenti a qualunque altro titolo) degli imballaggi (vuoti e/o pieni) dovranno riportare anche le indicazioni relative al Contributo Ambientale CONAI previste dalle disposizioni consortili, in modo da consentire ai clienti nazionali di disporre delle informazioni necessarie per gli eventuali successivi adempimenti.

Per le imprese estere aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, tali disposizioni restano valide sino a eventuali modifiche conseguenti all'adozione del Registro Nazionale dei Produttori da parte del Ministero della Transizione Ecologica ai sensi di quanto previsto dall'art. 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

Qualora l'impresa estera abbia sede fuori dal territorio della Unione Europea e non abbia in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile deve prestare idonee garanzie a copertura del Contributo Ambientale presumibilmente dovuto nei successivi dodici mesi, da rinnovare a ogni scadenza, eventualmente aggiornate nell'importo, per un egual periodo. L'impresa che ha effettuato l'immissione al consumo nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 4, comma 6 è comunque tenuta a rispettare gli specifici obblighi informativi stabiliti dal CONAI. Per le imprese estere che divengono consorziate la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso (artt. 2, comma 5 e 3, comma 1, terzo interlinea, del Regolamento CONAI). La documentazione inerente all'adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata per dieci anni in Italia, nel caso di imprese estere anche in copia conforme, e il CONAI può in qualsiasi momento richiedere l'invio pure parziale a uno o più Consorziati, alla generalità degli stessi o a tutti gli appartenenti a una singola categoria o sua componente (art. 4, comma 12, del Regolamento CONAI). **V5**

Per approfondimenti e per attivare le procedure previste, anche in merito alle tipologie di garanzie da prestare, contattare il numero verde CONAI 800.337799 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica [anagrafe@conai.org](mailto:anagrafe@conai.org).

---

**N1** Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 35ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

**N2** Ex art. 47 del Codice Civile, in forma scritta.

**V5** Paragrafo 4.3.4

**A3** Nel caso in cui un produttore nazionale trasferisca e fatturi imballaggi ad un'azienda estera (che non abbia optato per una delle modalità di adesione al CONAI di cui sopra) con consegna ad un cliente in Italia di quest'ultima, ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, si deve sempre fare riferimento alle regole generali consortili. In tal caso, il flusso della fatturazione degli imballaggi Italia/Este-

ro non deve tenere conto del Contributo Ambientale così come se gli stessi imballaggi fossero stati consegnati all'estero. Sarà onere degli importatori nazionali che ricevono la fattura dall'azienda estera dichiarare e versare il Contributo Ambientale CONAI così come per tutte le altre importazioni. Per contro, il produttore nazionale che trasferisce e fattura imballaggi ad un'azienda nazionale con consegna all'estero ad un cliente di quest'ultima, applicherà in fattura il Contributo Ambientale CONAI come qualsiasi altra prima cessione. La stessa azienda nazionale avrà diritto a richiedere l'esenzione per il Contributo Ambientale relativo agli imballaggi per i quali ha richiesto al fornitore la consegna all'estero.

## 3 ADESIONE

### A CONAI

#### PREMESSA

Come previsto dall'art. 224 del D.Lgs. 152/06 (ex D.Lgs. 22/97), i produttori e gli utilizzatori di imballaggi aderiscono al Consorzio Nazionale Imballaggi.

Per iscriversi a CONAI ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione occorre utilizzare il servizio Adesione Online. La quota si versa solo una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato.

Si accede al servizio Adesione Online attraverso il portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) direttamente dal sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org): l'utilizzo di tale canale di trasmissione è divenuto **obbligatorio dal 1° luglio 2020 per le adesioni e per le variazioni anagrafiche. A1**

Per poter utilizzare il servizio Adesione Online è necessario che le aziende siano iscritte al Registro Imprese. In caso contrario devono contattare il numero verde 800337799 o scrivere ad [anagrafe@conai.org](mailto:anagrafe@conai.org).

Le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni

non hanno superato, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, l'importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di **aderire al CONAI attraverso l'associazione di categoria** alla quale partecipano (ammissione semplificata). Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI.

L'ammissione semplificata è sempre da intendersi nell'interesse della singola impresa, sulla quale gravano tutti gli effetti giuridici ed economici dell'ammissione al Consorzio, in particolare con riguardo al Contributo Ambientale CONAI: per tali adempimenti l'impresa dovrà inviare a CONAI una scheda anagrafica con i dati identificativi ai fini delle dichiarazioni e/o delle richieste di esenzione/rimborso del Contributo Ambientale CONAI. **V1**

Di seguito, sono illustrate le indicazioni sui tempi, le modalità d'adesione, gli obblighi e i diritti del Consorziato.

**A1** Prima di cliccare "accedi" sul banner "adesione online" a fondo pagina del sito [www.conai.org](http://www.conai.org) occorre essere muniti della carta nazionale dei servizi (CNS) con PIN attivo ed inserita in apposito lettore oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Può effettuare l'adesione

anche un soggetto terzo, purché munito di delega rilasciata dall'azienda consorzianda o copia del documento di identità del Legale Rappresentante della stessa.

**V1** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Imprese e Guida CONAI, Modulistica, Scheda anagrafica.

## 3.1 TERMINI PER L'ADESIONE

L'obbligo di adesione a CONAI per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi era stabilito dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22. Inizialmente l'adesione non era obbligatoria: tale obbligo è stato infatti introdotto dalla Legge 426/98 che, modificando il testo originario del D.Lgs. 22/97, ha fissato al 31.12.1998 il termine massimo per provvedervi. Tale termine è stato poi prorogato al 28.02.1999 dalla Legge 22.02.1999, n. 35. Gli attuali riferimenti normativi sono relativi al D.Lgs. 152/06.

### 3.1.1 Aziende di nuova costituzione o aziende che iniziano nuove attività riferite agli imballaggi

Le aziende di nuova costituzione, o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi, aderiscono a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell'attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa.

La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.

## 3.2 MODALITÀ GENERALI DELL'ADESIONE, OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONSORZIATO

### 3.2.1 Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione

L'adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 Euro alla quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell'esercizio precedente all'adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro. **A2** All'atto dell'adesione il Consorziato è perciò tenuto a dichiarare, a seconda della categoria di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi o l'ammontare dei ricavi dell'ultimo esercizio. In relazione a questi dati viene calcolata la quota variabile. In ogni caso, l'importo totale non potrà superare l'ammontare di 100.000,00 Euro. L'ammissione al CONAI delle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi è effettuata sulla base delle domande presentate [...] (art. 6, comma 7 dello Statuto).

---

**A2** Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, terzo interlinea, del Regolamento CONAI "per le imprese estere che divengono consorziate la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso".



### 3.2.2 Categoria d'iscrizione e determinazione della quota variabile

L'impresa, all'atto dell'adesione, deve indicare la categoria alla quale intende iscriversi: se “produttore” o “utilizzatore”. **V2**

Solamente ai fini del calcolo dell'eventuale quota variabile, viene proposta una suddivisione degli utilizzatori in “commercianti e distributori” e “altri utilizzatori (addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni)”. **A3**

#### IL CASO DELL'IMPRESA CHE SVOLGE PIÙ ATTIVITÀ (L'ATTIVITÀ PREVALENTE)

Spesso la stessa impresa esercita più ruoli rispetto al ciclo degli imballaggi. Ad esempio un'azienda può produrre sacchetti in plastica (produttore di imballaggi) e acquistare imballaggi vuoti in cartone per confezionare i propri prodotti (utilizzatore di imballaggi). Se il soggetto interessato svolge attività che corrispondono a più categorie, la scelta della categoria di adesione va effettuata in base all'"attività economicamente prevalente", quella cioè che comporta maggior fatturato per l'impresa. <sup>[A1]</sup>

#### CODICE SOCIO

All'esito della trasmissione della domanda di adesione, attraverso il servizio Adesione Online, CONAI assegna un codice socio. Tale codice potrà essere utilizzato nelle comunicazioni tra CONAI e il Consorziato. L'ammissione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sarà comunicata direttamente a ciascun Consorziato. <sup>[A2]</sup>

#### ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI

Dal punto di vista fiscale, l'adesione a CONAI comporta l'acquisto di quote di partecipazione al Consorzio: la quota versata dai Consorziati all'atto dell'adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti all'attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato, nel conto “Partecipazioni in altre imprese”, Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile. <sup>[A3]</sup>

**[A1]** Il concetto di attività prevalente è valido solo rispetto all'adesione: per gli adempimenti relativi al Contributo Ambientale, l'impresa dovrà tener conto di tutte le attività inerenti agli imballaggi.

**[A2]** Il codice socio è presente nell'Attestato di adesione a CONAI, disponibile accedendo al servizio Adesione Online.

**[A3]** Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.

### 3.2.3 Obblighi e diritti dei Consorziati

I Consorziati sono tenuti a osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i Consorziati.

#### DIRITTO DI VOTO

Ogni Consorziato ha il diritto di partecipare all'Assemblea CONAI.

Nell'Assemblea ogni Consorziato ha diritto ad almeno un voto, corrispondente alla quota fissa di 5,16 Euro. Se la quota di partecipazione è superiore a 5,16 Euro, il Consorziato ha diritto a un voto per ogni 5,16 Euro versati.

Il diritto di voto può essere esercitato dall'associazione o Consorzio di Filiera di appartenenza specificatamente delegato dal Consorziato ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

**V2** Sito [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) e Guida CONAI, Modulistica, Domanda di adesione online.

**A3** Le aziende di nuova costituzione non sono tenute al versamento della quota variabile poiché non esistono dati di fatturazione relativi all'anno precedente. La quota variabile verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo bilancio d'esercizio dell'attività.

## DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'art. 21 dello Statuto CONAI garantisce a ciascun Consorziato la facoltà di conferire delega di rappresentanza, per le Assemblee ordinarie e/o straordinarie di CONAI, ad una Associazione/Consorzio cui fa parte.

È possibile, anche all'atto dell'adesione, conferire delega specifica all'Associazione imprenditoriale di categoria compilando l'apposita sezione della domanda di adesione come previsto dall'art. 6, comma 2, dello Statuto CONAI; i Consorziati che non vi abbiano provveduto al momento dell'iscrizione possono compilare il documento di delega (in originale o in copia) che può essere inviato a CONAI direttamente dal Consorziato o dalla Associazione/Consorzio delegato. **V3**

### 3.2.4 Variazione della quota di adesione

In caso di aumento del proprio giro d'affari, l'impresa ha la facoltà di variare la propria quota di adesione e quindi di partecipazione al Consorzio. Entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni Consorziato può attestare a CONAI, con dichiarazione scritta, le variazioni in aumento dei propri costi o ricavi e modificare in tal modo la propria quota di partecipazione. Ciò è possibile solo per variazioni non inferiori al 20%.

Il Consorziato che vuole adeguare la quota di partecipazione deve accedere al servizio Adesione Online alla voce "Variazione". **A4**

### 3.2.5 Variazione della categoria di appartenenza

Quando un Consorziato verifica che la sua attività prevalente non corrisponde più a quella dichiarata all'atto dell'iscrizione, deve accedere al menù "Variazione" del servizio Adesione Online ed indicare la nuova categoria di appartenenza nonché la data di variazione. La quota di partecipazione rimane quella già versata, fatta salva la facoltà del Consorziato di adeguarla, applicando il calcolo della quota variabile alla nuova categoria di appartenenza. **A4**

### 3.2.6 Variazione dati aziende consorziate

Qualsiasi variazione anagrafica deve essere comunicata attraverso il servizio Adesione Online:

- per le variazioni anagrafiche, di categoria-componente prevalente e/o di quota di partecipazione, il Consorziato deve accedere al menù "Variazione";
- per le variazioni di codice fiscale/partita IVA (quindi il subentro di un nuovo soggetto giuridico) il Consorziato deve accedere al menù "Variazione per operazione societaria". Il subentrante che non è già iscritto a CONAI, deve presentare anche la domanda di adesione attraverso il servizio Adesione Online.

Lo Statuto stabilisce che "la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intransferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione". **V4 . A4**

**V3** Guida CONAI, Modulistica, Delega di voto e relative istruzioni.

**V4** Sito [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) e Guida CONAI, Modulistica, Dichiarazione di variazione dati online e Dichiarazione di variazione dati online per operazione societaria.

**A4** Tali variazioni che riguardano la quota di adesione, la categoria di appartenenza, i dati anagrafici o l'operazione societaria avvenuta, devono essere comunicate a CONAI tramite il servizio adesione online dove il Consorziato ha a disposizione la modulistica specifica.

**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org): prima di cliccare "accedi" sul banner "adesione online" a fondo pagina occorre essere

muniti della carta nazionale dei servizi (CNS) con PIN attivo ed inserita in apposito lettore oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Può effettuare le variazioni anagrafiche anche un soggetto terzo. In ogni caso per accedere al servizio è necessario inserire il codice di sicurezza che viene comunicato alla PEC dell'azienda stessa. Per richiederlo dal portale web l'utente deve cliccare sulla voce del menù "richiesta codice di sicurezza".

### 3.2.7 Recesso dal Consorzio <sup>V5</sup>

Le norme dello Statuto CONAI che disciplinano la materia sono:

- **Articolo 9:** “il recesso del consorziato è ammesso solo qualora vengano meno i requisiti d'ammissione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONAI. **A5** Qualora il recesso sia motivato dall'adozione di uno dei sistemi previsti dall'art.221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 152/06 o dalla partecipazione allo stesso come utilizzatore di soli imballaggi facenti parte dei predetti sistemi, il recesso ha effetto dal momento in cui è intervenuto il provvedimento di riconoscimento del sistema”.
- **Articolo 10:** “è escluso dal Consorzio il consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, che sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione nell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e che non possa, in ogni caso, più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile [...]”.
- **Articolo 11:** “non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorzio receduto o escluso”.
- **Articolo 12:** “la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione”.

La richiesta di recesso deve essere presentata quindi nel caso in cui non sussistano più i requisiti di appartenenza alla categoria dei produttori o utilizzatori di imballaggio, o nel caso in cui l'impresa abbia optato per uno dei sistemi di cui al citato art. 9, comma 3 dello Statuto.

In caso di trasferimento dell'azienda, ad eccezione dei casi di fusione/incorporazione, la richiesta di recesso deve essere presentata contestualmente alla variazione per operazione societaria.

**V5** Sito [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) e Guida CONAI, Modulistica, Richiesta di recesso e relative istruzioni.

**A5** La richiesta di recesso può essere effettuata anche con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del CONAI (art.18 del Regolamento CONAI).

Il Consorziato, se ancora iscritto al Registro Imprese, può comunicare il recesso tramite il servizio Adesione on line.

**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org): prima di cliccare "Accedi" sul banner "Adesione online" a fondo pagina occorre essere muniti della carta nazionale dei servizi (CNS) con PIN attivo ed inserita in apposito lettore oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Può effettuare il recesso anche un soggetto terzo. In ogni caso per accedere al servizio è necessario inserire il codice di sicurezza che viene comunicato alla PEC dell'azienda stessa. Per richiederlo dal portale web l'utente deve cliccare sulla voce del menù "Richiesta codice di sicurezza".

## 3.3 I CONSORZI DI FILIERA: ADESIONE E ALTERNATIVE

### 3.3.1 Adesione ai Consorzi di Filiera

I produttori, oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei produttori, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Per quanto riguarda gli utilizzatori, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di Filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione dandone indicazione nella domanda di adesione. Nel modulo di adesione a CONAI, l'impresa dichiara a quali Consorzi aderisce.

### 3.3.2 Alternative all'adesione ai Consorzi di Filiera

Il D.Lgs. 152/06 prevede, all'articolo 221, comma 3, lett. a) e c), gli obblighi per i produttori che volessero effettuare autonomamente la gestione Ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. **V6**

In particolare questi produttori possono:

- organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
- attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema [...].

### 3.3.3 Sintesi modalità di adesione ai Consorzi di Filiera

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nella sezione Schemi esemplificativi della Guida è riportato uno schema esplicativo, per ogni Consorzio di Filiera, dei soggetti tenuti a iscriversi ai Consorzi e dei criteri di calcolo delle quote di adesione, rimandando per tutti gli approfondimenti del caso ai relativi Statuti e Regolamenti dei Consorzi stessi.

Per perfezionare l'iscrizione, quindi, è necessario rivolgersi ai singoli Consorzi, utilizzando i riferimenti riportati nello stesso schema. **V7**

---

**V6** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), sezione Altri Sistemi.

**V7** Guida CONAI, Schemi esemplificativi - A.

# 4 CONTRIBUTO

## AMBIENTALE

### PREMESSA

Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio. Questi vengono determinati sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Contributo Ambientale CONAI è previsto dal D.Lgs. 152/2006 (così come modificato dal D.Lgs. 116/2020) e, in particolare, dall'articolo 224, comma 3, lett. h). Lo stesso articolo al comma 8 ne definisce anche i criteri e le finalità di utilizzo.

In coerenza con i principi di legge, l'articolo 14, comma 1, lettera c) dello Statuto CONAI precisa che “le somme dovute da tutti i Consorziati, produttori

e utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del Contributo Ambientale CONAI dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal Consorziato che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un utilizzatore”.

La successiva lettera d) dell'articolo 14 precisa inoltre che “nel caso in cui gli imballaggi siano immessi al consumo senza che si realizzi una cessione a un utilizzatore nel territorio nazionale, spetta al Consorziato che immette al consumo l'imballaggio vuoto o pieno il versamento delle somme [...]”.

### ENTITÀ DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento CONAI: “[...] Il Contributo Ambientale è determinato dal Consiglio di Amministrazione”.

#### ENTITÀ DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER L'ANNO 2022

MATERIALE	€/t	MATERIALE	€/t
<b>Acciaio</b>	12,00	<b>Plastica</b>	
<b>Alluminio</b>	10,00	Fascia A1	104,00
<b>Carta</b>		Fascia A2	150,00 <sup>[3]</sup>
Fascia 1 (Base) <sup>[1]</sup>	10,00	Fascia B1	149,00
Fascia 2 (CPL) <sup>[2]</sup>	30,00	Fascia B2	520,00
Fascia 3 (Compositi tipo C)	120,00	Fascia C	642,00
Fascia 4 (Compositi tipo D)	250,00	<b>Plastica biodegradabile e compostabile</b>	294,00
<b>Legno</b>	9,00	<b>Vetro</b>	33,00

[1] Monomateriale e imballaggi compositi di tipo A e di tipo B.

[2] Contenitori compositi per liquidi.

[3] Dal 1° luglio 2022 il contributo di Fascia A2 aumenterà a 168 €/t.

Il Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 1998 ha deliberato che l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI decorre a far data dal 1° ottobre 1998. **v1**

### CONTRIBUTO DIVERSIFICATO PLASTICA v2

A venticinque anni dalla fondazione del Consorzio, il Contributo Ambientale CONAI, stabilito sin dal 1998 per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, non è più unico per materiale.

Nel 2016, infatti, il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha approvato il progetto di diversificazione contributiva a cominciare dagli imballaggi in plastica con la finalità di utilizzare proprio la leva contributiva per incentivare la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi.


Sono stati dapprima definiti (con le Associazioni dei Produttori e degli Utilizzatori di imballaggi) i tre Criteri Guida per la diversificazione contributiva: la *selezionabilità*, la *riciclabilità* e per gli imballaggi che soddisfano i primi due criteri, il *circuito di destinazione prevalente dell'imballaggio quando diventa rifiuto*.

Da questo confronto sono scaturite tre differenti fasce contributive, che dopo un periodo di test di sei mesi, sono diventate operative dal 1° gennaio 2018:

- **Fascia A** - imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Commercio & Industria";
- **Fascia B** - imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Domestico";
- **Fascia C** - imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

In fase di prima applicazione si è scelto di adottare un principio di gradualità, sia rispetto alle classificazioni degli imballaggi, per le quali si è adottata la logica del flusso prevalente, sia con riferimento ai valori contributivi delle fasce.

Per il 2019 con l'obiettivo di rendere più netta la distinzione tra le soluzioni di imballaggio selezionate e riciclate e quelle che ancora non lo sono e superare



la logica del flusso prevalente, si è fatto un ulteriore passo avanti, adottando un criterio ancora più netto di prevenzione che, sulla base degli approfondimenti svolti, ha portato ad aumentare la forbice contributiva tra le fasce e riclassificare gli imballaggi, a partire da quelli di Fascia B, come segue:

- **Fascia A** - imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Commercio & Industria";
- **Fascia B1** - imballaggi da circuito "Domestico" con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata;
- **Fascia B2** - Altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Domestico";
- **Fascia C** - imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

Per il 2020 è stato realizzato un nuovo modello grazie anche al confronto costante con le aziende e le principali associazioni imprenditoriali. Le liste degli imballaggi sono state arricchite di nuove definizioni e precisazioni di carattere generale e nel contempo alcune tipologie di imballaggi sono state riallocate in fasce contributive differenti in funzione dei risultati degli approfondimenti svolti in merito alla loro selezionabilità e riciclabilità secondo le attuali tecnologie già sviluppate o in fase di consolidamento e sviluppo.

Per il 2021 sono state confermate le liste degli imballaggi nelle seguenti 4 fasce ma con i valori contri-

**V1** Guida CONAI, Schemi esemplificativi - B.

**V2** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), sezione Imprese/Contributo Ambientale/Contributo diversificato plastica, dove sono consultabili anche le liste aggiornate degli imballaggi in plastica. **Vedi** Liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive, presente Guida, Schemi esemplificativi - F.


butivi unitari per le Fasce B2 e C aumentati rispetto al 2020:

- **Fascia A** - Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito C&I;
- **Fascia B1** - Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da Circuito Domestico;
- **Fascia B2** - Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo in fase di consolidamento e sviluppo - da Circuito Domestico e/o C&I;
- **Fascia C** - Imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

Dal 1° gennaio 2022 gli imballaggi in plastica sono suddivisi in **cinque Fasce**, coerentemente con l'impegno di CONAI di revisionare e aggiornare criteri e logiche della diversificazione contributiva. Un impegno preso sia alla luce di quanto in atto a livello europeo, sia con l'obiettivo di legare sempre più i valori del Contributo Ambientale plastica alla loro riciclabilità e al circuito di destinazione, ma anche al deficit di catena, ossia ai costi/ricavi delle attività di raccolta, selezione e riciclo.

In particolare, tra le principali novità troviamo le seguenti:

- **la Fascia A si divide in A1 e A2.** Nella prima voce rimangono tutti gli imballaggi ricompresi in precedenza nella Fascia A, al netto degli imballaggi flessibili in Polietilene che passano in A2; in quest'ultima Fascia sono tollerati gli imballaggi flessibili in PE espanso con spessori uguali o inferiori ai 2 millimetri (in precedenza in Fascia B2);
- nella **Fascia B2** sono tollerati anche gli imballaggi in polietilene espanso con spessori superiori ai 2 millimetri (in precedenza in Fascia C) e gli strati barriera realizzati in EVOH, ma con limite al 5% del peso totale dell'imballaggio;
- con l'entrata in vigore della norma tecnica EN (in fase di definizione), i tappi in plastica conformi alla direttiva SUP (quindi, progettati per rimanere solidali con il contenitore per bevande in plastica fino a 3 litri), saranno spostati dall'attuale Fascia B2 alla **Fascia B1**, in una apposita voce separata.



### CONTRIBUTO DIVERSIFICATO CARTA

A luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha approvato un progetto di diversificazione contributiva anche per gli imballaggi in carta dedicato, in prima battuta, agli **imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi** (CPL), per i quali ormai da alcuni anni sono stati avviati processi industriali all'interno delle cartiere per una maggiore valorizzazione in termini di riciclo. Si tratta in particolare, di imballaggi primari a prevalenza carta, accoppiati con plastica ed eventualmente alluminio. **V3**

In questa voce sono ricompresi, a titolo esemplificativo, i cosiddetti cartoni per bevande (latte, succhi di frutta, etc.) e le stesse tipologie di confezioni per altri prodotti alimentari (sughi, passate, legumi, etc.). Sono esclusi, invece, gli articoli di imballaggio per il catering (piatti, bicchieri, vaschette con relativi coperchi).

Il progetto di diversificazione è orientato allo sviluppo della raccolta e alla remunerazione di attività e investimenti per le operazioni di selezione e riciclo, attraverso l'applicazione dal 1° gennaio 2019 di un contributo aggiuntivo, definito Extra CAC, sulla specifica tipologia di imballaggio identificata. Si basa pertanto su criteri differenti rispetto a quelli adottati per la plastica, seppure con analoghe finalità e strumenti (la leva contributiva).

**V3** Il percorso seguito è descritto nel Documento di sintesi della Diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) nella sezione Imprese/Contributo Ambientale/ Contributo diversificato carta.

Su richiesta di Comieco, CONAI ha deciso di proseguire il percorso anche per altri imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta diversi dai CPL.

Da ottobre 2020 a dicembre 2021 c'è stato quindi un periodo sperimentale con una nuova modulistica dichiarativa, a parità di contributi ambientali ma con una netta distinzione delle tipologie di imballaggi oggetto di diversificazione, prevedendo quattro categorie di imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta in base alla percentuale in peso della componente carta. **A1**

La nuova diversificazione contributiva entra in vigore a partire dal **1° gennaio 2022**.

Gli imballaggi compositi a prevalenza carta, diversi da quelli per liquidi, sono divisi in **quattro tipologie in base al peso della componente carta sul totale del peso dell'imballaggio**.

- Alle prime due tipologie, **A** e **B**, con una componente carta superiore o uguale rispettivamente al 90% e all'80%, non sarà applicato per ora nessun extra CAC.
- La terza tipologia, **C**, è quella che qualifica gli imballaggi in cui la componente carta è superiore o uguale al 60% e inferiore all'80%. Le operazioni di riciclo di questi imballaggi sono complesse e onerose.
- La quarta tipologia, **D**, è quella degli imballaggi compositi in cui la componente carta è inferiore al 60%: una percentuale che compromette la riciclabilità dell'imballaggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto ambientale. Rientreranno in fascia D anche quegli imballaggi la cui componente carta non verrà esplicitata.

## 4.1 LA “PRIMA CESSIONE” E ALTRE FORMULE PARTICOLARI

Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “prima cessione” **V4**. Si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo **produttore o commerciante di imballaggi vuoti** al primo **utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti**;
- del materiale di imballaggio effettuato da un **produttore di materia prima** o di **semilavorati** a un **autoproduttore** che gli risulti o si dichiari tale.

Dal 1° gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, la “prima cessione” comprende anche il trasferimento degli imballaggi dall'ultimo commerciante di imballaggi vuoti al primo effettivo utilizzatore (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l'imballaggio per confezionare le proprie merci), spostando quindi il punto di prelievo del Contributo Ambientale CONAI.

All'interno del ciclo di vita di ogni imballaggio esiste una sola prima cessione: essa va individuata con chiarezza per evitare distorsioni e ripartire correttamente gli oneri tra gli operatori implicati. Nei casi di immissione al consumo nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una “prima cessione”, il Contributo Ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato

**A1** Per imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta, si intendono imballaggi costituiti in modo strutturale da due o più materiali non separabili manualmente, in cui il materiale prevalente in termini di peso è la carta e il peso del materiale non cellulosico è comunque superiore al 5% del peso complessivo dell'imballaggio.

**V4** Art. 14, comma 1, lett. b) e c) dello Statuto CONAI e art. 4, commi 4 e 9 del Regolamento CONAI.




dall'impresa che effettua l'immissione al consumo, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui il Contributo sia già stato versato dall'impresa estera se facoltativamente iscritta a CONAI. **V5**

CONAI ha definito, nei paragrafi successivi, le principali formule nelle quali può presentarsi la prima cessione, sia nel territorio nazionale che nei rapporti con l'estero, o comunque l'obbligo di versamento del Contributo Ambientale, affinché ogni operatore possa riconoscere il proprio ruolo e capire se è tenuto o meno al versamento del Contributo.

#### 4.1.1 Prima cessione da “produttore/importatore/commerciante” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”

Si verifica quando un produttore/importatore/commerciante di imballaggi vuoti (composti da uno o più materiali appartenenti alle sette tipologie previste da CONAI) “trasferisce” questi imballaggi a una impresa che li utilizza per confezionare delle merci. Il produttore/importatore/commerciante deve effettuare le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale. L'utilizzatore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del produttore/importatore/commerciante, nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita. **A2**

##### PRIMA CESSIONE DI IMBALLAGGIO VUOTO DA PRODUTTORE/IMPORTATORE/COMMERCIANTE A UTILIZZATORE



**V5** Nel caso in cui un produttore nazionale trasferisca e fatturi imballaggi ad un'azienda estera (che non abbia optato per l'adesione al CONAI) con consegna ad un cliente in Italia di quest'ultima, ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, si deve sempre fare riferimento alle regole generali consortili. In tal caso, il flusso della fatturazione degli imballaggi Italia/Estero non deve tenere conto del Contributo Ambientale così come se gli stessi imballaggi fossero stati consegnati all'estero. Sarà onere degli importatori nazionali che ricevono la fattura dall'azienda estera dichiarare e versare il Contributo Ambientale CONAI così come per tutte le altre importazioni. Per contro, il produttore nazionale che trasferisce e fattura imballaggi ad un'azienda nazionale con consegna all'estero

ad un cliente di quest'ultima, applicherà in fattura il Contributo Ambientale CONAI come qualsiasi altra prima cessione. La stessa azienda nazionale avrà diritto a richiedere l'esenzione per il Contributo Ambientale relativo agli imballaggi per i quali ha richiesto al fornitore la consegna all'estero.

**Vedi** Paragrafo 2.4 (azienda estera).

**A2** Quando un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi, da lui stesso fabbricati, per confezionare i propri prodotti (autoconsumo), la prima cessione deve includere anche questa voce e il Contributo Ambientale imputato nella fattura di vendita dovrà essere comprensivo anche degli imballaggi di imballaggi.

### 4.1.2 Cessione da “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”

Per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, definiti “piccoli commercianti”, CONAI ha introdotto una procedura agevolata con decorrenza dal 1° gennaio 2019. **A3**

Attraverso tale procedura agevolata (facoltativa), i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti possono continuare a pagare il Contributo Ambientale CONAI ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al CONAI (secondo le nuove regole di applicazione del Contributo in “prima cessione”, previste per i commercianti di imballaggi vuoti dal 1° gennaio 2019).

Coloro che optano per l'utilizzo di tale procedura agevolata, devono inviare solo a CONAI (e non al fornitore) un'autocertificazione una tantum con il modulo 6.24. **V6**

Nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti (sui quali il fornitore ha già provveduto all'addebito del Contributo) verso i clienti utilizzatori, il “piccolo commerciante” deve indicare la seguente dicitura “Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto”. Dal 1° gennaio 2019 e fino all'invio del modulo 6.24 al CONAI, ai fini del Contributo, il “piccolo commerciante” rimane responsabile dei trasferimenti di imballaggi verso i suoi clienti poiché costituiscono “prima cessione”. **A4**

### 4.1.3 Prima cessione da “produttore/importatore/commerciante” di materia prima a “utilizzatore/autoproduttore”

In questo caso la prima cessione avviene tra il produttore/importatore/commerciante di materia prima e l'autoproduttore che è considerato a tutti gli effetti utilizzatore, anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi. Poiché il fornitore di materia prima non è solitamente tenuto alle procedure relative al Contributo Ambientale, l'autoproduttore deve segnalare ai propri fornitori e a CONAI il proprio “status” di autoproduttore attraverso una specifica dichiarazione (modulo 6.4). **V7**

Dal momento in cui il produttore/importatore/commerciante di materia prima è a conoscenza, attraverso il modulo 6.4, che le sue materie prime sono destinate a un autoproduttore (configurandosi quindi una prima cessione), deve effettuare, solo per tali partite, le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI.

L'autoproduttore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del fornitore di materia prima, nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere nelle proprie fatture di vendita della merce imballata le diciture previste.

**A3** Per piccoli commercianti di imballaggi vuoti, si intendono quei soggetti che nell'anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale (per la plastica come somma delle fasce).


**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), “Circolari applicative”, circolare CONAI del 29.11.2018.

**A4** Con effetto dall'1.1.2020 tale procedura agevolata (facoltativa) è estesa anche ai produttori per imballaggi diversi da quelli prodotti con gli stessi limiti di quantità previsti per i piccoli commercianti.

**Vedi** Paragrafo 4.1.4 e sito [www.conai.org](http://www.conai.org), “Circolari applicative”, circolare CONAI del 4.12.2019.

**V6** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.24 e relative istruzioni.

**V7** L'autoproduttore è tenuto a segnalare il proprio status attraverso il modulo 6.4 anche ai fornitori/riparatori cosiddetti “terzisti”, nel caso in cui questi ultimi impieghino materie prime per la riparazione degli imballaggi.



#### **4.1.4 Cessione da “produttore/importatore/commerciante” di imballaggi vuoti ad altro “produttore/commerciante” di imballaggi vuoti – individuazione della “prima cessione”**

Si verifica quando un produttore/importatore di imballaggi li cede a un altro produttore che successivamente li cede a sua volta a un utilizzatore. In questo caso, pur verificandosi una cessione di imballaggi, il primo produttore/importatore non ha alcun obbligo e va considerata “prima cessione” quella tra il secondo produttore e l'utilizzatore/riempitore. Solo questi ultimi saranno tenuti a tutte le procedure relative. In questi scambi tra produttori i materiali ceduti possono essere diversi da quelli direttamente prodotti da ciascuno (per completamento dell'imballaggio o completamento di gamma); sarà quindi l'ultimo produttore, che li cede al primo utilizzatore, ad applicare, dichiarare e liquidare i Contributi su tutti i materiali ceduti.

Dal 1° gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, ai soli fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all'ultimo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto agli stessi adempimenti. **v8**

Pertanto, il produttore/commerciante/cessionario deve rilasciare una specifica attestazione di esenzione al produttore/commerciante/cedente con la quale precisa di svolgere l'attività di produzione e/o commercio e/o importazione di imballaggi, di essere Consorziato CONAI e di impegnarsi ad assolvere direttamente agli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale sui futuri trasferimenti degli stessi imballaggi. **v9**

Nel contempo, il produttore/commerciante/cedente è tenuto a presentare annualmente a CONAI l'elenco riportante la Partita IVA o il Codice fiscale dei clienti che hanno rilasciato tale attestazione, attraverso la compilazione della Scheda "cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti" collegata al modulo 6.1. Tale scheda deve essere presentata in ogni caso dal fornitore che ha effettuato delle cessioni tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti anche se contestualmente non si sono verificate delle “prime cessioni”. **v10**

**v8** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), “Circolari applicative”, circolare CONAI del 29.11.2018.

**v9** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, Modulo 6.23 e relative istruzioni.

**v10** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.1 - Scheda "cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti" e relative istruzioni.

Dal 1° gennaio 2020 è prevista l'estensione della procedura agevolata (**facoltativa**) vigente per i “piccoli commercianti” anche ai **produttori di imballaggi** che hanno, quindi, la possibilità di pagare il Contributo Ambientale CONAI direttamente ai loro fornitori, limitatamente però agli imballaggi o ai componenti di imballaggio - in materiale differente da quello degli imballaggi prodotti - che acquistano e commercializzano, a completamento di gamma o dell'imballaggio. **A5.V11**

Diversa è la situazione del produttore/commerciante che acquista imballaggi per confezionare quanto esso stesso produce/commercializza: in questo caso il produttore così come il commerciante agisce alla stessa stregua degli altri utilizzatori ed è quindi tenuto a pagare il Contributo Ambientale al proprio fornitore di imballaggi.

#### 4.1.5 Casi particolari che riguardano l' “utilizzatore/importatore”

Quando gli utilizzatori effettuano attività di importazione, svolgono un ruolo assimilabile a quello dei produttori. Per questo sono tenuti a tutti gli adempimenti CONAI. **A6**

Per utilizzatori/importatori si intendono:

- gli importatori di imballaggi pieni (cioè merci imballate) che rivendono ad altri utilizzatori (ad esempio, commercianti e distributori), oppure che utilizzano direttamente (generando rifiuti di imballaggio) o ancora che vendono a utenti finali;
- gli autoproduttori/importatori, cioè gli autoproduttori che importano le materie prime con cui realizzano o riparano direttamente gli imballaggi con i quali confezionano le proprie merci.

In particolare:

- l'utilizzatore/importatore deve effettuare procedure specifiche di dichiarazione periodica e versamento. **V12**
- l'utilizzatore successivo, che riceve le merci dall'importatore, è tenuto a verificare che in fattura ci siano le diciture previste e ad aggiungere le medesime diciture nelle proprie fatture di vendita. **V13**

**A5** Potrà accedere alla procedura semplificata il produttore che nell'anno precedente ha gestito flussi di imballaggi (meramente commercializzati, in altri materiali) fino a 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale (per la plastica come somma delle fasce previste). Inoltre, il produttore che opta per l'utilizzo di tale procedura agevolata, deve inviare solo al CONAI (e non al fornitore) il modulo 6.24 e limitatamente agli imballaggi commercializzati (sui quali è stato già pagato il CAC ai propri fornitori), deve indicare in fattura la dicitura: “**Corrispettivo complessivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto**”.

**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.24 e relative istruzioni.

**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), “Circolari applicative”, circolare CONAI del 4.12.2019.


**A6** Tali adempimenti valgono per tutti gli imballaggi (di proprietà o detenuti a qualunque altro titolo, ad esempio, a noleggio) utilizzati per il confezionamento delle merci importate.

**Vedi** Capitolo 8.

**V11** Paragrafo 4.1.2.

**V12** Capitolo 5.

**V13** Paragrafo 4.2.3.



#### 4.1.6 Autoproduttori: un caso particolare di lavorazione in conto terzi

Quando un autoproduttore acquista materie prime e le cede a un contoterzista per la fabbricazione/riparazione degli imballaggi, può avvenire che il contoterzista aggiunga ulteriori materiali per completare la lavorazione degli imballaggi stessi. In questo caso è possibile che il trasformatore/terzista esponga nelle fatture emesse il Contributo Ambientale sull'intero imballaggio (parte acquistata dall'autoproduttore più parte aggiunta dal contoterzista), utilizzando le modalità previste per il produttore. **V14**

Per poter applicare questa formula, l'autoproduttore dovrà recepire l'assenso del contoterzista (inviando copia di tale assenso a CONAI) e potrà parallelamente richiedere ai propri fornitori di non applicare il Contributo Ambientale.

#### 4.1.7 Imballaggi usati/rigenerati re-immessi al consumo

Come noto, il Contributo Ambientale CONAI si applica al momento della cosiddetta "prima cessione", ovvero al trasferimento dell'imballaggio dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti. Tale cessione va individuata non necessariamente come la prima in senso cronologico, quanto piuttosto come quella che segna l'effettivo ingresso al consumo dell'imballaggio.

Pertanto qualora un imballaggio, terminato il ciclo di utilizzo, rientri al consumo attraverso una cessione sul territorio nazionale, a seguito di ritrattamento/ricondizionamento o riparazione, lo stesso deve essere assoggettato a Contributo Ambientale, al pari degli altri imballaggi immessi al consumo (a titolo esemplificativo e non esaustivo le tipologie di imballaggio interessate possono essere: pallet, fusti, casse, etc., prodotti nei diversi materiali).

**V14** Paragrafo 4.2.1.

In tutta analogia si opera per l'imballaggio usato che, comunque gestito (mediante formulario di accompagnamento) come rifiuto, rientri nel circuito degli imballaggi, a prescindere dalle operazioni sopra citate. Al contrario, in caso di semplice riutilizzo dei materiali di imballaggio, senza che si effettui alcuna operazione e comunque senza che si attui la gestione del medesimo come rifiuto, il Contributo Ambientale già applicato al momento della prima cessione non dovrà essere riapplicato. **A7**

Con riferimento ai **pallet in legno** sono previste specifiche procedure per le quali si fa rinvio al Capitolo 8 (**Circolari CONAI** del 2012, 2019, 2020 e **2021**).

#### **4.1.8 Acquirenti di imballaggi vuoti successivamente trasferiti a titolo non traslativo della proprietà**

Nel caso in cui gli imballaggi importati o prodotti/acquistati sul territorio nazionale siano trasferiti all'utilizzatore – per il confezionamento delle sue merci – a titolo non traslativo della proprietà (ad esempio a noleggio) sono previste specifiche procedure per le quali si fa rinvio al Capitolo 8, ove sono illustrate anche altre casistiche particolari di applicazione/dichiarazione/versamento/esenzione del Contributo Ambientale.

## **4.2 ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI**

Vengono qui evidenziate le modalità di esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI a seconda dei soggetti obbligati e delle tipologie di imballaggi ceduti, anche alla luce della diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica e per quelli in carta, con alcune esemplificazioni sui diversi casi.

### **4.2.1. Produttori/commercianti di imballaggi vuoti: esposizione in fattura per prima cessione**

La fattura relativa alla prima cessione deve evidenziare, oltre alla descrizione della merce:

- il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;
- l'indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato a ogni materiale/fascia contributiva;
- il valore totale del Contributo Ambientale.

CONAI prevede inoltre modalità di esposizione in fattura diverse a seconda che si forniscano uno o più prodotti di uno stesso materiale oppure uno o più prodotti di materiali diversi.

---

**A7** Per le seguenti particolari tipologie: cisternette multimateriali, fusti in plastica o in acciaio e pallet in legno esistono particolari procedure forfetizzate/agevolate di applicazione/dichiarazione del Contributo Ambientale.

**Vedi** Capitolo 8.

## Unità di misura



Il produttore deve fornire al proprio cliente utilizzatore gli elementi per risalire al calcolo del Contributo Ambientale. Poiché questo è calcolato per tonnellate di materiale, nella fattura emessa deve comparire comunque il peso (nella descrizione della merce o in colonne appositamente predisposte). Se l'unità di misura utilizzata per gli imballaggi o i materiali di imballaggio non è espressa in peso, ma in altre forme (ad esempio numero pezzi, metri li-

nari, metri cubi, metri quadrati, etc.), il produttore deve provvedere alla conversione in peso da esporre in fattura. In alternativa è possibile ricorrere a un "peso normalizzato", cioè agli standard indicati dai Consorzi di Filiera in apposite schede tecniche. <sup>[V1]</sup> Il Contributo Ambientale viene poi calcolato nel modo seguente:

**Peso unitario dell'imballaggio per materiale**

×

**Numero dei pezzi**

×

**Ammontare del Contributo per tonnellata**

[V1] Guida CONAI, Schede tecniche per materiale.

## Aspetti fiscali



Il Contributo Ambientale CONAI esposto in fattura va considerato corrispettivo di una prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972 e come tale:

■ **rientra nel campo di applicazione IVA;**

il Contributo va assoggettato alla medesima aliquota IVA (vigente al momento di effettuazione dell'operazione) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione o del trasferimento. Per le seguenti casistiche particolari ne deriva che:

- ◆ per le cessioni di imballaggi effettuate nei confronti dei clienti a fronte di dichiarazione di intento degli stessi (ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972), il Contributo Ambientale CONAI rientra nell'esenzione IVA;
- ◆ per le cessioni di imballaggi effettuate nei confronti di clienti che si avvalgono di un plafond di esenzione per export di imballaggi (Mod. 6.5/Fornitori), il Contributo Ambientale CONAI per la quota applicata (al netto della percentuale di esenzione comunicata dai cessionari) è soggetto allo stesso regime e alla medesima

aliquota IVA degli imballaggi trasferiti; <sup>[V2]</sup>

- ◆ le cessioni di "bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo" di cui alla Circolare 14/E del 27.03.2015 dell'Agenzia delle Entrate e il relativo Contributo Ambientale CONAI sono soggetti al cosiddetto regime di *reverse charge* di cui all'art. 74, comma 7, del Dpr 633/1972;

■ **va valutato ai fini della fatturazione elettronica obbligatoria,** introdotta dall'art. 1, commi 909

e ss., della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Per gli aspetti tecnici ed operativi inerenti la fatturazione elettronica delle prestazioni accessorie si rinvia alla normativa di riferimento nonché ai chiarimenti sul punto forniti dall'Agenzia delle Entrate (o da altri Enti preposti), attraverso provvedimenti, circolari o altri documenti di prassi, oltre che alle specifiche standard di codifica del documento.

[V2] Capitolo 7.

**ESPOSIZIONE IN FATTURA PER UNA SINGOLA TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO DI UN SOLO MATERIALE**

Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento all'esempio 1:

<b>ESEMPIO 1</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>UNITÀ DI MISURA</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario €</b>	<b>Importo tot. €</b>	<b>IVA</b>
Secchiello 3 L (g cadauno 185)	N.	4.000	0,60	2.400,00	22%
Contributo Ambientale plastica - <b>Fascia C</b>	T	0,740	642,00	475,08	22%
<b>IMPONIBILE</b>				<b>2.875,08</b>	<b>22%</b>

**ESPOSIZIONE IN FATTURA PER PIÙ TIPOLOGIE DI IMBALLAGGIO DELLO STESSO MATERIALE (O RIENTRANTI NELLA MEDESIMA FASCIA CONTRIBUTIVA PLASTICA)**

Quando il produttore di imballaggi emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale in due righe successive.

<b>ESEMPIO 2-A</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>UNITÀ DI MISURA</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario €</b>	<b>Importo tot. €</b>	<b>IVA</b>
Pallet di tipo 1	N.	350	3,98	1.393,00	22%
Contributo Ambientale legno	T	2,450	9,00	22,05	22%
Pallet di tipo 2	N.	440	5,47	2.406,80	22%
Contributo Ambientale legno	T	4,840	9,00	43,56	22%
<b>IMPONIBILE</b>				<b>3.865,41</b>	<b>22%</b>

<b>ESEMPIO 2-B</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>UNITÀ DI MISURA</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario €</b>	<b>Importo tot. €</b>	<b>IVA</b>
Pallet di tipo 1	N.	250	15,00	3.750,00	22%
Contributo Ambientale plastica - <b>Fascia A1</b>	T	1,750	104,00	182,00	22%
Pallet di tipo 2	N.	300	25,00	7.500,00	22%
Contributo Ambientale plastica - <b>Fascia A1</b>	T	3,900	104,00	405,60	22%
<b>IMPONIBILE</b>				<b>11.837,60</b>	<b>22%</b>



Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga.

ESEMPIO 3-A					
Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo tot. €	IVA
Pallet di tipo 1 (t teoriche 0,007)	N.	350	3,98	1.393,00	22%
Pallet di tipo 2 (t teoriche 0,011)	N.	440	5,47	2.406,80	22%
Contributo Ambientale legno	T	7,290	9,00	65,61	22%
<b>IMPONIBILE</b>				<b>3.865,41</b>	<b>22%</b>

ESEMPIO 3-B					
Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo tot. €	IVA
Pallet di tipo 1 (kg cadauno 7,000=t lotto 1,750)	N.	250	15,00	3.750,00	22%
Pallet di tipo 2 (kg cadauno 13,000=t lotto 3,900)	N.	300	25,00	7.500,00	22%
Contributo Ambientale plastica - Fascia A1	T	5,650	104,00	587,60	22%
<b>IMPONIBILE</b>				<b>11.837,60</b>	<b>22%</b>

### ESPOSIZIONE IN FATTURA PER PIÙ TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI IN PLASTICA RIENTRANTI IN DIFFERENTI FASCE CONTRIBUTIVE E/O IN MATERIALI DIVERSI

Nel caso di una fornitura relativa a più materiali si può far riferimento all'esempio 4.

ESEMPIO 4					
Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo tot. €	IVA
Taniche 10 L (g cadauno 150)	N.	5.000	0,70	3.500,00	22%
Contributo Ambientale plastica - Fascia A1	N.	0,750	104,00	78,00	22%
Taniche 5 L (g cadauno 75)	N.	5.000	0,45	2.250,00	22%
Contributo Ambientale plastica - Fascia B1	N.	0,375	149,00	55,88	22%
Bottiglie di vetro (g cadauno 430)	N.	2.500	0,62	1.550,00	22%
Contributo Ambientale vetro	T	1,075	33,00	35,48	22%
<b>IMPONIBILE</b>				<b>7.469,36</b>	<b>22%</b>

## ESPOSIZIONE IN FATTURA PER PIÙ TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI IN CARTA RIENTRANTI IN DIFFERENTI FASCE CONTRIBUTIVE

In caso di fornitura relativa a diverse tipologie di imballaggi in carta le diciture da indicare in fattura sono le seguenti:

- "Contributo Ambientale carta – Base" (per gli imballaggi di fascia 1)
- "Contributo Ambientale carta – CPL" (per gli imballaggi di fascia 2)
- "Contributo Ambientale carta – compositi tipo C" (per gli imballaggi di fascia 3)
- "Contributo Ambientale carta – compositi tipo D" (per gli imballaggi di fascia 4)

## ESPOSIZIONE IN FATTURA PER IMBALLAGGI COMPOSITI (POLIACCOPPIATI)

Per gli imballaggi compositi (poliaccoppiati) il Contributo Ambientale CONAI viene applicato al peso dell'intero imballaggio ma facendo riferimento al Contributo del materiale prevalente.

In pratica, a tutti i materiali costituenti l'imballaggio viene comunque applicato un unico Contributo Ambientale: quello del materiale che rappresenta la maggioranza del peso. **V15**

## ESPOSIZIONE IN FATTURA PER IMBALLAGGI MULTIMATERIALI

Per gli imballaggi multimateriali, il Contributo Ambientale CONAI viene applicato ad ogni materiale componente l'imballaggio ceduto. In pratica, va individuato il peso dei diversi materiali componenti l'imballaggio e per ciascuno di essi va indicato in fattura il Contributo Ambientale relativo. **V16**

### 4.2.2 Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione ad autoproduttori **A8**

Quando un produttore fornisce la materia prima ad un autoproduttore di imballaggi, effettua una prima cessione ed è quindi tenuto ad applicare il Contributo Ambientale nella relativa fattura di vendita.

In tal caso lo stesso produttore deve poi effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale. Quando rifornisce altri produttori, non è tenuto invece ad alcun adempimento CONAI. Per questo è indispensabile che l'autoproduttore informi preventivamente il produttore di materia prima, attraverso una dichiarazione (modulo 6.4), nella quale dovrà indicare tra l'altro la tipologia di imballaggio autoprodotta, per la corretta applicazione del Contributo Ambientale.

#### LA DICHIARAZIONE DELL'AUTOPRODUTTORE (MODULO 6.4)

L'autoproduttore deve inviarne una copia al proprio fornitore di materia prima (anche per la riparazione di imballaggi) e una copia per conoscenza a CONAI. Quando il produttore di materia prima riceve la "Dichiarazione autoproduttore" dal proprio cliente, procede alla fatturazione secondo le modalità previste.

**V15** Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempio 1.

**V16** Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempio 4.

**A8** Poiché l'autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi (art. 4, comma 5, del Regolamento CONAI), le fatture emesse dai fornitori per il servizio di riparazione degli imballaggi dovranno indicare separatamente i quantitativi di materia prima (o semilavorati) eventualmente impiegati nell'attività di riparazione, con le medesime modalità previste per i produttori di materia prima/semilavorati, anche ai fini della successiva dichiarazione a CONAI.

### ESPOSIZIONE IN FATTURA PER CESSIONE DI PIÙ PRODOTTI DELLO STESSO MATERIALE

Quando il produttore di materia prima emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando in due righe successive ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale. Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga. **V17**

### CESSIONE DI MATERIE PRIME/SEMILAVORATI PER AUTOPRODUZIONE DI IMBALLAGGI IN PLASTICA

Nei casi di cessione di materie prime/semilavorati per autoproduzione di imballaggi rientranti in differenti fasce contributive non note ex ante al cessionario - autoproduttore, quest'ultimo può comunque adottare una particolare procedura semplificata che gli consentirà di richiedere al fornitore l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI (sempre in "prima cessione"), tenendo conto dei quantitativi di imballaggi autoprodotti nell'anno precedente, per ciascuna fascia contributiva. In tal caso, l'autoproduttore deve inviare al fornitore e, per conoscenza, al CONAI, il **modulo 6.26 V18** in cui devono essere indicate le fasce per ciascuna tipologia di imballaggio autoprodotta e le rispettive percentuali al fine di consentire al fornitore di determinare esattamente i quantitativi da assoggettare a Contributo Ambientale CONAI in prima cessione. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sarà lo stesso autoproduttore ad effettuare il conguaglio (a credito o a debito) verso CONAI, con apposita autodichiarazione il cui fac-simile sarà reso disponibile da CONAI, ai soli consorziati che avranno adottato la citata procedura semplificata.

## 4.2.3 Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci imballate: esposizione in fattura

Lo Statuto e il Regolamento CONAI prevedono che il Contributo Ambientale debba essere indicato anche nelle fatture di vendita dell'importatore (importazione e rivendita di merci imballate) e nelle fatture di vendita successive alla prima cessione (per i materiali acquistati in Italia, ad esempio dagli utilizzatori). **V19**

Il cedente può alternativamente evidenziare il Contributo Ambientale CONAI per referenza o utilizzare la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto". **A9**

### ESPOSIZIONE IN FATTURA "PER REFERENZA"

Per evidenziare in fattura l'importo del Contributo Ambientale relativo ai propri prodotti, l'utilizzatore deve individuare il "Contributo Ambientale Unitario" per ogni "referenza", cioè per ciascuno dei prodotti venduti (attraverso una apposita scheda extracontabile) e quindi deve compilare la fattura secondo le modalità specifiche previste.

Il Contributo Ambientale può essere evidenziato "per colonna" oppure "per riga", secondo i criteri mostrati negli esempi che seguono. **V20**

**V17** Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura, esempi 2 e 3.

**V18** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), sezione Download documenti, "Modulistica", modulo 6.26 e relative istruzioni.

**V19** Per maggiori informazioni, Statuto e Regolamento CONAI.

**V20** Per un esempio di scheda extracontabile, pagina 46.

**A9** Per tutti gli aspetti tecnici ed operativi inerenti la fatturazione elettronica si rinvia alla normativa di riferimento (in particolare, alla legge 27 dicembre 2017 n. 205 e s.m.i.) nonché ai chiarimenti forniti in merito dall'Agenzia delle Entrate (o da altri Enti preposti), attraverso provvedimenti, circolari o altri documenti di prassi, oltre che alle specifiche standard di codifica del documento.

## Esempio di esposizione in fattura del Contributo

### “per colonna”

Immaginiamo che un'azienda vinicola (utilizzatore) venda un pallet contenente 84 confezioni da 24 bottiglie di vino a un proprio cliente (commerciante/distributore). Si suppone che il “Contributo Ambientale CONAI Unitario” per referenza (cioè per

ogni confezione) sia pari a 0,214 Euro. <sup>[V1]</sup>

La fattura, con Contributo Ambientale CONAI Unitario evidenziato per colonna, potrebbe presentarsi nel modo seguente:

Ref. Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Valore unitario netto €	Contr. Ambientale unitario €	Totale €	IVA
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	PZ.	84	20,14	0,214	1.709,74	22%

[V1] Scheda extracontabile.

## Esempio di esposizione in fattura del Contributo

### “per riga”

Nel caso della stessa azienda dell'esempio precedente, la fattura con Contributo Ambientale CONAI

Unitario evidenziato per riga potrebbe presentarsi nel modo seguente:

Ref. Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Valore unitario netto €	Totale €	IVA
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	PZ.	84	20,354	1.709,74	22%

*di cui Contributo Ambientale CONAI unitario 0,214 Euro*

### “CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO”

In alternativa all’esposizione in fattura, l’utente può ricorrere ad una formula semplificata di evidenziazione e limitarsi a riportare la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”. **A10** Questa dicitura segnala all’acquirente che le procedure CONAI sono state correttamente applicate “a monte” della vendita e che, di fatto, il Contributo è stato “internalizzato” nel prezzo delle merci. Qualora, in occasione delle eventuali cessioni successive alla prima, nella fattura sia riportata la sola dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”, il cedente è tenuto, su richiesta del cessionario, a fornire per singola “referenza” una scheda extracontabile esplicativa del Contributo Ambientale CONAI per le tipologie di materiale costituenti l’imballaggio. Nel caso in cui il cedente decida di farsi carico dell’ammontare del Contributo, la scheda extracontabile indicherà che l’incidenza del Contributo rispetto al bene che si sta cedendo è pari a zero.

### Esempio

La stessa azienda degli esempi precedenti potrebbe compilare la fattura, con Contributo Ambientale CONAI internalizzato, nel modo seguente:

Ref. Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Valore unitario netto €	Totale €	IVA
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	PZ.	84	20,354	1.709,74	22%
<i>Contributo Ambientale CONAI assolto</i>					

### LA SCHEDA “EXTRACONTABILE”

Per individuare il “Contributo Ambientale Unitario” da applicare a ogni “referenza” (cioè a ciascuna unità di prodotto), l’utente deve sommare, per ogni unità di imballaggio, tutti i Contributi relativi ai diversi materiali /fasce contributive che lo compongono.

Ai fini dell’elaborazione della cosiddetta “scheda extracontabile” (vale a dire, il documento riepilogativo del Contributo Ambientale CONAI che un fornitore di merci imballate deve rilasciare se richiesto dal cliente), si deve documentare il peso (e il Contributo Ambientale relativo) di ciascuna componente dell’imballaggio esaminato.

La stessa scheda extracontabile va rilasciata dal piccolo commerciante di imballaggi vuoti nel caso in cui dalle fatture emesse con la sola dicitura “corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto” non si rilevino gli elementi per determinare il Contributo effettivamente incluso nel prezzo degli stessi imballaggi vuoti.

**A10** Dal 1° gennaio 2019 la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto” si riferisce esclusivamente agli imballaggi pieni (merci imballate) e non agli imballaggi vuoti.  
**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), “Circolari applicative”, circolare CONAI del 29.11.2018.

Per i trasferimenti di imballaggi vuoti a titolo diverso dalla vendita, nel caso in cui gli stessi siano già stati assoggettati a Contributo Ambientale CONAI, si utilizzano le diciture “Corrispettivo comprensivo (o non comprensivo) del Contributo Ambientale CONAI già assolto”.

## Esempio di compilazione

### di scheda extracontabile

Un'azienda vinicola (utilizzatore) imbottiglia la propria produzione acquistando imballaggi e accessori di imballaggio. Immaginando che la “referenza” sia una confezione da 24 bottiglie di vino, la scheda potrà essere redatta nel modo seguente:

#### SCHEDA EXTRACONTABILE PER SINGOLA REFERENZA (Referenza: confezione da 4 bottiglie di vino)

Tipo di imballaggio	Materiale		Contributo Ambientale	
	T		EURO/T	TOTALE EURO
24 bottiglie bordolese	0,00480	vetro	33,00	0,1584
24 tappi in sughero	0,00012	legno	9,00	0,00108
24 etichette	0,00005	carta <sup>[V1]</sup>	10,00	0,0005
24 capsule	0,00005	plastica <sup>[V2]</sup>	642,00	0,0321
1 scatola	0,00140	carta <sup>[V1]</sup>	10,00	0,014
Quota pallet	0,00060	legno	9,00	0,00540
Quota film termoretraibile	0,00002	plastica <sup>[V3]</sup>	150,00	0,00300
<b>TOTALE CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI UNITARIO PER REFERENZA</b>				<b>0,214</b>

[V1] Fascia 1.

[V2] Fascia C.

[V3] Fascia A2.

### 4.2.4 Casi di cessione in esenzione dal Contributo: diciture in fattura

Per i trasferimenti di imballaggi in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI su richiesta del cliente (ad esempio con autodichiarazioni, moduli 6.11, 6.12, 6.13, 6.18, 6.19, 6.21 e 6.23 o con richiamo a specifiche circolari CONAI), il fornitore deve sempre fare riferimento in fattura al titolo di esenzione ricevuto dal cliente stesso. A titolo esemplificativo: “Imballaggi non assoggettati a Contributo Ambientale CONAI – Vs. modulo ..... del.../ circolare CONAI del .....”. Per i trasferimenti verso esportatori abituali con richiesta di esenzione, modulo 6.5 o 6.5 - Fornitori Bis, si fa rinvio al capitolo 7. **A11**

**A11** Nel Capitolo 8 sono indicati anche altri “Casi particolari” di esposizione in fattura del Contributo Ambientale per tipologie di imballaggi per le quali sono previste specifiche procedure.

## 4.3 DICHIARAZIONE PERIODICA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

### SOGGETTI OBBLIGATI

Tutti i produttori/importatori/commercianti che effettuano la prima cessione sono tenuti a dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato. La dichiarazione periodica viene presentata dal produttore/importatore/commerciante tramite la compilazione del modulo 6.1 specifico per ciascun materiale di riferimento (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile e vetro) e può essere inoltrata a CONAI con periodicità diverse in funzione dell'entità del Contributo. **V21**

Gli importatori, che sono a loro volta tenuti al versamento del Contributo Ambientale, per adempiere agli obblighi della dichiarazione periodica usufruiscono di diverse procedure. **V22**

### 4.3.1 Criteri delle diverse periodicità delle dichiarazioni

Le dichiarazioni possono essere inoltrate a CONAI con periodicità diverse in funzione dell'entità del Contributo dichiarato nell'anno solare precedente. **A12** In particolare, oltre a una fascia di esenzione, vengono proposte tre classi di dichiarazione, con periodicità annuale, trimestrale e mensile. L'impresa ha comunque facoltà di inviare le dichiarazioni con una periodicità più ravvicinata: per la classe annuale si può dichiarare anche trimestralmente o mensilmente; per la classe trimestrale si può dichiarare anche mensilmente. Il produttore/importatore/commerciante, per ciascuno dei materiali di imballaggio oggetto della propria attività, può scegliere la classe di dichiarazione più idonea all'interno di quelle consentite. Potrà avvenire quindi che la stessa impresa presenti dichiarazione mensile per un materiale e trimestrale o annuale per un altro. Così come potrà avvenire che l'impresa presenti dichiarazione periodica per un materiale e richieda l'esenzione per un altro. **V23**

**V21** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, Modulo 6.1 e relative istruzioni.

**V22** Capitolo 5.

**V23** Guida CONAI, Schemi esemplificativi - C, D ed E.

**A12** La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d'anno.

#### La procedura per la fascia di esenzione.

Le imprese che, in riferimento all'anno 2020, avevano dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a 100,00 euro su un determinato materiale, sono esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale per l'anno 2021. La soglia di esenzione è variata da 100,00 a 200,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2022 e, pertanto, per il corrente anno (2022) non sussiste l'obbligo di dichiarazione fino a concorrenza della nuova soglia. Si precisa che il limite di 200,00 Euro per materiale è da intendersi comprensivo sia della produzione che dell'importazione. Qualora il Consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà comunque presentare la dichiarazione periodica.

**Le imprese di nuova costituzione**, che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività rilevanti con riferimento agli imballaggi. Per l'anno successivo la classe di dichiarazione è stimata in base alla media mensile dei Contributi dichiarati per il 1° anno di attività rapportati ai 12 mesi (cioè all'intero anno). Dal 2° anno di attività, resta valida anche la procedura di cui alla circolare CONAI del 2.12.2019, ove ne sussistono le condizioni.

#### Apertura di nuove attività da parte di un Consorziato.

Può avvenire che un Consorziato, che già presenta dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.

**Le imprese che subentrano ad un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.**

### 4.3.2 Dichiarazione periodica di cessioni in esenzione per esportatori (6.3/Scheda quantità in esenzione)

Tale scheda, collegata ai moduli 6.1 e 6.2, deve essere compilata esclusivamente nei casi in cui:

- 1 il produttore/importatore/commerciante di imballaggi vuoti, dichiarante con il mod. 6.1 abbia effettuato cessioni di imballaggi ad un cliente esportatore che abbia attivato la procedura cosiddetta “ex ante” (plafond di esenzione comunicato al fornitore con modulo 6.5/Fornitori) oppure la nuova procedura con modulo 6.5 - Fornitori bis;
- 2 l'importatore di imballaggi pieni, dichiarante secondo la procedura ordinaria del mod. 6.2 sia contemporaneamente esportatore abituale o abbia effettuato cessioni di imballaggi ad un cliente esportatore (vedi precedente punto 1). **V24.A13**

### 4.3.3 Modalità e termini per l'invio delle dichiarazioni

La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento attraverso il servizio di dichiarazione online, fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org> oppure dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

### 4.3.4 Conservazione documentazione

La documentazione inerente all'adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata dal Consorziato sotto forma di registrazioni cartacee o su supporti magnetici od ottici, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. La documentazione deve essere conservata per dieci anni in Italia, nel caso di imprese estere anche in copia conforme, e il CONAI può in qualsiasi momento richiederne l'invio pure parziale a uno o più Consorziati, alla generalità degli stessi o a tutti gli appartenenti a una singola categoria o sua componente (art. 4, comma 12, del Regolamento CONAI). **A14**

---

**V24** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, moduli 6.1 e 6.2 - 6.3/Scheda quantità in esenzione e relative istruzioni.

**A13** Non vanno quindi indicate nella Scheda quantità in esenzione 6.3 tutte le altre esenzioni (ad esempio, quelle relative agli imballaggi a diretto contatto con dispositivi medici/prodotti farmaceutici o quelle relative ad imballaggi non assoggettati a Contributo Ambientale per effetto delle Circolari CONAI

05.04.2012, 02.07.2012, 27.06.2013, etc.), le vendite di prodotti con destinazione d'uso diversa da quella di imballaggio e le cessioni tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti. Queste ultime dovranno invece essere indicate nell'apposita scheda collegata al modulo 6.1.

**A14** Nel Capitolo 8 sono indicati alcuni casi particolari di dichiarazione del Contributo Ambientale per specifiche tipologie di imballaggi.



## 5 IMPORTAZIONE

### PREMESSA

I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall'estero sia UE sia extra UE (vuoti e/o utilizzati per il confezionamento delle merci importate **N1**, di proprietà o ad altro titolo) ricadono interamente nelle competenze CONAI e, di conseguenza, sono sottoposti al Contributo Ambientale. Infatti, poiché il loro utilizzo si svolge nel mercato nazionale, essi daranno luogo a rifiuti di imballaggio e devono dunque partecipare ai costi di gestione del Sistema.

Gli adempimenti a carico dell'importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi importati. Ai fini della dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: per l'importazione di imballaggi vuoti una procedura analoga a quella dei produttori, per l'importazione di merci imballate una procedura ordinaria, una semplificata (che si suddivide a sua volta in tre diverse formule) e per le piccole imprese, anche una procedura forfetaria.

Ogni importatore deve seguire regole differenti (o scegliere tra opzioni diverse) in funzione dei materiali importati (imballaggi vuoti, materie prime, merci imballate) e a seconda del fatto che questi materiali siano destinati a utilizzatori, ad altri operatori o a uso diretto da parte dell'importatore stesso.

---

**N1** Compresi quelli delle materie prime/semilavorati, prodotti finiti o attrezzature utilizzati (o comunque gestiti) nell'ambito della propria attività industriale, commerciale, etc.

## 5.1 DICHIARAZIONE PERIODICA PER ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE

Gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare gli imballaggi vuoti con il modulo 6.1 e gli imballaggi pieni con il modulo 6.2 che possono essere inviati a CONAI con periodicità diverse, in funzione della propria classe di dichiarazione. **A1**

### 5.1.1 Procedura ordinaria - mod. 6.2 **A2**

È la modalità generale di dichiarazione periodica per l'importazione di imballaggi pieni. Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale e, per la carta e la plastica, per fascia contributiva /tipologia di imballaggi. **V1**

### 5.1.2 Procedura semplificata - mod. 6.2 **A2**

Rappresenta una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, consentendo di effettuare calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso. La procedura semplificata è applicabile:

- esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
- in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori esteri, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse). **A3 . A4**

#### **A1 Da quando calcolare l'effettuata importazione.**

Ai fini della compilazione della dichiarazione periodica, l'importatore può, a sua discrezione, calcolare l'effettuata importazione secondo i criteri seguenti:

- dalla data della cessione dell'imballaggio ai propri clienti;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nel territorio nazionale;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nei propri magazzini;
- dalla data di ricevimento della fattura/documento di importazione o della sua registrazione in contabilità.

**A2** La procedura scelta vale per l'intero anno solare.

#### **A3 Monoprodotto/monomateriale**

Al fine di evitare sperequazioni nella determinazione del Contributo Ambientale, l'applicazione delle procedure semplificate per le importazioni di articoli cc.dd. "monoprodotto/monomateriale" non è consentita qualora si configuri quale mezzo di evasione del Contributo Ambientale dovuto secondo la procedura ordinaria. Sono equiparate alle importazioni "monoprodotto/monomateriale" le importazioni

"pluriprodotto/plurimateriale" che riguardano esigue varietà di prodotti e/o tipologie di imballaggio e materiale di imballaggio. L'utilizzo non consentito della procedura semplificata costituisce grave violazione degli obblighi consortili, sanzionata ai sensi dell'art. 14 del Regolamento. CONAI effettuerà le opportune verifiche per monitorare la corretta applicazione della procedura.

**A4** Il ricorso a tali procedure semplificate è vincolato alla presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinano la necessità.

La difficoltà/impossibilità a tenere distinti i flussi di imballaggi pieni in plastica importati invece non può costituire un presupposto per fare ricorso alle procedure semplificate di dichiarazione. Pertanto, in questo caso, deve essere utilizzata la procedura ordinaria, usufruendo di una delle semplificazioni previste in caso di flussi indistinti, con applicazione del valore contributivo più elevato tra quelli previsti e oggetto di dichiarazione.

**V1** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.2 e relative istruzioni.

La formula di semplificazione prevede una suddivisione principale tra due categorie di imballaggi pieni importati:

- importazione di prodotti alimentari;
- importazione di prodotti NON alimentari.

Il Contributo Ambientale viene determinato in base a un calcolo forfetario su qualunque valore di acquisto delle merci imballate al netto di IVA e spese di trasporto.

Le aliquote per l'anno 2022, indipendentemente dal valore complessivo delle importazioni, sono le seguenti:

#### Importazione di prodotti alimentari

Aliquota dello **0,17%** sul valore complessivo delle importazioni.

#### Importazione di prodotti NON alimentari

Aliquota dello **0,08%** sul valore complessivo delle importazioni.

CONAI prevede inoltre che le imprese possano, in alternativa, utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate: **90,00 Euro/t** senza distinguere tra i sette materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari, né tra alimentari e non alimentari.

### 5.1.3 Procedura semplificata – Contributo Ambientale forfetario per fasce di fatturato

Già a partire dal 2020 è prevista una procedura di dichiarazione forfetaria, in alternativa alle procedure semplificate esistenti (ed illustrate nel paragrafo precedente) per le importazioni di merci imballate. **V2**

È riservata alle imprese con fatturato fino a 2.000.000 di Euro e consente di determinare il Contributo Ambientale forfetario sulla base del fatturato riferito all'anno precedente a quello della dichiarazione.

**I valori per l'anno 2022 sono i seguenti: V3**

Fatturato anno precedente	Contributo Ambientale forfetario
Fino a 200.000 €	Esenzione totale
oltre 200.000 – fino a 500.000 €	233,00 €
oltre 500.000 – fino a 1.000.000 €	465,00 €
oltre 1.000.000 – fino a 1.500.000 €	698,00 €
oltre 1.500.000 – fino a 2.000.000 €	930,00 €

La dichiarazione ha periodicità solo annuale e va presentata a CONAI dal 1° al 30 settembre 2022. **A5 . V4**

**A5** Tale procedura può essere utilizzata anche per regolarizzare periodi pregressi per i quali sono state omesse le dichiarazioni del Contributo Ambientale per importazione di merci imballate.

**V2** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 2.12.2019

**V3** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 29.11.2021

**V4** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.2 Import - procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente.

## 5.1.4 Casistica delle diverse attività di importazione e procedure consentite

Per facilitare i Consorziati nella scelta delle procedure che vanno di volta in volta adottate, CONAI ha classificato nello schema seguente le principali attività di importazione riferite agli imballaggi, specificando per ciascuna le diverse destinazioni possibili dei materiali.

### ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E PROCEDURE DISPONIBILI PER CIASCUNA ATTIVITÀ

#### Importazione di imballaggi vuoti

Per uso diretto dell'importatore	Modulo 6.1
Con cessione a utilizzatore	Modulo 6.1
Con cessione a produttore/commerciante di imballaggi vuoti	Nessun adempimento in relazione alla cessione <sup>[1]</sup>

#### Importazione di materie prime e/o semilavorati

Per uso diretto dell'importatore/produttore	Nessun adempimento per le sole materie prime <sup>[1]</sup>
Per uso diretto dell'importatore/autoproduttore	Modulo 6.1
Con cessione a autoproduttore	Modulo 6.1
Con cessione a produttore	Nessun adempimento in relazione alla cessione <sup>[1]</sup>

#### Importazione di imballaggi pieni

Per uso diretto dell'importatore	Modulo 6.2 - Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i> <i>Opzione: procedura forfetaria</i> <sup>[2]</sup>
Con cessione a utilizzatore	Modulo 6.2 - Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i> <i>Opzione: procedura forfetaria</i> <sup>[2]</sup>
Con cessione a utente finale	Modulo 6.2 - Procedura ordinaria <i>Opzione: procedura semplificata</i> <i>Opzione: procedura forfetaria</i> <sup>[2]</sup>

[1] Va ricordato che tali casi devono essere intesi nel modo seguente:

- l'importazione di imballaggi vuoti e quella di materie prime, quando sono destinate a produttori e/o a commercianti di imballaggi vuoti, non sono sottoposte a Contributo Ambientale all'atto della cessione e neppure le materie prime importate e utilizzate direttamente dal produttore. In questi casi, infatti, la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo risultano a carico del produttore e/o del commerciante destinatario dei materiali e del produttore/importatore all'atto della cessione degli imballaggi finiti prodotti con le materie prime importate;
- l'importatore, tuttavia, è tenuto a dichiarare tutti gli imballaggi (nei quali ha importato gli imballaggi vuoti o le materie prime) che utilizza direttamente.

Su questi imballaggi dovrà versare il Contributo Ambientale, adottando la procedura ordinaria o, se ne ricorrono i presupposti, quella semplificata.

- l'importatore, inoltre, è tenuto a compilare una volta all'anno la

"scheda cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti" per comunicare al CONAI il codice fiscale o la partita IVA dei clienti produttori/commercianti che hanno usufruito dell'esenzione dal Contributo Ambientale.

[Vedi] Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.1-Scheda "Cessione tra produttori/Commercianti di imballaggi vuoti" e relative istruzioni.

[Attenzione] Gli acquisti effettuati da fornitori esteri con partita IVA italiana, sono da considerare importazioni ai fini del Contributo, se non riportano esplicitamente in fattura la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto".

In caso di utilizzo di imballaggi acquisiti mediante formule commerciali che non prevedono il trasferimento della proprietà (ad. esempio, noleggio) si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari.

[2] Se ne ricorrono i presupposti.

## 5.2 LA SCELTA DELLE CLASSI DI DICHIARAZIONE PER L'IMPORTAZIONE <sup>A6</sup>

- Il modulo 6.2 può essere inviato a CONAI con periodicità diverse a seconda della classe di dichiarazione nella quale l'impresa si colloca in funzione della procedura adottata.

Ogni Consorziato ha la facoltà di scegliere una classe di dichiarazione con periodicità più ravvicinata rispetto a quella attribuita in base al Contributo Ambientale dichiarato (esempio: un dichiarante che rientra nella classe trimestrale può scegliere di dichiarare mensilmente se ciò è più funzionale alla propria attività e/o alla propria organizzazione gestionale, amministrativa o informatica, ma non può passare alla periodicità annuale). <sup>V5</sup>

La **soglia di esenzione** per la **procedura semplificata è variata da 200,00 a 300,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2022**. Pertanto, nel caso di utilizzo della procedura semplificata (modulo 6.2 Import), la nuova soglia della fascia di esenzione è di 300,00 Euro per tutti gli imballaggi pieni importati (tenendo conto di tutte le procedure semplificate eventualmente adottate: sia sul valore delle merci che sulla tara delle stesse) anziché **200,00 Euro per materiale (nuova soglia per la procedura ordinaria)**.

- La dichiarazione relativa alla procedura forfetaria (modulo 6.2 Import - procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente) ha una periodicità annuale ed è presentata a CONAI dal 1° al 30 settembre dell'anno di competenza. <sup>V6</sup>

---

<sup>A6</sup> Nel Capitolo 8 sono indicati alcuni casi particolari di dichiarazione del Contributo Ambientale per specifiche tipologie di imballaggi.

<sup>V5</sup> Guida CONAI, Schemi esemplificativi – C.

<sup>V6</sup> Paragrafo 5.1.3

# 6 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

## PREMESSA

Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati previo ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI. In caso di dichiarazione in procedura ordinaria, CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali. Pertanto i produttori e/o i commercianti di imballaggi vuoti e gli importatori

in procedura ordinaria, riceveranno fatture distinte per singolo materiale. In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un'unica fattura complessiva. I versamenti andranno effettuati sui conti correnti di competenza, indicati nel seguente prospetto.

**INTESA SANPAOLO SPA FILIALE 27 - PIAZZA DIAZ 7, 20123 - MILANO <sup>[1]</sup>**

	<b>Codice IBAN</b>	<b>SWIFT</b>
Acciaio	IT 22 Y 03069 01629 100000012426	BCITITMM
Alluminio	IT 96 Z 03069 01629 100000012427	BCITITMM
Carta	IT 66 A 03069 01629 100000012428	BCITITMM
Legno	IT 43 B 03069 01629 100000012429	BCITITMM
Plastica	IT 92 U 03069 01629 100000012430	BCITITMM
Plastica biodegradabile e compostabile	IT 06 I 03069 01629 100000068695	BCITITMM
Vetro	IT 69 V 03069 01629 100000012431	BCITITMM
Import (semplificate)	IT 46 W 03069 01629 100000012432	BCITITMM

[1] Per tutti i pagamenti delle fatture, indicare come beneficiario del bonifico "CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI".

## 6.1 CRITERI DI FATTURAZIONE CONAI

CONAI emette fattura per l'importo dei Contributi prelevati e dovuti. Quando i singoli importi per materiale (o per tutti i materiali in procedura semplificata) superano una soglia predefinita viene emessa la fattura. Annualmente tutti gli importi residui inferiori a tale soglia, ma superiori alla fascia di esenzione, vengono fatturati cumulativamente. Nel caso quindi di importi complessivi annuali fino a 200,00 Euro per materiale o 300,00 Euro per calcolo forfettizzato/semplificato, CONAI non emette fattura e le aziende non sono tenute al versamento. Il totale della fattura sarà espresso in Euro con due cifre decimali.

## 6.2 FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti B2B e B2C, così come previsto dall' Art. 1, comma 909 e ss., della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

La fattura elettronica è emessa in formato XML, secondo specifiche tecniche obbligatorie ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)). La trasmissione avviene attraverso Il Sistema di interscambio (SDI), il quale prevede per la veicolazione della fattura al destinatario il "Codice Destinatario" o una "PEC destinatario".

Per gli Enti pubblici la fatturazione elettronica prevede un codice obbligatorio IPA che identifica l'Ente di appartenenza.

Al primo accesso al portale Dichiarazioni on line di CONAI sono richiesti obbligatoriamente uno dei due identificativi precedentemente indicati e solo per gli Enti pubblici il codice IPA. **A1**

## 6.3 RETTIFICHE DI DICHIARAZIONE/FATTURAZIONE

Dalla fine del 2021 i consorziati possono inserire direttamente dal sito Dichiarazioni On Line - cliccando sulla voce del menu "Consultazione/Modifica" - le richieste di storno e/o di integrazione delle dichiarazioni, anche se già fatturate; è prevista tale modalità per i moduli 6.1- imballaggi vuoti, 6.2- import imballaggi pieni e 6.10- compensazione import/export.

### **A1 Aspetti contabili e fiscali del Contributo Ambientale CONAI.**

- **IVA**

CONAI fattura al soggetto dichiarante gli importi del Contributo Ambientale assoggettandoli all'aliquota IVA ordinaria del 22% (vigente alla data di pubblicazione della presente Guida) in quanto corrispettivi per prestazioni di servizi. Può quindi accadere che il produttore esponga nelle proprie fatture un Contributo Ambientale assogget-

tato a un'aliquota IVA diversa da quella "ordinaria" che gli verrà imputata da CONAI e vigente al momento della fatturazione.

- **Scritture contabili**

Nelle imputazioni di bilancio del dichiarante, il Contributo Ambientale CONAI va considerato costo inerente la produzione e pertanto dovrà figurare nel rendiconto economico tra i costi di produzione per servizi (Codice civile, articolo 2425, lettera B, numero 7).

In particolare, possono essere apportate rettifiche e/o integrazioni e/o cancellazioni con riferimento sia alle tipologie di imballaggi oggetto di dichiarazione sia ai relativi quantitativi assoggettati e/o esenti dal Contributo Ambientale e, in tal caso, anche alla scheda quantità in esenzione 6.3.

Dopo aver apportato le rettifiche on line, l'azienda riceve una mail con i dati aggiornati e successivamente la relativa nota di credito e/o fattura integrativa sulla base della tipologia di rettifica eseguita sulla dichiarazione e previ i riscontri del caso.

Per quelle non modificabili online, si dovrà compilare ed inviare a CONAI (a mezzo PEC: [contributo.conai@legalmail.it](mailto:contributo.conai@legalmail.it)) la dichiarazione in formato cartaceo disponibile anche sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), in Download documenti/Modulistica. **V1**

### 6.3.1 Resi

Si possono verificare due casi:

- la vendita e il reso di imballaggi avvengono entrambi nello stesso periodo di dichiarazione: relativamente alle quantità di imballaggi vendute e rese non verrà effettuata alcuna indicazione nella dichiarazione periodica;
- il reso avviene su imballaggi già sottoposti a Contributo e inseriti in una precedente dichiarazione periodica: al momento della nuova dichiarazione, l'azienda detrae i quantitativi di imballaggi resi (nella colonna B del modulo 6.1 o 6.2). **A2**

Nel caso in cui le quantità rese siano maggiori delle quantità vendute, per quel periodo non verrà presentata una dichiarazione con importo negativo bensì si riporterà tale valore nel periodo successivo fino all'esaurimento del credito stesso.

---

**A2** In caso di variazione del Contributo Ambientale unitario tra il momento di fatturazione del Contributo Ambientale al cliente e quello del reso, la rettifica dovrà essere eseguita sulla dichiarazione originaria (ossia quella relativa al periodo in cui è stato fatturato/ dichiarato il Contributo Ambientale sugli imballaggi resi).

**V1** Guida CONAI, Modulistica.



# 7 ESPORTAZIONE

## PREMESSA

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all'estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti e per l'utilizzatore. **A1**

- Il produttore di imballaggi vuoti e il commerciante di imballaggi vuoti, quando effettuano esportazioni, trasferiscono all'estero gli imballaggi "prima" di effettuare qualunque cessione ad un utilizzatore. In pratica, l'esportazione avviene prima del punto di prelievo del Contributo Ambientale. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il produttore/esportatore di materie prime o semilavorati destinati alla produzione di imballaggi. **A2**
- L'utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, si trova in una situazione diversa, poiché la sua attività si svolge "dopo" che è avvenuta

una prima cessione da parte del produttore e/o commerciante di imballaggi vuoti. In questi casi può verificarsi che le merci siano esportate con imballaggi già sottoposti al Contributo Ambientale.

Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:

- ◆ utilizzatori riempitori di imballaggi vuoti;
- ◆ importatori o commercianti di merci imballate;
- ◆ autoproduttori di imballaggi;
- ◆ "piccoli commercianti" di imballaggi vuoti che abbiano aderito alla relativa procedura agevolata.

Nelle pagine seguenti sono illustrate le varie procedure di esenzione previste da CONAI, con indicazione della specifica modulistica e relative modalità e termini di presentazione della stessa. **A3**

**A1** Per esportazione si intendono i trasferimenti di imballaggi sia in altri Paesi UE sia in Paesi Extra UE presso i quali verranno poi gestiti i rifiuti di imballaggi.

**A2** Ai fini dell'esenzione, il trasferimento all'estero deve essere idoneamente documentato. Sono esclusi dall'esenzione, per esempio, gli imballaggi esportati temporaneamente e/o quelli con obbligo di reso. Non possono essere considerate alla stregua di esportazioni (e quindi non sono da inserire nelle richieste di esenzione o rimborso) eventuali cessioni nei confronti di:

- clienti di San Marino qualora tali aziende risultino già iscritte a CONAI, in virtù di una specifica convenzione;

- clienti nazionali con consegna all'estero per conto di questi ultimi, i quali (e non dunque i fornitori) avranno la facoltà di chiedere il rimborso al CONAI.

**A3** Nel caso di trasferimenti di imballaggi a titolo non traslativo della proprietà da e/o verso l'estero (ad esempio, noleggio) si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari.

Le aziende "esportatrici nette" possono usufruire di una particolare procedura per la quale si fa rinvio al Capitolo 8, Casi particolari e al modulo 6.22 e relative istruzioni.

## 7.1 PROCEDURA DI ESENZIONE "EX-POST" PER ESPORTAZIONE

Il Consorziato che durante l'anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti) o ceduti in esenzione a clienti esportatori, può chiedere il rimborso (con modulo 6.6) del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi. **V1**

Tale procedura viene adottata dagli utilizzatori esportatori di merci imballate ma può anche essere utilizzata:

- per gli imballaggi vuoti (già assoggettati a Contributo) esportati dai “piccoli commercianti” che abbiano aderito alla relativa procedura agevolata;
- per i soli materiali di confezionamento (già assoggettati a Contributo) di imballaggi vuoti esportati dal Produttore e/o Commerciante.

Per ottenere il rimborso, il Consorziato deve inoltrare a CONAI una richiesta (tramite il modulo 6.6 debitamente compilato) **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** dell'anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo o ceduto in esenzione a clienti esportatori (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. La scadenza per la presentazione dei moduli 6.6 relativi alle esportazioni effettuate nell'anno 2021 è pertanto il 28 febbraio 2022. **Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine (30 marzo 2022 per i moduli 6.6 relativi alle esportazioni effettuate nell'anno 2021) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.** **A4**

## 7.2 PROCEDURA DI ESENZIONE "EX ANTE" PER ESPORTAZIONE

La procedura “ex ante” si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all'esportazione. Su questa quota, definita “plafond”, l'esportatore può richiedere preventivamente l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI. Il plafond, espresso in percentuale, viene stabilito sulla base delle risultanze dell'anno precedente e viene calcolato sulle quantità di ogni singolo materiale e per carta e plastica di ogni singola fascia/tipologia contributiva. **A5 - V2**

Tale procedura sarà di norma adottata da imprese che acquistano imballaggi (vuoti) oggetto di prima cessione. È invece preferibile che gli esportatori di imballaggi oggetto di cessioni successive alla prima (aziende che pertanto acquistano imballaggi pieni destinati a successiva esportazione), utilizzino la procedura “ex post”, secondo le modalità previste.

### **A4 Potranno essere richiesti rimborsi solo se superiori a 100,00 Euro per ciascun materiale/fascia contributiva per la plastica/tipologia per la carta.**

Le cessioni destinate a duty free o provviste di bordo sono da assoggettare al Contributo Ambientale. CONAI può riservarsi la possibilità di valutare casi specifici di esenzione a fronte di documentazione che attesti l'effettiva esportazione fuori dal territorio nazionale.

### **A5** Ai fini della determinazione del plafond di esenzione, in alternativa alla modalità di calcolo basata sulle quantità in peso (esportate/vendute complessivamente) di ogni singolo materiale, è possibile prendere come base di riferimento il

rapporto percentuale dei valori in euro delle esportazioni rispetto al fatturato (rilevabile dalla dichiarazione IVA). In questo caso, la percentuale di plafond spettante è unica per tutti i materiali. Permane l'obbligo di determinare analiticamente le quantità esportate e gli acquisti esenti ai fini del calcolo del relativo Saldo a debito o a credito verso CONAI.

**V1** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.6 e relative istruzioni.

**V2** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.5 Esenzione ex ante e modulo 6.5 Esenzione ex ante - Fornitori e relative istruzioni.

Il Consorziato avvia la procedura attraverso l'inoltro a CONAI del modulo 6.5 CONAI e ai propri fornitori del modulo 6.5 Fornitori.

Dal momento dell'invio di questi moduli il Consorziato può richiedere immediatamente ai propri fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale entro i limiti dei plafond dichiarati. Non è necessario, quindi, attendere alcuna autorizzazione scritta di CONAI. **A6**

Il plafond, espresso in percentuale per ogni materiale e per carta e plastica per ogni fascia/tipologia contributiva, determina la diminuzione (nella stessa percentuale) del Contributo Ambientale che verrà applicato dai propri fornitori.

Fino alla determinazione del nuovo plafond e al massimo fino all'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno, il Consorziato può utilizzare il plafond dell'anno precedente.

Il modulo va inviato a CONAI **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** di ogni anno (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. La scadenza per la presentazione dei moduli 6.5 per il 2022 è pertanto il 28 febbraio 2022.

### Modulo 6.5 Fornitori

Attraverso questo modulo il Consorziato dichiara ai propri fornitori le percentuali di imballaggi esportati rispetto al totale di imballaggi venduti, per singolo materiale/fascia contributiva nel corso dell'anno precedente. Su questa base richiede ai fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale, per singolo ordine, nel limite massimo dei plafond indicati. Il modulo va inviato ai fornitori entro il termine previsto per l'invio a CONAI del modulo 6.5 CONAI (fa fede la data di spedizione del fax, della PEC o il timbro postale della lettera raccomandata A.R.); pertanto entro il 28 febbraio 2022 per i moduli di competenza dell'anno 2022. **A7**

### Adempimenti del fornitore

I fornitori che cedono imballaggi o materiali di imballaggio in esenzione sulla base della documentazione autocertificata rilasciata dagli esportatori, sono tenuti a:

- esporre in fattura la percentuale di esenzione (plafond), indicata dall'esportatore;
- indicare nella dichiarazione periodica i quantitativi ceduti in esenzione (colonna A e 6.3/Scheda quantità in esenzione dei moduli 6.1 e 6.2).

**A6** Con il modulo 6.5 il Consorziato, oltre a comunicare a CONAI il plafond di esenzione per l'anno in corso, determina il saldo a debito o a credito verso CONAI, per ciascun materiale/fascia contributiva, dato dalla differenza tra le esportazioni e gli acquisti esenti, effettuati nell'anno precedente.

**Per i crediti risultanti dai moduli 6.5 CONAI le richieste di rimborso pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine (30 marzo 2022 per i moduli 6.5 dell'anno 2022) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante. Rimane l'obbligo di versamento del Contributo Ambientale dovuto per i saldi a debito comunque fatturati da CONAI. In ogni caso CONAI non procederà ad emettere documenti contabili per importi (a credito o a debito) inferiori a 100,00 Euro.**

**A7** Relativamente ai materiali plastica e carta, oggetto di diversificazione contributiva, è possibile richiedere al proprio fornitore una percentuale unica di esenzione (plafond) per materiale al posto di quelle specifiche per singola fascia/tipologia. Tale opzione deve essere esplicitamente selezionata barrando l'apposita casella in calce al Modulo 6.5 Esenzione ex ante - Fornitori.

Per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, in considerazione dell'introduzione, dal 1° luglio 2021, del Contributo Ambientale unico, sarà determinato un plafond di esenzione unitario da utilizzarsi nel 2022.

Le dichiarazioni non veritiere da parte del Consorziato comportano la perdita del beneficio di esenzione in procedura "ex ante".

### Esposizione in fattura dell'esenzione

Il fornitore, dopo aver ricevuto dall'utilizzatore/esportatore il modulo 6.5 Fornitori, dovrà esplicitare nelle proprie fatture emesse la percentuale di esenzione (plafond) per singolo ordine. In pratica, il fornitore deve ridurre, della stessa percentuale del plafond, le tonnellate complessivamente cedute e ricavare in questo modo la quantità di imballaggi sulla quale applicare il Contributo Ambientale. Per chiarire tali procedure si propone un esempio.

#### Esempio

Si suppone che un Consorziato utilizzatore abbia dichiarato (ai propri fornitori e a CONAI) un plafond sul vetro pari al 20% (rapporto tra quantità esportate e totale quantità vendute nell'anno precedente).

In questo caso il fornitore applicherà il Contributo Ambientale solo sull'80% del quantitativo di vetro ceduto. Ipotizzando la cessione di 4.000 bottiglie in vetro (da 250 gr cadauna) la fattura all'utilizzatore/esportatore si presenterà nel modo sotto indicato.

Descrizione	UNITÀ DI MISURA	Quantità	Prezzo unitario €	Importo tot. €	IVA
Bottiglie in vetro (gr cadauna 250)	N.	4.000	0,207	828,00	22%
Contributo Ambientale vetro	T	0,800	33,00	26,40	22%
<b>IMPONIBILE</b>				<b>854,40</b>	<b>22%</b>
<i>Plafond su Contributo Ambientale CONAI vetro 20%</i>					

### INDICAZIONE DEI QUANTITATIVI IN ESENZIONE PER ESPORTATORI NEI MODULI 6.1 E 6.2 (6.3/SCHEDA QUANTITÀ IN ESENZIONE)

Quando il produttore/importatore/commerciante di imballaggi vuoti effettua la dichiarazione periodica è tenuto a compilare la colonna A dei moduli 6.1 o 6.2, riportando tali quantitativi in esenzione nella Scheda quantità in esenzione 6.3. Si tratta di una scheda cumulativa, riferita a tutti i clienti esportatori a cui il fornitore ha ceduto imballaggi in esenzione. La scheda deve indicare i codici fiscali di tutti i clienti che hanno beneficiato dell'esenzione per plafond "ex ante" e precisare i quantitativi di imballaggi ceduti, suddivisi per materiale e per carta e plastica per fascia/tipologia contributiva. **A8**

**A8** Tutte le procedure indicate per il produttore valgono anche per l'importatore e per il commerciante di imballaggi vuoti che riforniscono utilizzatori/esportatori e per il fornitore di materie prime/semilavorati che li cede in

esenzione ad un autoproduttore/esportatore che realizza direttamente gli imballaggi nei quali confezionare le proprie merci.

## 7.3 PROCEDURA DI COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT

La compensazione import/export consente ai Consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite. In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero distintamente per ciascun materiale di imballaggio. Per i materiali plastica e carta, la compensazione è possibile con riferimento alle tipologie di imballaggi assoggettati al medesimo livello contributivo (CAC diversificato).

È preferibile che tale procedura venga attivata da Consorziati che non si trovano sbilanciati in una costante e ripetuta situazione debitoria o creditoria nei confronti di CONAI, ma tendano ad un sostanziale equilibrio tra import ed export. CONAI si riserva di chiedere la definizione/regolarizzazione di eventuali posizioni fortemente debitorie e creditorie nei confronti del Consorzio.

### CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA COMPENSAZIONE **A9**

- Tutti gli acquisti di imballaggi sul mercato nazionale devono essere assoggettati interamente a Contributo Ambientale.
- Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.
- Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata. **V3**
- Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura “ex-post”. **V4**
- La compensazione si applica esclusivamente tra import e export distintamente per ciascun materiale di imballaggio. Per i materiali plastica e carta, la compensazione è possibile con riferimento alle tipologie di imballaggi assoggettati al medesimo livello contributivo (CAC diversificato).

### ADEMPIMENTI RICHIESTI

Per l’attribuzione della classe di dichiarazione, il Consorzio deve prendere in considerazione i valori derivanti dal solo totale delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni.

Entro il 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento, il Consorzio invia il modulo 6.10 nel quale dichiara importazioni ed esportazioni effettuate in quantità per materiale e per la plastica e la carta, distintamente per fascia/tipologia contributiva. **V5**

A seguito della presentazione da parte del Consorzio dell’ultima dichiarazione dell’anno solare di riferimento (dicembre, IV trimestre o annuale) verrà determinato il saldo complessivo annuale, distintamente

**A9** In ogni caso tutti gli imballaggi dichiarati tra le esportazioni devono essere già stati assoggettati a Contributo Ambientale qualora non compresi tra le importazioni della dichiarazione stessa.

**V3** Paragrafi 5.1.2 e 7.4

**V4** Paragrafo 7.1

**V5** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.10 e relative istruzioni.

per materiale; per la plastica e per la carta, distintamente per fascia contributiva/tipologia imballaggi (con l'ulteriore possibilità di sommare più saldi dello stesso segno - solo a debito o solo a credito).

Per i saldi complessivi annuali a debito per il Consorziato, CONAI emetterà fattura per ciascun materiale. Per la plastica e per la carta, nel caso in cui i saldi delle fasce/tipologie contributive siano di segni contrapposti (positivi e negativi), CONAI emetterà una fattura per i saldi positivi ed una nota di credito per quelli negativi, sommando eventualmente i saldi dello stesso segno. Il raggiungimento - nel corso dell'anno solare - della soglia di € 10.000,00 di debito infrannuale sarà oggetto di immediata fatturazione da parte di CONAI. Per la plastica e per la carta si procederà come indicato per la fatturazione di fine anno. **A10**

In caso di saldi complessivi annuali a credito per il Consorziato, gli stessi saranno erogati solo a seguito della predisposizione, da parte di quest'ultimo, del modulo *Rimborso da 6.10*, con l'inserimento: **V6**

- dell'elenco dei fornitori di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio;
- della dichiarazione IVA (quadri VE e VF) di competenza dell'anno di riferimento.

Il modulo sopra citato dovrà essere compilato **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** dell'anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo o ceduto in esenzione a clienti esportatori (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. La scadenza per la presentazione dei moduli di rimborso relativi alle esportazioni effettuate nell'anno 2021 è pertanto il 28 febbraio 2022. **Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine (30 marzo 2022 per i moduli 6.6 relativi alle esportazioni effettuate nell'anno 2021) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.**

All'esito dei riscontri effettuati sulla documentazione presentata dai Consorziati, CONAI emetterà nota di credito per ciascun materiale. Per la plastica e per la carta, nel caso in cui i saldi delle fasce/tipologie contributive siano di segni contrapposti (positivi e negativi), CONAI emetterà una fattura per i saldi positivi ed una nota di credito per quelli negativi, sommando eventualmente i saldi dello stesso segno. **A11**

---

**A10** Nei confronti delle aziende estere che abbiano aderito facoltativamente a CONAI, per effetto di quanto previsto nel par. 2.4, si procederà alla fatturazione immediata di eventuali saldi a debito infrannuali, a prescindere dal raggiungimento della soglia indicata.

**A11** Tale procedura può essere utilizzata anche dagli operatori che acquistano imballaggi per il successivo trasferimento a utilizzatori, a titolo non traslativo della proprietà.  
**Vedi** Capitolo 8.

**V6** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo Rimborso da 6.10 e relative istruzioni.

## 7.4 PROCEDURA DI ESENZIONE “EX-POST” PER ESPORTAZIONE DI IMBALLAGGI PIENI DICHIARATI CON LE PROCEDURE SEMPLIFICATE IMPORT

Il Consorziato che ha dichiarato al CONAI il Contributo attraverso le procedure semplificate (sul valore o sulla tara delle merci imballate importate), per un importo annuo fino a 7.500 Euro, per le esportazioni di imballaggi pieni effettuate dall'1.1.2021, può usufruire di un rimborso del Contributo Ambientale. La quota da rimborsare è determinata in funzione della percentuale del fatturato estero sul fatturato complessivo (Italia ed estero), da applicare al Contributo dichiarato nello stesso anno con le citate procedure semplificate. **A12 . A13 . V7**

### CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA

- a) è da considerarsi alternativa a quelle già esistenti per aziende esportatrici (ex ante - modulo 6.5, ex post - modulo 6.6 e compensazione - modulo 6.10), mentre può essere utilizzata anche contemporaneamente qualora si tratti di altri flussi di imballaggi documentati e tracciati separatamente;
- b) si applica solo in presenza di flussi costanti di import e di export, nello stesso anno. Negli altri casi sono applicabili le altre procedure di esenzione;
- c) le categorie di materiali di imballaggio importati ed esportati devono essere omogenee (almeno per quanto riguarda gli imballaggi primari delle merci);
- d) tutti gli acquisti nazionali di imballaggi vuoti e di merci imballate e le importazioni di imballaggi vuoti o pieni, vengono assoggettati interamente a Contributo Ambientale;
- e) è riservata ai soli consorziati che hanno presentato le dichiarazioni del Contributo con le procedure semplificate sul valore delle merci o sulla tara delle stesse, per un importo complessivo annuo non superiore a 7.500,00 Euro.

Per ottenere il rimborso, il Consorziato deve inoltrare a CONAI una richiesta (tramite il modulo 6.6 Bis debitamente compilato) entro **e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** dell'anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. La scadenza per la presentazione del modulo 6.6 bis relativo alle esportazioni del 2021 è pertanto il 28 febbraio 2022. **Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante. V8**

**A12** Per l'anno 2021, la soglia di Contributo Ambientale CONAI dichiarato per accedere al rimborso è stata aumentata da 5.000 a 7.500 Euro con conseguente estensione degli aventi diritto.

**A13** Potranno essere richiesti rimborsi solo se superiori a 200,00 Euro.

**V7** Paragrafo 5.1.2

**V8** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.6 Bis e relative istruzioni.

## 7.5 PROCEDURA DI ESENZIONE “EX-ANTE” RISERVATA AD UTILIZZATORI CONSORZIATI CHE ACQUISTANO IMBALLAGGI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL’ESPORTAZIONE

A partire dal 1° gennaio 2022, agli imballaggi vuoti destinati, sin dal momento del loro acquisto/importazione, ad essere esportati nella loro totalità, può essere applicata una **esenzione totale del Contributo Ambientale CONAI**. **v9**

Il Consorzio che intenda usufruire della procedura è tenuto, prima di effettuare la specifica fornitura, e quindi in qualsiasi momento dell’anno (senza scadenze predefinite), ad inviare al fornitore/ai fornitori, ed al CONAI per conoscenza, un modulo di autocertificazione specifico denominato: “Mod. 6.5 esenzione ex ante – Fornitori – Bis”. Il modulo è valido fino a revoca. **v10**

Il Consorzio non è tenuto ad effettuare conguagli di fine anno in considerazione del fatto che gli imballaggi sono destinati tutti, fin dall’origine, all’esportazione.

Il conguaglio è invece previsto per i soli casi in cui, **per sopravvenuti ed imprevedibili eventi**, l’esportazione non si verifichi entro l’anno successivo a quello dell’acquisto oppure gli imballaggi siano stati - sempre eccezionalmente - immessi a consumo sul territorio nazionale. Al verificarsi di tali circostanze, se il Contributo Ambientale dovuto a saldo sia superiore alla soglia di esenzione prevista per materiale di imballaggio, anno e procedura, l’utilizzatore è tenuto alla presentazione del modulo “6.5 Esenzione ex-ante”. **v11**

### CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA PROCEDURA

- a) gli imballaggi in esenzione devono essere differenti da quelli normalmente adibiti dagli utilizzatori per il confezionamento di merci destinate al territorio nazionale;
- b) gli utilizzatori non devono usufruire di altre procedure di esenzione per imballaggi prodotti nello stesso materiale o appartenenti alla stessa fascia contributiva;
- c) gli stessi utilizzatori sono tenuti a conservare la documentazione a supporto dell’effettiva esportazione degli imballaggi a cui è stata applicata la nuova procedura di esenzione.

### ADEMPIMENTI DEL FORNITORE

I fornitori che cedono imballaggi o materiali di imballaggio in esenzione sulla base della documentazione autocertificata rilasciata dagli esportatori, sono tenuti a:

- esplicitare in fattura l’esenzione totale applicata sugli imballaggi vuoti ceduti;
- indicare, con le modalità già descritte nel Par. 7.2, nella dichiarazione periodica i quantitativi ceduti in esenzione (colonna A e 6.3/Scheda quantità in esenzione dei moduli 6.1 e 6.2).

**v9** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 1.12.2021.

**v10** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo “6.5 esenzione ex ante – Fornitori – Bis” e relative istruzioni.

**v11** Paragrafo 7.2



### **I CONTROLLI DA PARTE DI CONAI**

In base a quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento consortile, CONAI si riserva di verificare in qualunque momento – quindi anche dopo l'erogazione dei rimborsi o la fatturazione dei saldi a debito – la sussistenza dei requisiti e la congruità degli importi dichiarati attraverso le su indicate procedure di esenzione. CONAI ha quindi facoltà di richiedere documentazioni aggiuntive: documentazione doganale/Intrastat, elenco delle fatture di acquisto/vendita del materiale, dichiarazione IVA e altra documentazione anche ai clienti e/o fornitori del Consorziato che richiede il rimborso.

Le dichiarazioni non veritiere da parte del Consorziato o quelle dichiarazioni per le quali non è possibile verificare la congruità degli importi dichiarati comportano la perdita del beneficio di esenzione in procedura "ex ante". CONAI ha inoltre facoltà di irrogare sanzioni ai propri Consorziati nel caso di infrazioni a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento CONAI.

## 8

## CASI

## PARTICOLARI

## 8.1 FORMULE PARTICOLARI DI ESENZIONE - APPLICAZIONE - DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Nella prospettiva di semplificare le procedure per i propri Consorziati, anche nell'ottica di adattarle a specifiche esigenze di settore, CONAI ha messo a punto, fin dal primo anno di attività, alcune procedure particolari per la gestione del Contributo Ambientale in riferimento a comparti o prodotti particolari, elencati di seguito.

L'attività di semplificazione, infatti, è un lavoro permanente di messa a punto dei criteri più efficaci che possono essere applicati caso per caso, per evitare involontarie penalizzazioni, o distorsioni ed evasioni all'interno di un sistema in continua trasformazione. Esso procede grazie al confronto continuativo con le imprese e le associazioni che le rappresentano, le quali, attraverso la propria esperienza gestionale, si fanno direttamente interpreti dei criteri operativi più efficaci. Per questo è importante che le imprese contribuiscano a questi perfezionamenti delle procedure fornendo analisi economico-statistiche rappresentative dei mercati di riferimento, e periodicamente aggiornate e rielaborate sulla base dell'esperienza concreta.

### IMBALLAGGI PRIMARI DI DISPOSITIVI MEDICI

Esenzione in caso di utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private. **V1**

### IMBALLAGGI PRIMARI DI PRODOTTI FARMACEUTICI

Esenzione in caso di utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE. **V2**

---

**V1** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.12 e relative istruzioni.

**V2** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.13 e relative istruzioni.

A partire dall'anno 2018 è prevista una procedura di esenzione "ex post" dal Contributo Ambientale CONAI da riservare agli imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito Assinde, (solo per i prodotti farmaceutici), se già assoggettati al Contributo all'atto dell'acquisto in Italia o all'estero.

La procedura che si basa sulla possibilità di determinare a consuntivo, a fine anno, i quantitativi destinati ai flussi esenti, già assoggettati a Contributo, sui quali richiedere il rimborso, è da considerarsi alternativa a quella "ex ante" (con i moduli 6.12 e 6.13). **V3**

Per ottenere il rimborso, il Consorziato deve inoltrare a CONAI a mezzo PEC (contributo.conai@legalmail.it) una richiesta (tramite il modulo Rimborso ex-post per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici) **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio** dell'anno successivo a quello in cui ha ceduto imballaggi destinati ai flussi esenti (fa fede la data di ricezione della PEC). **V4** Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo.

**Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante. A1**

#### **ETICHETTE IN ALLUMINIO, CARTA E PLASTICA**

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale. **V5**

#### **IMBALLAGGI IN SUGHERO**

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale. **V6**

#### **FOGLIO DI ALLUMINIO - PELLICOLA PER ALIMENTI**

Procedura di applicazione, esenzione e dichiarazione del Contributo Ambientale sui rotoli di foglio di alluminio e di pellicola per alimenti. **V7**

#### **STOVIGLIE MONOUSO (PIATTI E BICCHIERI)**

Esenzione per acquisto di stoviglie monouso in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico. **V8**

#### **"PICCOLI COMMERCianti" DI IMBALLAGGI VUOTI E PRODUTTORI CHE COMMERCIALIZZANO IMBALLAGGI IN ALTRI MATERIALI A "COMPLETAMENTO DI GAMMA O DELL'IMBALLAGGIO"**

Procedura agevolata di applicazione del Contributo Ambientale. **V9**

**V3** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 4 dicembre 2017.

**V4** Guida CONAI, Modulistica, modulo Rimborso ex-post per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici e relative istruzioni.

**V5** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.14 e relative istruzioni, aggiornato alla luce delle variazioni dei contributi.

**V6** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.17 e relative istruzioni.

**V7** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.18 e relative istruzioni.

**V8** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.19 e relative istruzioni.

**V9** Paragrafi 4.1.2 e 4.1.4, sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.24 e relative istruzioni.

**A1** Possono essere richiesti rimborsi solo se superiori a 100,00 Euro per ciascun materiale/tipologia imballaggi/fascia contributiva.

CONAI, sulla base di specifici approfondimenti nel tempo effettuati con le Associazioni di categoria interessate, ha deliberato formule particolari di applicazione, dichiarazione e/o esenzione del Contributo Ambientale CONAI, per le seguenti tipologie di imballaggi:



**INFO 1**  
Pag. 74

**NASTRI ADESIVI E CARTE GOMMATE**

Per i nastri adesivi e le carte gommate è prevista la seguente procedura:

- Applicazione del Contributo Ambientale sul 50% del peso del nastro adesivo.
- I nastri adesivi sono assoggettati al Contributo Ambientale limitatamente al supporto, con esclusione quindi della massa adesiva. In via convenzionale il peso del supporto da assoggettare a Contributo Ambientale è pari al 50% del peso totale del nastro adesivo (fattore convenzionale di moltiplicazione = 0,5). Nelle fatture relative alla prima cessione, il Contributo Ambientale CONAI sui nastri adesivi, destinati all'imballaggio, è così determinato:

**Nastri adesivi in materia plastica:**

$$\text{Peso nastro adesivo (t)} \times \text{Fattore 0,5} \times \text{Contributo Ambientale CONAI per plastica 642,00}^{[V1]} \text{ Euro/t}$$

**Nastri adesivi a base cellulosa:**

$$\text{Peso nastro adesivo (t)} \times \text{Fattore 0,5} \times \text{Contributo Ambientale CONAI per carta 10,00 Euro/t}$$

[V1] Fascia C.



**INFO 2**  
Pag. 74

**RECIPIENTI PER GAS DI VARIO TIPO RICARICABILI E NON**

Il Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2014 ha confermato la natura di imballaggio per i recipienti di gas di vario tipo escludendo gli estintori, in linea con la normativa comunitaria e nazionale. Nel contempo ha confermato anche l'esclusione dal campo di applicazione del Contributo Ambientale CONAI per i recipienti per gas – se ricaricabili. I recipienti per gas non ricaricabili, invece, rientrano nelle ordinarie procedure di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale, a partire dal 1° luglio 2015 (circolare CONAI del 22 dicembre 2014). **V10**



**INFO 3**  
Pag. 74

**VALVOLE PER BOMBOLE E GENERATORI AEROSOL**

Il Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2012 ha abrogato la delibera del Comitato Esecutivo di CONAI del 22 dicembre 1998, riguardante una particolare procedura di applicazione e dichiarazione del Contributo Ambientale sulle "valvole per bombole e generatori aerosol".

Per effetto dell'abrogazione di tale procedura, l'onere dell'applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI per le valvole ricade pertanto sui relativi produttori, secondo le regole ordinarie. **V11**

**V10** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI 22.12.2014.

**V11** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI 10.12.2012.

## EROGATORI MECCANICI



**INFO 4**  
Pag. 74

Per effetto della modifica introdotta dal Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2011, a partire dal 2012 i Consorziati produttori/importatori di erogatori meccanici comunicano le quantità prodotte/importate direttamente a CONAI anziché per il tramite di un'Associazione di riferimento indicata nella delibera del 1998. **A2**

In estrema sintesi, la procedura prevede che sulla base dei preconsuntivi di cessione (relativi all'anno precedente), ai clienti utilizzatori nazionali, nonché dei pesi standard convenzionali (6 grammi per gli spray pumps, 12 grammi per i dispenser, 24 grammi per i trigger), entro il primo trimestre di ciascun anno, le aziende comunicano le quantità complessive immesse sul mercato nell'anno precedente per il relativo conguaglio e la contestuale stima dei Contributi per l'anno in corso.

Nelle fatture ai clienti nazionali i produttori/importatori devono apporre la dicitura: "Contributo CONAI forfettizzato per gli erogatori meccanici, corrisposto quando dovuto negli altri casi".

Restano comunque valide le procedure di esenzione previste per gli imballaggi primari impiegati nel settore farmaceutico e parafarmaceutico. **V12**

Le aziende che non si avvalgono della sopracitata procedura semplificata ma utilizzano la procedura ordinaria di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo sugli erogatori meccanici ceduti, dal 1° gennaio 2019 possono avvalersi dei medesimi pesi standard convenzionali ai fini dell'applicazione del Contributo in fattura ai propri clienti, con conseguente dichiarazione periodica e versamento del Contributo al CONAI in funzione dei quantitativi assoggettati in prima cessione nel corso dell'anno. **V13**

## CISTERNETTE MULTIMATERIALI, FUSTI IN PLASTICA O IN ACCIAIO RIGENERATI E RE-IMMESSI AL CONSUMO SUL TERRITORIO NAZIONALE



**INFO 5**  
Pag. 74

Per le cisternette multimateriali e i fusti in plastica, rigenerati e re-immessi al consumo sul territorio nazionale, in alternativa alla procedura ordinaria è prevista una procedura semplificata di applicazione, dichiarazione, versamento ed esenzione dal Contributo Ambientale CONAI.

A partire dal 1° gennaio 2018, la procedura in oggetto non è più subordinata alla sottoscrizione di una apposita convenzione. **V14**

Con decorrenza **1° gennaio 2022**, sono stati rideterminati i valori dei Contributi ambientali unitari previsti per ciascuna tipologia di imballaggi rigenerati, in conseguenza della variazione del Contributo per gli imballaggi in acciaio e in plastica. **V15**

Per i fusti in acciaio rigenerati, la procedura semplificata di applicazione, dichiarazione, versamento ed esenzione dal Contributo Ambientale, alternativa a quella ordinaria (circolare CONAI del 19 marzo 2014), introdotta dal 1° aprile 2014 è aggiornata con riferimento alla rideterminazione dei valori di Contributo Ambientale "unitario" e di peso standard, in conseguenza della variazione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio. **V16**

**A2** Tale procedura è opzionale rispetto alla procedura ordinaria di dichiarazione.

**V12** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, moduli 6.12, 6.13 e relative istruzioni.

**V13** Guida CONAI, Schede tecniche per materiale - plastica.

**V14** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 5.12.2017.

**V15** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 5.11.2021.

**V16** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 5.11.2021.

## IMBALLAGGI TRASFERITI A TITOLO NON TRASLATIVO DELLA PROPRIETÀ NELL'AMBITO DI PARTICOLARI CIRCUITI

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI del 28 settembre 2011 ha deliberato una specifica procedura di applicazione, dichiarazione, versamento e rimborso del Contributo Ambientale CONAI in alternativa alla procedura ordinaria prevista dalla normativa CONAI.

Tale procedura, in estrema sintesi, prevede in capo a un'azienda consorziata che – a titolo non traslativo della proprietà – acquisisce e/o trasferisce gli imballaggi:

- 1 l'obbligo di dichiarazione mediante la compensazione del Contributo Ambientale CONAI (attraverso il modulo 6.10) relativo agli imballaggi vuoti o pieni importati ed esportati, sia direttamente sia tramite i clienti (da informare opportunamente) ai quali gli imballaggi sono stati trasferiti a titolo non traslativo della proprietà; **A3**
- 2 l'assoggettamento a Contributo Ambientale CONAI – anche attraverso il ricorso a pesi standard – delle materie prime utilizzate per la riparazione degli stessi imballaggi;
- 3 il riconoscimento di eventuali crediti risultanti (da modulo 6.10) al 31.12 di ogni anno, nei casi in cui gli imballaggi esportati (se già assoggettati interamente a Contributo Ambientale CONAI) siano superiori a quelli importati e dichiarati;
- 4 l'obbligo di fornire a CONAI tutte le informazioni a supporto delle dichiarazioni presentate;
- 5 l'autorizzazione di CONAI in forma scritta.



**INFO 6**  
Pag. 74

## IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI IMPIEGATI NELL'AMBITO DI UN CICLO PRODUTTIVO O RETE COMMERCIALE

Il Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2012 ha confermato il requisito di non assoggettabilità a Contributo Ambientale per gli imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico), estendendolo – dalla stessa data – agli imballaggi impiegati tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti allo stesso soggetto giuridico o al medesimo gruppo/rete industriale o commerciale (circolare CONAI 05.04.2012 – lett. a). **V17**

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nelle riunioni del 21 marzo 2012 e del 27 giugno 2012, ha deliberato formule agevolate di applicazione/dichiarazione/versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi riutilizzabili – di durata media pluriennale – impiegati in sistemi di restituzione particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale, secondo le seguenti modalità, alternative alla procedura ordinaria prevista dalla normativa CONAI:

- Per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi **puntualmente controllati, certificati/verificabili** (tipo noleggio o mediante analoghe forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà), è prevista **l'applicazione del Contributo Ambientale nel momento in cui l'imballaggio facente parte dell'intero parco circolante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito**, anziché al momento della prima immissione al consumo (circolare CONAI 05.04.2012 – lett. b). **V18**

**A3** Per gli imballaggi trasferiti a titolo non traslativo della proprietà nell'ambito di particolari circuiti, a partire dal 2012 CONAI ha introdotto ulteriori procedure agevolate di applicazione/dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale facoltative, per le quali si fa rinvio ai successivi paragrafi (circolare CONAI 05.04.2012 – lett. b e circolare CONAI 02.07.2012).

**V17** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.11 e relative istruzioni.

**V18** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.20 e relative istruzioni.  
Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 5.4.2012.

- Per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in circuiti chiusi ma con una **filiera che coinvolge un maggior numero di soggetti** (dal produttore dell'imballaggio al consumatore finale, come nel caso della distribuzione di acque minerali e bevande), è prevista **una notevole percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale**, pari all'**85%** per le **bottiglie in vetro** e al **93%** per le **casse/cestelli in plastica** (circolare CONAI 02.07.2012). **V19**

Tale procedura può essere estesa anche alle aziende operanti in sistemi di restituzione controllati, certificati/verificabili di cui alla circolare CONAI del 05.04.2012.

Per usufruire di tali formule agevolative è possibile compilare e trasmettere il **nuovo modulo 6.11** ai fornitori degli imballaggi riutilizzabili e al CONAI.

### **PALLET IN LEGNO RE-IMMESSI AL CONSUMO E PALLET DI NUOVA PRODUZIONE STRUTTURALMENTE CONCEPITI PER IL PLURIENNALE RIUTILIZZO**

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI del 21 novembre 2012 aveva deliberato formule agevolate di applicazione del Contributo Ambientale CONAI, che prevedevano percentuali di abbattimento del peso nella misura del:

- 40% sui pallet in legno re-immessi al consumo (usati, riparati o semplicemente selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione (seppure secondaria);
- 60% sui pallet in legno (nuovi o re-immessi al consumo) se prodotti in conformità a capitolati codificati nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" (circolare CONAI 10.12.2012).

Nell'ottica di agevolare ulteriormente il circuito di riutilizzo dei pallet in legno (sia nuovi sia reimmessi al consumo) conformi a capitolati codificati impiegati in circuiti produttivi controllati, dal 1° gennaio 2019 la percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale è aumentata nella misura dell' 80% (quindi con applicazione sul 20%) e dal **1° gennaio 2022** è incrementata al **90% (con applicazione sul 10%)**. **V20**

È rimasta invariata la percentuale di abbattimento del peso, pari al 40% (quindi con applicazione sul 60%), sui pallet in legno re-immessi al consumo a prescindere dall'attività effettivamente eseguita sugli stessi (riparazione - su tutti o su parte di essi -, mera selezione/cernita ovvero nessuna attività) nonché della relativa provenienza (cioè, con formulario o documento di trasporto). Le condizioni per usufruire di tali agevolazioni sono espressamente indicate nella **circolare CONAI del 2 dicembre 2021 che ha sostituito le circolari del 10 dicembre 2012 e del 14 giugno 2019 con effetto dal 1° gennaio 2022**. **V21**



**INFO 7**  
Pag. 74

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 26 novembre 2020, aveva assunto le seguenti decisioni per agevolare la regolarizzazione delle imprese operanti nel settore dei pallet in legno usati, rigenerati e reimmessi al consumo:

- il riconoscimento della validità di comportamenti pregressi, fino al 31.12.2018;
- la decorrenza dell'obbligo di applicazione del Contributo Ambientale CONAI sulle "prime cessioni" di pallet in legno usati, rigenerati e reimmessi al consumo dall'1.1.2019;
- l'apertura di una finestra temporale per consentire la regolarizzazione di errori commessi dall'1.1.2019 fino al 30.06.2021 con possibilità di rateizzazione fino a 36 mesi (Circolare CONAI del 4.12.2020). **V22**

**V19** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, moduli 6.1 Plastica, 6.1 Vetro, 6.2 import e relative istruzioni.

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 2.7.2012.

**V20** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.1 Legno e relative istruzioni.

**V21** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 2.12.2021.

**V22** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 4.12.2020.

**INFO 8**

Pag. 74

**ROTOLE, TUBI, CILINDRI SUI QUALI È AVVOLTO MATERIALE FLESSIBILE**

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nelle riunioni del 20 marzo e del 26 giugno 2013 ha riconosciuto la natura di imballaggio su **rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile – esclusi quelli usati come parti dei macchinari di produzione e non per presentare il prodotto nella confezione di vendita** – confermando l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su tali articoli al momento della “prima cessione”, a partire dal 1° gennaio 2014.

Nel contempo, ferma restando la loro natura di imballaggio, i tubi, rotoli e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile, costituente materia prima o semilavorato, che sono utilizzati esclusivamente nelle fasi di lavorazione/trasformazione del materiale flessibile, anche presso altri soggetti diversi dal consumatore, sono esclusi dall'applicazione del Contributo Ambientale (circolare CONAI del 27.06.2013). **V23**

**INFO 9**

Pag. 74

**CAPSULE SVUOTABILI PER SISTEMI EROGATORI DI BEVANDE**

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 24 settembre 2014 ha ritenuto che rientrano nella definizione di imballaggio le **capsule per sistemi erogatori di bevande progettate per essere svuotate** manualmente dal consumatore con o senza l'ausilio di strumentazione progettata con la capsula stessa, confermando l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI su tali articoli al momento della “prima cessione”, a partire dal 1° gennaio 2015 (circolare CONAI del 7.10.2014). In linea con la normativa comunitaria e nazionale, è confermata la natura di imballaggio per le “capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso”, già rientranti nella sfera di applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non sono, invece, imballaggio le “capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato”. **V24**

**PROCEDURA SEMPLIFICATA DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI PER LE AZIENDE CHE GESTISCONO CONTESTUALMENTE ARTICOLI CLASSIFICABILI IMBALLAGGIO E NON IMBALLAGGIO, DEL TIPO VASI DA FIORI, GRUCCE PER INDUMENTI, CAPSULE PER SISTEMI EROGATORI DI BEVANDE, PIZZI PER TORTE, ETC., CITATI – TRA GLI ESEMPI ILLUSTRATIVI – NELL'ALLEGATO E DEL D.LGS. 152/2006**

**INFO 10**

Pag. 74

Per tali aziende resta ferma la regola generale di applicazione del Contributo Ambientale CONAI da parte del produttore di imballaggio in occasione della “prima cessione” sulla quota (in tonnellate) di detti beni costituenti imballaggio. Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti a carico di dette imprese, queste hanno la facoltà di determinare ogni anno, in via forfettaria, i quantitativi degli articoli costituenti imballaggi da assoggettare a Contributo Ambientale, sempre in prima cessione, tenuto conto della quota di essi acquistata nell'anno precedente e salvo conguaglio, da regolare al termine dell'esercizio direttamente con il CONAI.

In particolare, ogni anno, a partire dal 2015, l'utilizzatore può richiedere l'applicazione del Contributo ai fornitori sulla base dei quantitativi gestiti come imballaggi nell'anno precedente, con conguaglio (a credito o a debito) da parte dello stesso utilizzatore direttamente con CONAI, a fine anno (circolare CONAI del 19.12.2014). **V25**

**V23** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.21 e relative istruzioni.  
Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), “Circolari applicative”, circolare CONAI del 27.6.2013.

**V24** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), “Circolari applicative”, circolare CONAI del 7.10.2014.

**V25** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), “Circolari applicative”, circolare CONAI del 19.12.2014.



## CONCHIGLIE-CONTENITORI DI DEODORANTI PER LAVASTOVIGLIE E PROFUMATORI D'AMBIENTE



**INFO 11**  
Pag. 74

Alla luce degli esempi illustrativi dell'Allegato E del D.Lgs 152/2006, il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 24 giugno 2015 - con effetto dal 1° gennaio 2016 - ha deliberato che rientra nella classificazione di imballaggio il contenitore del profumatore (costituito generalmente da liquidi, gel, perle, tessuto impregnato, tavolette igienizzanti, etc.) qualora resti vuoto al termine del processo di erogazione "graduale" del profumatore stesso e il contenitore medesimo non sia ricaricabile.

Non è invece classificato imballaggio il contenitore se "ricaricabile" ovvero quando sia parte integrante del prodotto "profumatore" e tutte le componenti siano destinate ad essere utilizzate, consumate o eliminate insieme (circolare CONAI del 29.06.2015). **V26**

## ESPOSITORI DI MERCI



**INFO 12**  
Pag. 74

Ferma restando la natura di imballaggio per gli espositori che assolvono anche solo ad una delle funzioni tipiche dell'imballaggio secondo la vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione di CONAI, nella riunione del 25 novembre 2015 ha deliberato la seguente semplificazione procedurale per le imprese, ai soli fini contributivi e con effetto dal 1° luglio 2016 (circolare CONAI del 3.12.2015): **V27**

### ■ rientrano nella sfera di applicazione del Contributo Ambientale CONAI:

- ◆ gli espositori destinati ad arrivare "pieni" di merci nel punto vendita;
- ◆ gli espositori finalizzati ad un uso temporaneo e/o occasionale legato ad eventi o promozioni, anche se arrivano vuoti nel punto vendita.

### ■ non sono da assoggettare a Contributo Ambientale CONAI:

- ◆ gli espositori destinati ad arrivare "vuoti" nel punto vendita, ad eccezione di quelli indicati nel precedente punto;
- ◆ gli espositori finalizzati ad essere riempiti ripetutamente alla stessa stregua degli scaffali o di altri complementi d'arredo del punto vendita, anche se arrivano pieni di merci nel punto vendita.

## FILO COTTO NERO PER IMBALLAGGIO



**INFO 13**  
Pag. 74

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 26 novembre 2020, ha deliberato: **V28**

- la decorrenza, dal 1° gennaio 2021, dell'obbligo di applicazione del Contributo Ambientale CONAI sulle "prime cessioni" di filo cotto nero per imballaggio;
- il riconoscimento fino a tutto il 31 dicembre 2020 della validità di eventuali errori commessi dalle imprese nell'applicazione errata o nell'omissione del Contributo Ambientale CONAI sulle "prime cessioni" di filo cotto nero per imballaggio (Circolare CONAI del 2.12.2020).

## IMBALLAGGI DI PICCOLE DIMENSIONI



**INFO 14**  
Pag. 74

Per gli imballaggi dal peso unitario estremamente esiguo, come ad esempio le etichette, è prevista una esposizione semplificata in fattura del Contributo Ambientale CONAI in alternativa alla modalità di esposizione ordinaria che prevede l'indicazione in fattura del peso unitario per materiale degli imballaggi, del contributo

**V26** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 29.6.2015.

**V27** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 3.12.2015.

**V28** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.1 acciaio (con la voce specifica "Filo di ferro per imballaggio") e relative istruzioni.

Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 2.12.2020.

applicato a ogni materiale e del valore totale del contributo.

Dal 1° gennaio 2021, quindi, per effetto di un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione di CONAI, i produttori e i commercianti delle seguenti tipologie di imballaggi di piccole dimensioni:

- etichette in alluminio, in carta o in plastica;
- accessori per confezionamento camicie e similari (es.: girocolli, farfalline, clips, spilli, pettorali, carta velina, ecc.) di cui alla circolare CONAI del 30 giugno 2015;
- capsule in alluminio o in plastica per enologia,

possono indicare in fattura la dicitura: "Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto per imballaggi di piccole dimensioni (circ. CONAI del 3/12/2020)". **A4**

La dichiarazione con il modulo 6.1 relativa al peso degli imballaggi ceduti e il versamento del Contributo rimangono invariati anche nel caso in cui si adotti, su base volontaria, tale nuova modalità semplificata di esposizione del Contributo, in alternativa a quella ordinaria che continua pertanto ad essere valida (Circolare CONAI del 3.12.2020). **V29**



#### INFO 15

Pag. 74

#### SFRIDI DA AUTOPRODUZIONE DI IMBALLAGGI

Per le imprese che autoproducono imballaggi per il confezionamento delle merci entra in vigore dal **1° gennaio 2022** una nuova procedura di rimborso del Contributo Ambientale CONAI.

**L'esenzione (ex post) del Contributo prevista dalla procedura di cui alla Circolare del 21/10/2021 è riservata esclusivamente agli sfridi derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione dell'imballaggio**, gestiti come rifiuti per essere smaltiti o recuperati/riciclati oppure ceduti (dall'autoproduttore) come sottoprodotti ad aziende per diventare altri prodotti diversi dagli imballaggi. **V30**

L'esenzione non riguarda conseguentemente gli scarti che si generano al momento del confezionamento delle merci né gli sfridi da autoproduzione che ridiventano imballaggi presso la stessa azienda o altre.

La richiesta di rimborso deve essere anticipata al CONAI con una comunicazione specifica entro il 30 settembre dell'anno precedente al quale si intende chiedere rimborso. **V31**

**PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE CONAI 800.337799**

**O SCRIVERE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA [INFOCONTRIBUTO@CONAI.ORG](mailto:INFOCONTRIBUTO@CONAI.ORG), CITANDO NELL'OGGETTO:**



<b>INFO 1</b>	Nastri adesivi e carte gommate	<b>INFO 8</b>	Tubi e rotoli
<b>INFO 2</b>	Recipienti per gas	<b>INFO 9</b>	Capsule svuotabili
<b>INFO 3</b>	Valvole per bombole/ generatori aerosol	<b>INFO 10</b>	Circolare CONAI del 19.12.2014
<b>INFO 4</b>	Erogatori meccanici	<b>INFO 11</b>	Profumatori d'ambiente
<b>INFO 5</b>	Imballaggi rigenerati	<b>INFO 12</b>	Espositori di merci
<b>INFO 6</b>	Imballaggi riutilizzabili - delibere 21.03 e 27.06.2012	<b>INFO 13</b>	Filo cotto nero per imballaggio
<b>INFO 7</b>	Pallet in legno	<b>INFO 14</b>	Imballaggi di piccole dimensioni
		<b>INFO 15</b>	Sfridi da autoproduzione di imballaggi

**A4** Rimangono invariate le diciture da apporre in fattura e le modalità dichiarative per chi si avvale della procedura semplificata per etichette di cui al modulo 6.14.

**V29** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 3.12.2020.

**V30** Circolare CONAI del 21.10.2021 disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative".

**V31** Guida CONAI, Modulistica, Comunicazione preventiva e relative istruzioni.

## 8.2 CONVENZIONI

A partire dall'anno 1999, CONAI ha stipulato con alcune associazioni di categoria specifiche convenzioni che prevedono particolari condizioni di dichiarazione/applicazione/esenzione del Contributo Ambientale in relazione alle peculiarità dei seguenti settori interessati:

### **SETTORE ORTOFRUTTICOLO (Procedura semplificata di dichiarazione Import/Export)**

Associazione di riferimento:

Fruitimprese – Associazione Imprese Ortofrutticole;

### **SETTORE CERAMICO (Particolare procedura semplificata “ex ante” per acquisti di imballaggi in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI)**

Associazione di riferimento:

Confindustria Ceramica;

### **DISTRIBUZIONE (Procedura semplificata di dichiarazione Import)**

Associazione di riferimento:

Federdistribuzione;

A partire dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la procedura agevolata per le aziende esportatrici nette (che prevede condizioni particolari di esenzione dalla dichiarazione del Contributo Ambientale) e sono stati stipulati degli accordi con alcune associazioni **V32** di categoria in rappresentanza delle aziende esportatrici nette. Queste ultime possono, comunque, accedere alla procedura agevolata anche senza il tramite dell'associazione (circolare CONAI dell'8.10.2013). **V33**

---

**V32** Ad oggi Sistema Moda Italia, Federazione Italiana Industriali TessiliVari, Federmacchine, Anima, Confindustria Toscana Nord e Anpan.

**V33** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.22 e relative istruzioni.  
Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), “Circolari applicative”, circolare CONAI del 8.10.2013.

## 9

## DEFINIZIONE

## DI IMBALLAGGIO

E CAMPO DI APPLICAZIONE  
DEL CONTRIBUTO CONAI**PREMESSA**

Questa Guida espone tutte le procedure previste per l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI alle diverse tipologie di imballaggi. Dà quindi per scontata una certezza preliminare: che l'oggetto al quale il Contributo viene applicato sia riconosciuto come un "imballaggio".

Per indirizzare le scelte operative dei Consorziati, in questo capitolo si propone un breve schema di riferimento. Parallelamente, all'interno del sito [www.conai.org](http://www.conai.org) è stata attivata un'area, costantemente aggiornata, nella quale è possibile consultare le liste – esemplificative e non esaustive – di articoli che CONAI considera "imballaggi" o "non-imballaggi".

**9.1 I CRITERI NORMATIVI**

La normativa europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 22/97. La Direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la Direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 152/06. **Questo decreto è stato modificato dal D.Lgs. 116/2020 che ha recepito la Direttiva europea 2018/851 relativa ai rifiuti e la Direttiva 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.**

L'art. 218 (definizioni), comma 1, del D.Lgs. 152/06, specifica:

“Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:

- a) imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per

evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei; [...]”.

L'allegato E, punto 2 del D.Lgs. 152/06 specifica che la definizione di “imballaggio” è basata inoltre sui criteri seguenti:

- i** sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
- ii** sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
- iii** i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.

Con il D.M. 22 aprile 2014 (che ha recepito in Italia la Direttiva Europea 2013/2/UE), pubblicato in G.U. il 14/06/2014, sono stati aggiornati gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi riportati nell'allegato stesso. **V1**

## 9.2 I CRITERI APPLICATIVI E LE LISTE CONSULTABILI SUL SITO CONAI

Per trasferire nella realtà operativa gli orientamenti espressi dalla citata norma nazionale e comunitaria, sul sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org), nella sezione Imprese - “Cos'è imballaggio/cosa non è imballaggio” sono state nel tempo pubblicate due liste di riferimento, **esemplificative e non esaustive** della relativa gamma, degli articoli classificabili “imballaggi” e “non-imballaggi”. Tali liste sono state aggiornate di recente con l'introduzione di nuovi articoli e sono state completamente revisionate sotto il profilo grafico.

Per eventuali approfondimenti giurisprudenziali relativi ai criteri per la qualificazione di un prodotto come imballaggio o non imballaggio è possibile consultare il sito al seguente link:

[www.conai.org/tag-sentenza/sentenza](http://www.conai.org/tag-sentenza/sentenza)

---

**V1** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org) per la consultazione dell'elenco degli esempi illustrativi.

# 10 CONTROLLI, SANZIONI E AUTODENUNCIA

## 10.1 CONTROLLI

L'attività di controllo di CONAI si sviluppa attraverso controlli mirati, incrocio dati interni e confronto con fonti esterne compresi enti pubblici e privati con specifico riferimento al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale – art. 224, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/06.

In base al proprio Regolamento (art. 12), CONAI può infatti in ogni momento richiedere per iscritto a ciascun Consorziato chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa relativi all'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili. Possono altresì essere disposti, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli – anche sotto forma di verifiche e/o ispezioni – presso l'impresa consorziata della durata massima di quindici giorni.

## 10.2 SANZIONI

### 10.2.1 Sanzioni per mancata adesione

L'articolo 261, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sostituito dall'art. 11, comma 3, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricolo) dispone che “[...] i produttori e gli utilizzatori che non adempiono [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro”. **v1**

A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi. Lo stesso articolo, al comma 2 dispone che “i produttori di imballaggi che [...] non aderiscono ai consorzi [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro”. **v1**

All'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie provvedono gli Enti territoriali competenti (art. 262, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e Legge n. 56 del 7 aprile 2014).

---

**v1** Testo integrale articolo 261.

## 10.2.2 Sanzioni relative all'applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale (art. 14 del Regolamento) <sup>A1</sup>

L'art. 14, comma 2, del Regolamento CONAI individua le tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:

- a) omessa applicazione del Contributo Ambientale;
- b) omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 12, l'accertamento della effettiva applicazione;
- c) omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
- d) infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11;
- e) utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all'art. 4, comma 10.

A titolo di esempio il Consorziato che dichiara a CONAI e ai propri fornitori un plafond di esportazione superiore a quello reale, è sanzionabile poiché evade il Contributo Ambientale, oltre che creare disparità tra i concorrenti di mercato.

Ai sensi dell'art.14, comma 3, la sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:

- 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
- 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni.

L'applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle violazioni individuate al comma 2, lettera e), la perdita del diritto all'utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.

Le sanzioni pecuniarie sono ridotte alla metà qualora:

- ai sensi dell'art. 12, comma 4, non vi sia stata contestazione o l'impresa consorziata vi abbia rinunciato in seguito alla comunicazione delle motivazioni contrarie del CONAI;
- in relazione alla infedele presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale risulti comunque accertata un'omissione non superiore al 10% del Contributo Ambientale dichiarato su base annua.

Nel caso di altre infrazioni agli obblighi di Statuto e Regolamento consortili, possono essere comminate sanzioni non superiori a 250.000,00 Euro (art. 14, comma 6). Le sanzioni sono ridotte a un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata con lettera raccomandata da parte di CONAI. Infine, ai sensi dell'art.14, comma 4, le sanzioni previste si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui all'art. 14 comma 2, lett. a) o b).

---

**A1** Come previsto dall'art. 16 del Regolamento CONAI: *"Il Consiglio d'amministrazione determina i casi nei quali il contributo ambientale CONAI possa essere in via eccezionale prelevato, dichiarato e/o versato al CONAI direttamente dal cessionario anziché dal cedente che effettua la prima cessione ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c), dello statuto oppure dal cessionario o dal cedente con riferimento alle cessioni che precedono la prima, stabilendo altresì le modalità applicative del prelievo secondo principi di certezza, economicità e semplicità amministrativa."* Per approfondimenti si consiglia di contattare gli uffici CONAI.

## 10.3 AUTODENUNCIA

Il Consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di “**autodenuncia**” (art. 14, comma 8, del Regolamento), a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 12 del Regolamento. **A2. V2** Infatti, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 13 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 12 del Regolamento, autodenunciano l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità prescritte, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa autodenuncia e versando tale Contributo al ricevimento delle fatture emesse dal CONAI.

### PROCEDURA AGEVOLATA DI REGOLARIZZAZIONE

CONAI ha introdotto - con effetto dal 20 febbraio 2019 - una **procedura agevolata di regolarizzazione** per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo ambientale CONAI dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili. Tale procedura prevede in particolare:

- che l'accertamento **sia limitato agli ultimi 5 anni** (anziché 10) **precedenti alla data di invio dell'autodenuncia**, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell'art. 12 del Regolamento consortile;
- la possibilità di **rateizzare** le somme dovute al CONAI (per contributo e interessi di mora) **fino a 36 mesi**. **A3**

Restano altresì fermi sia il termine per l'invio delle dichiarazioni dopo l'autodenuncia (30 giorni) sia la non applicazione di sanzioni da parte del CONAI.

Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del CONAI al Contributo ambientale CONAI dovuto dall'impresa nell'ultimo decennio) operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:

- **invio entro il termine** di 30 giorni dalla data di presentazione dell'autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al CONAI riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
- **regolare pagamento** delle somme dovute al CONAI a qualunque titolo.

---


**A2** Il modello di autodenuncia deve essere inviato tramite il servizio Dichiarazioni on line o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del CONAI (art. 18 del Regolamento CONAI).

**A3** È possibile richiedere la rateizzazione fino a 36 mesi del pagamento delle somme dovute al CONAI inviando una comunicazione al seguente indirizzo PEC: [recuperocrediti@conai.legalmail.it](mailto:recuperocrediti@conai.legalmail.it)

**V2** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Sezione Modulistica, Modello di autodenuncia e relative istruzioni.







## Legenda

### SISTEMA DI NOTAZIONE AL TESTO

---

#### N1 . N2 . N3 ...

**NOTE** → annotazione di approfondimento.

---

#### V1 . V2 . V3 ...

**VEDI** → collegamenti ipertestuali, riferimenti a documenti esterni o rimandi a pagine o sezioni interne alla Guida.

---

#### A1 . A2 . A3 ...

**ATTENZIONE** → specifiche importanti da considerare.

---

#### ES1 . ES2 . ES3 ...

**ESEMPIO** → caso emblematico di applicazione di quanto riportato nel testo.

# SCHEMI ESEMPLIFICATIVI E ALTRE INFORMAZIONI



# TERMINOLOGIA

## AUTOCONSUMO

Viene definita “autoconsumo” l’operazione attraverso la quale un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi – da lui stesso fabbricati – per confezionare i propri prodotti.

## AUTOPRODUTTORE

Sono definiti “autoproduttori” i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare/riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall’imballaggio). L’autoproduttore è considerato a tutti gli effetti utilizzatore anche con riferimento alla materia prima impiegata per la riparazione dei propri imballaggi.

## AZIENDA ESPORTATRICE NETTA

Azienda che, in un determinato periodo, ha effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.

## CONSORZI DI FILIERA

L’art. 223 del D.Lgs. 152/06 prevede che i produttori di imballaggi costituiscano un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio. Con decreto del 16 ottobre 2020 è stato approvato lo statuto del Consorzio Biorepack che si colloca all’interno del sistema CONAI come nuovo consorzio di filiera per la gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. I sette Consorzi di Filiera sono i seguenti:

**RICREA** – Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio;

**CIAL** – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio;

**COMIECO** – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica;

**RILEGNO** – Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno;

**COREPLA** – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli imballaggi in Plastica;

**BIOREPACK** – Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile;

**COREVE** – Consorzio Recupero Vetro.

In alternativa all’iscrizione ai Consorzi di Filiera, i produttori possono, ai sensi dell’art. 221, comma 3, del medesimo Decreto: “a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale; [...] c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema [...]”.

## CONSUMATORE

Secondo quanto disposto dall’art. 218, comma 1, lett. v) del D.Lgs. 152/06, il consumatore di imballaggi è “il soggetto che fuori dall’esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate”.

## DETENTORE DI RIFIUTI

Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 152/06, il detentore di rifiuti è “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”.

## GESTIONE DEI RIFIUTI

Secondo quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/06, per gestione dei rifiuti si intende: “la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.

Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammenti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”.

### **IMBALLAGGI IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE**

In questa Guida e nei moduli per le dichiarazioni, con tale termine si intendono solo **gli Imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile certificati e conformi alle norme armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 da parte di organismi accreditati.**

### **IMBALLAGGI PIENI – VUOTI**

Ferma restando la definizione di imballaggio prevista dalla vigente normativa, in questa Guida e nei moduli per le dichiarazioni col termine “imballaggi pieni” ci si riferisce alle merci imballate e, in particolare, ai soli imballaggi delle merci stesse. Per esempio, nel caso di un importatore di birre in lattina, per “imballaggi pieni” ci si riferisce alle lattine e agli altri eventuali imballaggi secondari e terziari della confezione. Per “imballaggi vuoti”, invece, si intendono quelli senza merce.

### **IMBALLAGGIO PRIMARIO (O PER LA VENDITA)**

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lettera b) – l’imballaggio primario è definito come “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore”. In generale l’imballaggio primario è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo.

### **IMBALLAGGIO SECONDARIO (O MULTIPLIO)**

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lettera c) – l’imballaggio secondario è definito come “imbal-

laggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche”.

In generale l’imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una volta tolto dall’imballaggio secondario, si presenta nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all’uso.

### **IMBALLAGGIO TERZIARIO (O PER IL TRASPORTO)**

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lettera d) – l’imballaggio terziario è definito come “imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei”. In generale l’imballaggio terziario è destinato a proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.

### **IMBALLAGGIO COMPOSITO (POLIACCOPPIATO)**

Nel D.Lgs. 152/06 – art. 218, comma 1, lett. e-bis) – l’imballaggio composito è definito come “un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale”. Ad esempio sono imballaggi compositi i seguenti articoli: cartone per bevande (poliaccoppiato: carta, plastica e alluminio), sacchetto composto da un foglio di alluminio accoppiato con carta, etc..

Ai fini dell’applicazione del Contributo Ambientale CONAI, si precisa che per lo stesso imballaggio non possono essere previsti differenti trattamenti

contributivi a seconda che diventi composito prima o dopo la "prima cessione" con la conseguenza che, anche in caso di importazione di imballaggio pieno, il Contributo Ambientale, se dichiarato in procedura ordinaria, è sempre dovuto in funzione del materiale di ciascuna componente dell'imballaggio.

#### **IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE**

Ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, per imballaggio multimateriale si intende l'imballaggio costituito da più componenti autonome in materiali diversi. A differenza dell'imballaggio poliaccoppiato, in questo caso i diversi materiali che costituiscono l'imballaggio possono essere separati. Ad esempio sono considerati imballaggi multimateriali: scatola di cioccolatini (carta per la scatola, plastica per il contenitore sagomato all'interno), sacchetto di caramelle (plastica per il sacchetto, carta per le singole caramelle), barattolo di caffè (alluminio per il barattolo, plastica per il coperchio), etc..

#### **PRIMA CESSIONE**

Il Contributo Ambientale CONAI viene applicato alla "prima cessione". Si tratta del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore, o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorato a un autoproduttore che gli risulti o si dichiara tale.

#### **PRIMO UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI**

Il primo utilizzatore di imballaggi è il soggetto destinatario della prima cessione, ossia del primo trasferimento dell'imballaggio. Per esempio, un calzaturificio che acquista dal produttore di imballaggi le scatole di cartone per confezionare i propri prodotti.

#### **PRODUTTORI DI IMBALLAGGI**

In base all'art. 218, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/06, i produttori di imballaggi sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

### **PROGRAMMA GENERALE DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO**

L'art. 225 del D.Lgs. 152/06 pone a carico di CONAI l'obbligo di elaborare il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
- b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
- c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
- d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
- e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

#### **RACCOLTA**

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 152/06 con il termine "raccolta" si intende "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento".

#### **RECUPERO**

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 152/06 "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero".

### RECUPERO DI MATERIA

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. t-bis del D.Lgs. 152/06, "qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ri-trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento".

### RICICLAGGIO

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 152/06, "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".

### PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO


Come definita dall'art. 183, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 152/06, sono "le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento".

### RIUTILIZZO

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 152/06, "qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti".

### TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06, "operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento".



### RIFIUTO DI IMBALLAGGIO

Costituisce rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, ossia "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi", esclusi i residui della produzione (art. 218, comma 1, lettera f) e art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06).

### UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

### UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI SUCCESSIVO AL PRIMO

L'utilizzatore di imballaggi successivo al primo è il soggetto che acquista imballaggi (o merce imballata) dopo la prima cessione, ossia dopo il primo trasferimento dell'imballaggio. Per esempio, il commerciante che acquista dal calzaturificio le scarpe già confezionate nelle scatole di cartone.

## SCHEMI

## ESEMPLIFICATIVI

## A. CONSORZI DI FILIERA – INFORMAZIONI PER L'ADESIONE

## RICREA

SOGGETTI <sup>[N1]</sup>**Ordinari**

Produttori e importatori di materiale di acciaio per la fabbricazione di imballaggi.

Trasformatori di imballaggi e/o semilavorati.

Trasformatori di accessori per imballaggio.

Importatori di imballaggi vuoti e/o di accessori per imballaggio.

Trasformatori di imballaggi e/o semilavorati in materiale composito a prevalenza acciaio.

**Volontari**

Autoproduttori che acquistano o importano materie prime di imballaggio per produrre imballaggi in acciaio destinati a contenere le merci da essi stessi prodotte.

Recuperatori e Riciclatori nelle modalità previste dal decreto legislativo n. 152/2006 ai sensi dell'art. 218, comma 1, lettere l), m), n) ed o).

**CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE**

La quota di partecipazione si compone di una parte fissa e una parte variabile, determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento consortile disponibile sul sito internet Ricrea.



[info@consorzioricrea.org](mailto:info@consorzioricrea.org)  
tel. 02.3980081  
[www.consorzioricrea.org](http://www.consorzioricrea.org)



## CIAL

SOGGETTI <sup>[N1]</sup>**Obbligati**

Produttori e importatori di alluminio per la fabbricazione di imballaggi

Fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti in alluminio.

**Volontari**

Utilizzatori di imballaggi in alluminio, compresi gli utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione di imballaggi in alluminio e al loro riempimento.

Possono inoltre partecipare al Consorzio recuperatori e riciclatori di rifiuti di imballaggio in alluminio.

In relazione agli imballaggi costituiti da materiali compositi, le aziende partecipano (trasformatori) o possono partecipare (utilizzatori) al Consorzio qualora il materiale prevalente sia costituito dall'alluminio.

**CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE**

Per produttori, trasformatori e utilizzatori la quota di partecipazione è calcolata sulla base della quantità in tonnellate, arrotondata all'unità superiore, di materiale o di imballaggio immessa al consumo sul territorio nazionale dichiarata l'anno precedente.

Per recuperatori la quota di partecipazione è calcolata sulla base della quantità in tonnellate, arrotondata all'unità superiore, di rifiuti di imballaggi in alluminio prodotti sul territorio nazionale recuperati e conferiti al Consorzio l'anno precedente.

Per riciclatori la quota di partecipazione è calcolata sulla base della quantità in tonnellate, arrotondata all'unità superiore, di rifiuti di imballaggi in alluminio prodotti sul territorio nazionale e riciclati l'anno precedente.



[consorzio@cial.it](mailto:consorzio@cial.it)  
tel. 02.540291  
[www.cial.it](http://www.cial.it)





**SOGGETTI** <sup>[N1]</sup>**Obbligati**

Fornitori di materiali di imballaggio a base di fibra di cellulosa, categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime di imballaggio.

Fabbricanti e trasformatori di imballaggi a base di fibra di cellulosa, categoria che comprende gli importatori di imballaggi vuoti.

Fabbricanti e importatori di imballaggi vuoti a prevalenza carta.

**Volontari**

Commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa ("Utilizzatori").

Piattaforme di lavorazione macero (recuperatori), impianti di termovalorizzazione, impianti di compostaggio.

**Simpatizzanti**

Enti ed associazioni, aziende italiane ed estere diverse dai precedenti, che perseguono scopi compatibili con il Consorzio.

**CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE**

La quota di partecipazione al Fondo Consortile è calcolata annualmente sulla quantità di materiale di imballaggio, di imballaggi o di semilavorati in fibra di cellulosa immessa sul mercato nazionale (o recuperata) da ciascun Consorzio nell'anno solare precedente e parametrata alla produzione totale di ciascuna categoria immessa sul mercato nazionale (o recuperata) e al numero dei Consorziati appartenenti alla medesima categoria.

**SOGGETTI** <sup>[N1]</sup>**Obbligati**

Fornitori e importatori di materiali per imballaggi di legno, fabbricanti e/o importatori di imballaggi per alimenti, di imballaggi industriali e di pallet, riparatori di pallet.

**Volontari**

Recuperatori e riciclatori di rifiuti di imballaggio.

**CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE**

La quota di partecipazione al fondo consortile si determina in percentuale sul volume d'affari prodotto dalla vendita di imballaggi di legno e/o di materiali per imballaggi di legno destinati al mercato nazionale dell'anno precedente l'iscrizione.

**COREPLA****SOGGETTI** <sup>[N1]</sup>**Obbligati**

Produttori e importatori di materie prime polimeriche per la fabbricazione di imballaggi in plastica; fabbricanti di imballaggi o relativi semilavorati in plastica o a prevalenza plastica; importatori di imballaggi vuoti in plastica o a prevalenza plastica.

**Volontari**

Utilizzatori che fabbricano o importano imballaggi in plastica e li riempiono (autoproduttori); utilizzatori che importano imballaggi pieni in plastica; riciclatori e recuperatori di rifiuti di imballaggi in plastica. Possono inoltre aderire al Consorzio produttori e importatori di materiali di imballaggio compositi a prevalenza diversa da plastica.

**CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE**

Il contributo di partecipazione si calcola moltiplicando un importo fisso per:

- le tonnellate di materie plastiche destinate alla produzione di imballaggi o le tonnellate di imballaggi in plastica (e/o relativi semilavorati) venduti sul mercato nazionale al netto delle quantità di competenza dei Sistemi autonomi (per i produttori e gli importatori sia di materia prima per imballaggio sia di imballaggi e relativi semilavorati);
- le tonnellate di imballaggi in plastica autoprodotti inclusi gli imballaggi importati vuoti ed utilizzati direttamente e/o di imballaggi in plastica pieni importati al netto delle quantità di competenza dei Sistemi autonomi (per gli utilizzatori);
- le tonnellate di rifiuti di imballaggio in plastica, prodotti sul territorio nazionale, riciclati o altrimenti recuperati al netto delle quantità di competenza dei Sistemi autonomi (per le aziende che riciclano o recuperano rifiuti d'imballaggio in plastica).

## BIOREPACK

### SOGGETTI <sup>[N1]</sup>

#### Obbligati

Produttori e importatori di biopolimeri biodegradabili e compostabili (definiti "Produttori").

Fabbricanti e trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e dei relativi semilavorati, nonché gli importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e compostabile e dei relativi semilavorati (definiti "Trasformatori").

#### Volontari

Commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di predetti imballaggi, importatori di imballaggi pieni in plastica biodegradabile e compostabile e coloro che nell'esercizio della propria attività professionale utilizzano ovvero forniscono ai propri clienti detti imballaggi (definiti "Utilizzatori").

Riciclatori che trattano a fine vita gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile assieme alla frazione organica dei rifiuti urbani (definiti "Riciclatori").

### CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

L'entità della somma da versare è determinata moltiplicando il numero di quote assegnate dal Consiglio di Amministrazione - in base alle tonnellate dichiarate nel modulo di adesione (riferite all'anno solare precedente) - per il valore unitario della quota di partecipazione al Consorzio, stabilito dall'Assemblea. Le quote sono assegnate in funzione dei seguenti criteri:

- a. per i "produttori", una quota per ciascuna tonnellata di polimeri certificati conformi alle norme armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 - destinati all'imballaggio - prodotti o importati sul territorio nazionale dai singoli produttori;
- b. per i "trasformatori", una quota per ciascuna tonnellata di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile o dei relativi semilavorati ceduti o importati sul territorio nazionale dai singoli trasformatori;
- c. per gli "utilizzatori", una quota per ciascuna tonnellata di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile acquistati/importati sul territorio nazionale dai singoli utilizzatori;
- d. per i "riciclatori", una quota per ciascuna tonnellata di rifiuti di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile o di frazioni similari in ingresso agli impianti dei singoli riciclatori siti sul territorio nazionale [volumi di bioplastiche in ingresso agli impianti risultanti da analisi merceologiche o in mancanza assunti pari all'1,5% del totale dei volumi in ingresso].



[consorziati@biorepack.org](mailto:consorziati@biorepack.org)  
tel. 02 5007071  
[www.biorepack.org](http://www.biorepack.org)



## COREVE

### SOGGETTI <sup>[N1]</sup>

#### Obbligati

Aderiscono al Consorzio

- a. Fabbricanti e Trasformatori di imballaggi in vetro, nonché importatori di imballaggi in vetro vuoti;
- b. Fornitori di materiale di imballaggio in vetro (inclusi gli importatori di materie prime di imballaggio).

#### Volontari

Su base volontaria possono aderire i recuperatori e i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati.

### CRITERI CALCOLO QUOTE DI ADESIONE

Per i soggetti delle categorie a. e b., le quote di partecipazione sono calcolate tenendo conto delle quantità (tonnellate) di imballaggi in vetro o materiali di imballaggi in vetro assoggettati a Contributo Ambientale CONAI (CAC) immessi sul territorio nazionale nell'anno precedente;

Per i recuperatori/riciclatori, le quote di partecipazione sono calcolate tenendo conto delle quantità (tonnellate) di Materia Prima Seconda (MPS) da rifiuti di imballaggio in vetro risultanti da raccolta nazionale recuperati nell'anno precedente.



[segreteria@coreve.it](mailto:segreteria@coreve.it)  
tel. 02.48012961  
[www.coreve.it](http://www.coreve.it)



[N1] Produttori di imballaggi, ai sensi dell'art. 218, c. 1, lett. r) del D.Lgs. 152/06. Utilizzatori di imballaggi, ai sensi dell'art. 218, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06.

## B. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 2010-2022

PROCEDURA ORDINARIA <b>A1</b>							
Periodo	Acciaio	Alluminio	Carta	Legno	Plastica	Plastica biodegradabile e compostabile	Vetro
2010	15,49/ 31,00 <sup>[1]</sup>	25,82/ 52,00 <sup>[2]</sup>	22,00	8,00	195,00/ 160,00 <sup>[3]</sup>		15,82
2011	31,00	52,00	22,00	8,00	160,00/ 140,00 <sup>[4]</sup>		17,82
2012	31,00/ 26,00 <sup>[5]</sup>	45,00	14,00/ 10,00 <sup>[6]</sup>	8,00	120,00/ 110,00 <sup>[7]</sup>		17,82
2013	26,00	45,00	10,00/ 6,00/ 4,00 <sup>[8]</sup>	8,00	110,00		17,82
2014	26,00	45,00	4,00	8,00	140,00		17,82
2015	26,00/ 21,00/ 13,00 <sup>[9]</sup>	45,00	4,00	8,00/ 7,00 <sup>[10]</sup>	188,00		20,80
2016	13,00	45,00	4,00	7,00	188,00		17,30
2017	13,00	45,00	4,00	7,00	188,00		17,30/ 16,30 <sup>[11]</sup>
2018	8,00	45,00/ 35,00 <sup>[12]</sup>	10,00	7,00	Fascia A: 179,00 Fascia B: 208,00 Fascia C: 228,00		13,30

Continua →

[1] Il Contributo **acciaio** è passato da 15,49 €/t a 31,00 €/t dal 1° aprile 2010.

[2] Il Contributo **alluminio** è passato da 25,82 €/t a 52,00 €/t dal 1° maggio 2010.

[3] Il Contributo **plastica** è passato da 195,00 €/t a 160,00 €/t dal 1° luglio 2010.

[4] Il Contributo **plastica** è passato da 160,00 €/t a 140,00 €/t dal 1° luglio 2011.

[5] Il Contributo **acciaio** è passato da 31,00 €/t a 26,00 €/t dal 1° ottobre 2012.

[6] Il Contributo **carta** è passato da 14,00 €/t a 10,00 €/t dal 1° ottobre 2012.

[7] Il Contributo **plastica** è passato da 120,00 €/t a 110,00 €/t dal 1° ottobre 2012.

[8] Il Contributo **carta** è passato da 10,00 €/t a 6,00 €/t dal 1° aprile 2013 e a 4,00 €/t dal 1° ottobre 2013.

[9] Il Contributo **acciaio** è passato da 26,00 €/t a 21,00 €/t dal 1° aprile 2015 e a 13,00 €/t dal 1° ottobre 2015.

[10] Il Contributo **legno** è passato da 8,00 €/t a 7,00 €/t dal 1° aprile 2015.

[11] Il Contributo **vetro** è passato da 17,30 €/t a 16,30 €/t dal 1° luglio 2017.

[12] Il Contributo **alluminio** è passato da 45,00 €/t a 35,00 €/t dal 1° giugno 2018.

**A1** È possibile consultare lo schema completo dei valori di Contributo per materiale dal 1998 ad oggi sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) nella sezione Imprese/Contributo Ambientale.

← Segue

Periodo	Acciaio	Alluminio	Carta	Legno	Plastica	Plastica biodegradabile e compostabile	Vetro
<b>2019</b>	<b>3,00</b>	<b>15,00</b>	<b>20,00</b> <sup>[13]</sup> <b>40,00</b> <sup>[14]</sup>	7,00	<i>Fascia A:</i> <b>150,00</b> <i>Fascia B1:</i> 208,00 <i>Fascia B2:</i> <b>263,00</b> <i>Fascia C:</i> <b>369,00</b>		<b>24,00/</b> <b>27,00</b> <sup>[15]</sup>
<b>2020</b>	3,00	15,00	<b>35,00/</b> <b>55,00</b> <sup>[16]</sup>  <b>55,00/</b> <b>75,00</b> <sup>[17]</sup>	<b>9,00</b>	<i>Fascia A:</i> 150,00 <i>Fascia B1:</i> 208,00 <i>Fascia B2:</i> <b>436,00</b> <i>Fascia C:</i> <b>546,00</b>		<b>27,00/</b> <b>31,00</b> <sup>[18]</sup>
<b>2021</b>	<b>18,00</b>	15,00	55,00/25,00 <sup>[19]</sup> 75,00/45,00 <sup>[20]</sup>	9,00	<i>Fascia A:</i> 150,00 <i>Fascia B1:</i> 208,00 <i>Fascia B2:</i> <b>560,00</b> <i>Fascia C:</i> <b>660,00</b>	<i>Fascia B2:</i> <b>560,00/</b> <b>294,00</b> <sup>[21]</sup> <i>Fascia C:</i> <b>660,00/</b> <b>294,00</b> <sup>[21]</sup>	<b>37,00</b>
<b>2022</b>	<b>12,00</b>	<b>10,00</b>	<i>Fascia 1</i> <sup>[22]</sup> : <b>10,00</b> <i>Fascia 2</i> <sup>[23]</sup> : <b>30,00</b> <i>Fascia 3</i> <sup>[24]</sup> : <b>120,00</b> <i>Fascia 4</i> <sup>[25]</sup> : <b>250,00</b>	9,00	<i>Fascia A1:</i> <b>104,00</b> <i>Fascia A2:</i> <b>150,00/</b> <b>168,00</b> <sup>[26]</sup> <i>Fascia B1:</i> <b>149,00</b> <i>Fascia B2:</i> <b>520,00</b> <i>Fascia C:</i> <b>642,00</b>	294,00	<b>33,00</b>

[13] Altri imballaggi in carta.

[14] Imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi.

[15] Il Contributo **vetro** è passato da 24,00 €/t a 27,00 €/t dal 1° luglio 2019.

[16] Il Contributo Ambientale per **altri imballaggi in carta** è passato da 35,00 €/t a 55,00 €/t dal 1° giugno 2020.

[17] Il Contributo Ambientale per **imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi** è passato da 55,00 €/t a 75,00 €/t dal 1° giugno 2020.

[18] Il Contributo **vetro** è passato da 27,00 €/t a 31,00 €/t dal 1° luglio 2020.

[19] Il Contributo Ambientale per **monomateriale e compositi a prevalenza carta diversi dai CPL** è passato da 55,00 €/t a 25,00 €/t dal 1° luglio 2021.

[20] Il Contributo Ambientale per i **CPL - contenitori per liquidi (compositi)** è passato da 75,00 €/t a 45,00 €/t dal 1° luglio 2021.

[21] Dal 1° luglio 2021 è stata definita una fascia unica con un valore di Contributo di 294,00 €/t.

[22] Base (Monomateriale e imballaggi compositi di tipo A e di tipo B).

[23] CPL (Contenitori compositi per liquidi).

[24] Imballaggi compositi di tipo C.

[25] Imballaggi compositi di tipo D.

[26] Il Contributo Ambientale per gli imballaggi di Fascia A2 passerà da 150,00 €/t a 168,00 €/t dal 1° luglio 2022.

**In evidenza le variazioni intervenute.**

## PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTAZIONI DI IMBALLAGGI PIENI

Periodo	% sul valore importazioni (prodotti alimentari)	% sul valore importazioni (prodotti non alimentari)	Peso degli imballaggi importati (€/t) (peso lordo - peso netto merci)
2010	0,14	0,07	63,00
2011	<b>0,14/0,13</b> <sup>[1]</sup>	0,07	<b>53,00/48,00</b> <sup>[2]</sup>
2012	<b>0,10/0,07</b> <sup>[3]</sup>	<b>0,05/0,04</b> <sup>[4]</sup>	<b>40,00/32,00</b> <sup>[5]</sup>
2013	0,07	<b>0,04/0,03</b> <sup>[6]</sup>	<b>32,00/31,00</b> <sup>[7]</sup>
2014	<b>0,08</b>	<b>0,04</b>	<b>37,00</b>
2015	<b>0,12</b>	<b>0,06</b>	<b>49,00/48,00</b> <sup>[8]</sup>
2016	<b>0,13</b>	0,06	<b>49,00</b>
2017	0,13	0,06	49,00
2018	0,13	0,06	<b>52,00</b>
2019	<b>0,16</b>	<b>0,08</b>	<b>64,00/65,00</b> <sup>[9]</sup>
2020	<b>0,17/0,18</b> <sup>[10]</sup>	<b>0,09</b>	<b>85,00/92,00</b> <sup>[11]</sup>
2021	<b>0,20</b>	<b>0,10</b>	107,00/ <b>101,00</b> <sup>[12]</sup>
2022	<b>0,17</b>	<b>0,08</b>	<b>90,00</b>

[1] L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,14% a 0,13% dal 1° luglio 2011.

[2] Il Contributo forfetario sulla tara delle merci importate è passato da 53,00 €/t a 48,00 €/t dal 1° luglio 2011.

[3] L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,10% a 0,07% dal 1° ottobre 2012.

[4] L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti non alimentari è passata da 0,05% a 0,04% dal 1° ottobre 2012.

[5] Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 40,00 €/t a 32,00 €/t dal 1° ottobre 2012.

[6] L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti non alimentari è passata da 0,04% a 0,03% dal 1° ottobre 2013.

[7] Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 32,00 €/t a 31,00 €/t dal 1° aprile 2013.

[8] Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 49,00 €/t a 48,00 €/t dal 1° aprile 2015.

[9] Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 64,00 €/t a 65,00 €/t dal 1° luglio 2019.

[10] L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti alimentari è passata da 0,17% a 0,18% dal 1° luglio 2020.

[11] Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 85,00 €/t a 92,00 €/t dal 1° luglio 2020.

[12] Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 107,00 €/t a 101,00 €/t dal 1° luglio 2021.

**In evidenza le variazioni intervenute.**

## C. CLASSI DI DICHIARAZIONE – PERIODICITÀ

### PERIODICITÀ A2

#### PROCEDURA ORDINARIA (MODULO 6.1; 6.2; 6.10)

##### A. Esente

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a **200,00** Euro.

*Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.*

##### B. Annuale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a **3.000,00** Euro.

*Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.*

##### C. Trimestrale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 Euro.

*Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).*

##### D. Mensile

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre 31.000,00 Euro.

*Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).*

#### PROCEDURA SEMPLIFICATA (MODULO 6.2) <sup>[1]</sup>

##### A. Esente

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a **300,00** Euro.

*Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.*

##### B. Annuale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a **3.000,00** Euro.

*Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.*

##### C. Trimestrale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 31.000,00 Euro.

*Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).*

##### D. Mensile

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo oltre 31.000,00 Euro.

*Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).*

[1] La procedura semplificata, mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente, invece, ha una periodicità solo annuale. [Vedi] Paragrafo 5.1.3.

- A2**
- Dalle dichiarazioni di competenza dell'anno 2022 sono variare le soglie "esente" (da 100,00 a 200,00 Euro per la procedura ordinaria e da 200,00 a 300,00 Euro per la procedura semplificata) e "annuale" (da 2.000,00 a 3.000,00 Euro). Per le sole procedure ordinarie, resta in vigore la soglia minima di dichiarazione – pari a 10 tonnellate – a soli fini statistici. Pertanto, al raggiungimento di almeno 10 tonnellate, per materiale, di imballaggi immessi al consumo, la dichiarazione è comunque dovuta anche laddove il correlato Contributo risulti inferiore alla soglia di esenzione e quindi non viene fatturato dal CONAI.
  - Tutte le dichiarazioni periodiche devono essere presentate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
  - La periodicità non si cambia in corso d'anno.
  - La classe di dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare.
  - Solo per il modulo 6.10 il Consorziato deve prendere a riferimento i valori derivanti dalle sole importazioni, al lordo quindi delle esportazioni.
  - Nello schema riguardante la "Procedura semplificata", per Contributo Ambientale complessivo si intende la somma dei Contributi indicati alle lettere A, B e C del modulo 6.2.
  - Per i casi particolari, si fa rinvio alle specifiche condizioni del capitolo 8.

## D. CLASSI DI DICHIARAZIONE – ESEMPI DI VARIAZIONE

### Esempi di variazione

Si riportano, a titolo di esempio, alcuni casi di variazione della classe di dichiarazione (e le procedure connesse). Negli esempi si suppone che l'azienda debba modificare la propria classe di dichiarazione in base agli effettivi cambiamenti degli importi di Contributo Ambientale dell'anno precedente.

A partire dalle dichiarazioni del Contributo Ambientale per l'anno 2022, la soglia di esenzione per la procedura ordinaria è elevata a 200,00 Euro per materiale (da 100,00 Euro) e la classe di dichiarazione annuale a 3.000,00 Euro per materiale (da 2.000,00 Euro).

#### A. DA FASCIA DI ESENZIONE A CLASSE DI DICHIARAZIONE ANNUALE (PER IL 2021 E PER IL 2022)

L'impresa che per l'anno 2021 rientra nella fascia di esenzione per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica di aver superato la soglia di 100,00 Euro di Contributo per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio 2022 invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2021, con l'importo di Contributo dovuto.
- entro il 20 gennaio 2023 dovrà presentare la dichiarazione annuale in riferimento al 2022 solo se avrà superato la nuova soglia di 200,00 Euro.

#### B. DA CLASSE DI DICHIARAZIONE ANNUALE A FASCIA DI ESENZIONE (PER IL 2021 E PER IL 2022)

L'impresa che per l'anno 2021 rientra nella classe di dichiarazione annuale per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica un Contributo Ambientale dovuto fino a 100,00 Euro per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio 2022 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2021, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti (fino a 100,00 Euro per quel materiale), per i quali comunque CONAI non emetterà fattura;
- a gennaio 2023 non dovrà presentare la dichiarazione per il 2022 se conferma la fascia di esenzione e quindi non supera la soglia di 200,00 Euro.

#### C. DA CLASSE DI DICHIARAZIONE ANNUALE (PER IL 2021) A CLASSE DI DICHIARAZIONE TRIMESTRALE (PER IL 2022)

L'impresa che per l'anno 2021 rientra nella classe di dichiarazione annuale per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica di aver superato la soglia di 2.000,00 Euro di Contributo Ambientale per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio 2022 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione annuale per il 2021, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti (superiori a 2.000,00 Euro per quel materiale);
- se l'impresa non ha superato la soglia di 3.000,00 Euro di Contributo dovuto per quel materiale, entro il 20 gennaio del 2023 presenterà la dichiarazione annuale in riferimento al 2022.
- se l'impresa ha superato la soglia di 3.000,00 Euro di Contributo dovuto per quel materiale, nel corso del 2022 effettua le dichiarazioni con cadenza trimestrale.

#### D. DA CLASSE DI DICHIARAZIONE TRIMESTRALE (PER IL 2021) A CLASSE DI DICHIARAZIONE MENSILE (PER IL 2022)

L'impresa che per l'anno 2021 rientra nella classe di dichiarazione trimestrale per un determinato materiale e che al termine dello stesso anno verifica di aver superato la soglia di 31.000,00 Euro di Contributo Ambientale per lo stesso materiale:

- entro il 20 gennaio del 2022 l'impresa invia a CONAI la dichiarazione trimestrale per l'ultimo trimestre del 2021, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti;
- nel corso del 2022 effettua le dichiarazioni con cadenza mensile.

## E. QUANTITÀ E VALORI IN SOGLIA DI ESENZIONE DALLA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUTO (2012-2022)

Nelle tabelle sottostanti sono illustrate le quantità (per i materiali in **procedura ordinaria**) e i valori (importi di acquisto/peso dei soli imballaggi delle merci per le **procedure semplificate**) che rientrano nella soglia di esenzione dalla dichiarazione del Contributo per gli anni 2012-2022.

Si riportano in ciascuna tabella i valori di Contributo Ambientale CONAI e le aliquote /contributo forfetario (per le procedure semplificate) in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Pertanto in caso di variazione di Contributo nel corso dello stesso anno, il calcolo deve tener conto anche delle variazioni infrannuali.

È inserita un'esplicita nota in corrispondenza dei materiali che hanno subito variazione di Contributo e delle procedure semplificate per import che hanno subito variazione di aliquote/Contributo forfetario.

2012				
Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)	
Acciaio <sup>[1]</sup>	31,00	26,00	0,839	
Alluminio	45,00	26,00	0,578	
Carta <sup>[2]</sup>	14,00	26,00	1,857	
Legno	8,00	26,00	3,250	
Plastica <sup>[3]</sup>	120,00	26,00	0,217	
Vetro	17,82	26,00	1,459	
Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare) <sup>[4]</sup>	0,10%	52,00		52.000
Import Semplificata a valore (non alimentare) <sup>[5]</sup>	0,05%	52,00		104.000
Import Semplificata per tara <sup>[6]</sup>	40,00 €/t	52,00	1,300	

[1] Il Contributo **acciaio** è passato da 31,00 €/t a 26,00 €/t dal 1° ottobre 2012.

[2] Il Contributo **carta** è passato da 14,00 €/t a 10,00 €/t dal 1° ottobre 2012.

[3] Il Contributo **plastica** è passato da 120,00 €/t a 110,00 €/t dal 1° ottobre 2012.

[4] L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti alimentari** è passata da 0,10 % a 0,07 % dal 1° ottobre 2012.

[5] L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti non alimentari** è passata da 0,05 % a 0,04 % dal 1° ottobre 2012.

[6] Il Contributo forfetario sulla **tara** è passato da 40,00 €/t a 32,00 €/t dal 1° ottobre 2012.



## 2013

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)
Acciaio	26,00	26,00	1,000
Alluminio	45,00	26,00	0,578
Carta <sup>[1]</sup>	10,00	26,00	2,600
Legno	8,00	26,00	3,250
Plastica	110,00	26,00	0,236
Vetro	17,82	26,00	1,459

Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,07%	52,00		74.286
Import Semplificata a valore (non alimentare) <sup>[2]</sup>	0,04%	52,00		130.000
Import Semplificata per tara <sup>[3]</sup>	32,00 €/t	52,00	1,625	

[1] Il Contributo carta è passato da 10,00 €/t a 6,00 €/t dal 1° aprile 2013 e a 4,00 €/t dal 1° ottobre 2013.

[3] Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 32,00 €/t a 31,00 €/t dal 1° aprile 2013.

[2] L'aliquota sul valore delle importazioni di prodotti non alimentari è passata da 0,04 % a 0,03 % dal 1° ottobre 2013.

## 2014

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)
Acciaio	26,00	26,00	1,000
Alluminio	45,00	26,00	0,578
Carta	4,00	26,00	6,500
Legno	8,00	26,00	3,250
Plastica	140,00	26,00	0,186
Vetro	17,82	26,00	1,459

Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,08%	52,00		65.000
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,04%	52,00		130.000
Import Semplificata per tara	37,00 €/t	52,00	1,405	

## 2015

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)
Acciaio <sup>[1]</sup>	26,00	26,00	1,000
Alluminio	45,00	26,00	0,578
Carta	4,00	26,00	6,500
Legno <sup>[2]</sup>	8,00	26,00	3,250
Plastica	188,00	26,00	0,138
Vetro	20,80	26,00	1,250

Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,12%	52,00		43.333
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06%	52,00		86.667
Import Semplificata per tara <sup>[3]</sup>	49,00 €/t	52,00	1,061	

[1] Il Contributo acciaio è passato da 26,00 €/t a 21,00 €/t dal 1° aprile 2015 e a 13,00 €/t dal 1° ottobre 2015.

[2] Il Contributo legno è passato da 8,00 €/t a 7,00 €/t dal 1° aprile 2015.

[3] Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 49,00 €/t a 48,00 €/t dal 1° aprile 2015.

## 2016

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)
Acciaio	13,00	50,00	3,846
Alluminio	45,00	50,00	1,111
Carta	4,00	50,00	12,500
Legno	7,00	50,00	7,143
Plastica	188,00	50,00	0,266
Vetro	17,30	50,00	2,890

Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,13%	100,00		76.923
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06%	100,00		166.667
Import Semplificata per tara	49,00 €/t	100,00	2,041	

## 2017

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)	
Acciaio	13,00	50,00	3,846	
Alluminio	45,00	50,00	1,111	
Carta	4,00	50,00	12,500	
Legno	7,00	50,00	7,143	
Plastica	188,00	50,00	0,266	
Vetro <sup>[1]</sup>	17,30	50,00	2,890	
Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,13%	100,00		76.923
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06%	100,00		166.667
Import Semplificata per tara	49,00 €/t	100,00	2,041	

[1] Il Contributo vetro è passato da 17,30 €/t a 16,30 €/t dal 1° luglio 2017.

## 2018

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)	
Acciaio	8,00	50,00	6,250	
Alluminio <sup>[1]</sup>	45,00	50,00	1,111	
Carta	10,00	50,00	5,000	
Legno	7,00	50,00	7,143	
<b>Plastica</b>				
Fascia A	179,00	50,00	0,279	
Fascia B	208,00	50,00	0,240	
Fascia C	228,00	50,00	0,219	
Vetro	17,30	50,00	2,890	
Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare)	0,13%	100,00		76.923
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,06%	100,00		166.667
Import Semplificata per tara	52,00 €/t	100,00	1,923	

[1] Il Contributo alluminio è passato da 45,00 €/t a 35,00 €/t dal 1° giugno 2018.

2019

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)
<b>Acciaio</b>	3,00	50,00	16,666
<b>Alluminio</b>	15,00	50,00	3,333
<b>Carta</b>			
Imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi	40,00	50,00	1,250
Altri imballaggi in carta	20,00	50,00	2,500
<b>Legno</b>	7,00	50,00	7,143
<b>Plastica</b>			
Fascia A	150,00	50,00	0,333
Fascia B1	208,00	50,00	0,240
Fascia B2	263,00	50,00	0,190
Fascia C	369,00	50,00	0,136
<b>Vetro</b> <sup>[1]</sup>	24,00	50,00	2,083

Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
<b>Import Semplificata a valore (alimentare)</b>	0,16%	100,00		62.500
<b>Import Semplificata a valore (non alimentare)</b>	0,08%	100,00		125.000
<b>Import Semplificata per tara</b> <sup>[2]</sup>	64,00 €/t	100,00	1,562	

[1] Il Contributo **vetro** è passato da 24,00 €/t a 27,00 €/t dal 1° luglio 2019.

[2] Il Contributo forfetario sulla **tara** è passato da 64,00 €/t a 65,00 €/t dal 1° luglio 2019.

2020				
Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)	
Acciaio	3,00	100,00	33,333 <sup>[1]</sup>	
Alluminio	15,00	100,00	6,667	
<b>Carta</b>				
Imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi <sup>[2]</sup>	55,00	100,00	1,818	
Altri imballaggi in carta <sup>[3]</sup>	35,00	100,00	2,857	
Legno	9,00	100,00	11,111 <sup>[1]</sup>	
<b>Plastica</b>				
Fascia A	150,00	100,00	0,667	
Fascia B1	208,00	100,00	0,481	
Fascia B2	436,00	100,00	0,229	
Fascia C	546,00	100,00	0,183	
Vetro <sup>[4]</sup>	27,00	100,00	3,704	
Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
Import Semplificata a valore (alimentare) <sup>[5]</sup>	0,17%	200,00		117.647
Import Semplificata a valore (non alimentare)	0,09%	200,00		222.222
Import Semplificata per tara <sup>[6]</sup>	85,00 €/t	200,00	2,353	

[1] La dichiarazione per l'anno 2020 deve essere presentata comunque nel caso di raggiungimento della soglia di almeno 10 tonnellate di imballaggi, per singolo materiale. In tal caso i moduli 6.1 acciaio e 6.1 legno devono essere compilati indicando il peso delle 10 tonnellate ma il controvalore di contributo non verrà fatturato dal CONAI in quanto inferiore alla soglia di 100,00 Euro.

[2] Il Contributo per **imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi** è passato da 55,00 €/t a 75,00 €/t dal 1° giugno 2020.

[3] Il Contributo per **altri imballaggi in carta** è passato da 35,00 €/t a 55,00 €/t dal 1° giugno 2020.

[4] Il Contributo **vetro** è passato da 27,00 €/t a 31,00 €/t dal 1° luglio 2020.

[5] L'aliquota sul valore delle importazioni di **prodotti alimentari** è passata da 0,17% a 0,18% dal 1° luglio 2020.

[6] Il Contributo forfetario sulla **tara** è passato da 85,00 €/t a 92,00 €/t dal 1° luglio 2020.

2021

Materiali	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)
<b>Acciaio</b>	18,00	100,00	5,555
<b>Alluminio</b>	15,00	100,00	6,667
<b>Carta</b>			
Fascia 1 <sup>[1]</sup>	55,00	100,00	1,818
Fascia 2 <sup>[2]</sup>	75,00	100,00	1,333
<b>Legno</b>	9,00	100,00	11,111 <sup>[3]</sup>
<b>Plastica</b>			
Fascia A	150,00	100,00	0,667
Fascia B1	208,00	100,00	0,481
Fascia B2	560,00	100,00	0,178
Fascia C	660,00	100,00	0,151
<b>Plastica biodegradabile e compostabile</b>			
Fascia B2	560,00 <sup>[4]</sup>	100,00	0,178
Fascia C	660,00 <sup>[4]</sup>	100,00	0,151
<b>Vetro</b>	37,00	100,00	2,703

Procedura Semplificata per Import	Aliquota da applicare	Soglia di esenzione (€)	Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)	Valore delle merci imballate importate (€)
<b>Import Semplificata a valore (alimentare)</b>	0,20%	200,00		100.000
<b>Import Semplificata a valore (non alimentare)</b>	0,10%	200,00		200.000
<b>Import Semplificata per tara <sup>[5]</sup></b>	107,00 €/t	200,00	1,869	

[1] Il Contributo Ambientale per monomateriale e composti a prevalenza carta diversi dai CPL è passato da 55,00 €/t a 25,00 €/t dal 1° luglio 2021.

[2] Il Contributo Ambientale per i CPL - contenitori per liquidi (compositi) è passato da 75,00 €/t a 45,00 €/t dal 1° luglio 2021.

[3] La dichiarazione per l'anno 2021 deve essere presentata comunque nel caso di raggiungimento della soglia di almeno 10 tonnellate di imballaggi, per singolo materiale. In tal caso il modulo 6.1 legno deve essere compilato indicando il

peso delle 10 tonnellate ma il controvalore di contributo non verrà fatturato dal CONAI in quanto inferiore alla soglia di 100,00 Euro.

[4] Dal 1° luglio 2021 è stata definita una fascia unica con un valore di Contributo di 294,00 €/t.

[5] Il Contributo forfetario sulla tara è passato da 107,00 €/t a 101,00 €/t dal 1° luglio 2021.

2022

<b>Materiali</b>	<b>Contributo Ambientale (€/t)</b>	<b>Soglia di esenzione (€)</b>	<b>Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni importati (t)</b>	
<b>Acciaio</b>	12,00	200,00	16,666 <sup>[5]</sup>	
<b>Alluminio</b>	10,00	200,00	20,000 <sup>[5]</sup>	
<b>Carta</b>				
Fascia 1 <sup>[1]</sup>	10,00	200,00	20,000 <sup>[5]</sup>	
Fascia 2 <sup>[2]</sup>	30,00	200,00	6,666	
Fascia 3 <sup>[3]</sup>	120,00	200,00	1,666	
Fascia 4 <sup>[4]</sup>	250,00	200,00	0,800	
<b>Legno</b>	9,00	200,00	22,222 <sup>[5]</sup>	
<b>Plastica</b>				
Fascia A1	104,00	200,00	1,923	
Fascia A2 <sup>[6]</sup>	150,00	200,00	1,333	
Fascia B1	149,00	200,00	1,342	
Fascia B2	520,00	200,00	0,385	
Fascia C	642,00	200,00	0,311	
<b>Plastica biodegradabile e compostabile</b>	294,00	200,00	0,680	
<b>Vetro</b>	33,00	200,00	6,061	
<b>Procedura Semplificata per Import</b>				
	<b>Aliquota da applicare</b>	<b>Soglia di esenzione (€)</b>	<b>Peso dei soli imballaggi delle merci importate (t)</b>	<b>Valore delle merci imballate importate (€)</b>
<b>Import Semplificata a valore (alimentare)</b>	0,17%	300,00		176.470
<b>Import Semplificata a valore (non alimentare)</b>	0,08%	300,00		375.000
<b>Import Semplificata per tara</b>	90,00 €/t	300,00	3,333	

[1] Base (Monomateriale e imballaggi compositi di tipo A e di tipo B).

[2] CPL (Contenitori compositi per liquidi).


[3] Imballaggi compositi di tipo C.

[4] Imballaggi compositi di tipo D.

[5] La dichiarazione per l'anno 2022 deve essere presentata comunque nel caso di raggiungimento della soglia di almeno 10 tonnellate di imballaggi, per singolo materiale. In tal caso i moduli 6.1 acciaio, alluminio, carta-fascia 1 e legno devono essere compilati indicando il peso delle 10 tonnellate ma il controvalore di contributo non verrà fatturato dal CONAI in quanto inferiore alla soglia di 200,00 Euro.

[6] Il Contributo Ambientale per gli imballaggi di Fascia A2 passerà da 150,00 €/t a 168,00 €/t dal 1° luglio 2022.

## F. LISTE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA NELLE FASCE CONTRIBUTIVE <sup>N1</sup>



### TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

**Borse in plastica riutilizzabili ai sensi dell'art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006**

"...omissis..."

**a)** borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:

- 1** con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
- 2** con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

**b)** borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:

- 1** con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
- 2** con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

"...omissis..."

### Cariche minerali

Qualsiasi tipo di carica minerale (es. carbonato di calcio, talco, biossido di titanio, fibra di vetro, etc.) aggiunta in massa alla plastica dell'imballaggio, anche se utilizzata come componente di vernici, pigmenti, coloranti ed inchiostri.

**N1** In vigore dall'1.1.2022. Sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) sono presenti le liste con esempi di immagini illustrative delle tipologie di imballaggi.



### Film per pallettizzazione

Qualsiasi tipologia di film (estensibile, termoretraibile, protettivo, etc.) impiegato per il confezionamento di merci (dalle materie prime, ai prodotti finiti, compresi macchinari e parti di macchinari), con la funzione di contenimento/protezione delle stesse ovvero per consentirne la manipolazione, il trasporto e la consegna nell'ambito di un circuito industriale/commerciale, a prescindere dalla presenza o meno del "pallet".

### Film termoretraibile per fardellaggio

Il film usato tal quale con un mero trattamento termico che lo restringe intorno a più unità di vendita. Sono escluse quindi le applicazioni sulla singola unità di vendita o che necessitano di termosaldature o ulteriori trattamenti (es. etichette, sleeves, sacchettame e altre tipologie di imballaggi flessibili, anche se vendute in bobine).

### Imballaggi del circuito Commercio & Industria (C&I)

Imballaggi destinati a diventare rifiuti tipicamente presso le aziende produttive e/o distributive. Si tratta prevalentemente di imballaggi secondari e terziari o da trasporto.

### Imballaggi destinati al circuito Domestico

Imballaggi destinati a diventare rifiuti tipicamente presso le utenze domestiche. Si tratta prevalentemente di imballaggi primari.

### Monopolimero

Imballaggio costituito esclusivamente da un singolo polimero. Può essere costituito da più strati diversi accoppiati tra loro, purché ogni strato sia composto dallo stesso polimero degli altri strati (es. imballaggi

flessibili realizzati accoppiando strati diversi dello stesso polimero, come il PP).

### Multistrato

Imballaggio costituito da polimeri diversi accoppiati tra loro, con o senza interposizione di adesivi a formare una struttura unica costituita da più strati diversi, compresi i polimeri utilizzati per realizzare strati barriera (es. EVOH)

### Nero selezionabile

Colorante che permette il riconoscimento dell'imballaggio di colore nero mediante lettori ottici operanti nel vicino infrarosso (NIR), come ad esempio il colorante privo del cosiddetto nero fumo (*carbon black*).

### Opacità

*"I contenitori di PET opaco devono impedire la lettura se posti a contatto su un piano orizzontale con un foglio di stampa bianco con caratteri maiuscoli neri, corpo 5 mm (tipo di carattere verdana - lettura a luce riflessa e non per trasparenza)" (Norma UNI 11038-1).*

### PET trasparente

Il PET (vedi definizioni "Tipologie principali di polimeri in plastica") che consente il passaggio della luce e quindi non opaco (vedi definizione di "Opacità"), che a sua volta può essere classificato in:

- **INCOLORE:** in cui non è presente alcuna tonalità di colore (verificabile in particolare nel collo e nel fondo del contenitore);
- **AZZURRATO:** in cui è presente una lieve tonalità di colore azzurro chiaro (verificabile in particolare nel collo e nel fondo del contenitore);
- **COLORATO:** non incolore e non lievemente azzurrato (ad esempio, di colore verde, blu, rosso, ecc.).

### Poliaccoppiato a prevalenza plastica

Imballaggio costituito in modo strutturale da diversi materiali non separabili manualmente, in cui il materiale plastica rappresenta quello prevalente in termini di peso (es. sacchetti in plastica accoppiati con alluminio).

### Rotoli, tubi e cilindri per usi industriali

Quelli sui quali è avvolto un materiale flessibile che non necessita di ulteriori fasi di lavorazione (es. film per pallettizzazione), non destinati al consumatore.

### Sacchi per usi industriali

Le bobine di film (estrusione in piano o in bolla - tubolare) o i sacchi/sacchetti singoli (a valvola/bocca aperta) per il confezionamento di prodotti che risultino impiegati all'interno del ciclo produttivo delle aziende e quindi non destinati al circuito domestico.

### Tipologie principali di polimeri in plastica:

- **HDPE:** Polietilene ad alta densità, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): HDPE 2.
- **PE:** Polietilene, in forma abbreviata (UNI EN ISO 1043-1): PE.
- **PET:** Polietilentereftalato, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): PET 1.
- **PETG:** Copoliestere di polietilene tereftalato, in forma abbreviata (UNI EN ISO 1043-1): PETG.
- **PLA:** Poli(acido lattico) o polilattato, in forma abbreviata (UNI EN ISO 1043-1): PLA.
- **PP:** Polipropilene, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): PP 5.
- **PS:** Polistirolo o polistirene, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): PS 6.
- **PVC:** Cloruro di polivinile, con la seguente abbreviazione (UNI EN ISO 1043-1) e numerazione per l'identificazione del materiale (Decisione 97/129/CE): PVC 3.
- **EPS:** Polistirolo o polistirene espanso sinterizzato.
- **XPS:** Polistirolo o polistirene espanso estruso.

### NOTE E PRECISAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- **Per imballaggio si intende** - in senso più ampio - anche qualsiasi componente di imballaggio (o elemento accessorio integrato nello stesso) autonomamente assoggettato a Contributo Ambientale CONAI.
- Per facilitare le operazioni di selezione e riciclo e migliorare la qualità delle materie prime seconde ("end of waste") ottenute dai processi di riciclo, **si invitano le aziende a minimizzare, laddove possibile, la superficie dell'imballaggio stampata o verniciata.**
- **Gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza plastica e quelli multistrato** (fatta eccezione delle casistiche indicate nelle liste agevolate) ostacolano il riciclo e pertanto rientrano in Fascia C.

**Fascia A1****Imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito C&I**

- Big Bags e analoghi Sacchi tessuto per usi industriali.
- Boccioni per distributori d'acqua e relativi tappi.
- Cassette e Casse/ Cassoni industriali/agricoli, inclusi quelli indicati nella circolare CONAI del 2/7/2012, in materiale NON espanso. <sup>[1]</sup>
- Cestelli portabottiglie, inclusi quelli indicati nella circolare CONAI del 2/7/2012.
- Fusti e Cisternette IBC in HDPE con capacità uguale o superiore a 30 litri.
- Tappi, chiusure e coperchi per fusti e cisternette IBC.
- Interfalde.
- Pallet.
- Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile già assoggettati come da circolare CONAI del 27/6/2013, per usi industriali.
- Tanciche - capacità oltre 5 Litri.
- Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA A1.

[1] Per tali tipologie di imballaggi, la modulistica dichiarativa (disponibile sul sito *dichiarazioni online*, previa registrazione ed autenticazione) è stata integrata con ulteriori e specifiche voci di dettaglio. Tali informazioni sono essenziali e rilevanti per assolvere ad alcuni obblighi normativi connessi anche alla contestuale operatività sul mercato di altri soggetti responsabili della gestione di rifiuti di imballaggi della stessa tipologia.

**Fascia A2****Imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da C&I ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana**

- Liners, sacchi per uso industriale, cappucci per copertura pallet/Big Bag, film per palletizzazione, film termoretraibile per fardellaggio, pluribolle ed altri cuscini ad aria - in PE monopolimero non espanso e non metallizzato/verniciato con metalli.  
Sono tollerate strutture in PE espanso fino alle spessore di 2 mm.
- Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA A2.

**Fascia B1****Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico <sup>[2]</sup>**

- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - monopolimero, trasparenti o trasparenti colorati, senza etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) o stampa diretta su di essi (in sostituzione dell'etichetta) - e preforme per la produzione degli stessi. <sup>[3]</sup>
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - monopolimero, trasparenti o trasparenti colorati, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) dotata di perforazioni/ punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnata da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso - e preforme per la produzione degli stessi. <sup>[3]</sup>

- Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - di colore diverso dal nero, senza etichetta coprente e privi di cariche minerali. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm<sup>3</sup> (grammi/centimetro cubico).
- Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - di colore diverso dal nero, con etichetta coprente ma dotata di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnata da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso e privi di cariche minerali. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm<sup>3</sup> (grammi/centimetro cubico).
- Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B1. <sup>[3]</sup>

[2] Coerentemente con l'attuazione della Direttiva UE 2019/904, nota anche come direttiva SUP (Single Use Plastic), i tappi in plastica progettati per rimanere solidali con il contenitore per bevande in plastica fino a 3 litri durante la vita utile dell'imballaggio, saranno spostati dalla Fascia B2 alla fascia B1 e dichiarati in questa fascia all'interno di un'apposta voce; la decorrenza di tale spostamento è subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla norma tecnica EN tuttora in fase di definizione.

[3] Per tali tipologie di imballaggi, la modulistica dichiarativa (disponibile sul sito dichiarazioni online, previa registrazione ed autenticazione) è stata integrata con ulteriori e specifiche voci di dettaglio (in base a trasparenza/opacità, colore, capacità e/o presenza o meno di etichetta coprente rimovibile). Tali informazioni sono essenziali e rilevanti per assolvere ad alcuni obblighi normativi connessi anche alla contestuale operatività sul mercato di altri soggetti responsabili della gestione di rifiuti di imballaggi della stessa tipologia.

## Fascia B2

### Altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o C&I

#### Imballaggi con diversi livelli di selezionabilità e riciclabilità accorpati per semplificazione in un'unica categoria

- Borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006). <sup>[4]</sup>
- Erogatori Meccanici (es. spray pump, trigger, etc.).
- Tappi, chiusure e coperchi rigidi diversi da quelli di Fascia A1.

#### Imballaggi riciclabili di recente introduzione sul mercato

- Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - con colorante nero selezionabile e privi di cariche minerali. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm<sup>3</sup> (grammi/centimetro cubico).

#### Imballaggi a riciclo oneroso e/o dai quali si ottengono materie prime seconde di minore qualità

- Etichette - coprenti (dette anche sleeves) o non coprenti - non incollate - in PE monopolimero, PP monopolimero o multistrato PE/PP, prive di cariche minerali, di colore diverso dal nero e non metallizzate/verniciate con metalli, dotate di perforazioni/ punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnate da istruzioni che invitino il consumatore a procedere in tal senso. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm<sup>3</sup> (grammi/centimetro cubico).
- Imballaggi flessibili in PE monopolimero - non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali e di colore diverso dal nero - diversi da quelli di Fascia A1 e A2. Sono tollerate strutture in PE espanso e cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm<sup>3</sup> (grammi/centimetro cubico) nonché strati interni per conferire maggiore barriera realizzati in EVOH con limite al 5% del peso totale dell'imballaggio (es. pellicole per indumenti, pellicole ad uso professionale, film protettivi, sacchetti IV gamma, ecc.).

- Imballaggi flessibili in PP monopolimero o multistrato PE/PP – non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali, di colore diverso dal nero diversi da quelli di Fascia A1 e A2. Sono tollerate strutture in PE espanso e cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm<sup>3</sup> (grammi/centimetro cubico) nonché strati interni per conferire maggiore barriera realizzati in EVOH con limite al 5% del peso totale dell'imballaggio (es. sacchetti per pasta, caramelle, ecc).
- Imballaggi rigidi in PP monopolimero o PE monopolimero, di colore diverso dal nero, privi di cariche minerali, diversi da quelli di Fascia A1, B1 e C. Sono tollerate strutture in PE espanso e cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm<sup>3</sup> (grammi/centimetro cubico). Sono altresì tollerate anche eventuali etichette coprenti, a prescindere dalla presenza o meno di perforazioni/ punzonature. (es. bottiglie, secchi, vaschette, vassoi, vasetti, vasi da fiori/piante).

#### Imballaggi con filiere di riciclo in fase di consolidamento e sviluppo

- Seminiere e cassette alimentari, in PS espanso (EPS) destinate al circuito C&I.

#### Materie prime per autoproduzione di imballaggi di Fascia B2.

[4] Confermata l'esclusione dal Contributo Ambientale già prevista per le borse riutilizzabili, cosiddette cabas, conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (con maniglie esterne, spessore superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di riciclato di almeno il 30%).

## Fascia C

### Imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali

Tutte le tipologie di imballaggi non presenti nelle liste precedenti sono da considerarsi afferenti la Fascia C. Pertanto le definizioni riportate in corrispondenza di ciascuna macro voce (imballaggi rigidi, imballaggi flessibili o poliaccoppiati a prevalenza plastica) sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo.

#### Imballaggi rigidi<sup>[5]</sup>

- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET opachi e preforme per la produzione degli stessi.
- Bottiglie, barattoli, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) e preforme per la produzione degli stessi, diversi da quelle di Fascia B1 e B2.
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - multistrato con polimeri diversi dal PET - e preforme per la produzione degli stessi.
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET con stampa diretta su di essi (in sostituzione dell'etichetta) e preforme per la produzione degli stessi.
- Bottiglie, barattoli, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi realizzati con polimeri diversi da PET e PE (ad es. PS, PLA, PVC, PETG, etc.) e preforme per la produzione degli stessi.
- Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - di colore nero non selezionabile e preforme per la produzione degli stessi.
- Bottiglie, barattoli e flaconi con componenti metallici incollati o saldati e preforme per la produzione degli stessi.

- Capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande (circolare CONAI del 7/10/2014).
- Casette in materiale espanso diverse da quelle di Fascia B2.
- Elementi di protezione in materiale espanso o rigido, indipendentemente dai polimeri diversi da quelli di Fascia B2.
- Grucce / appendini per indumenti, biancheria ed altre merci (circolare CONAI del 7/10/2013), con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi rigidi di Fascia B2.
- Imballaggi da esposizione (es. espositori, blister, termoformati e placchette), con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi rigidi di Fascia B2.
- Reggette e fascette ad uso imballo, di qualunque forma, polimero o dimensione.
- Imballaggi da esposizione (es. espositori, blister, termoformati e placchette) con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi rigidi di Fascia B2.
- Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (circolare CONAI del 27/6/2013), diversi da quelli per usi industriali di Fascia A1.
- Stoviglie monouso (piatti e bicchieri), con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi rigidi di Fascia B2.
- Tubetti.
- Vaschette in materiale espanso estruso (es. XPS).
- Tutti gli altri imballaggi rigidi con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi rigidi di Fascia A1 e di Fascia B2.

#### **Imballaggi flessibili**

- Borse, sacchi e sacchetti diversi da quelli di Fascia A1, A2 e B2.
- Copriabiti in tessuto/non tessuto e buste portabiancheria con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi flessibili di Fascia B2.
- Etichette - coprenti e non coprenti - con caratteristiche diverse da quelle previste per le etichette di Fascia B2.
- Imballaggi flessibili destinati al circuito C&I con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi flessibili di Fascia A1 e A2 (non in PE e/o metallizzati/verniciati con metalli).
- Nastri adesivi.
- Sacchi a rete, retine e spaghi e relative bande/fasce (es. per ortofrutta), di qualunque forma, polimero o dimensione.
- Tutti gli altri imballaggi flessibili destinati al circuito Domestico con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi flessibili di Fascia B2 (non in PE e/o non PP e/o neri e/o metallizzati/verniciati con metalli e/o con strati interni per conferire maggiore barriera realizzati in EVOH superiori al 5% del peso totale dell'imballaggio).

#### **Poliaccoppiati a prevalenza plastica**

- Poliaccoppiati a prevalenza plastica di qualsiasi forma o dimensione.

Rientra in Fascia C qualsiasi altro imballaggio destinato al circuito C&I e/o Domestico (e relative materie prime per autoproduzione) <sup>[5]</sup> non espressamente riportato nelle liste di Fascia A1, A2, B1 e/o B2.

[5] Per tali tipologie di imballaggi, la modulistica dichiarativa (disponibile sul sito *dichiarazioni online*, previa registrazione ed autenticazione) è stata integrata con ulteriori e specifiche voci di dettaglio (anche in base a trasparenza/opacità, colore, capacità e/o presenza o meno di etichetta coprente rimovibile). Tali informazioni sono peraltro essenziali e rilevanti per assolvere ad alcuni obblighi normativi connessi anche alla contestuale operatività sul mercato di altri soggetti responsabili della gestione di rifiuti di imballaggi della stessa tipologia.

# SCHEDE TECNICHE PER MATERIALE

## Criteri di calcolo

### Acciaio

- A. PESI STANDARD CONTENITORI GENERAL LINE
- B. PESI STANDARD BOMBOLE AEROSOL (SENZA VALVOLA)
- C. PESI STANDARD CAPSULE
- D. PESI STANDARD CONTENITORI OPEN TOP
- E. PESI STANDARD FUSTI IN ACCIAIO
  - Aggraffati e con coperchio mobile
  - Compositi
- F. PESI STANDARD SCATOLE PER OLIO
  - Contenitori cilindrici
  - Contenitori rettangolari
- G. PESI STANDARD PER TAPPI CORONA
- H. PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI

### Carta

- CARTONE ONDULATO
- ASTUCCI E SCATOLE PIEGHEVOLI
- SACCHI DI CARTA
- BARATTOLI E TUBI IN CARTONE FACENTI FUNZIONE DI CONTENITORE E ROTOLI, TUBI, CILINDRI ETC. SUI QUALI È AVVOLTO MATERIALE FLESSIBILE
- CARTA DA IMBALLO
- POLIACCOPPIATI
- TOLLERANZE E CONDIZIONI DI VERIFICA DEL PESO

### Legno


- 1° OPZIONE
- 2° OPZIONE
- PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI

### Alluminio

- A. BOMBOLE AEROSOL
- B. CAPSULE
- C. LATTINE PER BEVANDE
- D. SCATOLAME
  - Scatole due pezzi circolari
  - Scatole due pezzi rettangolari
- E. TUBETTI

### Plastica

- PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI
- PESI STANDARD EROGATORI MECCANICI



## ACCIAIO

Si riportano le proposte di conversione inerenti le diverse tipologie di imballaggio in acciaio.

### A. PESI STANDARD CONTENITORI

#### GENERAL LINE


Volume nominale (mL)	Peso standard (kg)
Fino a 99	0,030
100 - 124	0,040
125 - 149	0,045
150 - 249	0,050
250 - 374	0,070
375 - 499	0,090
500 - 749	0,095
750 - 999	0,115
1.000 - 1.999	0,135
2.000 - 2.499	0,260
2.500 - 2.999	0,305
3.000 - 3.499	0,330
3.500 - 3.999	0,340
4.000 - 4.999	0,390
5.000 - 9.999	0,470
10.000 - 12.499	0,790
12.500 - 14.999	0,940
15.000 - 17.499	1,240
17.500 - 19.999	1,360
20.000 - 24.999	1,420
25.000 - 30.000	1,700

### B. PESI STANDARD BOMBOLE AEROSOL

#### (SENZA VALVOLA)

Volume nominale (mL)	Peso standard (kg)
100 - 199	0,040
200 - 299	0,050
300 - 399	0,060
400 - 499	0,070
500 - 599	0,080
600 - 699	0,090
700 - 799	0,100
800 - 899	0,110
900 - 1.000	0,130

[NOTA BENE] Peso convenzionale valvole: 6,7 g.







### C. PESI STANDARD CAPSULE

Diametro capsula	Tipo capsula	Peso nominale (kg)
30	DTO/MTO/MTB	0,005
38	RTBR/RTP/RTB/RUB/RUP/RTO/RUBR/MTP/MTB/MTO/DTP/DTB	
40	PTA	
43	RTO/RTB/FTO/FTB/FAB	0,007
53	ECO/ECOB	
38	DTO	
48	RTO/RTB/FTO/FTB/R109	
51	PTA/PT/PTR/PTRM/PTR+	
53	RTS/RSB/FTS/FSB/RTO/RTB/FTO/FTB	0,009
58	ECO/ECOB/RTS/RSB/RTO/RTB/ DWO/DWB	
63	ECO/ECOB	
56	HC	
63	RTS/RSB/RTO/RTB	
66	ECO/ECOB/RTS/RSB	0,011
70	ECO/ECOB	
63	DWO/DWB	
70	RTS/RSB/PT/RTO/RTB/HC	
77	ECO/ECOB/RTS/RSB	0,014
66	DWO/DWB	
70	DWO/DWB/RFO	
82	ECO/ECOB/RTS/RSB	
89	RTS/RSB	0,019
86	HC	
100	RTS/RSB	0,026
110	RTS/RSB	

## D. PESI STANDARD CONTENITORI OPEN TOP

Capacità	Formato	Peso cilindro	Peso fondo (diritto)	Peso fondo (rast.)	Peso Cop. EO bst	Peso Cop. EO alu	Peso Scat. OT	Peso Scat. con EO BST	Peso Scat. con EO ALU
70	52x38,1	10	5				20		
90	52x52,6(51)	13	5		6		23	24	
105	52x57,5	15	5		6		25	26	
140	52x73	18	5				28		
160	52x84(81)	21	5		6	3	31	32	29
175	52x88	22	5		6	3	32	33	30
80	64,5x34,6	10	7		8		24	25	
80	64,5x36(2P)								
100	65x38	14	8		11		30	33	
120	65x44,4								
156	65x54,3	18	8			5	34		31
105	73x34	11	9		12		29	32	
120	73x37,2	12	9		12		30	33	
150	73x45	14	9		12		32	35	
190	52x96	24	5		6	3	34	35	32
190	52x105								
215	65x71	20	8		11		36	39	
230	65x77,3	21	8		11		37	40	
250	65x82	22	8		11		38	41	
210	73x54	17	9		12		35	38	
220	73x58	18	9		12		36	39	
230	73x62	21	9		12		39	42	
240	73x65	22	9		12		40	43	
160	83x38,2(2P)								
160	83x38,2	14	11	11	13		36	38	
170	83x40								
200	83x44(2P)								
200	83x45	18	11		13		40	42	
246	65x101	38	8		11		54	57	
320	73x84	32	9		12		50	53	
340	73x89	35	9		12		53	56	
245	83x53,5	21	11		13		43	45	
260	99x39	24	16		23		56	63	

Continua →

← Segue

Capacità	Formato	Peso cilindro	Peso fondo (diritto)	Peso fondo (rast.)	Peso Cop. EO bst	Peso Cop. EO alu	Peso Scat. OT	Peso Scat. con EO BST	Peso Scat. con EO ALU
305	99x47	22	16		23		54	61	
356	65x114	38	8		11		54	57	
390	65x123	46	8		11		62	65	
360	73x94	37	9		12		55	58	
375	73x98	37	9		12		55	58	
410	73x105	28	9		12		46	49	
420	73x108,5	26	9	8	12		44	47	
425	73x109	32	9	8	12	5	50	53	46
440	73x113	34	9		12		52	55	
500	73x128	41	9		12		59	62	
430	83x86	34	12	11	17		58	63	
370	99x56	26	16		23	10	58	65	52
440	99x66	30	16		23		62	69	
525	73x135	43	9		12		61	64	
585	83x115	50	12		17		74	79	
600	99x80								
600	99x82								
625	99x88,5	55	16		23		87	94	
720	99x101	45	16		23		77	84	
750	99x105								
780	99x109								
850	99x118	52	16		23		84	91	
925	99x128,6	72	16			10	104		98
1.050	99x145	77	16		23		109	116	
1.280	99x175	79	16	15	23	10	111	118	105
1.300	99x179								
1.370	99x187	114	16				147		
1.125	155x70	82	49				180		
1.600	99x228								
1.685	99x228	134	16	15	23	10	165	173	160
2.000	155x113								
2.000	155x115								
2.020	155x118	128	49				226		

Continua →

← Segue

Capacità	Formato	Peso cilindro	Peso fondo (diritto)	Peso fondo (rast.)	Peso Cop. EO bst	Peso Cop. EO alu	Peso Scat. OT	Peso Scat. con EO BST	Peso Scat. con EO ALU
2.115	155x121	116	49				214		
2.120	155x125								
2.650	155x257	292	49				390		
2.940	155x257	292	49				390		
3.100	155x257	292	49				390		
3.150	155x257	292	49				390		
4.250	155x257	292	49				390		
4.325	155x257	292	49				390		
4.670	155x257	292	49				390		

[NOTA BENE] I pesi esposti rappresentano i pesi medi delle scatole Food di produzione corrente normalizzati ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, secondo quanto previsto dal disposto normativo.


## E. PESI STANDARD FUSTI IN ACCIAIO

### AGGRAFFATI E CON COPERCHIO MOBILE

Spessore del mantello	Peso (kg)
6/10	10
7/10	13
8/10	15
9/10	16
10/10	18
12/10	21
15/10	26

### COMPOSITI

Spessore del mantello	Peso (kg)
7/10	13
10/10	18
<b>Componente plastica</b>	3
30 galloni 115 litri	
-	10
15 galloni 60 litri	
5/10 e 6/10	5
10/10	6,5
Fusti conici da 194 220 litri	
194/5, 194/8 e 220/5	8,5
220/8	12
Fusti conici diametro 353	
25-39-42 5/10	3,5
50-57-60-62 5/10	4,3
Fustini conici diametro 378	
-	5,5
Fustini conici diametro 400	
39-42-47 5/10	3,8
60-66-75	4,8




## F. PESI STANDARD SCATOLE PER OLIO

### CONTENITORI CILINDRICI

Contenuto (L)	Peso (kg)
0,5	0,076
1	0,105
5	0,350
10	0,530
25	1,300

### CONTENITORI RETTANGOLARI

Contenuto (L)	Peso (kg)
0,175	0,040
0,250	0,050
0,500	0,080
1	0,125
3	1,300
4	0,330
5	1,390




## G. PESI STANDARD PER TAPPI CORONA

Tipologia	Peso (kg)
Tappo corona	0,00225

## H. PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI

Intervallo di peso	Tipologia articolo <sup>[NOTA]</sup>	Tipologia di materiale	Materiale prevalente	Peso (g)
100-150 grammi	Grucce in acciaio	Acciaio	Acciaio	125
	Grucce in acciaio con inserti in plastica	Acciaio/Plastica	Acciaio	

[NOTA] Tale voce non comprende gli appendini in filo di ferro per lavanderie secondo quanto previsto dal disposto normativo.




## ALLUMINIO

Si riportano i pesi standard, espressi in grammi, di alcune tipologie di imballaggio in alluminio ad ampia diffusione.

### A. BOMBOLE AEROSOL

Volume nominale (mL)	Peso bombola senza valvola (g)
Fino a 50	9
da 51 a 90	13
da 91 a 130	16
da 131 a 175	19
da 176 a 250	29
da 251 a 300	34
da 301 a 400	43
da 401 a 500	54
da 501 a 600	62
da 601 a 750	78
da 751 a 800	98
da 801 a 1.000	129

[NOTA BENE] Peso convenzionale valvole: 6,7 g.



### B. CAPSULE

Tipo	Modello	Peso (g)
A strappo centrale o a strappo totale senza guarnizioni (per iniettabili)	diam. 13	0,20
	diam. 20	0,40
	diam. 29	0,80
	diam. 32	1,00
	diam. 32	1,03
A strappo totale con guarnizioni (per bevibili)	diam. 13	0,30
	diam. 20	0,60
A strappo centrale (per iniettabili) con top in plastica separabile	diam. 13	0,20
	diam. 20	0,40
	diam. 29	0,80
	diam. 32	1,00
	diam. 32	1,03
18x12 Std.		0,80
22x15 Std.		1,10
24x15 Std.		1,30
25x17 Std.		1,40
28x15 Std.		1,50
28x15 Ver.		2,20
28x18 Std.		1,60
28x22 Std.		1,90
28x38 Std.		2,70
28x44 Std.		3,20
30x35 Std.		2,70
30x44 Std.		3,30
30x60 Std.		4,30

Continua →

← Segue

Tipo	Peso (g)
31,5x18 Std.	1,90
31,5x18 Ver.	3,20
31,5x24 Std.	2,30
31,5x24 Ver.	3,70
31,5x30-38 Std.	2,60
31,5x30-38 Ver.	4,90
31,5x40-44 Std.	3,40
31,5x40-44 Ver.	5,10
31,5x50-55 Std.	3,90
31,5x50-55 Ver.	6,50
31,5x60 Std.	4,50
31,5x60 Ver.	7,10
33x18 Std.	2,30
35x18 Std.	2,20
35x24 Std.	2,60
35x24 Ver.	5,20
46x18 Std.	3,80

### C. LATTINE PER BEVANDE

Formato	Peso (g)
corpo 25 cl slim	8,330
corpo 25 cl squat	9,110
corpo 33 cl std	10,478
corpo 33 cl sleek	10,259
corpo 50 cl	14,984
coperchio 200	2,500
coperchio 202	2,750
coperchio 206	3,741

**D. SCATOLAME****SCATOLE DUE PEZZI CIRCOLARI**

Capacità	Formato	Peso bicchiere (g)	Peso coperchio (g)	Peso totale (g)
70	60/63x30	5	3	8
71	52/55x39,2	5	3	8
71	55x35	5	3	8
84	69/71,5x28	-	-	10
86	69/71,5x28,5 BOL	6	4	10
90	52/55x47,7	5	3	8
91	52/55x48,5	7	3	10
91	69/71,5x29	6	4	10
93	60/63x38	7	3	10
99	69/71,5x23	6	4	10
101	73x28	6	4	10
109	60/63x43	7	3	10
112	70/73x33	6	4	10
135	69/73x42,8 BOL	7	4	11
135	70/73x40	7	4	11
141	60/63x54,8	9	3	12
142	55x65,5	9	3	12
145	69/71,5x43	8	4	12
145	73x45 CAN	8	4	12
146	69/71,5x43,5	-	-	12
174	83/86x37	10	6	16
204	99x33	11	8	19
210	96,5/99x36	14	8	22
217	69/71,5x63	12	4	16
218	69/71,5x63	-	-	16
235	96,5/99x42	14	8	22
298	96,5/99x46	14	8	22
314	96,5/99x50,5 BOL	14	8	22
430	99x72,1 CAN	14	8	22

Continua →



← Segue

#### SCATOLE DUE PEZZI RETTANGOLARI

Capacità	Formato	Peso bicchiere (g)	Peso coperchio (g)	Peso totale (g)
50	1/15 P	-	-	11
52	1/15 P	6	5	11
59	1/12 P	6	5	11
62	1/12 P	-	-	11
65	1/10 P20	8	6	14
98	100 CC	8	8	16
108	1/7 P	9	8	17
121	1/6 P23	9	8	17
123	1/6 P CLUB30	10	6	16
153	1/5 P27	11	8	19
160	148x81x22	10	10	20
203	148x81x25	10	10	20
325	148x98x33	16	12	28

#### E. TUBETTI

Volume nominale (mL)	Peso (g)
<b>Fino a 15</b>	2,5
<b>da 16 a 20</b>	3,4
<b>da 21 a 35</b>	4,8
<b>da 36 a 55</b>	6,4
<b>da 56 a 80</b>	8,0
<b>da 81 a 115</b>	9,3
<b>da 116 a 135</b>	10,8
<b>da 136 a 155</b>	11,3
<b>da 156 a 190</b>	13,6
<b>da 191 a 265</b>	16,0
<b>da 266 a 410</b>	20,0

[NOTA BENE] Il peso dei tubetti in alluminio è comprensivo di sistema di chiusura.

## CARTA

### Cartone ondulato

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento informatico dei dati ed il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura dell'imballaggio. Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

#### A CASSE DI CARTONE ONDULATO (MODELLO AMERICANO E SIMILARI)

La formula per il calcolo del peso netto teorico dell'imballaggio al fine dell'applicazione del Contributo Ambientale è la seguente:

$$H \times P \times \text{gr/mq}$$

<b>H</b>	altezza del foglio di cartone ondulato necessario per la costruzione della cassa (come tagliato all'ondulatore)
<b>P</b>	perimetro esterno della cassa
<b>gr/mq</b>	grammatura del cartone utilizzato

Ove l'imballaggio contenga fori, maniglie, finestre (asportati), la loro superficie deve essere dedotta dalla superficie sopra calcolata.

#### B CASSE DI CARTONE ONDULATO (MODELLO FUSTELLATO E SIMILARI)

In questo caso, il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

$$S \times \text{gr/mq}$$

<b>S</b>	area netta dell'imballaggio (ricavabile automaticamente dal disegno di fustella, realizzato attraverso il proprio CAD o quello del fornitore della fustella)
<b>gr/mq</b>	grammatura del cartone utilizzato

Qualora S non fosse rilevabile come indicato ed in alternativa alla pesatura dell'imballaggio finito, per il calcolo dell'area netta è possibile applicare la seguente formula:

$$S = A : \text{gr/mq}$$

<b>A</b>	peso di un campione dell'imballaggio finito
<b>gr/mq</b>	grammatura del cartone del campione pesato

### Astucci e scatole pieghevoli

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento informatico dei dati ed il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura

dell'imballaggio. Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

Il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

$$S \times \text{gr/mq}$$


---

**S** area netta dell'imballaggio (ricavabile automaticamente dal disegno di fustella, realizzato attraverso il proprio CAD o quello del fornitore della fustella))  
**gr/mq** grammatura del cartone utilizzato

## Sacchi di carta <sup>N2</sup>

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico.

### A1 SACCO A BOCCA APERTA/CUCITO/PINCH (PARTE IN CARTA)

Peso netto teorico =

$$2L + 0,02 \times H + h/2 + 0,02 \times \text{gr/mq} + \text{gr 5}$$


---

**L** larghezza  
**H** altezza sacco  
**h** altezza fondo  
**gr 5** peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie etc.  
**gr/mq** grammatura della carta utilizzata

### B1 SACCO A VALVOLA (PARTE IN CARTA)

Peso netto teorico =

$$2L + 0,02 \times H + (h1 + h2) / 2 + 0,04 \times \text{gr/mq} + \text{gr 10}$$


---

**L** larghezza  
**H** altezza sacco  
**h1** altezza fondo superiore  
**h2** altezza fondo inferiore  
**gr 10** peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie etc.  
**gr/mq** grammatura della carta utilizzata

### A2 SACCO BOCCA APERTA/CUCITO/PINCH (PARTE POLITENATA O FILM)

Peso netto teorico =

$$2L + 0,02 \times H + h/2 + 0,02 \times \text{my/mq}$$


---

**L** larghezza  
**H** altezza sacco  
**h** altezza fondo  
**1 my** = 1 gr

**N2** Il sacco di carta che comprende anche una parte in polietene è considerato un imballaggio composito a prevalenza carta

**B2 SACCO VALVOLA (PARTE POLITENATA O FILM)**

Peso netto teorico =

$$(2L + 0,02) \times (H + (h1 + h2) / 2 + 0,04) \times my/mq$$

L larghezza  
 H altezza sacco  
 h1 altezza fondo superiore  
 h2 altezza fondo inferiore  
 1 my = 1 gr

**C SHOPPER E SACCHETTI**

Peso netto teorico =

$$(2L + 2h + 0,02) \times (H + h/2 + 0,02) \times gr/mq + gr 10$$

L larghezza  
 H altezza sacco  
 h altezza fondo  
 gr 10 peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie etc.  
 gr/mq grammatura della carta utilizzata

**D SACCHETTI A FONDO PIATTO**

Peso netto teorico =

$$(2L + 2h + 0,02) \times H \times gr/mq + gr 2$$

L larghezza  
 H altezza sacco  
 gr 2 peso fisso teorico di colla e colori  
 gr/mq grammatura della carta utilizzata

**E BUSTE A SACCO**

Peso netto teorico =

$$\frac{(2LU \times 1 + LA) + (2 + AC) \times LA \times 0,9}{10.000.000} \times gr/mq$$

LU lunghezza  
 LA larghezza  
 AC altezza chiusura  
 AC = 3 se LA ≤ 15 cm  
 AC = 4 se 15 cm < LA < 30 cm  
 AC = 5 se LA ≥ 30 cm  
 gr/mq grammatura della carta utilizzata

**Barattoli e tubi in cartone facenti funzione di contenitore e rotoli, tubi, cilindri, etc. sui quali è avvolto materiale flessibile**

La formula si applica a tali tipologie di imballaggi al fine di determinare il peso teorico della parte cilindrica in cartone (corpo). Il peso specifico (PS) espresso nella formula rappresenta un valore medio, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche della carta e della colla utilizzate.

Peso netto teorico (kg) =

$$\frac{D^2 - d^2 \times 3,14 \times L}{4.000} \times PS$$

**D** diametro esterno (cm)  
**d** diametro interno (cm)  
**L** lunghezza (cm)  
**PS** 0,78 g/cm<sup>3</sup>  
**Nota bene** solo per i rotoli sui quali sono avvolti i prodotti tissue (carte igienico-sanitarie e per uso domestico),  
**PS** 0,64 g/cm<sup>3</sup>

## Carta da imballo

Peso netto teorico =

$$L \times H \times \text{gr/mq}$$

**L** larghezza  
**H** altezza  
**gr/mq** grammatura della carta utilizzata

## Poliaccoppiati (imballaggi compositi)

Il comparto calcola il peso per mq di imballaggio in base alle specifiche dei materiali costituenti ed è quindi in grado di ottenere il peso netto del contenitore in considerazione del formato specifico.

## Tolleranze e condizioni di verifica del peso

In considerazione delle peculiarità del materiale utilizzato, delle caratteristiche chimico-fisiche e delle tolleranze normali considerate sulla materia prima, è ammessa una tolleranza rispetto al peso reale dell'imballaggio venduto di +/-5%.

La verifica del peso netto reale dell'imballaggio dovrà essere effettuata in ambiente condizionato secondo la normativa UNI EN 20187 (ISO 187) e nel rispetto della più recente normativa UNI EN 186 sul campionamento.

## LEGNO

Al fine della corretta applicazione del Contributo Ambientale CONAI, si propongono le procedure attraverso le quali il produttore può determinare il peso dell'imballaggio di legno. Le diverse opzioni possono essere adottate in alternativa fra di loro.

### 1° OPZIONE

Il produttore effettua la pesata degli imballaggi oggetto di cessione, allegando il relativo tagliando di pesa. L'indicazione del peso complessivo in fattura può riguardare anche diverse tipologie di imballaggi in legno (ad esempio, pallets+casse). In considerazione del calo fisiologico del legno, il produttore può ridurre il peso dell'imballaggio del 20% rispetto quanto determinato in origine. In caso di controllo, il produttore è responsabile di quanto dichiarato.

### 2° OPZIONE

Il produttore effettua la conversione del volume di legno utilizzato per la costruzione dell'imballaggio nel peso da indicare in fattura.

Il coefficiente di conversione può essere:

- a) dedotto dalla tabella sottostante e differenziata per le varie tipologie di legname utilizzato. Questo sistema risulta più preciso, ma anche più complesso, per l'applicazione e la verifica.

#### TABELLA DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PESO

Tipo di legno	Conversione da m <sup>3</sup> in kg
Pioppo	da 450 a 600 kg per m <sup>3</sup>
Latifoglie forti	da 800 a 1.000 kg per m <sup>3</sup>
Conifere	da 450 a 600 per m <sup>3</sup>

- b) Fissato in 500 kg al metro cubo, indipendentemente dal tipo di legno utilizzato, in considerazione del fatto che la grande maggioranza di imballaggi viene costruita con legno di conifere (principalmente abete e pino), oppure con pioppo.

#### PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI

Intervallo di peso	Tipologia articolo	Tipologia di materiale	Materiale prevalente	Peso (g)
< 100 grammi	Grucce in legno con gancio in acciaio	Legno/Acciaio	Legno	75
100-200 grammi	Grucce in legno con gancio in acciaio ed eventualmente porta pantaloni	Legno/Acciaio	Legno	150
201-300 grammi	Grucce in legno con gancio in acciaio ed eventualmente porta pantaloni	Legno/Acciaio	Legno	250

## PLASTICA

### PESI STANDARD GRUCCE PER INDUMENTI

Intervallo di peso	Tipologia articolo	Tipologia di materiale	Materiale prevalente	Peso (g)
≤ 10 grammi	Grucce in plastica	Plastica	Plastica	5
11-20 grammi	Grucce in plastica	Plastica	Plastica	15,5
21-40 grammi	Grucce in plastica leggera con gancio in acciaio senza porta pantaloni	Plastica/Acciaio	Plastica	30,5
	Grucce in plastica leggera con pinze in acciaio	Plastica/Acciaio	Plastica	
41-70 grammi	Grucce in plastica più strutturata eventualmente con porta pantaloni	Plastica/Acciaio	Plastica	55,5
	Grucce in plastica con gancio e pinze in acciaio	Plastica/Acciaio	Plastica	
71-110 grammi	Grucce in plastica strutturata con gancio in acciaio ed eventualmente porta pantaloni	Plastica/Acciaio	Plastica	90

### PESI STANDARD EROGATORI MECCANICI

Tipologia	Peso (g)
Spray pumps	6
Dispenser	12
Trigger	24

# INFORMATIVA ai CONSORZIATI

Gentile Consorziato,

anche se la normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo n. 679/2016 o “Gdpr”, di seguito “Regolamento”) non si applica al trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, in un’ottica di trasparenza CONAI fornisce comunque a tutti i Consorziati le informazioni prescritte dall’art. 13 del Regolamento.

## 1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati, è CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede legale in Roma, Via Tomacelli n. 132 e sede operativa in Milano, via Pompeo Litta n. 5 – Tel 02.540441. Fax 02.54122648.

## 2 INFORMAZIONI E DATI TRATTATI

Il trattamento riguarderà dati e altre informazioni riferibili ai Consorziati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, denominazione, ragione sociale, sede legale, recapiti telefonici, indirizzi email e/o PEC, P.IVA, stato e descrizione attività, numero addetti, fatturato, raccolti (anche mediante comunicazioni elettroniche) in fase di adesione/variazione anagrafica/recesso, di verifiche/ispezioni o per effetto della ricezione/elaborazione di denunce periodiche, dichiarazioni di opzione e di altra modulistica di raccolta dati. Il trattamento potrà inoltre riguardare informazioni relative allo svolgimento delle attività dei Consorziati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tipologie e flussi di imballaggi gestiti (prodotti, importati, esportati o comunque utilizzati), stato attività e descrizione attività, codice ATECO, numero addetti, fatturato. Il trattamento potrà riguardare anche dati e altre infor-

mazioni riferibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a clienti/fornitori, rappresentanti/dichiaranti e consulenti dei Consorziati (di seguito i “Dati”).

## 3 FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

I Dati sono trattati per le seguenti finalità:

- a) esercizio dei diritti derivanti dalla detenzione della quota di partecipazione a CONAI;
- b) espletamento delle attività connesse e strumentali alla detenzione della quota di partecipazione a CONAI;
- c) adempimento di tutti gli ulteriori obblighi legali e contrattuali connessi alla detenzione della quota di partecipazione a CONAI, tra cui, a titolo esemplificativo, la partecipazione alle assemblee consortili;
- d) regolare svolgimento delle attività previste dalla normativa interna e comunitaria in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggi, dalle disposizioni statutarie e di Regolamento, in particolare per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi dovuti nonché di rilevazione nell’ambito di specifici settori inerenti la produzione e/o l’utilizzo di imballaggi;
- e) esercizio e difesa dei diritti di CONAI in ogni sede anche giudiziaria, amministrativa, nelle procedure arbitrali, di mediazione e di conciliazione;
- f) cessazione della partecipazione.

Il trattamento dei Dati per le finalità indicate, ad eccezione della lettera e), trova base giuridica nell’esecuzione del contratto (art. 6.1 lett. a) GDPR), nonché nell’adempimento di obblighi a cui è soggetto CONAI (art. 6.1 lett. c) GDPR).



Il trattamento dei Dati per la finalità indicata alla lettera e) trova base giuridica nel perseguimento del legittimo interesse di CONAI.

#### 4 MODALITÀ DI TRATTAMENTO

I Dati raccolti vengono trattati in forma cartacea e, prevalentemente, con modalità informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso di CONAI;
- verifiche/scambi dei dati esposti nelle dichiarazioni e/o in altra modulistica prevista dalla Guida CONAI con i dati in possesso di altri Enti, acquisiti in virtù di norme di legge o di accordi specifici.

I dati depositati al Registro Imprese o in altri pubblici registri, elenchi, atti o documenti sono conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati.

I Dati sono trattati da CONAI esclusivamente da personale appositamente formato ed istruito, all'uso autorizzato.

#### 5 DESTINATARI

Può accadere che, per il raggiungimento delle proprie finalità, CONAI affidi il trattamento dei Dati a soggetti esterni di fiducia, cui siano affidati specifici incarichi di natura tecnica o organizzativa (per esempio attività di data entry, di stoccaggio della documentazione, di inoltro delle comunicazioni, di gestione e manutenzione dei sistemi informatici); detti soggetti sono specificamente nominati responsabili del trattamento. L'elenco nominativo aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del trattamento è a disposizione presso la sede legale di CONAI.

I Dati possono essere comunicati a terzi, che ne facciano legittima e motivata richiesta, in presenza di una norma di legge o di regolamento che ne consente la comunicazione, ovvero quando, per lo svolgimento di funzioni istituzionali di CONAI o di detti soggetti, il Consorzio abbia con gli stessi avviato interazioni/ collaborazioni istituzionali per attività di monitorag-

gio, controllo, studio o ricerca sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

È fatta salva la comunicazione di Dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

#### 6 TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

I Dati sono conservati presso la sede di CONAI e su server ubicati nell'Unione Europea.

#### 7 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E CRITERI UTILIZZATI

I Dati saranno conservati per tutta la durata della partecipazione a CONAI e, comunque, fino alla prescrizione dei diritti derivanti, fermo restando in ogni caso il rispetto degli obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

#### 8 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Con riferimento ai Dati, è possibile esercitare nei confronti di CONAI con le modalità indicate dal Gdpr e ferme restando le disposizioni e limitazioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (Parte I - Titolo I - Capo III) i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso:** L'art. 15 del Regolamento consente di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dati personali ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.
- **Diritto di rettifica:** L'art. 16 del Regolamento consente di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- **Diritto di cancellazione:** L'art. 17 del Regolamento consente di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.

- **Diritto di limitazione:** l'art. 18 del Regolamento consente di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.
- **Diritto di opposizione:** l'art. 21 del Regolamento consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla situazione particolare, al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- **Diritto alla portabilità:** l'art. 20 del Regolamento consente di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti a un Titolare del trattamento, con diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui sono stati forniti secondo le condizioni previste dalla norma.

Tutti i diritti sopra elencati possono essere esercitati inviando a CONAI una comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [conai@conai.legal-mail.it](mailto:conai@conai.legal-mail.it) o a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo della sede operativa di Milano, Via Litta, 5.

Nel caso si ritenga che il trattamento dei Dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso.

## 9 NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei Dati ha natura obbligatoria ed è strettamente necessario al fine di adempiere agli obblighi di natura legale e contrattuale inerenti il rapporto consortile.

Pertanto, il mancato conferimento anche parziale dei Dati comporta l'oggettiva impossibilità di instaurare e di dare esecuzione al rapporto di partecipazione a CONAI, nonché di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al medesimo.

## 10 ULTERIORI INFORMAZIONI

Un estratto completo degli articoli di legge sopra richiamati è disponibile presso l'Ufficio Affari Legali e Societari. Tale ufficio potrà fornire tutte le eventuali spiegazioni riguardo l'esercizio dei diritti; le richieste possono essere inoltrate per iscritto, rivolgendosi al predetto Ufficio.

## 11 COLLABORAZIONE

La protezione dei Dati e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al principio di trasparenza, sono per CONAI valori di primaria importanza; è possibile segnalare eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerire miglioramenti all'Ufficio Affari Legali e Societari.

# CALENDARIO 2022

## ADEMPIMENTI

### Presentazione delle Dichiarazioni periodiche

#### 20 Gennaio

Dichiarazione annuale del 2021	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
Dichiarazione trimestrale del 4° trimestre 2021	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
Dichiarazione mensile di dicembre 2021	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
Dichiarazione annuale del 2021	<i>modulo 6.20</i>

#### 20 Febbraio

Dichiarazione mensile di gennaio 2022	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
---------------------------------------	----------------------------

#### 28 Febbraio

Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2021	<i>modulo 6.6</i>
Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2021 di imballaggi pieni dichiarati in procedura semplificata import	<i>modulo 6.6 Bis</i>
Richiesta di plafond di esenzione (sui dati del 2021 per il 2022)	<i>modulo 6.5</i>
Rimborso per il credito maturato da compensazione import/export	<i>modulo Rimborso da 6.10</i>
Richiesta di rimborso per imballaggi primari di dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici	<i>modulo Rimborso ex-post</i>

#### 20 Marzo

Dichiarazione mensile di febbraio 2022	<i>moduli 6.1/6.2/6.10</i>
--	----------------------------

**31 Marzo**

Forfetizzazione del contributo per le etichette  
(sui dati del 2021 per il 2022) *modulo 6.14*

---

Forfetizzazione del contributo per gli imballaggi  
in sughero (sui dati del 2021 per il 2022) *modulo 6.17*

---

Particolare procedura di dichiarazione  
del contributo per gli erogatori meccanici

---

**20 Aprile**

Dichiarazione trimestrale del 1° trimestre 2022 *moduli 6.1/6.2/6.10*

---

Dichiarazione mensile di marzo 2022 *moduli 6.1/6.2/6.10*

---

**30 Aprile**

Dichiarazione “azienda esportatrice netta” *modulo 6.22*

---

**20 Maggio**

Dichiarazione mensile di aprile 2022 *moduli 6.1/6.2/6.10*

---

**20 Giugno**

Dichiarazione mensile di maggio 2022 *moduli 6.1/6.2/6.10*

---

**20 Luglio**

Dichiarazione trimestrale del 2° trimestre 2022 *moduli 6.1/6.2/6.10*

---

Dichiarazione mensile di giugno 2022 *moduli 6.1/6.2/6.10*

---

**20 Agosto**

Dichiarazione mensile di luglio 2022 *moduli 6.1/6.2/6.10*

---

**20 Settembre**

Dichiarazione mensile di agosto 2022

*moduli 6.1/6.2/6.10*

**30 Settembre**

Dichiarazione annuale del 2022  
contributo forfetario per fasce di fatturato

*modulo 6.2 - procedura  
semplificata mediante calcolo  
forfetario sul fatturato  
dell'anno precedente*

Comunicazione preventiva della richiesta di rimborso  
del Contributo Ambientale CONAI sugli sfridi  
da autoproduzione di imballaggi generati nel 2023

*Comunicazione preventiva*

**20 Ottobre**

Dichiarazione trimestrale del 3° trimestre 2022

*moduli 6.1/6.2/6.10*

Dichiarazione mensile di settembre 2022

*moduli 6.1/6.2/6.10*

**20 Novembre**


Dichiarazione mensile di ottobre 2022

*moduli 6.1/6.2/6.10*

**20 Dicembre**

Dichiarazione mensile di novembre 2022

*moduli 6.1/6.2/6.10*



## Legenda

### SISTEMA DI NOTAZIONE AL TESTO

---

#### N1 . N2 . N3 ...

**NOTE** → annotazione di approfondimento.

---

#### V1 . V2 . V3 ...

**VEDI** → collegamenti ipertestuali, riferimenti a documenti esterni o rimandi a pagine o sezioni interne alla Guida.

---

#### A1 . A2 . A3 ...

**ATTENZIONE** → specifiche importanti da considerare.

---

#### ES1 . ES2 . ES3 ...

**ESEMPIO** → caso emblematico di applicazione di quanto riportato nel testo.



# SERVIZIO DI

# ADESIONE ONLINE

La domanda di adesione, le variazioni anagrafiche (intervenute dopo l'adesione) e la richiesta di recesso sono trasmesse a CONAI tramite il servizio Adesione online attraverso il portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it), direttamente dal sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org).

## Adesione Online

È attivo il servizio "Adesione online" per l'invio della domanda di adesione a CONAI attraverso il portale **[impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it)**. Inoltre, per i soli Consorziati CONAI, è possibile procedere con le variazioni anagrafiche (intervenute dopo l'adesione) o con il recesso, utilizzando il medesimo portale web. Per accedervi, occorre essere muniti della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN attivo oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Dal 1° luglio 2020 tale modalità è divenuta obbligatoria per l'invio delle adesioni e delle variazioni anagrafiche; per maggiori informazioni consultare [Breve\\_Guida\\_Adesione\\_Online](#).

[Accedi](#)

Prima di cliccare "accedi" sul banner "adesione online" a fondo pagina del sito occorre essere muniti della carta nazionale dei servizi (CNS) con PIN attivo ed inserita in apposito lettore oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Può effettuare l'adesione anche un soggetto terzo, purché munito di delega rilasciata dall'azienda consorzianda.

Le aziende non iscritte al Registro Imprese che non possono utilizzare il servizio Adesioni Online devono contattare il numero verde 800337799 o scrivere ad [anagrafe@conai.org](mailto:anagrafe@conai.org).



# DOMANDA DI

# ADESIONE ONLINE

Dal 1° luglio 2020 la trasmissione dell'adesione e di ogni altra variazione anagrafica deve essere effettuata esclusivamente dal servizio Adesione Online a cui si accede attraverso il portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) direttamente dal sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org). **V1.A1**

Per poter accedere al servizio Adesione Online è necessario registrarsi con CNS-Carta Nazionale dei Servizi con PIN attivo oppure codice SPID, a meno che non si sia già utenti registrati al portale. Può accedere al servizio anche un soggetto terzo, munito di una delega o copia della carta di identità del legale rappresentante dell'azienda per cui si intende operare (formato pdf).

Di seguito come si presenta la pagina di accesso ai servizi online di CONAI.

The screenshot shows the CONAI website interface. At the top left is the CONAI logo. To its right is a dark navigation bar with a user profile icon and links for 'chiudi sessione', 'Home', and 'help'. Below the logo is a 'Home' link. The main content area is titled 'Area di lavoro riservata alle adesioni al Consorzio Nazionale Imballaggi e relative variazioni'. It includes a welcome message: 'Benvenuto nei servizi integrati di conai.org'. There are several links: 'Informazioni di carattere generale (CLICCA QUI)', 'Modulistica (CLICCA QUI)', and 'Per ulteriori informazioni: Numero verde Conai 800337799, Email adesioniweb@conai.org'. On the left, there are two vertical menus: 'Servizi on line' with links like 'Adesione', 'Variazione', 'Recesso', etc., and 'Scrivania' with links like 'Gestione pratiche', 'Pratiche bozza', etc. At the bottom left, there are icons for W3C HTML 4.01 and W3C CSS. At the bottom right, there are links for 'Chi siamo', 'Note legali', 'Disclaimer', and 'conai.org'.

**V1** Per problemi di registrazione è possibile consultare l'help desk o le Faq del portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it), contattare il call center del portale oppure scrivere a: [assistenza.impresagov@impresainungiorno.gov.it](mailto:assistenza.impresagov@impresainungiorno.gov.it)

**A1** Per informazioni sul funzionamento del servizio rivolgersi al Numero Verde CONAI o alla mail [adesioniweb@conai.org](mailto:adesioniweb@conai.org)

## Istruzioni per la compilazione

Accedere ad Adesione dalla sezione Servizi on line, ed inserire il codice fiscale e la Partita IVA dell'impresa che chiede l'adesione. Dopo che il sistema ha verificato la correttezza dei dati inseriti, si può procedere con la compilazione della domanda di adesione che si compone dei seguenti passaggi.

### 1 Dati azienda

In tale sezione sono riportati i dati relativi all'azienda che si intende iscrivere. L'anagrafica, il codice Ateco, l'attività prevalente, la sede legale e i dati del referente vengono compilati automaticamente dal sistema attraverso un collegamento con i dati camerali. Tali dati, se necessario, possono essere modificati, ad eccezione della sede legale che può essere modificata solo dopo l'invio dell'adesione nella sezione Servizi on line – Menù Variazione. Per modificare i dati del referente accedere invece dalla scrivania in Dati personali – Modifica profilo.

### 2 Dati categoria

In tale sezione, nella PRIMA RIGA, occorre selezionare dal menù a tendina la categoria corrispondente alla propria attività economicamente prevalente.

**PRODUTTORI:** appartengono a tale categoria i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. L'azienda deve effettuare una sola scelta fra le seguenti due componenti:

- **Produttori di materiali di imballaggio:** devono selezionare questa casella i fornitori, i fabbricanti, i trasformatori (anche per conto terzi) e gli importatori di materiali di imballaggio;
- **Produttori di imballaggi:** devono selezionare questa casella i fabbricanti, i trasformatori (anche per conto terzi) e gli importatori di imballaggi vuoti.

I Produttori devono selezionare una sola casella riferita al materiale prevalente, tra quelli indicati.

**UTILIZZATORI:** appartengono a tale categoria i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni. L'azienda deve effettuare una sola scelta fra le seguenti due componenti:

- **Commercianti e distributori;**
- **Altri utilizzatori** (addetti al riempimento, utenti di imballaggi ed importatori di imballaggi pieni). In questo caso l'azienda deve Indicare una sola delle sub-componenti previste (Alimentari, Chimici, Altri utilizzatori), sempre in funzione dell'attività prevalente.

### 3 Dati Consorzi

In questa sezione l'azienda dichiara se aderisce ad uno o più Consorzi di Filiera, (opzionale per l'utilizzatore e obbligatoria per il produttore qualora non abbia optato per le alternative previste dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/06).

I produttori, infatti, oltre a iscriversi a CONAI nella relativa categoria, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Per quanto riguarda gli utilizzatori, invece, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di Filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione.

## CONTATTI CONSORZI DI FILIERA



CONSORZIO	MATERIALE	CONTATTO
Ricrea	Acciaio	<a href="http://www.conorzioricrea.org">www.conorzioricrea.org</a>
Cial	Alluminio	<a href="http://www.cial.it">www.cial.it</a>
Comieco	Carta	<a href="http://www.comieco.org">www.comieco.org</a>
Rilegno	Legno	<a href="http://www.rilegno.org">www.rilegno.org</a>
Corepla	Plastica	<a href="http://www.corepla.it">www.corepla.it</a>
Biorepack	Plastica biodegradabile e compostabile	<a href="http://www.biorepack.org">www.biorepack.org</a>
Coreve	Vetro	<a href="http://www.coreve.org">www.coreve.org</a>

#### 4 Liberatorie

Il legale rappresentante – o soggetto da questi delegato – barrando l'apposita casella "accetta", dichiara che l'azienda consorzianda:

- è a conoscenza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni;
- è a conoscenza delle modalità e degli scopi del trattamento dei dati personali forniti e dei diritti conseguenti. L'informativa ex artt. 13 e 14 Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (GDPR) è pubblicata e visionabile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) - Imprese/Informativa Privacy Consorziati,
- è a conoscenza che:
  - (a) il pagamento del Contributo Ambientale CONAI dovrà avvenire sul c/c che sarà indicato da CONAI;
  - (b) il luogo del pagamento ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c. è Milano.
- garantisce la veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire.

#### 5 Allegati

In tale sezione, in caso di soggetto diverso dal legale rappresentante o di soggetto già registrato al Registro Imprese come delegato ad operare per l'impresa, è obbligatorio selezionare "delega/copia del documento di identità", richiamare il relativo documento in formato .pdf tramite il bottone "sfoglia", selezionare e caricare l'allegato.

È possibile caricare eventuali altri documenti selezionando "altro documento".

#### 6 Dati quota partecipazione e relativo versamento

In tale sezione l'azienda riporta le informazioni utili ai fini del calcolo della quota spettante di partecipazione a CONAI.

Il riquadro è suddiviso in quattro sezioni distinte: Dichiarazioni, Determinazione della quota di Partecipazione, Riepilogo Calcolo Quota, Tipologia Pagamento.

## DICHIARAZIONI

Selezionando “SI” nella prima riga l’azienda dichiara che sta presentando il modulo di adesione a CONAI a seguito di un’operazione societaria di trasferimento. In tal caso il portale richiede il codice fiscale e la partita iva del consorziato Cedente, omettendo il calcolo della quota di partecipazione, in quanto gli verrà attribuita la quota del cedente (semprechè il subentro sia documentato ed il soggetto cedente abbia perso i requisiti per rimanere consorziato).

In assenza di subentro, selezionando “NO” l’azienda procede con il calcolo della quota di partecipazione indicando se l’ammontare dei ricavi complessivi per vendite e prestazioni risultanti dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso al momento dell’adesione (o, se disponibile, dall’ultimo bilancio approvato) sia superiore o inferiore ai 500.000 €.

## DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Tale sezione è presente solo nel caso in cui l’azienda abbia dichiarato precedentemente un importo di ricavi complessivi superiori ai 500.000 €.

In questa sezione l’azienda deve, pertanto, riportare nell’apposita casella:

- se è un produttore: i ricavi delle vendite effettuate nel territorio dello Stato di imballaggi e di materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi;
- se è un utilizzatore-commerciante distributore: i ricavi delle vendite e delle prestazioni (calcolati rispetto all’ultimo esercizio chiuso) effettuate in Italia (vendite totali meno vendite estero);
- se è un utilizzatore-altri utilizzatori: i costi (calcolati rispetto all’ultimo esercizio chiuso) sostenuti per l’acquisto in Italia e all’estero di imballaggi (vuoti e/o pieni) e/o di materiali di imballaggi.

Una volta inserito il dato richiesto, il portale calcola automaticamente l’importo variabile della quota di partecipazione. **V2 . A2 . A3**

---

**V2** Il versamento della quota si effettua una sola volta. È facoltà del Consorzio aggiornare la quota, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6, comma 6, dello Statuto.

**A2** Le aziende di nuova costituzione non sono tenute al versamento della quota variabile poiché non esistono dati di fatturazione relativi all’anno precedente (in tal caso barrare la casella “fino a 500.000 Euro”). La quota variabile verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo bilancio d’esercizio.

**A3** Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, terzo interlinea, del Regolamento CONAI per le imprese estere la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso.

## Aspetti amministrativi e fiscali



Dal punto di vista fiscale, l'adesione a CONAI comporta l'acquisto di quote di partecipazione al Consorzio: la quota versata dai Consorziati all'atto dell'adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti all'attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato, nel conto "Partecipazioni in altre imprese", Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile. <sup>[V1]</sup>

[V2] Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.

## Produttori

- Produttori di materie prime destinate a imballaggi
- Importatori di materie prime destinate a imballaggi
- Produttori di semilavorati destinati a imballaggi
- Importatori di semilavorati destinati a imballaggi
- Produttori di imballaggi vuoti
- Importatori-rivenditori di imballaggi vuoti

### CALCOLO DELLA QUOTA DI ADESIONE

**Importo fisso:** 5,16 Euro.

+

**Importo variabile:** 0,015% dei ricavi (dell'ultimo esercizio chiuso) derivati da vendite nel territorio nazionale di imballaggi e/o materie prime e semilavorati destinati alla fabbricazione di imballaggi (pari a 150 Euro per ogni milione).

#### Esempio

<b>Importo fisso</b>		5,16 Euro
<b>Ricavi di vendite di imballaggi, materie prime e semilavorati per imballaggi</b>	1.136.618,34 Euro	
<b>Importo variabile = 1.136.618,34 Euro x 0,015%</b>		170,49 Euro
<b>Totale quota di adesione</b>		<b>175,65 Euro</b>

Per quanto di utilità, vedi pagina 143 →

## Utilizzatori adetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni

- Acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti
- Importatori di imballaggi pieni
- Autoproduttori

### CALCOLO DELLA QUOTA DI ADESIONE

**Importo fisso:** 5,16 Euro.

+

**Importo variabile:** 0,015% dei costi (calcolati rispetto all'ultimo esercizio chiuso) sostenuti per l'acquisto in Italia e all'estero di imballaggi (vuoti e/o pieni) e/o di materiali di imballaggi (pari a 150 Euro per ogni milione).

#### Esempio

<b>Importo fisso</b>		5,16 Euro
<b>Costi per acquisto di imballaggi o materie prime per autoproduzione</b>	116.099,51 Euro	
<b>Importo variabile = 116.099,51 Euro x 0,015%</b>		17,41 Euro
<b>Totale quota di adesione</b>		<b>22,57 Euro</b>

## Commercianti e distributori

- Commercianti di imballaggi pieni
- Commercianti di imballaggi vuoti acquistati in Italia

### CALCOLO DELLA QUOTA DI ADESIONE

**Importo fisso:** 5,16 Euro.

+

**Importo variabile:** 0,00025% dei ricavi complessivi (calcolati rispetto all'ultimo esercizio chiuso) derivati dalle vendite e dalle prestazioni al netto delle vendite e prestazioni estero (pari a 2,5 Euro per ogni milione).

#### Esempio

<b>Importo fisso</b>		5,16 Euro
<b>Ricavi complessivi (ricavi delle vendite e prestazioni - vendite e prestazioni estero)</b>	8.098.157,80 Euro	
<b>Importo variabile = 8.098.157,80 Euro x 0,00025%</b>		20,24 Euro
<b>Totale quota di adesione</b>		<b>25,40 Euro</b>

## Criterio standard per scorporare il costo dei soli imballaggi dal costo delle merci imballate <sup>[A1]</sup>

Gli utilizzatori diversi dai commercianti e distributori sono tenuti a calcolare l'eventuale quota variabile facendo riferimento ai costi sostenuti per gli acquisti dei soli imballaggi rispetto a quelli delle merci. Lo scorporo può essere effettuato chiedendo i dati ai propri fornitori oppure assumendo come valore di riferimento quello di imballaggi vuoti equivalenti. Nel caso in cui un acquirente di imballaggi pieni non fosse in grado di effettuare lo scorporo con questi criteri, CONAI propone un criterio standard sostitutivo per ricavare i costi degli imballaggi dai costi delle merci. La formula di conversione consigliata è la seguente:

$$\text{Costi dei soli imballaggi} = \frac{\text{Costi delle merci} \times 1,66}{100}$$

Tale importo "presunto" andrà sommato agli eventuali costi degli acquisti degli imballaggi contabilmente noti, applicando poi l'aliquota dello 0,015%.

### Esempio

<b>Quota fissa</b>	5,16 Euro +
<b>Costi per acquisto di imballaggi o materie prime per autoproduzione contabilmente noti</b>	77.468,53 Euro +
<b>Altri costi di acquisto di merci imballate da cui non è possibile scorporare gli imballaggi = 619.748,28 Euro x 1,66%</b>	10.287,82 Euro +
<b>Totale costi presunti per imballaggi</b>	87.756,35 Euro +
<b>Quota variabile = 87.756,35 Euro x 0,015%</b>	13,16 Euro +
<b>Totale quota di adesione</b>	<b>18,32 Euro +</b>

[A1] Poiché l'importo indicativo dei costi degli imballaggi non trova riscontro nelle scritture contabili, all'adesione potrà essere allegata un'Autodichiarazione comprovante la procedura adottata.

### RIEPILOGO CALCOLO QUOTA

In questa sezione viene riportato l'importo totale della quota di Partecipazione a CONAI da versare (importo fisso più eventuale importo variabile), sulla base dei dati inseriti nella sezione precedente.

### TIPOLOGIA PAGAMENTO

In questa sezione l'azienda indica la modalità di pagamento della quota di Partecipazione a CONAI, selezionando dal menù a tendina la modalità di versamento prescelta tra:

- bonifico su c/c intestato a CONAI presso Intesa Sanpaolo SpA, Filiale n. 27, Piazza Diaz 7, 20123 Milano Codice IBAN: IT 97 Y 03069 01629 100000012434; SWIFT: BCITITMMJ59, indicando il numero di CRO e allegando copia bonifico in formato pdf;

- carta di credito: cliccando su “paga ora” si apre la maschera di inserimento dei dati relativi al pagamento con la carta di credito. Dopo aver concluso occorre cliccare su “verifica pagamento”: in questo modo appare il bottone “conferma” per continuare;
- pagamento cumulativo: permette di pagare in un secondo momento anche per più adesioni inserite. Dopo l’inserimento dell’adesione si accede da Servizi on line al menu "Richiesta Pagamenti Cumulativi", in cui sono presenti tutte le quote consortili e, selezionandole, si potrà procedere con un unico pagamento con carta di credito per la somma delle adesioni selezionate.

## 7 Conferimento di delega ai fini della rappresentanza in Assemblea

La delega può essere conferita solo dal legale rappresentante all'Associazione imprenditoriale di categoria cui l'impresa ha aderito. Pertanto se la domanda di adesione è presentata da un soggetto delegato, tale sezione non viene neppure proposta dal portale. Per conferire delega ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, anche successivamente all'adesione, è necessario inviare a CONAI il modello delega di voto, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Download documenti – Modulistica.

## 8 Sintesi

In tale sezione il portale verifica la congruenza dei dati inseriti: in assenza di errori la pratica può essere inviata cliccando sul bottone “invia pratica”.

Se la pratica è stata trasmessa correttamente, l'azienda riceve l'“Attestazione di avvenuta trasmissione”. Qualora, invece, la pratica dovesse presentare degli errori, questi saranno riportati in un'apposita schermata con il link di rimando per poterli correggere.

Finché l'adesione non viene trasmessa al CONAI la stessa è conservata e modificabile nelle “pratiche in bozza”.

A conclusione della procedura sarà quindi possibile stampare l'“Adesione CONAI” e la relativa ricevuta, presente anche nella scrivania tra le pratiche trasmesse. Di seguito viene riportato un fac-simile della Domanda di Adesione.





# DICHIARAZIONE DI

# VARIAZIONE DATI

Dal 1° luglio 2020 la trasmissione dell'adesione e di ogni altra variazione anagrafica deve essere effettuata esclusivamente dal servizio "Adesione Online" a cui si accede attraverso il portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) direttamente dal sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org).

Per poter accedere al servizio Adesione Online è necessario registrarsi con CNS-Carta Nazionale dei Servizi con PIN attivo oppure codice SPID, a meno che non si sia già utenti registrati ai servizi del portale stesso. Può accedere al servizio anche un soggetto terzo, ma in tal caso dovrà allegare alla pratica una delega o copia della carta di identità del legale rappresentante dell'azienda per cui intende operare (formato pdf). La variazione che non comporta cambio di dati fiscali può essere comunicata anche attraverso il servizio di dichiarazioni online [\[istruzioni a pag. 162\]](#).

## Istruzioni per la compilazione

Tale operazione è prevista per le variazioni che non comportano la modifica dei dati fiscali. Il legale rappresentante può accedere direttamente alla sezione "Variazione". La variazione può essere presentata anche da un soggetto terzo previa richiesta del codice di sicurezza, che sarà comunicato direttamente alla PEC dell'impresa per cui si intende operare.

L'impresa consorziata accede al menù "Variazione", indica la data della variazione e sceglie nella sezione "Causali" quale delle seguenti variazioni intende trasmettere:

- 1 anagrafica azienda;
- 2 variazione di categoria di appartenenza;
- 3 variazione della quota di partecipazione.

**Causali Variazione**

Ragione sociale impresa:

Dichiarazioni	
Con la presente, si comunica la variazione avvenuta in data: <input type="text"/>	
Causali	
Selezionare una o più Variazioni dei dati:	
<input type="checkbox"/> Anagrafica Azienda	<input type="checkbox"/> Dati Categoria/Consorzi
<input type="checkbox"/> Dati Quota Partecipazione	
Anagrafica referente per la compilazione	
Nome: <input type="text"/>	Cognome: <input type="text"/>
Codice Fiscale: <input type="text"/>	Telefono: <input type="text"/>
Fax: <input type="text"/>	Email: <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Conferma</b>	

## 1 Anagrafica azienda

In tale sezione viene proposto un confronto tra i dati CONAI e i dati del Registro Imprese, a seguito di selezione e conferma di una delle due anagrafiche proposte, il Consorziato può apportare eventuali modifiche nel riquadro “Variazione anagrafica Azienda” e confermare i dati.

## 2 Variazione categoria

In tale sezione il Consorziato indica la nuova categoria e componente prevalente secondo le indicazioni di seguito riportate:

### DATI CATEGORIA

In tale sezione, nella PRIMA RIGA, occorre selezionare dal menù a tendina la categoria corrispondente alla propria attività economicamente prevalente.

**PRODUTTORI:** appartengono a tale categoria i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. L'azienda deve effettuare una sola scelta fra le seguenti due componenti:

- **Produttori di materiali di imballaggio:** devono selezionare questa casella i fornitori, i fabbricanti, i trasformatori (anche per conto terzi) e gli importatori di materiali di imballaggio;
- **Produttori di imballaggi:** devono selezionare questa casella i fabbricanti, i trasformatori (anche per conto terzi) e gli importatori di imballaggi vuoti.

I Produttori devono selezionare una sola casella riferita al materiale prevalente, tra i sette indicati.

**UTILIZZATORI:** appartengono a tale categoria i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni. L'azienda deve effettuare una sola scelta fra le seguenti due componenti:

- Commercianti e distributori;
- Altri utilizzatori (addetti al riempimento, utenti di imballaggi ed importatori di imballaggi pieni). In questo caso l'azienda deve indicare una sola delle sub-componenti previste (Alimentari, Chimici, Altri utilizzatori), sempre in funzione dell'attività prevalente.

### DATI CONSORZI

In questa sezione l'azienda dichiara se aderisce a uno o più Consorzi di Filiera (opzionale per l'utilizzatore e obbligatoria per il produttore qualora non abbia optato per le alternative previste dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/06).

I produttori, infatti, oltre a iscriversi a CONAI nella relativa categoria, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Per quanto riguarda gli utilizzatori, invece, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di Filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione.

## 3 Dati quota partecipazione

In tale sezione è visualizzata la quota attuale del Consorziato ed è effettuato il calcolo della nuova quota con indicazione dell'importo da versare a CONAI. **A4.A5**

Segue la sezione con il pagamento della variazione della quota nella quale il consorziato deve scegliere tra le modalità di versamento proposte:

- bonifico su c/c intestato a CONAI presso Intesa Sanpaolo SpA, Filiale n. 27, Piazza Diaz 7, 20123 Milano Codice IBAN: IT 97 Y 03069 01629 100000012434; SWIFT: BCITITMMJ59, indicando il numero di CRO e allegando copia bonifico in formato pdf;
- carta di credito: cliccando su "paga ora" si apre la maschera di inserimento dei dati relativi al pagamento con la carta di credito. Dopo aver concluso occorre cliccare su "verifica pagamento": in questo modo appare il bottone "conferma" per continuare.

Una volta completato l'inserimento delle variazioni, il servizio verifica la congruenza dei dati inseriti: in assenza di errori la pratica può essere inviata cliccando sul bottone "invia pratica".

Qualora, invece, la pratica dovesse presentare degli errori, questi saranno evidenziati con i link di rimando per la loro correzione. In ogni caso la "scrivania" conserverà i dati inseriti tra le "pratiche in bozza".

A conclusione della procedura sarà quindi possibile stampare la "Dichiarazione di variazione dati" e la relativa ricevuta, presente anche nella scrivania tra le pratiche trasmesse. Di seguito viene riportato un fac-simile della Dichiarazione di variazione dati.

**A4** L'adeguamento della quota è in ogni caso una facoltà e non un obbligo: in caso di aumento del proprio giro d'affari, l'impresa, i cui ricavi complessivi per vendite e prestazioni dell'ultimo esercizio chiuso abbiano superato i 500.000 €, ha la facoltà di variare la propria quota di adesione e quindi di partecipazione al Consorzio. Entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni Consorziato può attestare a CONAI,

con dichiarazione scritta le variazioni in aumento dei propri costi o ricavi e modificare in tal modo la propria quota di partecipazione. Ciò è possibile solo per variazioni non inferiori al 20%.

**A5** Le modalità di calcolo della quota sono le stesse riportate nella sezione Adesione e comunque presenti nel servizio on line al bottone GUIDA.



# VARIAZIONE PER

# OPERAZIONE SOCIETARIA

## Istruzioni per la compilazione

Tali operazioni societarie introducono un nuovo soggetto giuridico che, in caso non sia già iscritto a CONAI, deve presentare la domanda di adesione. Lo Statuto stabilisce che *“la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione”*.

L'impresa accede al servizio online, inserisce i suoi dati fiscali e, se corretti, può procedere con la compilazione della Variazione per operazione societaria che si compone di 2 sezioni.

### 1 Causali variazione

In questa sezione l'impresa deve indicare:

- la data in cui è avvenuta l'operazione;
- il ruolo ricoperto (cedente o subentrante);
- la causale del subentro (fusione, cessione affitto etc.);
- i dati anagrafici e fiscali dell'impresa subentrante o cedente.

Alla voce “Varie” l'impresa deve indicare se il soggetto cedente, dopo l'operazione segnalata, perde completamente i requisiti per rimanere iscritto a CONAI. Se il cedente mantiene comunque anche una minima attività che abbia attinenza alla produzione e/o utilizzazione di imballaggi, rimane iscritto a CONAI e pertanto la sua quota non può essere trasferita al soggetto subentrante, che deve pertanto provvedere a versare la propria quota consortile.

L'impresa infine deve indicare se le dichiarazioni del Contributo Ambientale CONAI ancora da fatturare, devono essere fatturate all'impresa che le ha presentate (cedente) o se l'operazione societaria comporta il trasferimento di debiti e crediti al subentrante.

### 2 Allegati

In tale sezione, l'impresa deve allegare, tramite il bottone “sfoglia” la documentazione idonea a comprovare l'avvenuta operazione societaria (di norma l'atto notarile o un suo estratto) in formato pdf.

Completato l'inserimento, il sistema verifica la completezza dei dati inseriti. In assenza di errori l'impresa può inviare la pratica cliccando sul bottone “invia pratica”. Qualora, invece, la pratica dovesse presentare degli errori, questi saranno evidenziati con i link di rimando per la loro correzione.

In ogni caso la “scrivania” conserverà i dati inseriti tra le “pratiche in bozza”.

A conclusione della procedura sarà quindi possibile stampare la “Dichiarazione di variazione dati per operazione societaria” e la relativa ricevuta. Di seguito viene riportato un fac-simile della Dichiarazione di variazione dati per operazione societaria.







## Istruzioni per la compilazione

### RICHIESTA DI RECESSO

#### Premessa

Le norme dello Statuto CONAI che disciplinano la materia sono:

- **Articolo 9:** “il recesso del consorzio è ammesso solo qualora vengano meno i requisiti d'ammissione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONAI. Qualora il recesso sia motivato dall'adozione di uno dei sistemi previsti dall'art.221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 152/06 o dalla partecipazione allo stesso come utilizzatore di soli imballaggi facenti parte dei predetti sistemi, il recesso ha effetto dal momento in cui è intervenuto il provvedimento di riconoscimento del sistema”.
- **Articolo 10:** “è escluso dal Consorzio il consorzio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione, che sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione nell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e che non possa, in ogni caso, più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile [...]”.
- **Articolo 11:** “non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorzio receduto o escluso”.
- **Articolo 12:** “la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione”.

#### Modalità e Termini per la presentazione

La richiesta di recesso deve essere presentata quindi nel caso in cui non sussistano più i requisiti di appartenenza alla categoria dei produttori o utilizzatori di imballaggio, o nel caso in cui l'impresa abbia optato per uno dei sistemi di cui al citato art. 9, comma 3 dello Statuto.

La richiesta deve pervenire a CONAI a mezzo PEC ([anagrafe.conai@legalmail.it](mailto:anagrafe.conai@legalmail.it)) o per posta raccomandata A.R. **A6**

---

**A6** La richiesta di recesso può essere effettuata anche con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del CONAI (art.18 del Regolamento CONAI).

Il Consorzio, che ancora non è stato cancellato dal Registro Imprese, può comunicare il recesso tramite il servizio Adesione Online, che permette anche di notificare l'eventuale subentro di altro soggetto giuridico.

**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org): prima di cliccare "accedi" sul banner "adesione online" a fondo pagina occorre essere muniti della carta nazionale dei servizi (CNS) con PIN attivo ed inserita in apposito lettore oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Può effettuare il recesso anche un soggetto terzo. In ogni caso per accedere al servizio è necessario inserire il codice di sicurezza che viene comunicato alla PEC dell'azienda stessa. Per richiederlo dal portale web l'utente deve cliccare sulla voce del menù "richiesta codice di sicurezza".

## Quadro 1 Dati anagrafici

- 1.1 indicare per esteso la denominazione/ragione sociale dell'azienda.
- 1.2 e 1.3 indicare il codice fiscale e la partita IVA dell'azienda ed il codice socio (se noto).
- 1.4 e 1.5 indicare l'indirizzo completo della sede legale.
- 1.6 indicare recapito telefonico e PEC.
- 1.7 indicare il Registro delle Imprese ed il numero di iscrizione.
- 1.8 indicare il nominativo del rappresentante legale dell'azienda.

## Quadro 1 Richiesta di recesso

- 2.1 indicare la data in cui l'attività è cessata e/o sono venuti meno i requisiti per l'adesione. **A7**
- 2.2 indicare, ed allegare alla richiesta, un documento idoneo a dimostrare che sono venuti meno i requisiti per la partecipazione a CONAI (integrato eventualmente da un'autocertificazione con informazioni aggiuntive).

## Luogo, data e firma

Indicare il luogo e la data di compilazione della richiesta di recesso, che dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'azienda che, con la sottoscrizione, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti.

---

**A7** Se la richiesta di recesso è conseguente ad un trasferimento di azienda, ad una fusione o ad una scissione, la quota consortile potrà essere trasferita al soggetto subentrante. In caso di subentro, l'azienda subentrante dovrà notificare l'avvenuta operazione societaria attraverso il servizio Adesione Online accessibile dalla home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org) o dal portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it). Qualora non ancora iscritto, il subentrante, dovrà trasmettere anche l'adesione tramite il servizio Adesione on line.



## MODELLO DELEGA DI VOTO

### Associazioni imprenditoriali di categoria

Carta intestata  
o timbro dell'impresa/società

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi,

questa impresa/società

con sede in  Provincia

via/piazza/corso

C.F. n.  e P. IVA n. ,

in persona del suo titolare/legale rappresentante, sig.

(e nel caso di società: *avendone i poteri quale amministratore (unico, delegato, etc.) ovvero giusta deliberazione del consiglio di amministrazione*

del  con la presente

#### DELEGA

**L'Associazione imprenditoriale di categoria**

della quale è associato, con sede in  (Provincia )

via ,

in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* o di persona da questi delegata a rappresentarla nelle assemblee sia ordinarie sia straordinarie del suddetto CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.

La presente delega è conferita (*barrare la casella corrispondente all'opzione scelta*):

- per la prima assemblea utile del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, successiva alla data di cui al presente atto, con effetto anche per le convocazioni successive.
- a tempo determinato:
- per le assemblee convocate entro il termine del  [gg/mm/aaaa]
- per le assemblee convocate entro il termine di scadenza del consiglio di amministrazione in carica alla data in cui al presente atto
- a tempo indeterminato

Il tutto con dichiarazione *sin da ora di rato e valido* dell'operato del soggetto delegato.

Questa impresa/società è a conoscenza che, in mancanza della scelta di una delle suddette opzioni, la delega si intende conferita a tempo indeterminato secondo quanto previsto dallo statuto del CONAI.

Resta salvo il nostro diritto di revoca della delega in ogni momento. La revoca sarà comunicata per iscritto al delegato e al CONAI, intendendosi per tale anche il conferimento di una nuova delega.

Data

Timbro dell'impresa/società e sottoscrizione  
del titolare/legale rappresentante

## MODELLO DELEGA DI VOTO a Consorzi di filiera

Carta intestata  
o timbro dell'impresa/società

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi,

questa impresa/società

con sede in  Provincia

via/piazza/corso

C.F.n.  e P. IVA n. ,

in persona del suo titolare/legale rappresentante, sig.

(e nel caso di società:) *avendone i poteri quale amministratore (unico, delegato, etc.) ovvero giusta deliberazione del consiglio di amministrazione*

del  con la presente

### DELEGA

tra i Consorzi previsti dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il seguente a cui è iscritto:

- BIOREPACK** - Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile
- CIAL** - Consorzio nazionale imballaggi alluminio
- COMIECO** - Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica
- COREPLA** - Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica
- COREVE** - Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro
- RICREA** - Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio
- RILEGNO** - Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno

in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* o di persona da questi delegata a rappresentarla nella prima assemblea utile del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, successiva alla data di cui al presente atto, con effetto anche per le convocazioni successive. Il tutto con dichiarazione sin da ora di *rato* e *valido* dell'operato del soggetto delegato.

Resta salvo il nostro diritto di revoca della delega in ogni momento. La revoca sarà comunicata per iscritto al delegato e al CONAI, intendendosi per tale anche il conferimento di una nuova delega.

Data \_\_\_\_\_

Timbro dell'impresa/società e sottoscrizione  
del titolare/legale rappresentante

\_\_\_\_\_

## Istruzioni per la compilazione

# MODELLO DELEGA DI VOTO

### Premessa

#### DIRITTO DI VOTO

Ogni Consorziato ha il diritto di partecipare all'Assemblea CONAI. Nell'Assemblea ogni Consorziato ha diritto ad almeno un voto, corrispondente alla quota fissa di 5,16 Euro. Se la quota di partecipazione è superiore a 5,16 Euro, il Consorziato ha diritto a un voto per ogni 5,16 Euro versati. Il diritto di voto può essere esercitato in proprio o attraverso delega.

#### DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'art. 21 comma 2 dello Statuto CONAI garantisce a ciascun Consorziato la facoltà di conferire delega di rappresentanza, per le Assemblee ordinarie e/o straordinarie di CONAI, a un'Associazione imprenditoriale di categoria o a uno dei Consorzi previsti dall'art. 223 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 cui abbia aderito.

**La delega specifica alle Associazioni imprenditoriali di categoria** può essere conferita scegliendo una delle quattro opzioni di durata indicate nel modello di delega stessa:

- per singola Assemblea;
- per le Assemblee convocate in un determinato periodo di tempo stabilito dal Consorziato;
- per le Assemblee convocate entro il termine di scadenza del CdA in carica al momento del conferimento;
- a tempo indeterminato.

In mancanza di scelta, la delega si intende conferita a tempo indeterminato.

**La delega specifica a uno dei Consorzi previsti dall'art. 223 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152** può essere conferita esclusivamente per la rappresentanza alla prima assemblea utile del CONAI successiva alla data della delega stessa, con effetto anche per le convocazioni successive.

In ogni caso, la revoca della delega da parte del delegante o la rinuncia da parte del delegato è sempre possibile, purché comunicata per iscritto (in originale o in copia) anche a CONAI. Il conferimento di una delega ex art. 21 dello Statuto a differenti Associazioni/Consorzi in tempi successivi comporta, implicitamente, la revoca di quella precedentemente data. Anche nel silenzio del Consorziato, CONAI, dunque, terrà conto della delega più recente. Segnaliamo peraltro che, in relazione alle deleghe conferite, CONAI può effettuare debiti controlli con comunicazioni dirette al Consorziato o al soggetto delegato.

### Modalità e termini per la presentazione

La delega specifica può essere presentata dall'azienda in sede di iscrizione o in qualsiasi successivo momento. Il relativo modello, riportato su carta intestata del Consorziato o, in alternativa, compilato direttamente con timbro dell'impresa/società, deve essere sottoscritto dal titolare/legale rappresentante della stessa. Il documento di delega (in originale o in copia) può essere inviato a CONAI direttamente dal Consorziato o dalla Associazione/Consorzio delegato.







## Istruzioni per la compilazione

### SCHEDA ANAGRAFICA

#### Premessa

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge n. 154/2016 (cosiddetto Collegato Agricolo), le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, né al pagamento della relativa quota di iscrizione. Restano sempre libere di aderirvi volontariamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, restano soggette al pagamento del Contributo Ambientale sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o all'estero. **V3**

Alla luce di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, l'importo annuo di 500.000 euro) possono scegliere di aderire al CONAI attraverso l'associazione di categoria alla quale partecipano (cosiddetta ammissione semplificata). **A8**

Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI.

#### Modalità e termini per la presentazione

La scheda anagrafica con i dati identificativi dell'azienda, il timbro aziendale e la firma del legale rappresentante deve essere compilata e inviata a CONAI dalle imprese agricole e dalle aziende produttrici e utilizzatrici che aderiscono al CONAI in procedura semplificata, ai fini delle dichiarazioni periodiche del Contributo Ambientale per attività di produzione e/o commercio di imballaggi vuoti, di importazione di imballaggi vuoti e/o pieni e/o delle richieste di esenzione/rimborso del Contributo Ambientale CONAI, eventualmente presentate dalle medesime imprese. **V4**

---

**V3** Art. 5 comma 5 dello Statuto CONAI e art. 2 commi 7 e seg. del Regolamento CONAI.

**V4** La scheda anagrafica è disponibile anche sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) nella sezione Imprese.

**A8** L'ammissione semplificata è sempre da intendersi nell'interesse della singola impresa, sulla quale gravano tutti gli effetti giuridici ed economici dell'ammissione al Consorzio, in particolare con riguardo al Contributo Ambientale CONAI e i relativi adempimenti.

# SERVIZIO DI

# DICHIARAZIONE ONLINE

Previa abilitazione al servizio di dichiarazione online, gli utenti compilano e inviano la modulistica CONAI attraverso una connessione internet protetta, ricevendo una notifica sullo stato del modulo inviato (accettato/respinto). Oltre ai moduli per la dichiarazione del Contributo Ambientale e per la richiesta di rimborso/esenzione per attività di esportazione, dai primi mesi del 2017 è possibile inviare dal sito anche i moduli cosiddetti di Autodichiarazione sia a CONAI sia ai propri fornitori e la richiesta di regolarizzazione (con il modello di autodenuncia).

## ABILITAZIONE AL SERVIZIO “DICHIARAZIONI ONLINE”

Il servizio è fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org). La registrazione può essere richiesta solo per aziende consorziate.

nella pagina di apertura scelgono “Nuovo Utente” ed effettuano la registrazione. La procedura è stata semplificata: non occorre conoscere il codice socio dell'azienda, basta inserire codice fiscale e partita IVA ed allegare un documento di identità del legale rappresentante dell'azienda stessa.

Occorre scegliere un “Profilo” tra i seguenti:

- **Completo** permette di trasmettere tutta la modulistica disponibile sul servizio;
- **Dichiarante** per l'invio dei moduli di dichiarazione del Contributo Ambientale ed eventuale richiesta di Regolarizzazione (Autodenuncia);
- **Export** per poter inviare i soli moduli 6.5, 6.5 chiusura plafond, 6.6, 6.6 bis e Rimborso da 6.10 per attività di export;
- **Autodichiarazione** per inserire solo i moduli 6.4, 6.5 Fornitori Bis, 6.11, 6.12, 6.13, 6.18, 6.19, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24 e 6.25.

Per la registrazione si richiedono i dati dell'utente che sta compilando la richiesta, comprensivi dell'indirizzo e-mail a cui verranno recapitate le comunicazioni da CONAI ed una propria password, nota solo all'utente. Si richiede infine di allegare il documento di identità del legale rappresentante della società. All'invio della richiesta l'utente riceve una e-mail dal Servizio Dichiarazioni online di CONAI con la user assegnata e della stessa attivazione verrà informata anche l'azienda consorziate direttamente sulla sua PEC. Nel caso di scelta di un profilo completo o dichiarante, l'attivazione potrebbe non essere immediata, e al fine di aggiornare la posizione, richiedere un paio di giorni lavorativi.

AREA LOGIN	
Username	<input type="text"/>
Password	<input type="password"/>
	<input type="button" value="ENTRA"/>

L'utente, che può anche essere un soggetto diverso dall'azienda consorziate, deve disporre di un accesso internet e di un indirizzo e-mail per ricevere le comunicazioni da CONAI. L'utente già abilitato al servizio accede digitando nell'Area Login le proprie chiavi di accesso (user e password) e può disporre di tutte le funzioni previste. Gli utenti non ancora abilitati dovranno prima ottenere le chiavi di accesso:

## ACCESSO ALL'AREA RISERVATA ED INVIO DELLA MODULISTICA

Gli utenti abilitati, dopo aver digitato user e password nell'apposito riquadro, accedono alle seguenti aree: "Dichiarazioni del Contributo", "Richiesta di regolarizzazione", "Richieste esenzione/rimborso per export" e "Autodichiarazioni per casi particolari".



Per ciascuna area, le modalità operative prevedono:

- Compilazione:** per inserire ed inviare la modulistica. È garantita la verifica interattiva della congruenza e della correttezza formale dei dati calcolati. Scegliendo tra i moduli disponibili, l'utente accede a un facsimile personalizzato nel quale inserisce i dati, guidato dai controlli del programma ed allega eventuale documentazione richiesta. Al termine della compilazione, cliccando il pulsante "Invia dichiarazione" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente una "Ricevuta di presentazione". Con la ricevuta di presentazione è allegato il pdf del modulo così come è stato compilato dall'utente e viene segnalato che il sistema effettuerà i controlli necessari a consentirne l'accettazione. Fatta eccezione per i moduli richiesta di rimborso/esenzione per esportazione, il modello di autodenuncia e per le Autodichiarazioni, il giorno lavorativo successivo CONAI trasmette via e-mail la notifica di accettazione, nella quale si conferma che la dichiarazione in oggetto ha superato i preliminari controlli ed è stata accettata attraverso l'assegnazione di un numero di protocollo. La notifica di accettazione è il presupposto perché la dichiarazione venga fatturata da CONAI: una notifica di non accettazione, infatti, equivale a una dichiarazione mai presentata.
- Consultazione/Modifica:** il servizio consente di verificare lo stato dei moduli trasmessi, di correggere eventuali errori di compilazione e/o di aggiornare i dati inseriti. Nell'elenco appaiono tutte le "dichiarazioni" effettuate online (ed anche quelle eventualmente inserite con modulo cartaceo dopo la data di attivazione del servizio). Sono contrassegnate da simboli differenti le dichiarazioni "non modificabili" (perché ad esempio CONAI ha già emesso la relativa fattura) e quelle "modificabili" (ad esempio non ancora fatturate ma

già accettate con numero di protocollo). Per le dichiarazioni con i moduli 6.1, 6.2, 6.10, anche se risultano fatturate, è possibile apportare rettifiche e/o integrazioni e/o cancellazioni con riferimento sia alle tipologie di imballaggi oggetto di dichiarazione sia ai relativi quantitativi assoggettati e/o esenti. Per le altre dichiarazioni del Contributo e/o richieste di esenzione/rimborso per export, non modificabili online, si dovrà compilare ed inviare a CONAI a mezzo PEC (contributo.conai@legalmail.it) il modulo in formato cartaceo firmato. **A1** Inoltre sono evidenziate le eventuali dichiarazioni che fossero state oggetto di notifica di non accettazione: l'utente deve correggerle o sostituirle al più presto poiché esse non hanno alcun valore ai fini della presentazione.

In **My Account “Modifica dati anagrafici”** il consorziato deve aggiornare i dati della propria azienda con le variazioni anagrafiche intervenute. Le variazioni che comportano il cambio di codice fiscale e/o di partita IVA devono essere necessariamente trasmesse attraverso il servizio Adesione Online. **V1**

L'utente può, inoltre, modificare in qualsiasi momento la sua password in **“Reimposta password”** ed il profilo in “completo” in **“Cambia profilo”**.

Per ulteriori informazioni o supporto alla compilazione online è possibile contattare CONAI oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica supporto@conai.org.

---

**A1** Se la dichiarazione è firmata da una persona delegata, allegare delega se non già fornita in precedenza.

**V1** Facsimile di Dichiarazione di variazione dati on line, disponibile nella presente Guida.

**AREA**

# Dichiarazioni del Contributo

## 6.1 / IMBALLAGGI VUOTI ACCIAIO

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

[Consulta le istruzioni](#)

### RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all'area "Contattaci", selezionando per la plastica "Contributo diversificato plastica", per la carta "Contributo diversificato carta", per gli altri materiali l'argomento "Imballaggi e materiale di imballaggio" oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ

ANNO DI RIFERIMENTO

PERIODO

2022

### DATI ANAGRAFICI



Codice Socio: \_\_\_\_\_ Iscritto in quanto: \_\_\_\_\_  
 Denominazione o Ragione Sociale: \_\_\_\_\_  
 Partita IVA: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
 Uff. Addetto: \_\_\_\_\_ Referente per la compilazione: \_\_\_\_\_  
 Tel: \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

## Peso degli imballaggi vuoti / materiali da imballaggio di ACCIAIO e Contributo Ambientale CONAI

Tipologia di attività (barrare la voce prevalente cui si riferisce la dichiarazione):

- Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione"  
 Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell'importatore/autoproduttore

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C	BxC
		Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore tot. Contributo
		t	t	Euro/t	Euro
	Bombole aerosol			12,00	
	Capsule			12,00	
	Contenitori general line			12,00	
	Contenitori open top			12,00	
	Fusti in acciaio			12,00	
	Fusti in acciaio rigenerati			12,00	
	Tappi corona			12,00	
	Poliaccoppiati a prevalenza acciaio			12,00	
	Reggetta			12,00	
	Filo di ferro per imballaggio			12,00	
	Gabbie/Basi per cisternette			12,00	
	Gabbie/Basi per cisternette rigenerate			12,00	
	Materie prime per imballaggio ad autoproduttori			12,00	
	Altro			12,00	
	<b>Totale</b>				

N. Ord. da indicare in fattura

[carica da dichiarazione precedente](#)

### 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione ACCIAIO\*

La scheda 6.3 può essere compilata

- inserendo una riga alla volta facendo click su bottone "Nuovo cliente", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica dettaglio esenzione" da compilare indicando Codice Fiscale o Partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("Carica da file");
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata ("Carica da dichiarazione precedente")

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	ACCIAIO	NOTE
			
			
			
			
			
<b>TOTALI</b>			

 nuovo cliente     carica da file     carica da dichiarazione precedente     cancella tutto

\* Nel caso in cui le righe previste nel modulo non siano sufficienti, è possibile allegare un prospetto riepilogativo.

#### Il dichiarante,

con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

**N.B.** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

 invia dichiarazione     indietro     versione di stampa

## 6.1 / IMBALLAGGI VUOTI ALLUMINIO

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

[Consulta le istruzioni](#)

### RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all'area "Contattaci", selezionando per la plastica "Contributo diversificato plastica", per la carta "Contributo diversificato carta", per gli altri materiali l'argomento "Imballaggi e materiale di imballaggio" oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ

ANNO DI RIFERIMENTO

PERIODO

2022

### DATI ANAGRAFICI



Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Adetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

## Peso degli imballaggi vuoti / materiali da imballaggio di ALLUMINIO e Contributo Ambientale CONAI

Tipologia di attività (barrare la voce prevalente cui si riferisce la dichiarazione):

- Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione"
- Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell'importatore/autoproduttore

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C	BxC
		Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore tot. Contributo
		t	t	Euro/t	Euro
	Alluminio flessibile per alimenti			10,00	
	Bombolette			10,00	
	Capsule			10,00	
	Lattine per bevande			10,00	
	Foglio di alluminio in rotoli			10,00	
	Scatolame			10,00	
	Tubetti			10,00	
	Vaschette/Vassoi			10,00	
	Poliaccoppiati a prevalenza alluminio			10,00	
	Materie prime per imballaggio ad autoproduttori			10,00	
	Altro			10,00	
	<b>Totale</b>				
	N. Ord. da indicare in fattura				



carica da dichiarazione precedente



### 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione ALLUMINIO\*

La scheda 6.3 può essere compilata

- inserendo una riga alla volta facendo click su bottone "Nuovo cliente", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica dettaglio esenzione" da compilare indicando Codice Fiscale o Partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("Carica da file");
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata ("Carica da dichiarazione precedente")

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	ALLUMINIO	NOTE
			
			
			
			
			
<b>TOTALI</b>			

 nuovo cliente

 carica da file

 carica da dichiarazione precedente

 cancella tutto

\* Nel caso in cui le righe previste nel modulo non siano sufficienti, è possibile allegare un prospetto riepilogativo.

#### Il dichiarante,

con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

**N.B.** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

 invia dichiarazione

 indietro

 versione di stampa

## 6.1 / IMBALLAGGI VUOTI CARTA

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

[Consulta le istruzioni](#)

### RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all'area "Contattaci", selezionando per la plastica "Contributo diversificato plastica", per la carta "Contributo diversificato carta", per gli altri materiali l'argomento "Imballaggi e materiale di imballaggio" oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ

ANNO DI RIFERIMENTO

PERIODO

2022

### DATI ANAGRAFICI



Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

## Peso degli imballaggi vuoti / materiali da imballaggio di CARTA e Contributo Ambientale CONAI

Tipologia di attività (barrare la voce prevalente cui si riferisce la dichiarazione):

- Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione"  
 Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell'importatore/autoproduttore

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C	BxC
		Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore tot. Contributo
		t	t	Euro/t	Euro
<b>FASCIA 1</b>					
	<b>Monomateriale</b>				
	Barattoli - Tubi			10,00	
	Buste			10,00	
	Carte da imballo			10,00	
	Imballaggi in cartone ondulato			10,00	
	Imballaggi in cartone teso			10,00	
	Sacchi			10,00	
	Etichette			10,00	
	Shopper - Sacchetti			10,00	
	Materie prime per imballaggio ad autoproduttori			10,00	
	Altro			10,00	
	<b>Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL</b>				
	Compositi tipo A			10,00	
	Compositi tipo B			10,00	
<b>Subtotale Fascia 1</b>					

FASCIA 2				
	CPL			30,00
<b>Subtotale Fascia 2</b>				
FASCIA 3				
	Compositi tipo C			120,00
<b>Subtotale Fascia 3</b>				
FASCIA 4				
	Compositi tipo D			250,00
<b>Subtotale Fascia 4</b>				
N. Ord. da indicare in fattura				<b>carica da dichiarazione precedente</b>

Ai fini della presente dichiarazione, sono considerati:

- **imballaggi in carta monomateriale**, gli imballaggi costituiti esclusivamente da materiale celluloso nonché quelli accoppiati con altri materiali, in cui il peso del materiale non celluloso è comunque inferiore o uguale al 5% del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi accoppiati con altri materiali (o compositi a prevalenza carta)**, gli imballaggi costituiti in modo strutturale da due o più materiali non separabili manualmente, in cui il materiale prevalente in termini di peso è la carta e il peso del materiale non celluloso è comunque superiore al 5% del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi Compositi di tipo A (da indicare in "Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL")**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è  $\geq 90\%$  e  $< 95\%$  del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi Compositi di tipo B (da indicare in "Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL")**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è  $\geq 80\%$  e  $< 90\%$  del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi Compositi di tipo C**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è  $\geq 60\%$  e  $< 80\%$  del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi Compositi di tipo D**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è  $< 60\%$  del peso complessivo dell'imballaggio, oppure non è esplicitato;
- **CPL**, contenitori compositi per liquidi.

### 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione CARTA\*

La scheda 6.3 può essere compilata

- inserendo una riga alla volta facendo click su bottone "Nuovo cliente", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica dettaglio esenzione" da compilare indicando Codice Fiscale o Partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("Carica da file");
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata ("Carica da dichiarazione precedente")

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	FASCIA	QUANTITÀ	NOTE
<b>TOTALI</b>				

nuovo cliente
 carica da file
 carica da dichiarazione precedente
 cancella tutto

\* Nel caso in cui le righe previste nel modulo non siano sufficienti, è possibile allegare un prospetto riepilogativo.

#### Il dichiarante,

con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

**N.B.** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

**invia dichiarazione**

**indietro**

**versione di stampa**

## 6.1 / IMBALLAGGI VUOTI LEGNO

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

[Consulta le istruzioni](#)

### RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all'area "Contattaci", selezionando per la plastica "Contributo diversificato plastica", per la carta "Contributo diversificato carta", per gli altri materiali l'argomento "Imballaggi e materiale di imballaggio" oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ

ANNO DI RIFERIMENTO

PERIODO

2022

### DATI ANAGRAFICI



Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

## Peso degli imballaggi vuoti / materiali da imballaggio di LEGNO e Contributo Ambientale CONAI

Tipologia di attività (barrare la voce prevalente cui si riferisce la dichiarazione):

- Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione"
- Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell'importatore/autoproduttore

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C	BxC
		Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore tot. Contributo
		t	t	Euro/t	Euro
	Industriali			9,00	
	Sughero			9,00	
	Bobine e doghe			9,00	
	Ortofrutticoli			9,00	
	Pallet			9,00	
	Pallet conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati (applicazione sul 10% in peso)			9,00	
	Pallet reimmesso al consumo (applicazione sul 60% in peso)			9,00	
	Pallet reimmesso al consumo conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati (applicazione sul 10% in peso)			9,00	
	Materiale di imballaggio aggiunto per la riparazione di pallet in conto terzi			9,00	
	Materiale di imballaggio aggiunto per la riparazione di pallet in conto terzi, conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati (applicazione sul 10% in peso)			9,00	
	Materie prime per imballaggio ad autoproduttori			9,00	
	Altro			9,00	
	<b>Totale</b>				
	N. Ord. da indicare in fattura				



carica da dichiarazione precedente

## 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione LEGNO\*

La scheda 6.3 può essere compilata

- inserendo una riga alla volta facendo click su bottone "Nuovo cliente", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica dettaglio esenzione" da compilare indicando Codice Fiscale o Partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("Carica da file");
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata ("Carica da dichiarazione precedente")

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	LEGNO	NOTE
			
			
			
			
			
<b>TOTALI</b>			



nuovo cliente



carica da file



carica da dichiarazione precedente



cancella tutto

\* Nel caso in cui le righe previste nel modulo non siano sufficienti, è possibile allegare un prospetto riepilogativo.

### Il dichiarante,

con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

**N.B.** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.



invia dichiarazione



indietro



versione di stampa

## 6.1 / IMBALLAGGI VUOTI PLASTICA

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

[Consulta le istruzioni](#)

### RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all'area "Contattaci", selezionando per la plastica "Contributo diversificato plastica", per la carta "Contributo diversificato carta", per gli altri materiali l'argomento "Imballaggi e materiale di imballaggio" oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO	PERIODO
	2022	

### DATI ANAGRAFICI



Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Adetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

## Peso degli imballaggi vuoti / materiali da imballaggio di PLASTICA e Contributo Ambientale CONAI

Tipologia di attività (barrare la voce prevalente cui si riferisce la dichiarazione):

- Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione"  
 Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell'importatore/autoproduttore

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C	BxC
		Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore tot. Contributo
		t	t	Euro/t	Euro
<b>FASCIA A1</b>					
	Big Bags e analoghi Sacchi tessuto per usi industriali			104,00	
	Bocconi in PET per distributori d'acqua e relativi tappi			104,00	
	Altri bocconi (in polimeri diversi dal PET) per distributori d'acqua e relativi tappi			104,00	
	... <i>OMISSIS</i> **				

### Subtotale Fascia A1

<b>FASCIA A2</b>					
	Liners, sacchi per uso industriale, cappucci per copertura pallet/Big Bag, film per pallettizzazione, film termoretraibile per fardellaggio, pluribolle e altri cuscini ad aria - in PE monopolimero e non metallizzato/verniciato con metalli (tollerato PE espanso fino a 2 mm)			150,00 *	
	Materie prime per autoproduzione degli imballaggi di Fascia A2			150,00 *	

### Subtotale Fascia A2

\* Dal 1° Luglio 2022 il contributo di Fascia A2 aumenterà a 168,00 €/t

<b>FASCIA B1</b>					
	Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)			149,00	
	Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)			149,00	
	Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)			149,00	
	... <i>OMISSIS</i> **				

### Subtotale Fascia B1

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C	BxC
		Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore tot. Contributo
		t	t	Euro/t	Euro
<b>FASCIA B2</b>					
	Borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006)			520,00	
	Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - con colorante nero selezionabile e privi di cariche minerali (tollerate se la densità è inferiore a 1 g/cm³)			520,00	
	Erogatori Meccanici (es. spray pump, trigger, ecc.)			520,00	
	... <b>OMISSIS</b> **				
<b>Subtotale Fascia B2</b>					
<b>FASCIA C</b>					
	Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità compresa tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzonature			642,00	
	Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità compresa tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzonature			642,00	
	Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità compresa tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzonature			642,00	
	... <b>OMISSIS</b> **				
<b>Subtotale Fascia C</b>					
N. Ord. da indicare in fattura		<b>carica da dichiarazione precedente</b>			

\*\* L'elenco completo delle varie tipologie per fascia contributiva è presente sul modulo 6.1 plastica, disponibile sul sito dichiarazioni on line.

### 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione PLASTICA\*\*\*

La scheda 6.3 può essere compilata

- inserendo una riga alla volta facendo click su bottone "Nuovo cliente", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica dettaglio esenzione" da compilare indicando Codice Fiscale o Partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("Carica da file");
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata ("Carica da dichiarazione precedente")

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	FASCIA	QUANTITÀ	NOTE
<b>TOTALI</b>				

nuovo cliente

carica da file

carica da dichiarazione precedente

cancella tutto

\*\*\* Nel caso in cui le righe previste nel modulo non siano sufficienti, è possibile allegare un prospetto riepilogativo.

#### Il dichiarante,

con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

**N.B.** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

**invia dichiarazione**

**indietro**

**versione di stampa**

## 6.1 / IMBALLAGGI VUOTI PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

[Consulta le istruzioni](#)

### RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all'area "Contattaci", selezionando per la plastica "Contributo diversificato plastica", per la carta "Contributo diversificato carta", per gli altri materiali l'argomento "Imballaggi e materiale di imballaggio" oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO	PERIODO
	2022	

### DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Adetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

## Peso degli imballaggi vuoti / materiali da imballaggio di PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE e Contributo Ambientale CONAI

Tipologia di attività (barrare la voce prevalente cui si riferisce la dichiarazione):

- Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione"  
 Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell'importatore/autoproduttore

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C	BxC
		Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore tot. Contributo
		t	t	Euro/t	Euro
	<b>Imballaggi di tipo 1</b>				
	Borse per trasporto merci (art. 226 bis del d.Lgs. 152/2006), conformi alla norma UNI EN 13432:2002			294,00	
	Borse a fini di igiene/per alimenti sfusi (art. 226 ter del d.Lgs. 152/2006), conformi alla norma UNI EN 13432:2002			294,00	
	<b>Imballaggi di tipo 2</b>				
	Imballaggi flessibili diversi da Borse (leggere ed ultraleggere), conformi alla norma UNI EN 13432:2002			294,00	
	Stoviglie monouso (piatti e bicchieri), vaschette e vassoi in materiale non espanso, conformi alla norma UNI EN 13432:2002			294,00	
	Bottiglie, barattoli, flaconi e preforme per la produzione degli stessi, conformi alla norma UNI EN 13432:2002			294,00	
	Capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande (Circolare CONAI del 7/10/2014), conformi alla norma UNI EN 13432:2002			294,00	
	Altri imballaggi rigidi, conformi alla norma UNI EN 13432:2002			294,00	
	Poliaccoppiati a prevalenza plastica biodegradabile e compostabile, conformi alla norma UNI EN 13432:2002			294,00	
	Materie prime per autoproduzione di imballaggi conformi alla norma UNI EN 13432:2002			294,00	
	<b>Totale</b>				

N. Ord. da indicare in fattura






[carica da dichiarazione precedente](#)



### 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE\*

La scheda 6.3 può essere compilata

- inserendo una riga alla volta facendo click su bottone "Nuovo cliente", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica dettaglio esenzione" da compilare indicando Codice Fiscale o Partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("Carica da file");
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata ("Carica da dichiarazione precedente")

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	FASCIA	QUANTITÀ	NOTE
				
				
				
				
				
<b>TOTALI</b>				

 nuovo cliente

 carica da file

 carica da dichiarazione precedente

 cancella tutto

\* Nel caso in cui le righe previste nel modulo non siano sufficienti, è possibile allegare un prospetto riepilogativo.

#### Il dichiarante,

con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

**N.B.** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

 invia dichiarazione

 indietro

 versione di stampa

## 6.1 / IMBALLAGGI VUOTI VETRO

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

[Consulta le istruzioni](#)

### RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all'area "Contattaci", selezionando per la plastica "Contributo diversificato plastica", per la carta "Contributo diversificato carta", per gli altri materiali l'argomento "Imballaggi e materiale di imballaggio" oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO	PERIODO
	2022	

### DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

## Peso degli imballaggi vuoti / materiali da imballaggio di VETRO e Contributo Ambientale CONAI

Tipologia di attività (barrare la voce prevalente cui si riferisce la dichiarazione):

- Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione"  
 Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell'importatore/autoproduttore

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C	BxC
		Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore tot. Contributo
		t	t	Euro/t	Euro
	Bottiglie			33,00	
	Contenitori ad uso farmaceutico			33,00	
	Fiale / Vetro tubo			33,00	
	Flaconi			33,00	
	Vasi			33,00	
	Bottiglie assoggettate come da circ. 02/07/2012			33,00	
	Materie prime per imballaggio ad autoproduttori			33,00	
	Altro			33,00	
	<b>Totale</b>				
	N. Ord. da indicare in fattura				

[carica da dichiarazione precedente](#)

## 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione VETRO\*

La scheda 6.3 può essere compilata

- inserendo una riga alla volta facendo click su bottone "Nuovo cliente", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica dettaglio esenzione" da compilare indicando Codice Fiscale o Partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("Carica da file");
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata ("Carica da dichiarazione precedente")

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	VETRO	NOTE
			
			
			
			
			
<b>TOTALI</b>			

 nuovo cliente     carica da file     carica da dichiarazione precedente     cancella tutto

\* Nel caso in cui le righe previste nel modulo non siano sufficienti, è possibile allegare un prospetto riepilogativo.

### Il dichiarante,

con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

**N.B.** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

 invia dichiarazione     indietro     versione di stampa

## Istruzioni per la compilazione

### 6.1 IMBALLAGGI VUOTI ACCIAIO, ALLUMINIO, CARTA, LEGNO, PLASTICA, PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE, VETRO

#### Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

Il Consorzio è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.1 imballaggi vuoti va compilato da tutti i Consorziati che abbiano effettuato prime cessioni **N1** di imballaggi o che abbiano importato imballaggi vuoti/materiali di imballaggio per uso diretto nei materiali indicati (un modulo per ciascun materiale) e deve essere presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

#### Periodicità

Il Consorzio comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente. **A2** A partire dalle dichiarazioni di competenza 2022 è stata elevata la soglia della classe "esente" (a 200,00 Euro per materiale) e di quella "annuale" (a 3.000,00 Euro per materiale). **V2**

**N1** Si considera prima cessione il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoprodotto che gli risulti o si dichiara tale.

**A2** La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d'anno.

**La procedura per la fascia di esenzione.** Le imprese che, in riferimento all'anno 2020, hanno dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a 100,00 euro su un determinato materiale, sono esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale per l'anno 2021. La soglia di esenzione è variata da 100,00 a 200,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2022 e, pertanto, per il corrente anno (2022) non sussiste l'obbligo di dichiarazione fino a concorrenza della nuova soglia. Si precisa che il limite di 200,00 Euro per materiale è da intendersi comprensivo sia della produzione che dell'importazione. Qualora il Consorzio in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà comunque presentare la dichiarazione periodica.

**Le imprese di nuova costituzione**, che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni tri-

mestrali per i mesi di attività rilevanti con riferimento agli imballaggi. Per l'anno successivo la classe di dichiarazione è stimata in base alla media mensile dei Contributi dichiarati per il 1° anno di attività rapportati ai 12 mesi (cioè all'intero anno). Dal 2° anno di attività, resta valida anche la procedura di cui alla circolare CONAI del 2.12.2019, ove ne sussistono le condizioni.

#### Apertura di nuove attività da parte di un Consorzio.

Può avvenire che un Consorzio, che già presenta dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.

**Le imprese che subentrano ad un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.**

**V2** Guida CONAI, Schemi esemplificativi – C, D ed E.

Dall'apposito menù a tendina selezionare l'opzione:

- **"annuale"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 Euro.
- **"trimestrale"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 3.000,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Successivamente selezionare l'anno di riferimento e il **trimestre** solare di riferimento della dichiarazione.
- **"mensile"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Successivamente selezionare l'anno e il **mese** di riferimento della dichiarazione.

## Dati anagrafici

È possibile modificare i dati anagrafici (ad esclusione di quelli identificativi dell'azienda), se diversi da quelli già riportati, andando nell'area "Modifica dati anagrafici" sulla barra in alto.

## Determinazione delle quantità di imballaggi e del Contributo Ambientale CONAI

Il Consorziato indica obbligatoriamente la tipologia di attività cui si riferisce la dichiarazione del Contributo Ambientale, selezionando, in base alla voce prevalente, una delle seguenti voci:

- Produzione/importazione/commercio di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, oggetto di "prima cessione";
- Importazione di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio, per uso diretto dell'importatore/autoproduttore.

Il Consorziato comunica a CONAI i dati necessari per la determinazione del Contributo Ambientale dovuto e le quantità cedute in esenzione.

Nella **colonna Azioni**, il Consorziato clicca il bottone "Modifica quantità", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica Dettaglio Prodotto" da compilare indicando i quantitativi in esenzione e i quantitativi assoggettati per ciascuna tipologia di imballaggio; clicca il bottone "Cancella quantità" per azzerare, eventualmente, i valori inseriti nella riga corrispondente. **A3**

Nella **colonna Fascia Contributiva/Tipologia imballaggi**, ciascun modulo 6.1 imballaggi vuoti riporta le più comuni tipologie di imballaggi. La voce "altro" va utilizzata per indicare ulteriori tipologie di imballaggi. **A4 . A5**

**A3** Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg = 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.

**A4** Per la voce "tubetti" nel modulo 6.1 imballaggi vuoti alluminio, il peso da riportare nelle colonne A e B deve intendersi comprensivo del dispositivo di chiusura. La voce "Filo di ferro per imballaggio" nel modulo 6.1 acciaio è stata distinta dalla voce "reggetta" e comprende la tipologia "filo cotto nero per imballaggio". Il modulo 6.1 imballaggi vuoti carta è stato aggiornato con la distinzione per fasce contributive (Fasce: 1 - base, 2 - CPL, 3 - compositi tipo C, 4 - compositi tipo D). Alla luce della nascita del nuovo consorzio Biorepack è stato introdotto un modulo 6.1 specifico per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.

**Vedi** Sito CONAI ([www.conai.org](http://www.conai.org)) "circolari applicative", informativa del 22.12.2020.

**A5** Nel Modulo 6.1 imballaggi vuoti plastica è prevista la distinzione per cinque fasce contributive (Fascia A1 - A2 - B1 - B2 - C). In merito a materie prime/semilavorati destinati all'autoproduzione di uno o più tipologie di imballaggi rientranti in differenti fasce contributive, in mancanza di attestazione dell'autoproduttore, qualora non sia nota la tipologia di imballaggio oggetto di autoproduzione, il Contributo Ambientale da applicare in prima cessione è quello di Fascia C.

**Vedi** Le liste imballaggi plastica nelle fasce contributive, cliccando sul bottone "?", in corrispondenza delle medesime fasce.

Nella **colonna A** sono riportati i quantitativi degli imballaggi ceduti in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI, nel periodo di riferimento della dichiarazione, distintamente per tipologia di imballaggio, ad esportatori che abbiano attivato la procedura di esenzione “ex-ante”, comunicata al fornitore con modulo 6.5 o 6.5 Fornitori Bis, o i quantitativi di imballaggi importati con utilizzo diretto della procedura di esenzione “ex-ante” (“auto-plafond”). Ricordiamo che tale procedura non può essere utilizzata per gli acquisti di imballaggi assoggettati a Contributo Ambientale secondo la procedura agevolata prevista nella circolare 02.07.2012.

Il dato complessivo risultante nel campo totale della colonna A dovrà, inoltre, essere dettagliato, suddiviso per ciascun cliente, nella sezione 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione. **A6.V3**

Nella **colonna B** sono riportati per ciascuna tipologia di imballaggio, i quantitativi assoggettati/assoggettabili a Contributo Ambientale CONAI.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, trattasi del Contributo Ambientale CONAI dovuto per:

- prime cessioni da “produttore/importatore/commerciante” di imballaggi vuoti a “utilizzatore”; **A7**
- cessioni da “produttore/importatore/commerciante” di imballaggi vuoti al “piccolo commerciante”; **V4**
- prime cessioni da “produttore/importatore/commerciante” di materie prime (o semilavorati) di imballaggi a “utilizzatore/autoproduttore”; **A8**
- uso diretto da parte di “utilizzatore/importatore” di imballaggi vuoti;
- uso diretto da parte di “autoproduttore/importatore” di materiali di imballaggio.

Nella **colonna C** è indicato il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI determinato per il periodo di riferimento della dichiarazione. **A9**

Nella **colonna BxC** viene riportato l’importo in Euro ottenuto dalla moltiplicazione delle quantità indicate nella colonna B per il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI riportato nella colonna C.

Alla riga “N. Ord. da indicare in fattura” indicare l’eventuale Numero d’Ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa da CONAI o dai rispettivi Consorzi di Filiera. È possibile caricare il Numero d’Ordine dalla precedente dichiarazione cliccando il bottone “carica da dichiarazione precedente”. **A10**

**A6** Nei moduli 6.1 Imballaggi vuoti carta e plastica il dato risultante nel campo Totale della colonna A dovrà essere suddiviso nella sezione 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione anche per fasce contributive.

**A7** Quando un produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi, da lui stesso fabbricati, per confezionare i propri prodotti (auto-consumo), la prima cessione deve includere anche questa voce e il Contributo Ambientale imputato in fattura dovrà essere comprensivo anche degli imballaggi di imballaggi.

Nel modulo 6.1 imballaggi vuoti legno, nella colonna B con riferimento alla voce “Pallet reimmesso al consumo (applicazione sul 60% in peso)” devono essere inserite le quantità assoggettate e cioè il 60% del peso dei pallet ceduti; mentre con riferimento alle voci “Pallet conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati (applicazione sul 10% in peso)” e “Pallet reimmesso al consumo conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati (applicazione sul 10% in peso)” devono essere inserite le quantità assoggettate e cioè il 10% del peso dei pallet ceduti. Nel modulo 6.1 imballaggi vuoti plastica, nella colonna B, con riferimento alle voci rientranti in Fascia A1 “Casse assoggettate come da circolare CONAI del 2 luglio 2012 in materiale non espanso” e “Cestelli assoggettati come da circolare CONAI del 2 luglio 2012”, devono essere inserite esclusiva-

mente le quantità assoggettate e cioè il 7% del peso delle casse e/o dei cestelli ceduti. Nel modulo 6.1 imballaggi vuoti vetro, nella colonna B, con riferimento alla voce “Bottiglie assoggettate come da circ. 02.07.2012”, devono essere inserite esclusivamente le quantità assoggettate e cioè il 15% del peso delle bottiglie cedute o importate.

**Vedi** Sito CONAI ([www.conai.org](http://www.conai.org)) “Circolari applicative”.

**A8** Si tratta delle cessioni di materie prime (o semilavorati) di imballaggi da un fornitore ad un utilizzatore per il quale risulti, direttamente o da attestazione del cliente, lo status di autoproduttore di quest’ultimo. In tal caso, trattandosi di prime cessioni, il fornitore deve seguire le procedure relative all’applicazione in fattura e alla dichiarazione del Contributo Ambientale a CONAI.

**A9** Dal 1° gennaio 2022 sono stati ridotti i contributi per quasi tutti i materiali.

**A10** La formulazione del Numero d’Ordine è libera. Si precisa che ciascun materiale sarà fatturato da un diverso Consorzio di Filiera.

**V3** Sezione 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione e relative istruzioni.

**V4** Sito CONAI ([www.conai.org](http://www.conai.org)) “Circolari applicative”, circolare CONAI del 29.11.2018.

## 6.3 / Scheda quantità in esenzione

Tale scheda deve essere compilata esclusivamente nei casi in cui il dichiarante abbia effettuato:

- cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da Contributo per esportazione di imballaggi (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori, esenzione totale richiesta con 6.5 Fornitori Bis);
- importazioni di imballaggi vuoti in procedura ordinaria, applicando a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da esso stesso adottata per successiva esportazione (“auto-plafond” di esenzione “ex-ante”).

Non vanno quindi indicate tutte le altre esenzioni (ad esempio, quelle relative agli imballaggi a diretto contatto con dispositivi medici/prodotti farmaceutici o quelle relative ad imballaggi non assoggettati a Contributo Ambientale per effetto delle circolari CONAI 05.04.2012, 02.07.2012, 10.12.2012, 27.06.2013, ecc.), le vendite di prodotti con destinazione d’uso diversa da quella di imballaggio e le cessioni tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti. Queste ultime dovranno invece essere indicate nell’apposita scheda. **V5**

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale o la partita IVA dei clienti che usufruiscono dell’esenzione dal Contributo Ambientale e, per ognuno di essi, le relative quantità cedute. Il dichiarante deve indicare il proprio codice fiscale e le quantità acquistate in esenzione (a prescindere dal fatto che siano state o meno cedute ad altri), nel caso di utilizzo diretto delle procedure di esenzione per esportazione. **V6**

La scheda 6.3 può essere compilata:

- inserendo una riga alla volta facendo click sul bottone “Nuovo cliente”, che aprirà automaticamente la finestra “Modifica Dettaglio Esenzione” da compilare indicando codice fiscale o partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv cliccando il bottone “Carica da file”;
- riprendendo i dati dall’ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata cliccando il bottone “Carica da dichiarazione precedente”.

## Scheda cessione tra Produttori/Commercianti di imballaggi vuoti

Tale scheda deve essere compilata nel caso in cui il dichiarante (produttore -importatore-commerciante) abbia effettuato cessioni di imballaggi vuoti non assoggettati al Contributo Ambientale CONAI ad altri produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti. **V7**

Il dichiarante che ha effettuato cessioni di imballaggi ad altri produttori/commercianti di imballaggi vuoti deve selezionare la casella SI e indicare il codice fiscale o la partita IVA dei clienti che hanno usufruito dell’esenzione dal Contributo Ambientale.

**V5** Sezione successiva.

**V6** Nota **A6** alla pagina precedente.

**V7** Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo 4.1.4 “Cessione da produttore/importatore/commerciante di imballaggi vuoti ad altro produttore/commerciante di imballaggi vuoti – individuazione della prima cessione”.

La scheda può essere compilata: **A11**

- inserendo una riga alla volta facendo click sul bottone “Nuovo produttore”, che aprirà automaticamente la finestra “Modifica dettaglio Cessione Produttore” da compilare indicando codice fiscale o partita IVA;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv cliccando il bottone “carica da file”.

Il materiale di riferimento è già precompilato.

Qualora il Consorziato non abbia effettuato cessioni di imballaggi ad altri produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti deve selezionare la casella NO. **A12**

## Invio della dichiarazione

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia dichiarazione” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”.

Cliccando il bottone “Invia dichiarazione”, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza, nonché a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture emesse o elenchi riepilogativi delle stesse.

Il giorno lavorativo successivo CONAI trasmette al dichiarante la notifica di accettazione, nella quale si conferma che la dichiarazione in oggetto ha superato i preliminari controlli ed è stata accettata attraverso l'assegnazione di un numero di protocollo.

## Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione.

Dalla fine del 2021 è possibile inserire attraverso il servizio Dichiarazioni on line le richieste di storno e/o di integrazione delle dichiarazioni con il modulo 6.1 imballaggi vuoti anche se già fatturate.

---

**A11** La scheda cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti deve essere compilata con l'ultima dichiarazione periodica (mensile, trimestrale o annuale) di ciascun anno. Tale scheda deve essere presentata in ogni caso dal fornitore che ha effettuato delle cessioni tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti anche se contestualmente non si sono verificate delle “prime cessioni”.

**A12** La non applicazione del Contributo Ambientale CONAI per le cessioni di imballaggi tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti è subordinata ad una specifica attestazione scritta dei clienti.

**Vedi** Modulo 6.23, disponibile sul sito Dichiarazioni online, nell'area Autodichiarazioni per casi particolari, e nella presente Guida.





## 6.2 / IMPORT IMBALLAGGI PIENI

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

[Consulta le istruzioni](#)

### RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all'area "Contattaci", selezionando per la plastica "Contributo diversificato plastica", per la carta "Contributo diversificato carta", per gli altri materiali l'argomento "Imballaggi e materiale di imballaggio" oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO	PERIODO
	2022	

### DATI ANAGRAFICI



Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

## PROCEDURA ORDINARIA Peso degli imballaggi pieni importati e Contributo Ambientale CONAI

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C	BxC	N. Ord. da indicare in fattura
			Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore tot. Contributo	
			t	t	Euro/t	Euro	
	Acciaio				12,00		
	Alluminio				10,00		
	Carta	Monomateriale			10,00		
		Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL			10,00		
		CPL			30,00		
		Compositi tipo C			120,00		
		Compositi tipo D			250,00		
	Legno				9,00		
	Plastica	Cassette a perdere per generi alimentari (ad es. ortofrutta), in materiale NON espanso			104,00		
		Cassette riutilizzabili/a rendere per generi alimentari (ad es. ortofrutta), in materiale NON espanso (escluse quelle di cui alla Circolare CONAI del 2 luglio 2012)			104,00		
		Casse riutilizzabili assoggettate al 7% come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012 in materiale NON espanso			104,00		
		... omissis **					
		Liners, sacchi per uso industriale, cappucci per copertura pallet/ Big Bag, film per pallettizzazione, film termoretraibile per fardellaggio, pluribolle e altri cuscini ad aria - in PE monopolimero e non metallizzato/verniciato con metalli (tollerato PE espanso fino a 2 mm)			150,00 *		
		Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)			149,00		
		Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente con perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e istruzioni per il consumatore			149,00		

		Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)			149,00		
		... omissis**					
		Vasi da fiori/piante (solo per vendita/trasporto e non destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita), in PP o PE, non di colore nero, diversi da Fascia B1 e C (tollerate cariche minerali se la densità è inferiore a 1g/cm³)			520,00		
		Altri imballaggi di Fascia B2 diversi da quelli indicati nella riga precedente			520,00		
		Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzonature			642,00		
		Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzonature			642,00		
		Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzonature			642,00		
		... omissis **					
	Plastica biodegradabile e compostabile	Imballaggi di tipo 2, conformi alla norma UNI EN 13432:2002			294,00		
	Vetro				33,00		

\* Dal 1° luglio 2022 il contributo di fascia A2 aumenterà a 168,00 €/t

\*\* L'elenco completo delle varie tipologie per fascia contributiva è presente sul modulo 6.2 Import imballaggi pieni, disponibile sul sito dichiarazioni on line.

Ai fini della presente dichiarazione, sono considerati:

a) per il materiale **CARTA**:

- **imballaggi in carta monomateriale**, gli imballaggi costituiti esclusivamente da materiale celluloso nonché quelli accoppiati con altri materiali, in cui il peso del materiale non celluloso è comunque inferiore o uguale al 5% del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi accoppiati con altri materiali (o composti a prevalenza carta)**, gli imballaggi costituiti in modo strutturale da due o più materiali non separabili manualmente, in cui il materiale prevalente in termini di peso è la carta e il peso del materiale non celluloso è comunque superiore al 5% del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi Compositi di tipo A (da indicare in "Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL")**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è  $\geq 90\%$  e  $< 95\%$  del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi Compositi di tipo B (da indicare in "Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL")**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è  $\geq 80\%$  e  $< 90\%$  del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi Compositi di tipo C**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è  $\geq 60\%$  e  $< 80\%$  del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi Compositi di tipo D**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è  $< 60\%$  del peso complessivo dell'imballaggio, oppure non è esplicitato;
- **CPL**, contenitori composti per liquidi.

b) per il materiale **PLASTICA**:

In caso di flussi indistinti di imballaggi rientranti in più fasce, compilare la voce corrispondente alla fascia contributiva più elevata tra quelle oggetto di dichiarazione.

## PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IMPORTAZIONE DI IMBALLAGGI PIENI:

**(A)** Per importazioni di prodotti alimentari imballati

- calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate

AZIONI	VALORE COMPLESSIVO IMPORTAZIONI	ALIQUTA DA APPLICARE	VALORE TOTALE CONTRIBUTO	N. ORD. DA INDICARE IN FATTURA
	Euro	%	Euro	carica da dichiarazione precedente
		0,17		

**(B)** Per importazioni di prodotti NON alimentari imballati

- calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate

AZIONI	VALORE COMPLESSIVO IMPORTAZIONI	ALIQUTA DA APPLICARE	VALORE TOTALE CONTRIBUTO	N. ORD. DA INDICARE IN FATTURA
	Euro	%	Euro	carica da dichiarazione precedente
		0,08		

**(C)** Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci

AZIONI	TOTALE IMBALLAGGI IMPORTATI	CONTRIBUTO DA APPLICARE	VALORE TOTALE CONTRIBUTO	N. ORD. DA INDICARE IN FATTURA
	t	Euro/t	Euro	carica da dichiarazione precedente
		90,00		

## 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione\*\*\*

La scheda 6.3 può essere compilata

- inserendo una riga alla volta facendo click su bottone "Nuovo cliente", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica dettaglio esenzione" da compilare indicando Codice Fiscale o Partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv ("Carica da file");
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata ("Carica da dichiarazione precedente")

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	ACCIAIO	ALLUMINIO	CARTA				LEGNO	NOTE
				Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4		
	<b>TOTALI</b>								

AZIONI	CODICE FISCALE/P.IVA	PLASTICA					PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE	VETRO	NOTE
		Fascia A1	Fascia A2	Fascia B1	Fascia B2	Fascia C			
	<b>TOTALI</b>								

nuovo cliente    carica da file    carica da dichiarazione precedente    cancella tutto

\*\*\* Nel caso in cui le righe previste nel modulo non siano sufficienti, è possibile allegare un prospetto riepilogativo.

### Il dichiarante,

con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture del fornitore estero e/o delle bolle doganali (o elenchi riepilogativi delle stesse) e/o della dichiarazione intrastat. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

**N.B.** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

invia dichiarazione    indietro    versione di stampa

L'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) è pubblicata e visionabile nella Guida CONAI e sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) - Imprese/Informativa Privacy Consorziati.

## Istruzioni per la compilazione

### 6.2 IMPORT IMBALLAGGI PIENI

#### Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione. **A13**

Il modulo 6.2 Import imballaggi pieni va compilato da tutti i Consorziati che abbiano effettuato importazioni (UE ed extra UE) di imballaggi pieni (cioè utilizzati per il confezionamento delle materie prime/semilavorati, prodotti finiti o attrezzature, impiegati o comunque gestiti nell'ambito della propria attività industriale, commerciale, etc.) di proprietà o detenuti ad altro titolo (ad esempio noleggio) e deve essere presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

#### Periodicità

Il Consorziato comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente. A partire dalle dichiarazioni di competenza 2022 sono elevate le soglie della classe "esente" (a 200,00 Euro per materiale per la procedura ordinaria e a 300,00 Euro per la procedura semplificata) e di quella "annuale" (a 3.000,00 Euro per materiale). **V8.A14**

Dall'apposito menù a tendina selezionare l'opzione:

- **"annuale"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 Euro.

**A13** L'utilizzo di tale modulo è limitato ai soli importatori di imballaggi pieni. Gli importatori di imballaggi vuoti fanno riferimento al Mod. 6.1 imballaggi vuoti.

**A14** La periodicità prevista (o scelta facoltativamente) non può essere modificata in corso d'anno.

**La procedura per la fascia di esenzione.** Le imprese che, in riferimento all'anno 2020, hanno dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a 100,00 euro su un determinato materiale, sono esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale per l'anno 2021. La soglia di esenzione è variata da 100,00 a 200,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2022 e, pertanto, per il corrente anno (2022) non sussiste l'obbligo di dichiarazione fino a concorrenza della nuova soglia. Si precisa che il limite di 200,00 Euro per materiale è da intendersi comprensivo sia della produzione che dell'importazione. Qualora il Consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà comunque presentare la dichiarazione periodica.

**Le imprese di nuova costituzione,** che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività rilevanti con riferimento agli

imballaggi. Per l'anno successivo la classe di dichiarazione è stimata in base alla media mensile dei Contributi dichiarati per il 1° anno di attività rapportati ai 12 mesi (cioè all'intero anno). Dal 2° anno di attività, resta valida anche la procedura di cui alla circolare CONAI del 2.12.2019, ove ne sussistono le condizioni.

**Apertura di nuove attività da parte di un Consorziato.**

Può avvenire che un Consorziato, che già presenta dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad avviare una nuova attività assoggettata (ad esempio, un produttore di imballaggi che inizia un'attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi e/o viceversa). In questo caso la dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere presentata con cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la classe di dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.

**Le imprese che subentrano ad un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione di quest'ultimo.**

**V8** Guida CONAI, Schemi esemplificativi – C, D ed E.

- **“trimestrale”** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all’anno precedente sia superiore a 3.000,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Successivamente selezionare l’anno di riferimento e il **trimestre** solare di riferimento della dichiarazione.
- **“mensile”** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all’anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Successivamente selezionare l’anno e il **mese** di riferimento della dichiarazione.

## Dati anagrafici

È possibile modificare i dati anagrafici (ad esclusione di quelli identificativi dell’azienda), se diversi da quelli già riportati, andando nell’area “Modifica dati anagrafici” sulla barra in alto.

## Procedura ordinaria - peso degli imballaggi pieni importati e Contributo Ambientale CONAI

Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi pieni importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale. Il Consorziato comunica a CONAI i dati necessari per la determinazione del Contributo Ambientale dovuto e le quantità cedute in esenzione. **A15**

Nella **colonna Azioni**, il Consorziato clicca il bottone “Modifica quantità”, che aprirà automaticamente la finestra “Modifica Dettaglio Prodotto” da compilare riportando i quantitativi in esenzione e i quantitativi assoggettati per ciascun materiale e l’eventuale numero d’ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa dai rispettivi Consorzi di Filiera; clicca il bottone “Cancella quantità” per azzerare, eventualmente, i valori inseriti nella riga corrispondente. **A16**

Nella **colonna Materiale** sono già riportati i materiali di riferimento.

Nella **colonna Fascia contributiva/Tipologia imballaggi** sono riportate le tipologie di imballaggio **A17** per i materiali carta, plastica e plastica biodegradabile e compostabile.

Nella **colonna A** sono riportati i quantitativi degli imballaggi pieni importati nel periodo di riferimento della dichiarazione, distintamente per materiale di imballaggio e/o per tipologia imballaggi, ceduti ad esportatori che abbiano attivato la procedura di esenzione “ex-ante”, comunicata al fornitore con modulo 6.5 - Fornitori o 6.5 - Fornitori Bis **v9**, o i quantitativi di imballaggi importati con utilizzo diretto della procedura di esenzione “ex-ante” (“auto-plafond”).

Il dato complessivo risultante nel campo totale della colonna A dovrà, inoltre, essere dettagliato, suddiviso per ciascun cliente, nella sezione 6.3 / Scheda Quantità in Esenzione.

**A15** Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg = 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.

**A16** La formulazione del Numero d’Ordine è libera. Si precisa che ciascun materiale sarà fatturato da un diverso Consorzio di Filiera, mentre le procedure semplificate saranno fatturate direttamente da CONAI.

**A17** Il modulo è stato integrato con alcune specifiche voci di dettaglio con riferimento alle tipologie “bocconi, bottiglie, barattoli e flaconi in PET”, “casce, cassette in plastica”, “vasi da fiori/piante”, etc.

**v9** Circolare CONAI dell’1.12.2021

Nella **colonna B** sono riportati, per ciascun materiale di imballaggio e/o per tipologia imballaggi, i quantitativi assoggettati/assoggettabili a Contributo Ambientale CONAI. **A18 . A19**

Nella **colonna C** è indicato il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI relativo ai materiali di imballaggio e determinato per il periodo di riferimento della dichiarazione. **A20**

Nella **colonna BxC** viene riportato l'importo in Euro ottenuto dalla moltiplicazione delle quantità indicate nella colonna B per il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI riportato nella colonna C.

## 6.3 / Scheda quantità in esenzione

Tale scheda deve essere compilata esclusivamente nei casi in cui il dichiarante abbia effettuato:

- cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da Contributo per esportazione di imballaggi (plafond di esenzione richiesto con modulo 6.5 Fornitori o esenzione totale richiesta con 6.5 Fornitori Bis **V10**);
- importazioni di imballaggi pieni in procedura ordinaria, applicando a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da esso stesso adottata per successiva esportazione (“auto-plafond” di esenzione “ex-ante”).

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale o la partita IVA dei clienti che usufruiscono dell'esenzione dal Contributo Ambientale e, per ognuno di essi, le relative quantità cedute. Il dichiarante deve indicare il proprio codice fiscale e le quantità acquistate in esenzione (a prescindere dal fatto che siano state o meno cedute ad altri), nel caso di utilizzo diretto delle procedure di esenzione per esportazione. **A21**

La scheda 6.3 può essere compilata:

- inserendo una riga alla volta facendo click sul bottone “Nuovo cliente”, che aprirà automaticamente la finestra “Modifica Dettaglio Esenzione” da compilare indicando codice fiscale o partita IVA e quantitativi;
- caricando i dati da un file con estensione .txt o .csv cliccando il bottone “Carica da file”;
- riprendendo i dati dall'ultima dichiarazione di pari tipologia precedentemente inviata cliccando il bottone “Carica da dichiarazione precedente”.

**A18** Per il materiale plastica, il Consorziato deve indicare le quantità richieste distintamente per ciascuna tipologia di imballaggio. Solo nel caso in cui non siano disponibili le quantità di imballaggi/materiali di imballaggi ripartite secondo le tipologie descritte, il Consorziato può tenere indistinti i flussi di imballaggi in plastica importati, con indicazione dei quantitativi nella fascia contributiva più elevata tra quelle previste e oggetto di dichiarazione.

**A19** Per il materiale carta, il Consorziato deve indicare le quantità richieste suddivise nelle varie tipologie: monomateriale, Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL, CPL, Compositi tipo C, Compositi tipo D. Alla riga "Compositi tipo D" potranno essere indicati i quantitativi di imballaggi compositi per i quali la componente carta non è disponibile/nota al momento della compilazione della dichiarazione.

**A20** Dal 1° gennaio 2022 sono stati ridotti i contributi per quasi tutti i materiali.

**V10** Circolare CONAI dell'1.12.2021

**A21** Per i materiali plastica e carta dovranno essere indicati i quantitativi distinti per fasce contributive.

## Procedure semplificate per importazione di imballaggi pieni

Rappresentano una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, attraverso calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso.

Le procedure semplificate sono applicabili:

- esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
- in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori esteri, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse). **A22 - A23**

Il Consorziato compila il riquadro relativo alla procedura semplificata attraverso la quale intende dichiarare il Contributo Ambientale CONAI. **A24**

- a) Per importazioni di prodotti alimentari imballati.** Il Contributo Ambientale CONAI viene calcolato in base a un'aliquota percentuale – indicata nell'apposita colonna – da applicare al valore complessivo delle importazioni (al netto dell'IVA e delle spese di trasporto) effettuate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. Tale valore va indicato nella prima colonna. Nella terza colonna **“Valore Totale Contributo”** viene riportato il Contributo Ambientale risultante. **A25**
- b) Per importazioni di prodotti NON alimentari imballati.** Il Contributo Ambientale CONAI viene calcolato in base a un'aliquota percentuale – indicata nell'apposita colonna – da applicare al valore complessivo delle importazioni (al netto dell'IVA e delle spese di trasporto) effettuate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. Tale valore va indicato nella prima colonna. Nella terza colonna **“Valore Totale Contributo”** viene riportato il Contributo Ambientale risultante.
- c) Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci.** In alternativa alla procedura semplificata “a valore”, il Consorziato può utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un unico Contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate. Nella prima colonna va riportato il peso complessivo (espresso in t) dei soli imballaggi delle merci importate nel periodo di riferimento, secondo la classe di dichiarazione. I pesi dei soli imballaggi sono calcolati, normalmente, per differenza tra massa lorda e massa netta (senza distinzione tra i sette materiali di imballaggio). Nella terza colonna **“Valore Totale Contributo”** viene riportato il Contributo Ambientale risultante.

### A22 Monoprodotto/monomateriale

Al fine di evitare sperequazioni nella determinazione del Contributo Ambientale, l'applicazione delle procedure semplificate per le importazioni di articoli cc.dd. “monoprodotto/monomateriale” non è consentita qualora si configuri quale mezzo di evasione del Contributo Ambientale dovuto secondo la procedura ordinaria. Sono equiparate alle importazioni “monoprodotto/monomateriale” le importazioni “pluriprodotto/plurimateriale” che riguardano esigue varietà di prodotti e/o tipologie di imballaggio e materiale di imballaggio. L'utilizzo non consentito della procedura semplificata costituisce grave violazione degli obblighi consortili, sanzionata ai sensi dell'art. 14 del Regolamento. CONAI effettuerà le opportune verifiche per monitorare la corretta applicazione della procedura.

**A23** Il ricorso a tali procedure semplificate è vincolato alla presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinano la necessità.

La difficoltà/impossibilità a tenere distinti i flussi di imballaggi pieni in plastica importati invece non può costituire un presupposto per fare ricorso alle procedure semplificate di dichiarazione. Pertanto, in questo caso, deve essere utilizzata la procedura ordinaria, usufruendo delle semplificazioni previste in caso di flussi indistinti, con applicazione del valore contributivo più elevato tra quelli previsti e oggetto di dichiarazione.

**A24** Dal 1° gennaio 2022 hanno avuto una riduzione sia le aliquote percentuali da applicare al valore delle importazioni di prodotti alimentari e non alimentari imballati sia il Contributo forfetario da applicare al peso dei soli imballaggi delle merci importate.

**A25** I valori in valuta estera devono essere convertiti in Euro, in modo congruente con le registrazioni ai fini IVA.



Alla **colonna “N. Ord. da indicare in fattura”** viene indicato l’eventuale Numero d’Ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa da CONAI o dai rispettivi Consorzi di Filiera. È possibile caricare il Numero d’Ordine dalla precedente dichiarazione cliccando il bottone “carica da dichiarazione precedente”.

## Invio della dichiarazione

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia dichiarazione” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”. Cliccando il bottone “Invia dichiarazione”, il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza, nonché a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, copia delle fatture del fornitore estero e/o delle bolle doganali (o elenchi riepilogativi delle stesse) e/o della dichiarazione Intrastat.

Il giorno lavorativo successivo CONAI trasmette al dichiarante la notifica di accettazione, nella quale si conferma che la dichiarazione in oggetto ha superato i preliminari controlli ed è stata accettata attraverso l’assegnazione di un numero di protocollo.

## Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione.

Dalla fine del 2021 è possibile inserire attraverso il servizio Dichiarazioni on line le richieste di storno e/o di integrazione delle dichiarazioni con il modulo 6.2 import imballaggi pieni anche se già fatturate.

## 6.2 / IMPORT IMBALLAGGI PIENI – Procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente

[Consulta le istruzioni](#)

### RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all'area "Contattaci", selezionando per la plastica "Contributo diversificato plastica", per la carta "Contributo diversificato carta", per gli altri materiali l'argomento "Imballaggi e materiale di imballaggio" oppure contattare il Numero Verde 800337799.

#### TIPO DI PERIODICITÀ

ANNUALE

#### ANNO DI RIFERIMENTO

2022

### DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

### dichiara:

- di essere Consorziata CONAI;
- di volersi avvalere della procedura forfettizzata per l'anno 2022;
- di aver registrato nel corso del precedente esercizio il seguente fatturato\* e di versare il relativo contributo forfetario:

SELEZIONA	FATTURATO ANNO PRECEDENTE (Euro)	CONTRIBUTO AMBIENTALE FORFETARIO (Euro)
<input type="radio"/>	<b>Fino a 200.000</b>	<b>Esenzione totale</b>
<input type="radio"/>	<b>Oltre 200.000 - fino a 500.000</b>	<b>233,00 €</b>
<input type="radio"/>	<b>Oltre 500.000 - fino a 1.000.000</b>	<b>465,00 €</b>
<input type="radio"/>	<b>Oltre 1.000.000 - fino a 1.500.000</b>	<b>698,00 €</b>
<input type="radio"/>	<b>Oltre 1.500.000 - fino a 2.000.000</b>	<b>930,00 €</b>

\* Tale procedura è riservata alle imprese con fatturato (riferito all'anno precedente) fino a 2.000.000 di Euro.

#### Il dichiarante,

è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

**N.B.** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

 [invia dichiarazione](#)

 [indietro](#)

 [versione di stampa](#)

## Istruzioni per la compilazione

### 6.2 IMPORT IMBALLAGGI PIENI

#### Procedura semplificata mediante calcolo forfetario

#### Condizioni

La presente procedura di dichiarazione forfetaria è da considerarsi come opzione alternativa alle procedure di dichiarazione semplificate per le importazioni di merci imballate, basate sul valore delle merci o sulla tara delle stesse, senza distinzione per singoli materiali.

È riservata alle imprese con fatturato complessivo fino a 2.000.000 di Euro e consente di determinare il Contributo Ambientale forfetario sulla base del fatturato riferito all'anno precedente a quello oggetto di dichiarazione.

Il Consorziato importatore di imballaggi pieni verifica annualmente il fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso e sulla base di questo calcola il Contributo Ambientale dovuto per l'anno in corso come segue:

Fatturato anno precedente (Euro)	Contributo Ambientale forfetario (Euro)
Fino a 200.000	Esenzione totale
Oltre 200.000 - fino a 500.000	233,00
Oltre 500.000 - fino a 1.000.000	465,00
Oltre 1.000.000 - fino a 1.500.000	698,00
Oltre 1.500.000 - fino a 2.000.000	930,00

#### Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org). **A26**

Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.2 Import Imballaggi Pieni – Procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno va compilato dai Consorziati che intendono avvalersi di tale procedura semplificata e deve essere presentato dal 1° al 30 settembre dell'anno di competenza.

**A26** Tale procedura può essere utilizzata anche per regolarizzare periodi pregressi per i quali siano state omesse le dichiarazioni del Contributo Ambientale per importazione di merci imballate.

## Periodicità

Selezionare dall'apposito menu a tendina l'anno di riferimento della dichiarazione.

## Dati anagrafici

È possibile modificare i dati anagrafici (ad esclusione di quelli identificativi dell'azienda), se diversi da quelli già riportati, andando nell'area "Modifica dati anagrafici" sulla barra in alto.

## Determinazione del Contributo forfetario

Selezionare l'opzione corrispondente al fatturato registrato nell'esercizio precedente.

Nel caso in cui il fatturato dell'anno precedente sia fino a 200.000 Euro, il Consorziato è esentato dall'inviare la dichiarazione per l'anno di riferimento. **A27**

## Invio della dichiarazione

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia dichiarazione" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una "Ricevuta di presentazione". Cliccando il bottone "Invia dichiarazione", il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

## Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione. Sono contrassegnate in modo differente le dichiarazioni "non modificabili" (perché CONAI ha già emesso la relativa fattura) e quelle "modificabili" (non ancora fatturate ma già accettate con il numero di protocollo). Per quelle non modificabili online, si dovrà compilare ed inviare a CONAI la dichiarazione in formato cartaceo disponibile anche sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), in Download documenti/Modulistica. La dichiarazione in formato cartaceo deve essere firmata dal legale rappresentante (o da persona delegata) prima dell'invio a CONAI a mezzo PEC ([contributo.conai@legalmail.it](mailto:contributo.conai@legalmail.it)). Se la dichiarazione è firmata da una persona delegata, allegare delega se non già fornita in precedenza.

---

**A27** Il Contributo Ambientale risultante dalla dichiarazione deve essere versato previo ricevimento della relativa fattura da parte di CONAI.



## 6.10 / COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

### RICHIESTA INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o richieste di supporto tecnico-operativo sulle tipologie di imballaggio oggetto di dichiarazione, compilare il form online del sito internet CONAI all'area "Contattaci", selezionando per la plastica "Contributo diversificato plastica", per la carta "Contributo diversificato carta", per gli altri materiali l'argomento "Imballaggi e materiale di imballaggio" oppure contattare il Numero Verde 800337799.

TIPO DI PERIODICITÀ

ANNO DI RIFERIMENTO

PERIODO

2022

### DATI ANAGRAFICI



Codice Socio: \_\_\_\_\_ Iscritto in quanto: \_\_\_\_\_  
 Denominazione o Ragione Sociale: \_\_\_\_\_  
 Partita IVA: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
 Uff. Addetto: \_\_\_\_\_ Referente per la compilazione: \_\_\_\_\_  
 Tel: \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

### Peso degli imballaggi importati ed esportati e Contributo Ambientale CONAI

AZIONI	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A		B		C=(A-B)	C	E=(DxC)	N. Ord. da indicare in fattura	
		Quantità importate		Quantità esportate		Compensazione quantità	Contributo Ambientale	Valore Contributo		
		Vuoti (t)	Pieni (t)	Vuoti (t)	Pieni (t)	t	Euro/t	Euro		
	Acciaio						12,00			
	Alluminio						10,00			
	Carta	Monomateriale					10,00			
		Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL					10,00			
		CPL					30,00			
		Compositi tipo C					120,00			
		Compositi tipo D					250,00			
	Legno						9,00			
	Plastica	Cassette a perdere per generi alimentari (ad es. ortofrutta), in materiale NON espanso					104,00			
		Cassette riutilizzabili/a rendere per generi alimentari (ad es. ortofrutta), in materiale NON espanso (escluse quelle di cui alla Circolare CONAI del 2 luglio 2012)					104,00			
		Casse riutilizzabili assoggettate al 7% come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012 in materiale NON espanso					104,00			
		... omissis **								
		Liners, sacchi per uso industriale, cappucci per copertura pallet/Big Bag, film per palletizzazione, film termoretraibile per fardellaggio, pluribolle e altri cuscini ad aria - in PE monopolimero e non metallizzato/verniciato con metalli (tollerato PE espanso fino a 2 mm)						150,00 *		
		Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)						149,00		
		Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente con perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e istruz. per il consumatore						149,00		

		Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)				149,00		
		... omissis**						
		Vasi da fiori/piante (solo per vendita/trasporto e non destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita), in PP o PE, non di colore nero, diversi da Fascia B1 e C (tollerate cariche minerali se la densità è inferiore a 1g/cm³)				520,00		
		Altri imballaggi di Fascia B2 diversi da quelli indicati nella riga precedente				520,00		
		Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzonature				642,00		
		Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzonature				642,00		
		Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzonature				642,00		
		... omissis**						
	Plastica biodegradabile e compostabile	Imballaggi di tipo 1, conformi alla norma UNI EN 13432:2002				294,00		
		Imballaggi di tipo 2, conformi alla norma UNI EN 13432:2002				294,00		
	Vetro					33,00		

\* Dal 1° luglio 2022 il contributo di fascia A2 aumenterà a 168,00 €/t

\*\* L'elenco completo delle varie tipologie per fascia contributiva è presente sul modulo 6.10 compensazione import/export, disponibile sul sito dichiarazioni on line.

Ai fini della presente dichiarazione, sono considerati:

a) per il materiale **CARTA**:

- **imballaggi in carta monomateriale**, gli imballaggi costituiti esclusivamente da materiale celluloso nonché quelli accoppiati con altri materiali, in cui il peso del materiale non celluloso è comunque inferiore o uguale al 5% del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi accoppiati con altri materiali (o composti a prevalenza carta)**, gli imballaggi costituiti in modo strutturale da due o più materiali non separabili manualmente, in cui il materiale prevalente in termini di peso è la carta e il peso del materiale non celluloso è comunque superiore al 5% del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi Compositi di tipo A (da indicare in "Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL")**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è  $\geq 90\%$  e  $< 95\%$  del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi Compositi di tipo B (da indicare in "Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL")**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è  $\geq 80\%$  e  $< 90\%$  del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi Compositi di tipo C**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è  $\geq 60\%$  e  $< 80\%$  del peso complessivo dell'imballaggio;
- **imballaggi Compositi di tipo D**, gli imballaggi accoppiati con altri materiali, in cui il peso della componente carta è  $< 60\%$  del peso complessivo dell'imballaggio, oppure non è esplicitato;
- **CPL**, contenitori composti per liquidi.

Dalle dichiarazioni di competenza del 2017, le aziende che non si avvalgono della certificazione di bilancio non devono più allegare gli elenchi riepilogativi delle fatture di esportazione e di importazione degli imballaggi e/o merci imballate. L'obbligo rimane per le dichiarazioni di competenza degli anni precedenti (fino al 2016), inviando gli elenchi al seguente indirizzo e-mail: 6.10-allegati@conai.org.

#### SALDO DA FATTURARE PER ANNO DI COMPETENZA

Materiale	Saldo

**Il dichiarante,**

con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

**N.B.** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

invia dichiarazione

indietro

versione di stampa

## Istruzioni per la compilazione

### 6.10 COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT

#### Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.10 va compilato da tutti i Consorziati che intendano avvalersi della specifica procedura e deve essere presentato entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

La compensazione import/export consente ai Consorziati, che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio, di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite.

In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (cioè alluminio su alluminio, acciaio su acciaio, carta su carta ecc.).

È preferibile che tale procedura venga attivata da aziende che non si trovano sbilanciate in una costante e ripetuta situazione debitoria o creditoria nei confronti di CONAI, ma tendano ad un sostanziale equilibrio tra import ed export. CONAI si riserva di chiedere la regolarizzazione di eventuali posizioni fortemente debitorie e creditorie nei confronti del Consorzio. **A28**

#### Condizioni di applicabilità della compensazione **A29**

- Tutti gli acquisti di imballaggio sul mercato nazionale devono essere assoggettati interamente a Contributo Ambientale.
- Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.
- Non è consentita la compensazione con importazioni di imballaggi dichiarati in procedura semplificata. **A30**
- Non è consentita la compensazione con esportazioni di imballaggi già oggetto di richiesta di rimborso con procedura "ex-post". **A31**
- La compensazione si applica esclusivamente tra import ed export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.

**A28** Tale procedura è alternativa alle procedure di esenzione "ex-post" e "ex-ante" e non è, quindi, utilizzabile per gli stessi materiali.

**A29** In ogni caso tutti gli imballaggi dichiarati tra le esportazioni devono essere già stati assoggettati a Contributo Ambientale qualora non compresi tra le importazioni della dichiarazione stessa.

**A30** Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo 5.1.2, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Download documenti/ Guida al Contributo.

**A31** Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo 7.1, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Download documenti/ Guida al Contributo.



## Periodicità

Il Consorziato comunica a CONAI la periodicità di invio delle dichiarazioni: mensile, trimestrale o annuale, in funzione del Contributo Ambientale dichiarato/dovuto per l'anno precedente. A partire dalle dichiarazioni di competenza 2022 è elevata la soglia della classe "esente" (a 200,00 Euro per materiale) e di quella "annuale" (a 3.000,00 Euro per materiale). **A32 . V11**

Dall'apposito menù a tendina selezionare l'opzione:

- **"annuale"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 Euro;
- **"trimestrale"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 3.000,00 Euro ma non a 31.000,00 Euro. Successivamente seleziona l'anno di riferimento e il **trimestre** solare di riferimento della dichiarazione.
- **"mensile"** nel caso in cui il valore del Contributo relativo all'anno precedente sia superiore a 31.000,00 Euro. Successivamente seleziona l'anno e il **mese** di riferimento della dichiarazione.

## Dati anagrafici

È possibile modificare i dati anagrafici (ad esclusione di quelli identificativi dell'azienda), se diversi da quelli già riportati, andando nell'area "Modifica dati anagrafici" sulla barra in alto.

## Peso degli imballaggi importati ed esportati e Contributo Ambientale CONAI

Tale sezione deve essere compilata per il calcolo del Contributo Ambientale CONAI sulla base del peso degli imballaggi e/o dei materiali di imballaggio importati ed esportati nel periodo di riferimento. **A33**

La tabella è suddivisa in alcune colonne:

- **colonna Azioni**, il Consorziato clicca il bottone "Modifica quantità", che aprirà automaticamente la finestra "Modifica Dettaglio Prodotto" da compilare riportando i quantitativi importati e i quantitativi esportati – distintamente tra vuoti e pieni – per ciascun materiale e l'eventuale numero d'ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa dai rispettivi Consorzi di Filiera; clicca il bottone "Cancella quantità" per azzerare, eventualmente, i valori inseriti nella riga corrispondente;

---

**A32** Per l'attribuzione della classe di dichiarazione, il Consorziato deve prendere in considerazione i valori derivanti dal solo totale delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni.

**A33** Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg= 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.

**V11** Guida CONAI, Schemi esemplificativi – C, D ed E, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Download documenti/Guida al Contributo.

- **colonna materiale e colonna Fascia Contributiva/Tipologia Imballaggi:** sono riportati i materiali di riferimento e le tipologie di imballaggio per la carta, la plastica e la plastica biodegradabile e compostabile; **A34 . A35**
- **colonna A:** vengono riportate le quantità (in t) importate nel periodo - distintamente tra vuoti e pieni - suddivise per materiale/tipologia imballaggi;
- **colonna B:** vengono riportate le quantità (in t) esportate nel periodo - distintamente tra vuoti e pieni - suddivise per materiale/tipologia imballaggi;
- **colonna C:** vengono riportati i saldi di periodo (in t) derivanti dalla differenza della colonna A meno la colonna B, suddivisi per materiale/fascia contributiva/tipologia imballaggi;
- **colonna D:** è indicato il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI relativo a materiali di imballaggio/tipologie imballaggi e determinato per il periodo di riferimento della dichiarazione. **A36**
- **colonna E:** viene riportato il valore totale del Contributo (sia positivo che negativo), in Euro, ottenuto dalla moltiplicazione del valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI riportato nella colonna D per le quantità compensate indicate nella colonna C.

A seguito della presentazione da parte del Consorziato dell'ultima dichiarazione dell'anno solare di riferimento (dicembre, IV trimestre o annuale) verrà determinato il saldo complessivo annuale, corrispondente alla sommatoria dei valori indicati nella colonna E di ciascuna dichiarazione infrannuale o di quella annuale, distintamente per materiale; per la plastica e la carta, distintamente per tipologia imballaggi (con l'ulteriore possibilità di sommare 2 o 3 saldi dello stesso segno - solo a debito o solo a credito). **A37**

Per i saldi complessivi annuali a debito per il Consorziato (valori positivi), CONAI emetterà fattura per ciascun materiale. Per la plastica e la carta, nel caso in cui i saldi delle fasce contributive/tipologie imballaggi siano di segni contrapposti (positivi e negativi), CONAI emetterà una fattura per i saldi positivi ed una nota di credito per quelli negativi, sommando eventualmente i saldi dello stesso segno.

**A34** Per il materiale plastica, il modulo è stato integrato con alcune specifiche voci di dettaglio con riferimento alle tipologie "bocconi, bottiglie, barattoli e flaconi in PET", "casce, cassette in plastica", "vasi da fiori/piante", etc.

Il materiale carta si suddivide nelle tipologie: monomateriale, Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL, CPL, Compositi tipo C, Compositi tipo D.

Il materiale Plastica Biodegradabile e compostabile si suddivide nelle tipologie: Imballaggi di tipo 1, conformi alla norma UNI EN 13432:2002, Imballaggi di tipo 2, conformi alla norma UNI EN 13432:2002.

**A35** Se non si dispone delle informazioni per tracciare distintamente le varie tipologie di imballaggi per i materiali carta, plastica e plastica biodegradabile e compostabile oggetto di dichiarazione (in import e in export) non è possibile utilizzare questa modalità dichiarativa.

**A36** Dal 1° gennaio 2022 sono stati ridotti i contributi per quasi tutti i materiali.

**A37** Dalle dichiarazioni di competenza del 2017, le aziende che non si avvalgono della certificazione di bilancio non devono più allegare gli elenchi riepilogativi delle fatture di esportazione e di importazione di imballaggi e/o merci imballate. L'obbligo rimane per le dichiarazioni di competenza degli anni precedenti (fino al 2016), inviando gli elenchi al seguente indirizzo e-mail: 6.10-allegati@conai.org.

Il raggiungimento - nel corso dell'anno solare - della soglia di € 10.000,00 di debito infrannuale (determinato dalla sommatoria dei valori indicati nella colonna E di ciascuna dichiarazione infrannuale, per ciascun materiale) sarà oggetto di immediata fatturazione da parte di CONAI. Per la plastica e la carta si procederà come indicato per la fatturazione di fine anno. Si procederà inoltre alla fatturazione immediata di eventuali saldi a debito infrannuali, a prescindere dal raggiungimento della soglia sopra indicata, nei confronti delle aziende estere che abbiano aderito facoltativamente a CONAI, per effetto di quanto previsto nel paragrafo 2.4 della Guida CONAI.

In caso di saldi complessivi annuali a credito per il Consorziato (valori negativi), quest'ultimo potrà inserire nel modulo Rimborso da 6.10 entro la fine di febbraio dell'anno successivo **V12**:

- l'elenco dei fornitori di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio;
- la dichiarazione IVA (quadri VE e VF) di competenza dell'anno di riferimento o l'autocertificazione della società da allegare in attesa della trasmissione della Dichiarazione IVA all'Agenzia delle Entrate. **A38**

All'esito dei riscontri effettuati sulla documentazione presentata dai Consorziati, CONAI emetterà nota di credito per ciascun materiale. Per la plastica e per la carta, nel caso in cui i saldi delle fasce contributive/tipologie imballaggi siano di segni contrapposti (positivi e negativi), CONAI emetterà una fattura per i saldi positivi ed una nota di credito per quelli negativi, sommando eventualmente i saldi dello stesso segno.

## Invio della dichiarazione

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia dichiarazione" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una "Ricevuta di presentazione".

Cliccando il bottone "Invia dichiarazione", il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Il giorno lavorativo successivo CONAI trasmette al dichiarante la notifica di accettazione, nella quale si conferma che la dichiarazione in oggetto ha superato i preliminari controlli ed è stata accettata attraverso l'assegnazione di un numero di protocollo.

## Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione.

Dalla fine del 2021 è possibile inserire attraverso il servizio Dichiarazioni on line le richieste di storno e/o di integrazione delle dichiarazioni con il modulo 6.10 Compensazione import/export anche se già fatturate.

---

**V12** Modulo Rimborso da 6.10, disponibile sul sito Dichiarazioni online, nell'area Richieste esenzione/rimborso per export e nella presente Guida.

**A38** Per i consorziati che hanno aderito all'agevolazione fiscale del cosiddetto «Gruppo Iva» si richiede, unitamente alla Dichiarazione Iva dell'anno di riferimento, anche un prospetto di riconciliazione che evidenzia la quota parte generata dei valori riportati nei quadri VE e VF di Gruppo.

## 6.14 / PROCEDURA SEMPLIFICATA PER ETICHETTE

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

[Consulta le istruzioni](#)

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO
ANNUALE	2022

### DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

### dichiara:

- di essere consorziata CONAI e di essere iscritta al Consorzio di Filiera relativo;
- di volersi avvalere della procedura forfettizzata per l'anno solare 2022;
- di aver registrato nel corso del precedente esercizio il seguente fatturato relativo alle etichette e di versare il relativo contributo forfetario:

FATTURATO	CONTRIBUTO AMBIENTALE
<input type="radio"/> 100'000 €	70,00 €
<input type="radio"/> 100'001 - 250'000 €	90,00 €
<input type="radio"/> 250'001 - 500'000 €	260,00 €
<input type="radio"/> 500'001 - 1'000'000 €	400,00 €
<input type="radio"/> 1'000'001 - 1'500'000 €	470,00 €
<input type="radio"/> 1'500'001 - 2'000'000 €	700,00 €
<input type="radio"/> > 2'000'000 €	700,00 € + 0,022% x (inserire il fatturato eccedente i 2.000.000,00 €) <input type="text"/> = <input type="text"/> € (quota da versare)
N. Ord. da indicare in fattura	

Si dichiara inoltre che, ai fini della destinazione del Contributo Ambientale CONAI, il materiale di imballaggio prevalente in peso è costituito da: **ALLUMINIO**

#### Il dichiarante,

con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

**N.B.** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

 [invia dichiarazione](#)

 [indietro](#)

 [versione di stampa](#)

## 6.14 / PROCEDURA SEMPLIFICATA PER ETICHETTE

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

[Consulta le istruzioni](#)

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO
ANNUALE	2022

### DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

### dichiara:

- di essere consorziata CONAI e di essere iscritta al Consorzio di Filiera relativo;
- di volersi avvalere della procedura forfettizzata per l'anno solare 2022;
- di aver registrato nel corso del precedente esercizio il seguente fatturato relativo alle etichette e di versare il relativo contributo forfetario:

FATTURATO	CONTRIBUTO AMBIENTALE
<input type="radio"/> 100'000 €	70,00 €
<input type="radio"/> 100'001 - 250'000 €	90,00 €
<input type="radio"/> 250'001 - 500'000 €	260,00 €
<input type="radio"/> 500'001 - 1'000'000 €	400,00 €
<input type="radio"/> 1'000'001 - 1'500'000 €	470,00 €
<input type="radio"/> 1'500'001 - 2'000'000 €	700,00 €
<input type="radio"/> > 2'000'000 €	700,00 € + 0,022% x (inserire il fatturato eccedente i 2.000.000,00 €) <input type="text"/> = <input type="text"/> € (quota da versare)
N. Ord. da indicare in fattura	

Si dichiara inoltre che, ai fini della destinazione del Contributo Ambientale CONAI, il materiale di imballaggio prevalente in peso è costituito da: **CARTA**

#### Il dichiarante,

con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

**N.B.** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

 [invia dichiarazione](#)

 [indietro](#)

 [versione di stampa](#)

## 6.14 / PROCEDURA SEMPLIFICATA PER ETICHETTE

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

[Consulta le istruzioni](#)

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO
ANNUALE	2022

### DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

### dichiara:

- di essere consorziata CONAI e di essere iscritta al Consorzio di Filiera relativo;
- di volersi avvalere della procedura forfetizzata per l'anno solare 2022;
- di aver registrato nel corso del precedente esercizio il seguente fatturato relativo alle etichette e di versare il relativo contributo forfetario:

FATTURATO	CONTRIBUTO AMBIENTALE
<input type="radio"/> 100'000 €	70,00 €
<input type="radio"/> 100'001 - 250'000 €	90,00 €
<input type="radio"/> 250'001 - 500'000 €	260,00 €
<input type="radio"/> 500'001 - 1'000'000 €	400,00 €
<input type="radio"/> 1'000'001 - 1'500'000 €	470,00 €
<input type="radio"/> 1'500'001 - 2'000'000 €	700,00 €
<input type="radio"/> > 2'000'000 €	700,00 € + 0,022% x (inserire il fatturato eccedente i 2.000.000,00 €) <input type="text"/> = <input type="text"/> € (quota da versare)
N. Ord. da indicare in fattura	

Si dichiara inoltre che, ai fini della destinazione del Contributo Ambientale CONAI, il materiale di imballaggio prevalente in peso è costituito da: **PLASTICA**

#### Il dichiarante,

con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

**N.B.** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

 [invia dichiarazione](#)

 [indietro](#)

 [versione di stampa](#)

## Istruzioni per la compilazione

### 6.14 PROCEDURA SEMPLIFICATA PER ETICHETTE

#### Condizioni

La presente semplificazione, da considerarsi come opzione alternativa alla modalità ordinaria già prevista da CONAI per il pagamento del Contributo Ambientale, si applica ai Consorziati che producono e/o commercializzano etichette in alluminio, carta o plastica, stampate e non.

Il modulo è aggiornato con i nuovi valori forfetari validi per l'intero anno 2022 conseguenti alle riduzioni dei Contributi per gli imballaggi in alluminio, in carta e in plastica.

#### FASCE DI FATTURATO RELATIVO A ETICHETTE E CONTRIBUTO FORFETARIO PER L'ANNO 2022

Il fornitore di etichette verifica annualmente il fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso.

Sulla base di questo, calcola quindi il Contributo Ambientale dovuto per l'anno in corso come segue:

Fatturato di etichette (Euro)	Contributo Ambientale forfetario (Euro)
100.000	70,00
100.001 - 250.000	90,00
250.001 - 500.000	260,00
500.001 - 1.000.000	400,00
1.000.001 - 1.500.000	470,00
1.500.001 - 2.000.000	700,00
> 2.000.000	700,00 € + 0,022%

#### Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.14 va compilato da tutti i Consorziati che intendano avvalersi della procedura semplificata per etichette e deve essere presentato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Nella home page del portale "Dichiarazioni online" nell'AREA DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUTO, in base al materiale prevalente in peso di cui sono composte le etichette (alluminio, carta o plastica), il Consorziato seleziona il modulo 6.14 corrispondente dall'apposito menù in "Compilazione".

## Periodicità

Selezionare dall'apposito menù a tendina l'anno di riferimento della dichiarazione.

## Dati anagrafici

È possibile modificare i dati anagrafici (ad esclusione di quelli identificativi dell'azienda), se diversi da quelli già riportati, andando nell'area "Modifica dati anagrafici" sulla barra in alto.

## Determinazione del Contributo forfetario <sup>A39</sup>

Selezionare l'opzione corrispondente al fatturato di etichette registrato nell'esercizio precedente. Nel caso in cui il fatturato sia superiore a 2.000.000 di Euro, riportare nell'apposita cella nella colonna "Contributo Ambientale" il fatturato eccedente i 2.000.000 di Euro. Il sistema calcola in automatico l'importo in Euro dovuto sulla base della formula ivi riportata.

Alla riga "N. Ord. da indicare in fattura" indicare l'eventuale Numero d'Ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa da CONAI o dai rispettivi Consorzi di Filiera.

## Invio della dichiarazione

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia dichiarazione" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una "Ricevuta di presentazione".

Cliccando il bottone "Invia dichiarazione", il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

## Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione.

Sono contrassegnate in modo differente le dichiarazioni "non modificabili" (perché CONAI ha già emesso la relativa fattura) e quelle "modificabili" (non ancora fatturate ma già accettate con il numero di protocollo). Per quelle non modificabili online, si dovrà compilare ed inviare a CONAI la dichiarazione in formato cartaceo disponibile anche sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), in Download documenti/Modulistica. La dichiarazione in formato cartaceo deve essere firmata dal legale rappresentante (o da persona delegata) prima dell'invio a CONAI a mezzo PEC ([contributo.conai@legalmail.it](mailto:contributo.conai@legalmail.it)).

Se la dichiarazione è firmata da una persona delegata, allegare delega se non già fornita in precedenza.

---

**A39** Il Contributo Ambientale risultante dalla dichiarazione deve essere versato previo ricevimento della relativa fattura da parte di CONAI.

Nelle fatture di prima cessione delle etichette, il fornitore, che si è avvalso di tale procedura semplificata, deve indicare la dicitura "Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto per etichette" in luogo della dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto" che si

riferisce esclusivamente alle merci imballate (imballaggi pieni).

Nel caso in cui il fornitore intendesse non esercitare la rivalsa sui clienti, in fattura può essere indicato "Corrispettivo non comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto per etichette".





## 6.17 / PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMBALLAGGI IN SUGHERO

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

[Consulta le istruzioni](#)

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO
ANNUALE	2022

### DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

### dichiara:

- di essere consorziata CONAI e di essere iscritta al Consorzio di Filiera relativo;
- i seguenti quantitativi di imballaggi da assoggettare a Contributo Ambientale per l'anno specificato, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2003;

TIPOLOGIA IMBALLAGGIO	A	B	A X B
	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore tot. contributo
	t	Euro/t	Euro
<b>SUGHERO (PROCEDURA SEMPLIFICATA)</b>		<b>9,00</b>	
N. Ord. da indicare in fattura			

Per il primo anno di utilizzo di tale procedura:

**A = quantità totale dichiarata a CONAI in procedura ordinaria dell'anno precedente**

Per gli **anni successivi:**

**A = C + (C - D)**

A = quantità da dichiarare per l'anno in corso

C = quantità effettivamente ceduta nell'anno precedente

D = quantità dichiarata a CONAI nell'anno precedente

### Il dichiarante,

con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

**N.B.** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

 [invia dichiarazione](#)

 [indietro](#)

 [versione di stampa](#)

## Istruzioni per la compilazione

### 6.17 PROCEDURA SEMPLIFICATA PER IMBALLAGGI IN SUGHERO

#### Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 6 febbraio 2003, tenuto conto della particolare tipologia degli imballaggi in sughero e del basso peso specifico del materiale, ha deliberato la forfetizzazione del versamento del Contributo Ambientale CONAI da parte dei produttori di imballaggi in sughero.

#### Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.17 va compilato da tutti i Consorziati che intendano avvalersi della procedura semplificata per gli imballaggi in sughero e deve essere presentato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

#### Periodicità

Selezionare dall'apposito menù a tendina l'anno di riferimento della dichiarazione.

#### Dati anagrafici

È possibile modificare i dati anagrafici (ad esclusione di quelli identificativi dell'azienda), se diversi da quelli già riportati, andando nell'area "Modifica dati anagrafici" sulla barra in alto.

#### Determinazione del Contributo forfetario <sup>A40</sup>

Il Consorziato dichiara le quantità totali di imballaggi in sughero immessi al consumo nell'anno precedente.

---

**A40** - Sulla base di quanto dichiarato con il modulo 6.17 viene calcolato il Contributo Ambientale CONAI dovuto per l'anno in corso, da versare dopo il ricevimento della relativa fattura.

- Nelle fatture di vendita il fornitore, che si è avvalso di tale procedura semplificata, deve indicare la dicitura "Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto per imballaggi in sughero" in luogo della dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto anche in prima cessione". La storica dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto" si riferisce esclusivamente alle merci imballate (imballaggi pieni).

- Nel caso in cui il fornitore intendesse non esercitare la rivalsa sui clienti, in fattura può essere indicato "Corrispettivo non comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto per imballaggi in sughero".

Nella **colonna A** vanno indicati i quantitativi assoggettati a Contributo, da calcolare come di seguito indicato:

- per il **primo anno** di utilizzo di tale procedura riportare la quantità totale dichiarata a CONAI in procedura ordinaria nell'anno precedente;
- per gli **anni successivi**: calcolare le quantità da dichiarare per l'anno in corso (A) secondo la seguente formula:

$$A = C + (C - D) = \text{quantità da dichiarare per l'anno in corso,}$$

dove:

**C** = quantità effettivamente ceduta nell'anno precedente,

**D** = quantità dichiarata a CONAI nell'anno precedente.

Nella **colonna B** è indicato il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI relativo al materiale di imballaggio legno e determinato per il periodo di riferimento della dichiarazione.

Nella **colonna AxB** viene riportato l'importo in Euro ottenuto moltiplicando le quantità indicate nella colonna A per il Contributo Ambientale esposto nella colonna B.

Alla riga "N. Ord. da indicare in fattura" indicare l'eventuale Numero d'Ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa da CONAI o dai rispettivi Consorzi di Filiera.

## Invio della dichiarazione

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia dichiarazione" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una "Ricevuta di presentazione".

Cliccando il bottone "Invia dichiarazione", il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

## Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione.

Sono contrassegnate in modo differente le dichiarazioni "non modificabili" (perché CONAI ha già emesso la relativa fattura) e quelle "modificabili" (non ancora fatturate ma già accettate con il numero di protocollo). Per quelle non modificabili online, si dovrà compilare ed inviare a CONAI la dichiarazione in formato cartaceo disponibile anche sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), in Download documenti/Modulistica. La dichiarazione in formato cartaceo deve essere firmata dal legale rappresentante (o da persona delegata) prima dell'invio a CONAI a mezzo PEC ([contributo.conai@legalmail.it](mailto:contributo.conai@legalmail.it)).

Se la dichiarazione è firmata da una persona delegata, allegare delega se non già fornita in precedenza.



## 6.20 / PROCEDURA CIRCOLARE CONAI 05/04/2012

[Consulta le istruzioni](#)

TIPO DI PERIODICITÀ	ANNO DI RIFERIMENTO
ANNUALE	2021


















### DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

### Determinazione delle quantità e Contributo Ambientale CONAI

MATERIALE IMBALLAGGIO	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A	B	C	D=(C-A)
		Quantitativi già assoggettati a Contributo fino all'anno precedente (vedi istruzioni)	Quantitativi acquistati/ importati non assoggettati a Contributo	Quantitativi che hanno terminato il ciclo di utilizzo, compresi quelli dispersi o fuoriusciti dal circuito	Quantità assoggettata
		t	t	t	t
Acciaio					
Alluminio					
Carta	Monomateriale				
	Poliaccoppiati di TIPO A (componente carta >= 90% e < 95%), diversi dai CPL				
	Poliaccoppiati di TIPO B (componente carta >= 80% e < 90%), diversi dai CPL				
	Poliaccoppiati di TIPO C (componente carta >= 60% e < 80%), diversi dai CPL				
	Poliaccoppiati di TIPO D (componente carta < 60%), diversi dai CPL				
	Poliaccoppiati con componente carta non esplicitata, diversi dai CPL				
	CPL - Contenitori per liquidi (poliaccoppiati)				
Legno					
Plastica	Fascia A				
	Fascia B1				
	Fascia B2				
	Fascia C				
Vetro					
<b>Totale</b>					

MATERIALE IMBALLAGGIO	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	E		
		Contributo Ambientale		
		Euro/t		
Acciaio		18,00		
Alluminio		15,00		
Carta	Monomateriale		55,00 (fino al 30.06.21)	25,00 (dall'1.07.2021)
	Poliaccoppiati di TIPO A (componente carta >= 90% e < 95%), diversi dai CPL		55,00 (fino al 30.06.21)	25,00 (dall'1.07.2021)
	Poliaccoppiati di TIPO B (componente carta >= 80% e < 90%), diversi dai CPL		55,00 (fino al 30.06.21)	25,00 (dall'1.07.2021)
	Poliaccoppiati di TIPO C (componente carta >= 60% e < 80%), diversi dai CPL		55,00 (fino al 30.06.21)	25,00 (dall'1.07.2021)
	Poliaccoppiati di TIPO D (componente carta < 60%), diversi dai CPL		55,00 (fino al 30.06.21)	25,00 (dall'1.07.2021)
	Poliaccoppiati con componente carta non esplicitata, diversi dai CPL		55,00 (fino al 30.06.21)	25,00 (dall'1.07.2021)
	CPL - Contenitori per liquidi (poliaccoppiati)		75,00 (fino al 30.06.21)	45,00 (dall'1.07.2021)
Legno		9,00		
Plastica	Fascia A	150,00		
	Fascia B1	208,00		
	Fascia B2	560,00		
	Fascia C	660,00		
Vetro		37,00		
Totale				

MATERIALE IMBALLAGGIO	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	F=(DxE)	N. Ord. da indicare in fattura
		Valore totale contributo	 carica da dichiarazione precedente
		Euro	
Acciaio			
Alluminio			
Carta	Monomateriale		
	Poliaccoppiati di TIPO A (componente carta >= 90% e < 95%), diversi dai CPL		
	Poliaccoppiati di TIPO B (componente carta >= 80% e < 90%), diversi dai CPL		
	Poliaccoppiati di TIPO C (componente carta >= 60% e < 80%), diversi dai CPL		
	Poliaccoppiati di TIPO D (componente carta < 60%), diversi dai CPL		
	Poliaccoppiati con componente carta non esplicitata, diversi dai CPL		
	CPL - Contenitori per liquidi (poliaccoppiati)		
Legno			
Plastica	Fascia A		
	Fascia B1		
	Fascia B2		
	Fascia C		
Vetro			
Totale			

#### Il dichiarante,

con l'invio della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, tutta la documentazione comprovante la procedura adottata. Il luogo del pagamento è Milano ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c..

Data:

**N.B.** per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della/e fattura/e. Ricordiamo che i c/c su cui effettuare i versamenti sono diversi per ciascun materiale e per la procedura semplificata: ciascuna fattura riporta il c/c apposito.

 indietro

 versione di stampa

 invia dichiarazione

## Istruzioni per la compilazione

### 6.20 PROCEDURA CIRCOLARE CONAI 05/04/2012

#### Premessa

Come previsto dalla circolare CONAI del 5 aprile 2012 (disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) nell'Area Consorziati – sezione Circolari applicative) per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente controllati, certificati/verificabili (tipo noleggio o mediante analoghe forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà) il Consiglio di amministrazione di CONAI ha deliberato, con decorrenza 1° aprile 2012:

- l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI nel momento in cui l'imballaggio, facente parte dell'intero parco circolante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito. Ne consegue che, il proprietario dell'imballaggio riutilizzabile non deve versare il Contributo Ambientale a CONAI (al momento dell'immissione al consumo) o al fornitore (che effettua la prima cessione), ma si impegna a dichiararlo e versarlo in seguito direttamente a CONAI;
- la dichiarazione e il versamento dovranno comprendere anche gli imballaggi smaltiti o riciclati a proprie spese, qualora lo stesso proprietario non sia in grado di documentare idoneamente l'impiego della materia prima (ottenuta dal riciclo degli imballaggi) per la produzione di altri imballaggi reimmessi nello stesso circuito.

In un'ottica di semplificazione, ai fini della determinazione del Contributo Ambientale dovuto, sono da considerare dismessi per primi gli imballaggi eventualmente già assoggettati al Contributo Ambientale CONAI (se idoneamente documentati) e facenti parte del parco circolante al 31.12.2020. Vedi Istruzioni colonna A da specificare comunque in sede di dichiarazione per l'anno 2021 da inviare a gennaio 2022.

#### Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta notifica di accettazione, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.20 deve essere compilato dai Consorziati che si avvalgono della procedura agevolata per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente controllati, certificati/verificabili e deve essere presentato entro il 20 gennaio di ogni anno.

#### Periodicità

Selezionare dall'apposito menù a tendina l'anno di riferimento della dichiarazione. Il Consorziato deve inviare un'unica dichiarazione riepilogativa dell'intero anno entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.



## Dati anagrafici

È possibile modificare i dati anagrafici (ad esclusione di quelli identificativi dell'azienda), se diversi da quelli già riportati, andando nell'area "Modifica dati anagrafici" sulla barra in alto.

## Determinazione delle quantità e Contributo Ambientale CONAI

Il Consorziato comunica a CONAI i dati necessari per la determinazione del Contributo Ambientale dovuto, sulla base dei quantitativi degli imballaggi che nel periodo hanno terminato il loro ciclo di riutilizzo o risultino comunque dispersi o fuori dal circuito. **A41**

La tabella è suddivisa in alcune colonne:

**Prime due colonne:** i sei materiali di riferimento, le fasce contributive per il materiale plastica e le varie tipologie per il materiale carta.

**Colonna A:** vanno indicate le quantità (in t), suddivise per materiale di imballaggio e/o per fascia contributiva e/o per tipologia imballaggi già assoggettati a Contributo Ambientale e facenti parte del parco circolante al 31.12.2020. In tale colonna devono essere inseriti esclusivamente i quantitativi di imballaggi ancora in circolazione al 31.12.2020 per i quali sussista idonea documentazione comprovante l'effettivo pagamento del Contributo Ambientale CONAI in un periodo precedente; ad es. da fatture dei fornitori e/o da dichiarazioni periodiche a CONAI. **A42**

**Colonna B:** vanno indicate le quantità (in t), suddivise per materiale di imballaggio e/o per fascia contributiva e/o per tipologia imballaggi acquistati e/o importati non assoggettati a Contributo Ambientale nel 2021.

**Colonna C:** vanno indicate le quantità (in t), suddivise per materiale di imballaggio e/o per fascia contributiva e/o per tipologia imballaggi che nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021 hanno terminato il loro ciclo di riutilizzo, ivi compresi quelli smaltiti o riciclati a proprie spese, qualora il proprietario non sia in grado di documentare idoneamente l'impiego della materia prima (ottenuta dal riciclo degli imballaggi) per la produzione di altri imballaggi reimmessi nello stesso circuito (ad es. attraverso documenti di consegna degli imballaggi non più utilizzabili o rotti – in conto lavorazione – ad un terzo con incarico di utilizzare la materia prima ottenuta dal riciclo degli stessi per produrre nuovi imballaggi da reimmettere nello stesso circuito). **A43**

**Colonna D (C - A):** viene riportato il saldo derivante dalla differenza tra l'importo della colonna C e quello della colonna A, suddiviso per materiale di imballaggio e/o per fascia contributiva e/o per tipologia imballaggi.

**A41** Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg = 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.

**A42** La compilazione di tale colonna è facoltativa e deve riportare i quantitativi complessivamente assoggettati a Contributo Ambientale CONAI prima del 31.12.2020 senza distinzione rispetto a eventuali variazioni intervenute nel tempo sul Contributo unitario.

Le aziende che hanno presentato la dichiarazione modulo 6.20 per l'anno 2020 riportano in questa colonna il saldo risultante dalla colonna D della stessa dichiarazione.

Nelle fatture relative ai trasferimenti di imballaggi effettuati sul territorio nazionale a titolo non traslativo della proprietà, deve essere apportata la dicitura " Imballaggi non assoggettati a Contributo Ambientale – circolare CONAI del 05.04.2012".

In caso di mancata restituzione degli imballaggi trasferiti a titolo non traslativo della proprietà, sulle fatture di addebito di eventuali penalità, deve essere applicato il Contributo Ambientale CONAI (peso in tonnellate per Contributo in vigore).

**A43** Non vanno ricompresi in questa colonna gli imballaggi esportati o quelli dispersi o fuoriusciti dal circuito fuori dal territorio nazionale (la destinazione estera deve risultare da idonea documentazione).

Qualora il saldo fosse negativo, lo stesso, espresso in tonnellate, dovrà essere riportato – in valore assoluto – nella colonna A della dichiarazione del periodo successivo (ad es. colonna C = 100; colonna A = 150; saldo colonna D = -50. In tal caso nella colonna A della successiva dichiarazione per l'anno 2022 dovrà essere riportato 50 e non -50).

**Colonna E:** è indicato il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI relativo a materiali di imballaggio/fasce contributive/tipologie imballaggi e determinato per il periodo di riferimento della dichiarazione.

**Colonna F (D x E):** è compilata automaticamente solo nel caso in cui il saldo della colonna D sia positivo.

Alla colonna "N. Ord. da indicare in fattura" indicare l'eventuale Numero d'Ordine che si desidera sia riportato nella fattura emessa da CONAI o dai rispettivi Consorzi di Filiera. **A44**

È possibile caricare il Numero d'Ordine dalla precedente dichiarazione cliccando il bottone "carica da dichiarazione precedente".

## Invio della dichiarazione

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia dichiarazione" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una "Ricevuta di presentazione".

Cliccando il bottone "Invia dichiarazione", il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza, nonché a rendere disponibile, su richiesta di CONAI, tutta la documentazione comprovante la procedura adottata.

Il giorno lavorativo successivo CONAI trasmette al dichiarante la notifica di accettazione, nella quale si conferma che la dichiarazione in oggetto ha superato i preliminari controlli ed è stata accettata attraverso l'assegnazione di un numero di protocollo. **A45**

## Rettifiche di dichiarazione

In Consultazione/Modifica il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione.

Sono contrassegnate in modo differente le dichiarazioni "non modificabili" (perché CONAI ha già emesso la relativa fattura) e quelle "modificabili" (non ancora fatturate ma già accettate con il numero di protocollo). Per quelle non modificabili online, si dovrà compilare ed inviare a CONAI la dichiarazione in formato cartaceo disponibile anche sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), in Download documenti/Modulistica. La dichiarazione in formato cartaceo deve essere firmata dal legale rappresentante (o da persona delegata) prima dell'invio a CONAI a mezzo PEC ([contributo.conai@legalmail.it](mailto:contributo.conai@legalmail.it)).

Se la dichiarazione è firmata da una persona delegata, allegare delega se non già fornita in precedenza.

---



**A44** La formulazione del Numero d'Ordine è libera. Si precisa che ciascun materiale sarà fatturato da un diverso Consorzio di Filiera.

**A45** Prima dell'invio della dichiarazione, verificare che il CONAI abbia riscontrato la richiesta di utilizzo della specifica procedura da parte dell'azienda dichiarante.



# AREA

# Richiesta di regolarizzazione



## MODELLO DI AUTODENUNCIA

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online[Consulta le istruzioni](#)

### DATI ANAGRAFICI



Codice Socio:

Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Con la presente dichiara di voler definire la propria posizione secondo la procedura prevista dall'art. 14, comma 8, del Regolamento CONAI.

A tal fine dichiara:

- di essere iscritta a CONAI;

- di essere incorsa nelle seguenti violazioni degli obblighi consortili \*:

- omessa applicazione del Contributo Ambientale;
- omessa o insufficiente **indicazione** del Contributo Ambientale in fattura, tale da impedire l'accertamento dell'effettiva applicazione;
- omessa **\*\* presentazione** della dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI;
- dichiarazione incompleta e/o non corretta del Contributo Ambientale CONAI;
- utilizzo non corretto delle procedure di esenzione per le esportazioni;
- altro:

note da indicare per causale ALTRO:

per il seguente periodo:

dal  (mese)  (anno)

al  (mese)  (anno)

- Dichiara altresì di volersi avvalere della procedura di regolarizzazione agevolata che CONAI ha introdotto con effetto dal 20 febbraio 2019.**

Si impegna quindi a dichiarare il Contributo Ambientale CONAI, seguendo le modalità indicate nella presente Guida, entro 30 giorni dall'invio della presente e/o a rettificare altre eventuali infrazioni commesse.

\* Art. 14 del Regolamento CONAI.

\*\* Si considera omessa anche la dichiarazione inviata oltre 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Il **dichiarante** è a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data:

[← indietro](#)[✉ invia dichiarazione](#)

## Istruzioni per la compilazione

# MODELLO DI AUTODENUNCIA

### Premessa

Il Consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di "autodenuncia" (art. 14, comma 8, del Regolamento), a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell'avvio di controlli di cui all'art. 12 del Regolamento. Infatti, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 13 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 12 del Regolamento, autodenunciano l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità prescritte, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa autodenuncia e versando tale Contributo al ricevimento delle fatture emesse dal CONAI. **A1**

### Modalità e termini per la presentazione

Il modello di autodenuncia deve essere inviato tramite il servizio Dichiarazioni online (selezionando l'area del sito Richiesta di regolarizzazione) oppure con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del CONAI (art. 18 del Regolamento) prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 12 del Regolamento nei confronti dello stesso Consorziato. **A2**

### Dati anagrafici

È possibile modificare i dati anagrafici (ad esclusione di quelli identificativi dell'azienda), se diversi da quelli già riportati andando nell'area "Modifica dati anagrafici" sulla barra in alto.

### Indicazione delle infrazioni

In corrispondenza dell'elenco delle violazioni, barrare la casella relativa ad una o più infrazioni commesse. La voce "altro" deve essere barrata esclusivamente per tipologie di infrazioni alle norme consortili diverse dalle precedenti (art. 14 del Regolamento), che vanno esplicitate nella riga corrispondente. Indicare, inoltre, il periodo (mese e anno) durante il quale sono state commesse le infrazioni sopra indicate. **A3**

### Invio della dichiarazione

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia dichiarazione" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una "Ricevuta di presentazione". Cliccando il bottone "Invia dichiarazione", il dichiarante si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI, si

---

**A1** Il modello di autodenuncia non può esplicitare gli effetti di cui all'art. 14, comma 8, del Regolamento, nel caso in cui il Consorziato abbia ricevuto una comunicazione scritta di avvio dei controlli da parte di CONAI, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.

**A2** Il modello di autodenuncia in formato cartaceo deve essere firmato dal legale rappresentante prima dell'invio a CONAI.

**A3** Si ricorda che il Consorziato deve regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla presentazione del modello di autodenuncia.

impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

## Procedura agevolata di regolarizzazione

CONAI ha introdotto - con effetto dal 20 febbraio 2019 - una **procedura agevolata di regolarizzazione** per le aziende che spontaneamente intendano regolarizzare concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo Ambientale CONAI dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili. Tale procedura prevede in particolare:

- che l'accertamento sia **limitato agli ultimi 5 anni** (anziché 10) **precedenti alla data di invio dell'autodenuncia**, sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell'art. 12 del Regolamento consortile;
- la possibilità di **rateizzare** le somme dovute al CONAI (per contributo e interessi di mora) **fino a 36 mesi**. **A4**

Restano altresì fermi sia il termine per l'invio delle dichiarazioni dopo l'autodenuncia (30 giorni) sia la non applicazione di sanzioni da parte del CONAI.

Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del CONAI al Contributo Ambientale CONAI dovuto dall'impresa nell'ultimo decennio) operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:

- **invio entro il termine** di 30 giorni dalla data di presentazione dell'autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al CONAI riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
- **regolare pagamento** delle somme dovute al CONAI a qualunque titolo.

---

**A4** È possibile richiedere la rateizzazione fino a 36 mesi del pagamento delle somme dovute al CONAI inviando una comunicazione al seguente indirizzo PEC: recuperocrediti@conai.legalmail.it





# AREA

## Richieste esenzione / rimborso per export e per altri casi



## 6.5 ESENZIONE EX-ANTE

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

[Consulta le istruzioni](#)

### DATI ANAGRAFICI



Codice Socio: \_\_\_\_\_ Iscritto in quanto: \_\_\_\_\_  
 Denominazione o Ragione Sociale: \_\_\_\_\_  
 Partita IVA: \_\_\_\_\_ Codice Fiscale: \_\_\_\_\_  
 Uff. Adetto: \_\_\_\_\_ Referente per la compilazione: \_\_\_\_\_  
 Tel: \_\_\_\_\_ email: \_\_\_\_\_

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle modalità di applicazione dell'esenzione del Contributo Ambientale CONAI,  
**dichiara**

che i seguenti quantitativi di imballaggi espressi in tonnellate costituiranno per l'anno **2022** il Plafond di cui all'art. 4, comma 10, del Regolamento CONAI:

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A			B	C	D	E	F		G
			Vendite estero anno precedente			Acquisti esenti (con plafond) anno precedente	Vendite totali anno precedent	Plafond anno corrente (A/C*100)	Saldo esenzioni anno precedente (A-B)	Contributo Ambientale		Importo a saldo (E x F)*
			Pieni (t)	Vuoti (t)	Totale (t)	t	t	%	t	Euro/t	Euro	
	Acciaio										18,00	
	Alluminio										15,00	
	Carta	Fascia 1								Fino al 30/06/2021	55,00	
	Carta	Fascia 1								Dal 01/07/2021	25,00	
	Carta	Fascia 2								Fino al 30/06/2021	75,00	
	Carta	Fascia 2								Dal 01/07/2021	45,00	
	Legno										9,00	
	Plastica	Fascia A									150,00	
	Plastica	Fascia B1									208,00	
	Plastica	Fascia B2									560,00	
	Plastica	Fascia C									660,00	
	Plastica biodegradabile e compostabile										294,00	
	Plastica biodegradabile e compostabile	Fascia B2									560,00	
	Plastica biodegradabile e compostabile	Fascia C									660,00	
	Vetro										37,00	

\* Se l'importo è negativo CONAI emetterà fattura verso il Dichiarante; se positivo, CONAI emetterà nota di credito a favore del Consorziato stesso.

Determinazione del plafond anno corrente applicabile a tutti i materiali, in alternativa al calcolo per singolo materiale (colonna D)

H	Fatturato estero	
I	Fatturato complessivo	
L	Plafond Anno Corrente (H / I x 100) per tutti i materiali	

### Riepilogo acquisti (con plafond) anno precedente

MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA / TIPOLOGIA IMBALLAGGI	Acquisti esenti (con plafond) anno precedente
Acciaio		
Alluminio		
Carta	Fascia 1	
Carta	Fascia 2	





## Istruzioni per la compilazione

La procedura “ex-ante” si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all’esportazione. Su questa quota, definita “plafond”, il Consorziato/esportatore può richiedere preventivamente l’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI. Il plafond, espresso in percentuale, viene stabilito sulla base delle risultanze dell’anno precedente e viene calcolato sulle quantità di ogni singolo materiale e, per la plastica e la carta, per ciascuna fascia contributiva.

Tale procedura sarà di norma adottata da imprese che utilizzano imballaggi oggetto di prima cessione. È invece preferibile che gli esportatori di imballaggi oggetto di cessioni successive alla prima, utilizzino la procedura “ex-post” (modulo 6.6), secondo le modalità previste nelle relative istruzioni. **A1**

Con il modulo 6.5 il Consorziato, oltre a comunicare il plafond di esenzione per l’anno in corso, determina il saldo a debito o a credito verso CONAI, per ciascun materiale, dato dalla differenza tra gli acquisti esenti e le esportazioni effettuate nell’anno precedente. **A2**

In sostanza, il modulo 6.5 ha una triplice funzione:

- comunicazione della percentuale di esenzione, con le relative modalità di calcolo;
- dichiarazione del Contributo Ambientale dovuto – per ciascun materiale – in caso di acquisti esenti superiori alle esportazioni effettuate nell’anno precedente;
- richiesta di rimborso del Contributo Ambientale in caso di esportazioni superiori agli acquisti esenti effettuati nell’anno precedente.

### MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio “Dichiarazioni on line”, fruibile direttamente all’indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall’home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

Il Consorziato è tenuto a verificare l’avvenuta “ricevuta di presentazione”, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il Consorziato determina il plafond per ogni materiale/fascia contributiva di cui intende avvalersi dell’esenzione, compila il modulo 6.5 e lo invia a CONAI **entro e non oltre l’ultimo giorno del mese di febbraio** dell’anno stesso in cui intende acquistare in esenzione (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per il Mod. 6.5 dell’anno 2022 tale termine è il 28 febbraio 2022. **A3**

Contestualmente all’invio del modulo 6.5 a CONAI, e comunque entro la fine del mese di febbraio, il Consorziato richiede ai propri fornitori l’esenzione dal Contributo Ambientale entro i limiti dei plafond dichiarati, attraverso l’invio del modulo 6.5 Fornitori.

Non è necessario, quindi, attendere alcuna autorizzazione scritta da parte di CONAI. Il plafond, espresso in percentuale per ogni materiale/fascia contributiva, determina la diminuzione (nella stessa percentuale) del Contributo Ambientale che verrà

**A1** Ai fini della determinazione del plafond di esenzione, in alternativa alla modalità di calcolo basata sulle quantità in peso (esportate/vendute complessivamente) di ogni singolo materiale/fascia contributiva, è possibile prendere come base di riferimento il rapporto percentuale dei valori in euro delle esportazioni rispetto al fatturato (rilevabile dalla dichiarazione IVA). In questo caso, la percentuale di plafond spettante è unica per tutti i materiali.

**A2** Per il saldo a debito o a credito è prevista una soglia minima di fatturazione o di emissione di nota di credito fino a 100,00 Euro per ciascun materiale. CONAI quindi non fatturerà né rimborserà importi a debito o a credito del Consorziato fino

a concorrenza di tale soglia, per ciascun materiale, risultante dal modulo 6.5, che sarà comunque oggetto di analisi e riscontro da parte di CONAI.

**A3** Per i crediti risultanti dai moduli 6.5 CONAI, le richieste di rimborso pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine (30 marzo 2022 per le pratiche di competenza del 2022) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante. Rimane l’obbligo di versamento del Contributo Ambientale dovuto per i saldi a debito comunque fatturati da CONAI.

applicato dai fornitori dell'esportatore. Fino alla determinazione del nuovo plafond e al massimo fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo, i Consorziati possono utilizzare il plafond dell'anno precedente.

## CASI PARTICOLARI

### CHIUSURA DEL PLAFOND

Data la specifica triplice funzione del modulo 6.5, lo stesso deve essere inviato a CONAI anche nel caso in cui il Consorziato non intenda più avvalersi della procedura "ex-ante", ma debba solo definire la sua posizione di credito/debito verso CONAI. A tal fine il Consorziato procederà alla compilazione del **modulo 6.5 Esenzione ex-ante chiusura plafond** (presente nell'area Richieste esenzione/rimborso per export del sito dichiarazioni online). **A4**

### CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEL CONSORZIATO

Analoga procedura potrà essere seguita dal Consorziato che abbia cessato l'attività in corso d'anno

e che, per lo stesso anno, si sia avvalso della procedura "ex-ante".

### CONTROLLI DA PARTE DI CONAI

In base a quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento consortile, CONAI si riserva di verificare in qualunque momento – quindi anche dopo l'erogazione dei rimborsi o la fatturazione dei saldi a debito – la sussistenza dei requisiti e la congruità degli importi e dei plafond di esenzione. CONAI ha quindi facoltà di richiedere documentazioni aggiuntive: documentazione doganale/Intrastat, elenco delle fatture di acquisto/vendita del materiale, dichiarazione IVA e altra documentazione anche ai clienti e/o fornitori del Consorziato che richiede l'esenzione. Le dichiarazioni non veritiere da parte del Consorziato o quelle dichiarazioni per le quali non è possibile verificare la congruità degli importi dichiarati comportano la perdita del beneficio di esenzione in procedura "ex-ante". CONAI ha inoltre facoltà di irrogare sanzioni ai propri Consorziati nel caso di infrazioni a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento CONAI.

HOME

DICHIARAZIONI  
DEL CONTRIBUTORICHIESTA DI  
REGOLARIZZAZIONERICHIESTE ESENZIONE/  
RIMBORSO PER EXPORTAUTODICHIARAZIONI  
PER CASI PARTICOLARIMODIFICA DATI  
ANAGRAFICI MY ACCOUNT

## 6.5 ESENZIONE EX-ANTE CHIUSURA PLAFOND

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

Consulta le istruzioni

### DATI ANAGRAFICI

Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle modalità di applicazione dell'esenzione del Contributo Ambientale CONAI,  
**dichiara**

di voler "chiudere" il plafond per l'anno:

2022

2021

**A4** Nel modulo 6.5 chiusura plafond non è prevista la compilazione delle colonne C e D.



## Compilazione del modulo

### 6.5 ESENZIONE EX-ANTE

#### Dati anagrafici

È possibile modificare i dati anagrafici (ad esclusione di quelli identificativi dell'azienda), se diversi da quelli già riportati, andando nell'area "Modifica dati anagrafici" sulla barra in alto.

#### Determinazione del plafond

Il Consorziato dichiara a CONAI i quantitativi di imballaggi esportati nell'anno precedente e le vendite totali di imballaggi effettuate nel medesimo periodo. Il rapporto tra queste due quantità determina, per ciascun materiale/fascia contributiva, i nuovi plafond da applicare nel corso dell'anno 2022.

Per inserire i dati richiesti, cliccare sul collegamento "matita", posizionato nella colonna "azioni", a sinistra del nome del materiale per cui si intende chiedere l'esenzione, che aprirà automaticamente la finestra "modifica dettaglio prodotto". **A5 .A6**

Modifica dettaglio prodotto

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI
	Acciaio	
	Alluminio	
	Carta	
	Carta	Fascia 1
	Carta	Fascia 1
	Plastica biodegradabile e compostabile	
	Plastica biodegradabile e compostabile	Fascia B2
	Plastica biodegradabile e compostabile	Fascia C

Plafond calcolato su valori di fatturato.  
Il dichiarante conferma che le quantità inserite sono in tonnellate.

✓ conferma
↶ annulla

**A5** Per i materiali che hanno subito variazioni del Contributo Ambientale in corso d'anno, è obbligatoria la compilazione distintamente per periodo infrannuale. Per i materiali plastica, carta e plastica biodegradabile e compostabile (fino al 30/6/2021) i quantitativi dovranno essere indicati distintamente, per ciascuna fascia contributiva.

**A6** A partire dal 1° luglio 2021 il Contributo Ambientale per tutti gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile è stato rideterminato in 294 EUR/tonnellata senza più alcuna distinzione in fasce contributive.

Nella **colonna A** va indicato, per ciascun materiale/fascia contributiva di cui si chiede l'esenzione, il peso totale degli imballaggi relativi alle vendite estere effettuate nell'anno precedente e la relativa suddivisione tra imballaggi pieni e vuoti. **A7**

Nella **colonna B** va indicato il peso degli imballaggi acquistati in esenzione nell'anno precedente, per ciascun materiale/fascia contributiva. Il dato dovrà, inoltre, essere dettagliato, distintamente per materiale/fascia contributiva e suddiviso per ciascun fornitore, nella sezione "Fornitori presso i quali sono stati effettuati acquisti di imballaggi in esenzione (con procedura "ex-ante")". **V1.A8**

Nella **colonna C** va indicato il peso degli imballaggi relativi alle vendite totali (Italia+Estero) effettuate nell'anno precedente.

Nella **colonna D** viene riportato il valore in percentuale (**senza decimali**) ottenuto dal rapporto tra il peso degli imballaggi esportati riportato nella colonna A e il peso degli imballaggi relativi alle vendite totali riportato nella colonna C, che costituirà il plafond di esenzione comunicato a CONAI e da richiedere ai propri fornitori. Per i materiali che nel corso dell'anno precedente hanno subito variazioni del Contributo Ambientale, il plafond è determinato sulla base delle quantità complessive.

Nella **colonna E** viene riportato il saldo esenzioni, costituito dalla differenza tra i dati della colonna A meno quelli della colonna B.

Nella **colonna F** è già riportato il valore unitario del Contributo Ambientale CONAI (Euro/t) relativo al periodo considerato per ciascun materiale/fascia contributiva.

Nella **colonna G** viene riportato l'importo a saldo (in Euro), ottenuto dalla moltiplicazione del saldo esenzioni riportato nella colonna E per il valore unitario (Euro/t) del Contributo Ambientale CONAI riportato nella colonna F.

Completati i necessari riscontri, per saldi negativi (vale a dire che le quantità acquistate in esenzione sono superiori alle quantità effettivamente esportate) CONAI emetterà la relativa fattura; per saldi positivi (cioè le quantità acquistate in esenzione sono inferiori rispetto alle quantità effettivamente esportate)

**A7** Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg = 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.

La procedura "ex-ante" non può essere utilizzata per gli imballaggi prodotti ed esportati dallo stesso Consorzio.

Tra gli imballaggi esportati non possono essere considerati quelli documentati da fatture di acquisto con la sola dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto" a meno che il fornitore abbia rilasciato una scheda extracontabile con evidenza del Contributo addebitato, per materiale.

**Vedi** Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo 4.2.3, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Download documenti/Guida al Contributo.

Tra gli imballaggi esportati possono essere considerati solo gli imballaggi che sono stati assoggettati a Contributo in maniera ordinaria dal fornitore. In caso di applicazione del

Contributo con percentuale di abbattimento del peso (ad es. sui pallet), va considerato, tra gli imballaggi esportati, il peso al netto dell'abbattimento.

**Vedi** Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, Capitolo 8, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Download documenti/Guida al Contributo.

**V1** Sezione Fornitori e peso degli imballaggi acquistati in esenzione e relative istruzioni.

**A8** Non possono essere considerati in questo campo i quantitativi di imballaggio rilevati da fatture con la sola dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto" a meno che il fornitore abbia rilasciato una scheda extracontabile con evidenza del Contributo addebitato, per materiale.

**Vedi** Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo 4.2.3, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Download documenti/Guida al Contributo.

CONAI provvederà all'emissione della nota di credito a favore del Consorziato, semprechè in regola con le norme consortili. **A9**

Ai fini della determinazione del plafond di esenzione, in alternativa alla modalità di calcolo basata sulle quantità in peso (esportate/vendute complessivamente) di ogni singolo materiale/fascia contributiva, è possibile prendere come base di riferimento il rapporto percentuale dei valori in euro delle esportazioni rispetto al fatturato (rilevabile dalla dichiarazione IVA). In questo caso, la percentuale di plafond spettante è unica per tutti i materiali.

Nella **riga H** va indicato il valore del fatturato estero.

Nella **riga I** va indicato il valore del fatturato complessivo.

Nella **riga L** viene riportato il valore in percentuale (senza decimali) ottenuto dal rapporto tra il fatturato estero riportato nella riga H e il fatturato complessivo riportato nella riga I, che costituirà il plafond di esenzione comunicato a CONAI e da richiedere ai propri fornitori.

Nel caso in cui il Consorziato decida di determinare il plafond con questa modalità, i saldi a debito o a credito di fine anno continueranno comunque ad essere determinati attraverso la contrapposizione delle quantità esportate (colonna A) con quelle acquistate in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI (colonna B) nell'anno di riferimento.

## Fornitori e peso degli imballaggi acquistati in esenzione

Il Consorziato comunica a CONAI il codice fiscale di ciascun fornitore ed i quantitativi (in tonnellate con arrotondamento alla terza cifra decimale) di imballaggi/materiali di imballaggio acquistati in esenzione nell'anno precedente, suddivisi per materiale/fascia contributiva.

Per acquisti dall'estero effettuati direttamente dal Consorziato, riportare il proprio codice fiscale.

Per compilare l'elenco dei fornitori, il Consorziato può, alternativamente:

- caricare i dati per singolo fornitore, cliccando il bottone "nuovo fornitore" che aprirà automaticamente la finestra "modifica dettaglio esenzione" da compilare riportando il codice fiscale (o la partita IVA) del fornitore e indicando le quantità acquistate per materiale/fascia contributiva;
- caricare i dati da file in formato .csv, cliccando il bottone "carica da file", che aprirà automaticamente la finestra "import da file csv". Per caricare il file cliccare sul bottone "browse", selezionare il file contenente l'elenco fornitori e cliccare sul bottone "importa csv"; per compilare il file in maniera corretta seguire le istruzioni presenti nella finestra "import da file csv";
- caricare i dati dell'anno precedente, cliccando il bottone "carica da anno precedente".

I totali dei quantitativi esenti, per ogni materiale/fascia contributiva, acquistati o importati e indicati nella colonna B, dovranno coincidere con i dati, riportati nella sezione "Fornitori presso i quali sono stati effettuati acquisti di imballaggi in esenzione (con procedura "ex-ante")". **A10**

Terminata la compilazione, cliccare sul bottone "continua".

**A9** Ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento, CONAI può procedere alla compensazione dei saldi a credito con i Contributi Ambientali CONAI altrimenti dovuti.

**A10** La compilazione dell'elenco fornitori con dati incompleti o inesatti potrebbe comportare il mancato o tardivo riconoscimento dei crediti da parte di CONAI.

## Documentazione da allegare

Se si tratta del primo anno di utilizzo della procedura “ex-ante” o in caso di “**acquisti esenti anno precedente**” (colonna b) **pari a zero**, allegare cliccando sul collegamento “[clicca qui per caricare il file](#)” la seguente documentazione:

### 1) SCHEDA TECNICA

relativa sia ai quantitativi acquistati sia a quelli esportati, in cui il Consorziato indica le tipologie, le unità e il peso unitario degli imballaggi suddivisi per materiale. Tale scheda deve contenere, inoltre, una nota che dichiara come si è arrivati a stimare i pesi degli imballaggi. Viene considerata valida una stima effettuata in base a:

- i dati rilasciati dai fornitori;
- un sistema di pesata a campione;
- le schede tecniche proposte da CONAI. **V2**

La scheda tecnica deve essere in ogni caso inviata a CONAI ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo o la tipologia di imballaggio riferita all'esenzione richiesta.

### 2) MODELLO DICHIARAZIONE IVA (QUADRI VE E VF)

(**con allegata ricevuta di presentazione/spedizione**), da cui risultino i valori delle importazioni/esportazioni UE ed Extra UE del 2021. Nel caso in cui la dichiarazione IVA non fosse ancora disponibile entro il termine di presentazione della richiesta di esenzione, in attesa della stessa, al fine di consentire comunque l'avvio della gestione della richiesta, il Consorziato può allegare un'**autocertificazione** da cui risultino i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni effettuate. **A11**

È possibile allegare, facoltativamente, **fatture a campione** dei fornitori di imballaggi indicati nell'apposita sezione.

Inoltre, nel caso in cui siano stati ceduti imballaggi a **clienti di San Marino**, i cui quantitativi sono stati considerati ai fini della richiesta di esenzione, è necessario indicare nell'apposita sezione il codice fiscale di ciascun cliente, caricando i dati per singolo cliente oppure da file in formato .csv.

È necessario, infine, indicare nell'apposita sezione il codice IBAN del conto corrente sul quale CONAI potrà bonificare il saldo dei crediti spettanti al Consorziato, in alternativa è possibile caricare il codice IBAN indicato in precedenza, cliccando il bottone “[carica da anno precedente](#)”. **A12.V3**

---

**V2** Guida CONAI, Schede tecniche per materiale, disponibile sul sito [www.conai.org.in](http://www.conai.org.in) Download documenti/Guida al Contributo.

**A11** Per i consorziati che hanno aderito all'agevolazione fiscale del cosiddetto «Gruppo Iva» si richiede, unitamente alla Dichiarazione Iva dell'anno di riferimento, anche un prospetto di riconciliazione che evidenzia la quota parte generata dei valori riportati nei quadri VE e VF di Gruppo.

**A12** Eventuale documentazione aggiuntiva potrà comunque essere richiesta da CONAI nell'ambito della gestione delle richieste di esenzione.

**V3** Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, Capitolo 7, paragrafo “Controlli da parte di CONAI”.

## Invio della dichiarazione

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia dichiarazione” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”.

Cliccando il bottone “Invia dichiarazione”, il dichiarante:

- si impegna a richiedere ai propri fornitori/produttori l'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI per singolo ordine nel limite massimo dei Plafond indicati;
- conferma la propria disponibilità a documentare a CONAI la presente dichiarazione, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento consortile;
- dichiara di essere responsabile a tutti gli effetti della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

## Compilazione del modulo

### 6.5 ESENZIONE EX-ANTE - FORNITORI

Contestualmente alla compilazione del modulo 6.5 Esenzione ex-ante, con il modulo 6.5 Esenzione ex-ante - Fornitori, il Consorziato richiede ai fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale nel limite massimo del plafond indicato per ciascun materiale e per la plastica e la carta, per ciascuna fascia contributiva. **A13**

L'evoluzione della diversificazione degli imballaggi in carta e plastica ha comportato la nascita di nuove fasce contributive non presenti nel 2021. Per l'anno 2022:

- per gli acquisti di imballaggi in plastica di Fascia A1 e A2 è possibile utilizzare la stessa percentuale di esenzione risultante per gli imballaggi in plastica di Fascia A al 31/12/2021;
- per gli imballaggi in carta di Fascia 3 ("compositi di tipo C") e di Fascia 4 ("compositi di tipo D") è possibile utilizzare la stessa percentuale di esenzione risultante per gli imballaggi in carta di Fascia 1 al 31/12/2021.

Tuttavia, se disponibili dati analitici sui flussi di imballaggi collocati nelle nuove fasce 2022, è possibile, su base volontaria, utilizzare le percentuali di plafond di esenzione risultanti da tali dati analitici. **In tale ultimo caso le aziende dovranno necessariamente compilare il modulo 6.5- Fornitori in formato pdf** (disponibile sul sito CONAI). Il Mod. 6.5 CONAI dovrà essere comunque inviato attraverso il canale online.

Tale modulo deve essere inviato ai fornitori **entro e non oltre l'ultimo giorno (28) del mese di febbraio 2022** (fa fede la data di spedizione del fax, della PEC o il timbro postale della lettera raccomandata A.R.). Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il modulo può ovviamente essere inviato anche successivamente ai fornitori acquisiti dopo tale termine.

Tale modulo può essere compilato in formato cartaceo; altrimenti è anche possibile stamparne una copia - già precompilata - per i fornitori direttamente dal sito Dichiarazioni online di CONAI. In quest'ultimo caso, il Consorziato, dopo aver trasmesso il modulo 6.5 Esenzione ex-ante al CONAI, accede al modulo stesso dal menu "Consultazione" e una volta aperto clicca sulla voce "Clicca qui per stampare il modulo 6.5 da inviare ai fornitori". **A14**

---

**A13** Relativamente ai materiali plastica e carta, oggetto di diversificazione contributiva, è possibile, richiedere al proprio fornitore una percentuale unica di esenzione (plafond) per materiale al posto di quelle specifiche per singola fascia. Tale opzione deve essere esplicitamente selezionata barrando l'apposita casella in calce al Modulo.

**A14** Il modulo 6.5 Fornitori non deve essere inviato a CONAI, ma solo ai fornitori.



## 6.5 ESENZIONE EX-ANTE

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

Codice Socio:

Iscritto in quanto:

Denominazione o Ragione Sociale:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Uff. Addetto:

Referente per la compilazione:

Tel:

email:

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle modalità di applicazione dell'esenzione del Contributo Ambientale CONAI per l'attività di cui in oggetto,

**dichiara**

che i seguenti quantitativi di imballaggi espressi in tonnellate costituiranno per l'anno 2022 il plafond di cui all'art. 4, comma 10, del regolamento CONAI:

***Clicca qui per stampare il modulo 6.5 da inviare ai fornitori***

## 6.6 RIMBORSO EX-POST

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

[Consulta le istruzioni](#)

### DATI ANAGRAFICI



Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

### Richiesta di rimborso per cessioni di imballaggi effettuate fuori dal territorio nazionale

#### Quantità (t) di imballaggi acquistati nell'anno 2021

Per inserire i dati si può procedere inserendo una riga alla volta (facendo click sul bottone "nuovo fornitore" e, successivamente digitare codice fiscale e quantitativi) oppure caricando i dati da un file Excel precedentemente compilato (carica da file).

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA / TIPOLOGIA IMBALLAGGI	QUANTITÀ	CODICE FISCALE	NOTE



nuovo fornitore



carica da file



cancella tutto

→ continua

← indietro



versione di stampa

#### Quantità (t) di materiali esportati con assoggettamento a Contributo nell'anno 2021

Per inserire i dati richiesti, cliccare sul collegamento "INSERISCI" posizionato al di sotto del materiale per cui si intende chiedere il rimborso.

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A			B		C
			Imballaggi esportati			Contributo Ambientale		Importo richiesto a rimborso
			Pieni (t)	Vuoti (t)	Totale (t)		Euro/t	Euro
	Acciaio					18,00		
	Alluminio					15,00		
	Carta	Fascia 1				Fino al 30/06/2021	55,00	
	Carta	Fascia 1				Dal 01/07/2021	25,00	
	Carta	Fascia 2				Fino al 30/06/2021	75,00	
	Carta	Fascia 2				Dal 01/07/2021	45,00	
	Legno						9,00	
	Plastica	Fascia A					150,00	
	Plastica	Fascia B1					208,00	
	Plastica	Fascia B2					560,00	
	Plastica	Fascia C					660,00	
	Plastica biodegradabile e compostabile						294,00	





## Istruzioni per la compilazione

### 6.6 RIMBORSO EX-POST

#### Premessa

Il Consorziato che durante l'anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti) o ceduti in esenzione a clienti esportatori, può richiedere, con modulo 6.6, un rimborso pari al credito maturato. **A15**

Tale procedura viene adottata dagli utilizzatori esportatori di merci imballate ma può anche essere utilizzata:

- per gli imballaggi vuoti (già assoggettati a Contributo) esportati dai “piccoli commercianti” che abbiano aderito alla relativa procedura agevolata;
- per i soli materiali di confezionamento (già assoggettati a Contributo) di imballaggi vuoti esportati dal Produttore e/o Commerciante.

#### Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta “ricevuta di presentazione”, che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.6 deve essere inviato a CONAI **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo** a quello in cui ha esportato o ceduto in esenzione a clienti esportatori, imballaggi assoggettati a Contributo. Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. La scadenza per la presentazione del modulo 6.6 relativo alle esportazioni effettuate nell'anno 2021 è pertanto il 28 febbraio 2022. **A16**

#### Casi particolari

##### **PASSAGGIO DA PROCEDURA "EX-POST" PER L'ESPORTAZIONE A PROCEDURA "EX-ANTE" v4**

Un Consorziato/esportatore che intenda passare dalla procedura “ex-post” a quella “ex-ante” può farlo presentando il modulo 6.5, con cui determinerà il plafond per l'anno in corso e il saldo a credito per i quantitativi di imballaggi/materiali esportati nell'anno precedente.

**In questo caso non è necessario presentare il modulo 6.6.**

**A15** Per il saldo a credito dei Consorziati è prevista una soglia minima fino a 100,00 Euro per ciascun materiale. CONAI quindi non rimborserà importi a credito del Consorziato fino a concorrenza di tale soglia, per ciascun materiale. Analogamente il Consorziato non ha alcun obbligo di presentazione del modulo 6.6 per i materiali il cui saldo a credito non superi tale soglia.

**A16** Si ricorda che le richieste pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine (30 marzo 2022 per i moduli 6.6 relativi alle esportazioni effettuate nell'anno 2021) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.

**V4** Modulo 6.5 e relative istruzioni, disponibile sul sito CONAI, Dichiarazioni online, nell'area Richieste esenzione/rimborso per Export e nella presente Guida.

### CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEL CONSORZIATO

In caso di cessazione dell'attività in corso d'anno, il Consorziato può utilizzare lo stesso modulo 6.6 (opportunamente adattato) per chiedere il rimborso del credito maturato nel periodo infrannuale, anche prima della scadenza ordinaria (ossia la fine del mese di febbraio dell'anno successivo). L'invio del modulo dovrà essere in tal caso effettuato a mezzo PEC: [contributo.conai@legalmail.it](mailto:contributo.conai@legalmail.it). Per eventuali approfondimenti contattare il numero verde 800.337799.

### CESSIONI A DUTY FREE O PROVviste DI BORDO

Le cessioni destinate a duty free o provviste di bordo sono da assoggettare al Contributo Ambientale. CONAI può riservarsi la possibilità di valutare casi specifici di esenzione a fronte di documentazione che attesti l'avvenuta effettiva esportazione fuori dal territorio nazionale.

## Dati anagrafici

È possibile modificare i dati anagrafici (ad esclusione di quelli identificativi dell'azienda), se diversi da quelli già riportati, andando nell'area "Modifica dati anagrafici" sulla barra in alto.

## Elenco fornitori e peso degli imballaggi acquistati

Il Consorziato dichiara al CONAI il codice fiscale di ciascun fornitore e i quantitativi complessivamente acquistati (esportati e non) nell'anno precedente, distinguendo per materiale di imballaggio. Per i materiali carta, plastica e plastica biodegradabile e compostabile (fino al 30/6/2021), i quantitativi dovranno essere indicati distintamente per ciascuna fascia contributiva. **A17**

Per acquisti dall'estero effettuati direttamente dal Consorziato e dichiarati al CONAI, inserire il proprio codice fiscale.

Per compilare l'elenco dei fornitori, il Consorziato può, alternativamente:

- caricare i dati per singolo fornitore, cliccando il bottone "nuovo fornitore" che aprirà automaticamente la finestra "modifica dettaglio fornitore" da compilare riportando il codice fiscale (o la partita IVA) del fornitore e indicando le quantità acquistate per materiale di imballaggio/fascia contributiva. **(Vedi pagina seguente)**
- Caricare i dati da file in formato.csv, cliccando il bottone "carica da file", che aprirà automaticamente la finestra "Import da file CSV". Per caricare il file cliccare sul bottone "browse", selezionare il file contenente l'elenco fornitori e cliccare sul bottone "importa csv"; per compilare il file in maniera corretta seguire le istruzioni presenti nella finestra "Import da file CSV". **A18**

Per i materiali che nel corso dell'anno precedente hanno subito variazioni del Contributo, i quantitativi dovranno necessariamente essere suddivisi e riportati nelle rispettive colonne infrannuali.

Terminata la compilazione, cliccare sul bottone "continua".

---

**A17** A partire dal 1° luglio 2021 il Contributo Ambientale per tutti gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile è stato rideterminato in 294 EUR/tonnellata senza più alcuna distinzione in fasce contributive.

**A18** Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg = 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.

Modifica dettaglio prodotto

Codice fiscale

MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA/TIPOLOGIA IMBALLAGGI	QUANTITÀ
Acciaio		
Alluminio		
Carta	Fascia 1	
Carta	Fascia 2	
Legno		
Plastica	Fascia A	
Plastica	Fascia B1	
Plastica	Fascia B2	
Plastica	Fascia C	
Plastica biodegradabile e compostabile		
Plastica biodegradabile e compostabile	Fascia B2	
Plastica biodegradabile e compostabile	Fascia C	
Vetro		

Il dichiarante conferma che le quantità inserite sono in tonnellate.

✓ conferma
↶ annulla

## Determinazione dell'importo richiesto a rimborso

Il Consorziato dovrà indicare per ogni materiale le quantità (in tonnellate con arrotondamento alla terza cifra decimale) degli imballaggi e dei materiali di imballaggio esportati o ceduti in esenzione a clienti esportatori, già assoggettati a Contributo nell'anno precedente. Per i materiali carta, plastica e plastica biodegradabile e compostabile (fino al 30/6/2021), il Consorziato dovrà indicare le quantità richieste distintamente per ciascuna fascia contributiva, o in alternativa (per la plastica e la plastica biodegradabile e compostabile fino al 30/6/2021), può tenere indistinti i flussi; in tal caso, però, il credito maturato è calcolato tenendo conto del valore contributivo più basso tra quelli previsti.

Per inserire i dati richiesti, cliccare sul collegamento "inserisci", posizionato al di sotto del nome del materiale per cui si intende chiedere il rimborso, che aprirà automaticamente la finestra "modifica dettaglio prodotto".

Nella **colonna A** va indicata, per ciascun materiale, la quantità di imballaggi esportata e la relativa suddivisione tra imballaggi pieni e vuoti.

Nella **colonna B** è già riportato il valore unitario, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI determinato per il periodo di riferimento della richiesta di rimborso. **A19. A20**

Nella **colonna C** è riportato l'importo chiesto a rimborso (in Euro, arrotondando al secondo decimale) per ciascun materiale, ottenuto dalla moltiplicazione dei quantitativi di imballaggio esportati riportati nella colonna A, per il valore unitario (Euro/t) del Contributo Ambientale CONAI riportato nella colonna B. **A21**

Terminata la compilazione, cliccare sul bottone "continua".

**A19** Nella colonna B, in corrispondenza dei materiali carta e plastica, sono indicati i valori corrispondenti alle fasce/tipologie contributive. Per la plastica, ai fini della determinazione dell'importo da richiedere a rimborso, il Consorziato può tenere indistinti i flussi di imballaggi esportati. In tal caso però il credito maturato è calcolato tenendo conto del valore contributivo più basso tra quelli previsti.

**A20** I quantitativi chiesti a rimborso non possono superare, per singolo materiale, i quantitativi sui quali è stato assolto il Contributo, come indicati nel prospetto precedentemente compilato "Quantità (t) di imballaggi acquistati nell'anno 2021".

**A21** - CONAI esegue le verifiche dei dati risultanti dal modulo e dalla documentazione fornita e autorizza il rimborso, sempre che il Consorziato sia in regola con le norme consortili. Il Consorziato riceverà nota di credito (operazione non soggetta ad IVA) per l'importo che sarà accreditato sul conto a cui estremi sono stati indicati nel modulo 6.6.

- Ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento, CONAI può procedere alla compensazione a conguaglio con i Contributi Ambientali CONAI altrimenti dovuti.

## Documentazione da allegare

La documentazione di seguito indicata può essere allegata cliccando sui rispettivi collegamenti “clicca qui per caricare il file”:

**1 Elenco clienti (documento non obbligatorio)** In caso di richiesta di rimborso del Contributo Ambientale CONAI per vendite in esenzione a clienti esportatori abituali, il Consorziato comunica a CONAI il codice fiscale di ciascun cliente e i quantitativi complessivamente ceduti in esenzione nell'anno precedente, distinguendo per materiale di imballaggio. Per i materiali carta, plastica e plastica biodegradabile e compostabile (fino al 30 giugno 2021), i quantitativi dovranno essere indicati distintamente per ciascuna fascia contributiva. Per compilare l'elenco dei clienti, il Consorziato può caricare i dati per singolo cliente, cliccando sul bottone “nuovo cliente” che aprirà automaticamente la finestra “modifica dettaglio cliente” da compilare riportando il codice fiscale (o la partita IVA) del cliente e indicando le quantità cedute per materiale di imballaggio/fascia contributiva.

**2 Scheda tecnica (documento non obbligatorio)** relativa sia ai quantitativi acquistati sia a quelli esportati, in cui il Consorziato indica le tipologie, le unità e il peso unitario degli imballaggi suddivisi per materiale. Tale scheda deve contenere, inoltre, una nota esplicativa dei criteri di stima dei pesi degli imballaggi. Viene considerata valida una stima effettuata in base a:

- ◆ i dati rilasciati dai fornitori;
- ◆ un sistema di pesata a campione;
- ◆ le schede tecniche proposte da CONAI.

La scheda tecnica deve essere inviata a CONAI la prima volta che si richiede il rimborso o comunque ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo o la tipologia di imballaggio riferita all'esenzione richiesta. **v5**

SCHEDA TECNICA - ESEMPIO DI COMPILAZIONE			
Materiali	Tipologia	Unità	Peso unitario (kg)
Carta	Scatola di cartone	30	0,60
	Astucci in cartone	12	0,30
Legno	Pallets	10	15,00
	Casse in compensato	20	7,00
Plastica	Shopper	650	0,25

**3 Modello Dichiarazione IVA (quadri VE e VF) (documento obbligatorio) con allegata ricevuta di presentazione/spedizione**, da cui risultino i valori delle importazioni/esportazioni UE ed Extra UE dell'anno per il quale si chiede il rimborso. Nel caso in cui la dichiarazione IVA non fosse ancora disponibile entro il termine di presentazione della richiesta di rimborso, in attesa della stessa, al fine di consentire comunque l'avvio della gestione della richiesta, il Consorziato può allegare un'autocertificazione da cui risultino i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni effettuate. **A22 . A23 . A24**

È possibile allegare, facoltativamente, **fatture a campione** dei fornitori di imballaggi indicati nell'apposita sezione.

Inoltre, nel caso in cui siano stati ceduti imballaggi a **clienti di San Marino**, i cui quantitativi sono stati considerati ai fini della richiesta di rimborso, è necessario indicare nell'apposita sezione il codice fiscale di ciascun cliente, caricando i dati per singolo cliente oppure da file in formato .csv.

È necessario, infine, indicare nell'apposita sezione il **codice IBAN** del conto corrente sul quale CONAI potrà bonificare il saldo dei crediti spettanti al Consorziato, in alternativa è possibile caricare il codice IBAN indicato in precedenza, cliccando il bottone “carica da anno precedente”. **A25**

## Invio della dichiarazione

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia dichiarazione” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”.

Cliccando il bottone “Invia dichiarazione”, il dichiarante è responsabile a tutti gli effetti della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

**A22** La definizione della richiesta di rimborso potrà avvenire solo dopo il ricevimento della Dichiarazione IVA da parte del CONAI.

**A23** Per i consorziati che hanno aderito all'agevolazione fiscale del cosiddetto «Gruppo Iva» si richiede, unitamente alla Dichiarazione Iva dell'anno di riferimento, anche un prospetto di riconciliazione che evidenzia la quota parte generata dei valori riportati nei quadri VE e VF di Gruppo.

**A24** Eventuale documentazione aggiuntiva potrà comunque essere richiesta da CONAI nell'ambito della gestione delle richieste di rimborso.

**Vedi** Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo I Controlli da parte di CONAI, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Download documenti/Guida al Contributo.

**A25** Se gli imballaggi sono stati acquistati in una fase successiva alla prima cessione, potrà essere rimborsato solo il Contributo Ambientale relativo alle fatture nelle quali il fornitore abbia evidenziato il Contributo Ambientale Unitario per riga o per colonna. Non può essere rimborsato il Contributo Ambientale se esposto in fattura con la sola dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”, a meno che il fornitore abbia rilasciato una scheda extracontabile con evidenza del Contributo addebitato, per materiale. Tra gli imballaggi esportati possono essere considerati solo gli imballaggi che sono stati assoggettati a Contributo in maniera ordinaria dal fornitore. In caso di applicazione del Contributo con percentuale di abbattimento del peso (ad. es. sui pallet), va considerato, tra gli imballaggi esportati, il peso al netto dell'abbattimento.

**Vedi** Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, Capitolo 8, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Download documenti/Guida al Contributo.







## Istruzioni per la compilazione

### 6.6 BIS RIMBORSO EX-POST DA SEMPLIFICATA IMPORT 6.2

#### Premessa

Il Consorziato che ha dichiarato al CONAI il Contributo attraverso le procedure semplificate sul valore o sulla tara delle merci imballate importate (mod. 6.2 Import imballaggi pieni), per un importo annuo fino a 7.500 Euro, per le esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2021, può richiedere con il modulo 6.6 Bis un rimborso del Contributo Ambientale. La quota da rimborsare è determinata in funzione della percentuale del fatturato estero sul fatturato complessivo (Italia ed estero), da applicare al Contributo dichiarato nello stesso anno con le citate procedure semplificate. **A26.A27**

#### Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta "ricevuta di presentazione", che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo 6.6 Bis deve essere inviato a CONAI **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo** a quello in cui ha esportato imballaggi pieni importati e assoggettati a Contributo. Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per il modulo presentato nel 2022 (per le esportazioni effettuate nel 2021) tale termine è il 28 febbraio 2022. **A28**

#### Condizioni di applicabilità della richiesta di rimborso

- a)** è da considerarsi alternativa a quelle già esistenti per aziende esportatrici (ex-ante - modulo 6.5, ex-post - modulo 6.6 e compensazione - modulo 6.10), mentre può essere utilizzata anche contemporaneamente qualora si tratti di altri flussi di imballaggi documentati e tracciati separatamente;
- b)** si applica solo in presenza di flussi costanti di import e di export, nello stesso anno. Negli altri casi sono applicabili le altre procedure di esenzione;
- c)** le categorie di materiali di imballaggio importati ed esportati devono essere omogenee (almeno per quanto riguarda gli imballaggi primari delle merci);

---

**A26** Per l'anno 2021, la soglia di Contributo Ambientale CONAI dichiarato per accedere al rimborso è stata aumentata da 5.000 a 7.500 Euro con ulteriore estensione degli aventi diritto.

**A27** È prevista una soglia minima fino a 200,00 Euro. CONAI quindi non rimborserà importi a credito del Consorziato fino a concorrenza di tale soglia. Analogamente il Consorziato non

ha alcun obbligo di presentazione del modulo 6.6 Bis per il credito non superiore a tale soglia.

**A28** Si ricorda che le richieste pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine (quindi per il 2022 il 30 marzo) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.

- d) tutti gli acquisti nazionali di imballaggi vuoti e di merci imballate e le importazioni di imballaggi vuoti o pieni, devono essere assoggettati interamente a Contributo Ambientale;
- e) è riservata ai soli consorziati che hanno presentato le dichiarazioni del Contributo con le procedure semplificate sul valore delle merci o sulla tara delle stesse (mod. 6.2 Import imballaggi pieni), per un importo complessivo annuo non superiore a 7.500,00 Euro.

## Dati anagrafici

È possibile modificare i dati anagrafici (ad esclusione di quelli identificativi dell'azienda), se diversi da quelli già riportati, andando nell'area "Modifica dati anagrafici" sulla barra in alto.

## Determinazione dell'importo richiesto a rimborso

Il Consorzio dovrà indicare il valore del fatturato estero e del fatturato complessivo, mentre è già evidenziato l'importo totale di Contributo Ambientale dichiarato con la procedura semplificata per import nel corso del 2021.

Nella **riga A** è indicato automaticamente l'importo totale di Contributo (competenza 2021) dichiarato con il modulo 6.2 import imballaggi pieni - procedura semplificata.

Nella **riga B** (fatturato estero) va indicato il valore delle "operazioni che concorrono alla formazione del plafond" rilevabile dalla dichiarazione IVA.

Nella **riga C** (fatturato complessivo) va indicato il "volume d'affari" rilevabile dalla dichiarazione IVA.

Nella **riga D** viene riportato il valore in percentuale (senza decimali) ottenuto dal rapporto tra il fatturato estero (riga B) e quello complessivo (riga C).

Nella **riga E** è riportato l'importo chiesto a rimborso (in Euro, arrotondando al secondo decimale) ottenuto dalla moltiplicazione dell'importo totale di contributo dichiarato (riga A) con il rapporto fatturato estero/complessivo (riga D). **A29**

Terminata la compilazione, cliccare sul bottone "continua".

---

**A29** - CONAI esegue le verifiche dei dati risultanti dal modulo e dalla documentazione fornita e autorizza il rimborso, sempre che il Consorzio sia in regola con le norme consortili. Il Consorzio riceverà nota di credito (operazione non soggetta ad IVA) per l'importo che sarà accreditato sul conto i cui estremi sono stati indicati nel modulo 6.6 Bis.

- Ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento, CONAI può procedere alla compensazione a conguaglio con i Contributi Ambientali CONAI altrimenti dovuti.

## Documentazione da allegare

**Modello Dichiarazione IVA (quadri VE e VF) (documento obbligatorio) con allegata ricevuta di presentazione/spedizione**, da cui risultino i valori delle importazioni/esportazioni UE ed Extra UE dell'anno per il quale si chiede il rimborso. Nel caso in cui la dichiarazione IVA non fosse ancora disponibile entro il termine di presentazione della richiesta di rimborso, in attesa della stessa, al fine di consentire comunque l'avvio della gestione della richiesta, il Consorziato può allegare un'**autocertificazione** da cui risultino i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni effettuate. **A30 . A31 . A32**

Inoltre, nel caso in cui siano stati ceduti imballaggi a **clienti di San Marino, i cui quantitativi sono stati considerati ai fini della richiesta di rimborso**, è necessario indicare nell'apposita sezione il codice fiscale di ciascun cliente, caricando i dati per singolo cliente oppure da file in formato .csv.

È necessario, infine, indicare nell'apposita sezione il **codice IBAN** del conto corrente sul quale CONAI potrà bonificare il saldo del credito spettante al Consorziato, in alternativa è possibile caricare il codice IBAN indicato in precedenza, cliccando il bottone "carica da anno precedente".

## Invio della dichiarazione

Al termine della compilazione, cliccando il bottone "Invia dichiarazione" i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una "Ricevuta di presentazione".

Cliccando il bottone "Invia dichiarazione", il dichiarante è responsabile a tutti gli effetti della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

---

**A30** La definizione della richiesta di rimborso potrà avvenire solo dopo il ricevimento della Dichiarazione IVA da parte del CONAI.

**A31** Per i consorziati che hanno aderito all'agevolazione fiscale del cosiddetto «Gruppo Iva» si richiede, unitamente alla Dichiarazione Iva dell'anno di riferimento, anche un prospetto di riconciliazione che evidenzii la quota parte generata dei valori riportati nei quadri VE e VF di Gruppo.

**A32** Eventuale documentazione aggiuntiva potrà comunque essere richiesta da CONAI nell'ambito della gestione delle richieste di rimborso.

**Vedi** Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo I Controlli da parte di CONAI, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Download documenti/Guida al Contributo.

## RIMBORSO DA 6.10

Spett.le **CONAI** - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI  
Servizio dichiarazioni online

[Consulta le istruzioni](#)

### DATI ANAGRAFICI



Codice Socio:	Iscritto in quanto:
Denominazione o Ragione Sociale:	
Partita IVA:	Codice Fiscale:
Uff. Addetto:	Referente per la compilazione:
Tel:	email:

## Rimborso per credito maturato con la procedura di compensazione import/export

### Quantità (t) di imballaggi acquistati nell'anno 2021

Per inserire i dati si può procedere inserendo una riga alla volta (facendo click sul bottone "nuovo fornitore" e, successivamente digitare codice fiscale e quantitativi) oppure caricando i dati da un file Excel precedentemente compilato (carica da file).

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA / TIPOLOGIA IMBALLAGGI	QUANTITÀ	CODICE FISCALE	NOTE



nuovo fornitore



carica da file



cancella tutto

→ continua

← indietro



versione di stampa

### Quantità (t) di materiali esportati con assoggettamento a Contributo nell'anno 2021

Per inserire i dati richiesti, cliccare sul collegamento "INSERISCI" posizionato al di sotto del materiale per cui si intende chiedere il rimborso.

AZIONI	MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	A			B		C
			Imballaggi esportati			Contributo Ambientale		Importo richiesto a rimborso
			Pieni (t)	Vuoti (t)	Totale (t)		Euro/t	Euro
	Acciaio					18,00		
	Alluminio					15,00		
	Carta	Fascia 1				Fino al 30/06/2021	55,00	
	Carta	Fascia 1				Dal 01/07/2021	25,00	
	Carta	Fascia 2				Fino al 30/06/2021	75,00	
	Carta	Fascia 2				Dal 01/07/2021	45,00	
	Legno						9,00	
	Plastica	Fascia A					150,00	
	Plastica	Fascia B1					208,00	
	Plastica	Fascia B2					560,00	
	Plastica	Fascia C					660,00	



## Istruzioni per la compilazione

### RIMBORSO DA 6.10

#### Premessa

Il Consorziato che durante l'anno ha effettuato importazioni ed esportazioni di imballaggi o materiali di imballaggi (pieni e/o vuoti), dichiarati al CONAI con il modulo 6.10 (procedura di compensazione import/export) e, a seguito della presentazione dell'ultima dichiarazione dell'anno solare di riferimento, risulta a credito, può ottenere il rimborso compilando il modulo Rimborso da 6.10. **A33**

#### Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo deve essere inviato esclusivamente tramite il servizio "Dichiarazioni online", fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito [www.conai.org](http://www.conai.org).

Il Consorziato è tenuto a verificare l'avvenuta "ricevuta di presentazione", che è il presupposto per ritenere valida la presentazione della dichiarazione.

Il modulo Rimborso da 6.10 deve essere inviato a CONAI **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo** a quello in cui ha esportato o ceduto in esenzione a clienti esportatori, imballaggi assoggettati a Contributo. Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. La scadenza per la presentazione del modulo Rimborso da 6.10 relativo alle esportazioni effettuate nell'anno 2021 è pertanto il 28 febbraio 2022. **A34**

#### Dati anagrafici

È possibile modificare i dati anagrafici (ad esclusione di quelli identificativi dell'azienda), se diversi da quelli già riportati, andando nell'area "Modifica dati anagrafici" sulla barra in alto.

#### Elenco fornitori e peso degli imballaggi acquistati

Il Consorziato dichiara al CONAI il codice fiscale di ciascun fornitore e i quantitativi complessivamente acquistati (esportati e non) nell'anno precedente, distinguendo per materiale di imballaggio. Per i materiali carta, plastica e plastica biodegradabile e compostabile (fino al 30/6/2021), i quantitativi dovranno essere indicati distintamente per ciascuna fascia contributiva. **A35**

Per acquisti dall'estero effettuati direttamente dal Consorziato e dichiarati al CONAI, inserire il proprio codice fiscale.

---

**A33** Per il saldo a credito del Consorziato è prevista una soglia minima fino a 100,00 Euro per ciascun materiale. Non è pertanto possibile proseguire con la compilazione e l'invio del modulo in caso di credito del Consorziato fino a concorrenza di tale soglia, per ciascun materiale.

**A34** Si ricorda che le richieste pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine (30 marzo

2022 per i moduli Rimborso da 6.10 relativi alle esportazioni effettuate nell'anno 2021) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.

**A35** A partire dal 1° luglio 2021 il Contributo Ambientale per tutti gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile è stato rideterminato in 294 EUR/tonnellata senza più alcuna distinzione in fasce contributive.

Per compilare l'elenco dei fornitori, il Consorziato può, alternativamente:

- caricare i dati per singolo fornitore, cliccando il bottone “nuovo fornitore” che aprirà automaticamente la finestra “modifica dettaglio fornitore” da compilare riportando il codice fiscale (o la partita IVA) del fornitore e indicando le quantità acquistate per materiale di imballaggio/fascia contributiva.

Modifica dettaglio prodotto

**Codice fiscale**

MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA/TIPOLOGIA IMBALLAGGI	QUANTITÀ
Acciaio		
Alluminio		
Carta	Fascia 1	
Carta	Fascia 2	
Legno		
Plastica	Fascia A	
Plastica	Fascia B1	
Plastica	Fascia B2	
Plastica	Fascia C	
Plastica biodegradabile e compostabile		
Plastica biodegradabile e compostabile	Fascia B2	
Plastica biodegradabile e compostabile	Fascia C	
Vetro		

Il dichiarante conferma che le quantità inserite sono in tonnellate.

✓ conferma
↶ annulla

- Caricare i dati da file in formato.csv, cliccando il bottone “carica da file”, che aprirà automaticamente la finestra “Import da file CSV”. Per caricare il file cliccare sul bottone “browse”, selezionare il file contenente l'elenco fornitori e cliccare sul bottone “importa csv”; per compilare il file in maniera corretta seguire le istruzioni presenti nella finestra “Import da file CSV”. **A36**

Per i materiali che nel corso dell'anno precedente hanno subito variazioni del Contributo, i quantitativi dovranno necessariamente essere suddivisi e riportati nelle rispettive colonne infrannuali.

Terminata la compilazione, cliccare sul bottone “continua”.

## Determinazione dell'importo a credito da rimborsare

L'importo a credito da rimborsare viene calcolato direttamente dal CONAI dopo che è stata ultimata la fatturazione delle dichiarazioni di Contributo di competenza dell'anno di riferimento.

Prima di tale data, il Consorziato ha comunque la possibilità di compilare e inviare il modulo nel quale, però, non viene valorizzato il saldo a credito. **A37**

**A36** Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg = 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.

**A37** Non è possibile proseguire con la compilazione e l'invio del modulo Rimborso da 6.10 nel caso in cui non siano presenti (in tutto o in parte) dichiarazioni con il modulo 6.10 per l'anno di riferimento, oppure tali dichiarazioni siano con saldi a debito per il Consorziato.

## Documentazione da allegare

La documentazione di seguito indicata può essere allegata cliccando sui rispettivi collegamenti “clicca qui per caricare il file”:

**1 Scheda tecnica (documento non obbligatorio)** relativa sia ai quantitativi acquistati sia a quelli esportati, in cui il Consorziato indica le tipologie, le unità e il peso unitario degli imballaggi suddivisi per materiale. Tale scheda deve contenere, inoltre, una nota esplicativa dei criteri di stima dei pesi degli imballaggi.

Viene considerata valida una stima effettuata in base a:

- ◆ i dati rilasciati dai fornitori;
- ◆ un sistema di pesata a campione;
- ◆ le schede tecniche proposte da CONAI.

La scheda tecnica deve essere inviata a CONAI la prima volta che si richiede il rimborso o comunque ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo o la tipologia di imballaggio riferita all'esenzione richiesta. **V6**

### SCHEDA TECNICA - ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Materiali	Tipologia	Unità	Peso unitario (kg)
Carta	Scatola di cartone	30	0,60
	Astucci in cartone	12	0,30
Legno	Pallets	10	15,00
	Casse in compensato	20	7,00
Plastica	Shopper	650	0,25

**2 Modello Dichiarazione IVA (quadri VE e VF) (documento obbligatorio) con allegata ricevuta di presentazione/spedizione**, da cui risultino i valori delle importazioni/esportazioni UE ed Extra UE dell'anno per il quale si chiede il rimborso. Nel caso in cui la dichiarazione IVA non fosse ancora disponibile entro il termine di presentazione della richiesta di rimborso, in attesa della stessa, al fine di consentire comunque l'avvio della gestione della richiesta, il Consorziato può allegare un'**autocertificazione** da cui risultino i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni effettuate. **A38 . A39 . A40**

È possibile allegare, facoltativamente, **fatture a campione** dei fornitori di imballaggi indicati nell'apposita sezione.

**V6** Guida CONAI, Schede tecniche per materiale, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Download documenti/Guida al Contributo.

**A38** La definizione della richiesta di rimborso potrà avvenire solo dopo il ricevimento della Dichiarazione IVA da parte del CONAI.

**A39** Per i consorziati che hanno aderito all'agevolazione fiscale del cosiddetto «Gruppo Iva» si richiede, unitamente alla Dichiarazione Iva dell'anno di riferimento,

anche un prospetto di riconciliazione che evidenzi la quota parte generata dei valori riportati nei quadri VE e VF di Gruppo.

**A40** Eventuale documentazione aggiuntiva potrà comunque essere richiesta da CONAI nell'ambito della gestione delle richieste di rimborso.

**Vedi** Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo I Controlli da parte di CONAI, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Download documenti/Guida al Contributo.



Inoltre, nel caso in cui siano stati ceduti imballaggi a **clienti di San Marino**, i cui quantitativi sono stati considerati ai fini della richiesta di rimborso, è necessario indicare nell'apposita sezione il codice fiscale di ciascun cliente, caricando i dati per singolo cliente oppure da file in formato .csv.

È necessario, infine, indicare nell'apposita sezione il **codice IBAN** del conto corrente sul quale CONAI potrà bonificare il saldo dei crediti spettanti al Consorziato, in alternativa è possibile caricare il codice IBAN indicato in precedenza, cliccando il bottone “carica da anno precedente”.

## Invio della dichiarazione

Al termine della compilazione, cliccando il bottone “Invia dichiarazione” i dati vengono trasferiti a CONAI che trasmette contestualmente al dichiarante una “Ricevuta di presentazione”.

Cliccando il bottone “Invia dichiarazione”, il dichiarante è responsabile a tutti gli effetti della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

# Rimborso ex-post per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici

Spett.le: CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi

Via PEC: contributo.conai@legalmail.it

Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta, 5  
20122 - Milano

**Oggetto:** Richiesta di rimborso per cessione di imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici utilizzati in strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE (solo per i farmaci).

La sottoscritta (Denominazione o Ragione Sociale):

Indirizzo:

PEC:

Codice Fiscale:                      Partita IVA:

## FORNITORI <sup>[1]</sup> PRESSO I QUALI SONO STATI EFFETTUATI ACQUISTI DI IMBALLAGGI ASSOGGETTATI A CONTRIBUTO NELL'ANNO 2021 E RELATIVE QUANTITÀ (t) <sup>[2]</sup>

Codice fiscale	Acciaio	Alluminio	Carta				Legno	Plastica				Plastica biodegradabile e compostabile			Vetro						
			Fascia 1		Fascia 2			Fascia A	Fascia B1	Fascia B2	Fascia C	Fascia B2	Fascia C	Fascia unica							
			Fino al 30/6/2021	Dal 1/07/2021	Fino al 30/6/2021	Dal 1/07/2021										Fino al 30/6/2021	Dal 1/07/2021				

[1] In caso di imballaggi (vuoti o pieni) acquistati all'estero, dovrà essere indicato il Codice Fiscale del consorziato richiedente rimborso.

[2] Nel caso in cui le righe previste nel modulo non siano sufficienti, è possibile allegare un prospetto riepilogativo.

## QUANTITÀ (t) DI IMBALLAGGI ASSOGGETTATI A CONTRIBUTO NEL 2021 E TRASFERITI A STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE O (SOLO PER I FARMACI) SMALTITI ATTRAVERSO IL CIRCUITO ASSINDE

	Acciaio	Alluminio	Carta				Legno	Plastica				Plastica biodegradabile e compostabile			Vetro						
			Fascia 1		Fascia 2			Fascia A	Fascia B1	Fascia B2	Fascia C	Fascia B2	Fascia C	Fascia unica							
			Fino al 30/6/2021	Dal 1/07/2021	Fino al 30/6/2021	Dal 1/07/2021										Fino al 30/6/2021	Dal 1/07/2021				
<b>A</b> Imballaggi primari a diretto contatto (ton)																					
<b>B</b> Contributo Ambientale CONAI (Euro/ton)	18,00	15,00	55,00	25,00	75,00	45,00	9,00	150,00	208,00	560,00	660,00	560,00	660,00	294,00	37,00						
<b>C</b> Importo richiesto a rimborso (Euro)																					

[Plastica]  
**Fascia A** imballaggi di Fascia A e/o flussi indistinti di imballaggi rientranti nelle Fasce A e/o B1 e/o B2 e C  
**Fascia B1** imballaggi di Fascia B1 e/o flussi indistinti di imballaggi rientranti nelle Fasce B1 e/o B2 e C  
**Fascia B2** imballaggi di Fascia B2 e/o flussi indistinti di imballaggi rientranti nelle fasce B2 e/o C  
**Fascia C** solo imballaggi di Fascia C

[Plastica biodegradabile e compostabile]  
**Fascia B2** imballaggi di Fascia B2 e/o flussi indistinti di imballaggi rientranti nelle Fasce B2 e/o C  
**Fascia C** solo imballaggi di Fascia C

Allega documentazione così come previsto nelle istruzioni per la compilazione.

CODICE IBAN:

Il **dichiarante**, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

**Luogo e data** \_\_\_\_\_ **In fede (il legale rappresentante)** \_\_\_\_\_

## Istruzioni per la compilazione

# RIMBORSO EX-POST PER IMBALLAGGI PRIMARI DI DISPOSITIVI MEDICI/PRODOTTI FARMACEUTICI

### Premessa <sup>V7</sup>

Il Consorziato che durante l'anno 2021 ha acquistato imballaggi primari assoggettati al Contributo Ambientale, successivamente destinati al diretto contatto con i dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici riservati esclusivamente all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche e private o (solo per i prodotti farmaceutici) smaltiti attraverso il circuito Assinde, può richiedere, con il presente modulo, un rimborso pari al credito maturato. **A41 .A42**

### Modalità e Termini per la presentazione

Il presente modulo, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato a CONAI a mezzo PEC (contributo.conai@legalmail.it) o raccomandata A.R. **entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno.** Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. La scadenza per la presentazione del modulo relativo alle compravendite effettuate nell'anno 2021 è pertanto il 28 febbraio 2022. **A43**

### Elenco fornitori e peso degli imballaggi acquistati

Il Consorziato dichiara al CONAI il codice fiscale di ciascun fornitore e i quantitativi complessivamente acquistati nel 2021, distinguendo per materiale di imballaggio. **A44** Per i materiali carta, plastica e plastica biodegradabile e compostabile (fino al 30 giugno 2021), i quantitativi dovranno essere indicati distintamente per ciascuna fascia contributiva.

Per acquisti dall'estero effettuati direttamente dal Consorziato e dichiarati al CONAI, inserire il proprio codice fiscale.

Per i materiali che nel corso del 2021 hanno subito variazioni del Contributo, i quantitativi dovranno necessariamente essere suddivisi e riportati nelle rispettive colonne infrannuali. **A45**

**V7** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 4 dicembre 2017, dove viene illustrata la procedura di rimborso ex-post, da considerarsi alternativa alla procedura di esenzione ex-ante con i moduli 6.12/6.13.

**A41** Il rimborso relativo agli imballaggi primari a diretto contatto con farmaci smaltiti attraverso circuito ASSINDE fa riferimento ai quantitativi effettivamente smaltiti attraverso tale circuito ed oggetto di specifici report consuntivi predisposti periodicamente dall'Ente.

**A42** Per il saldo a credito dei Consorziati è prevista una soglia minima fino a 100,00 Euro per ciascun materiale. CONAI quindi non rimborserà importi a credito del Consorziato fino a concorrenza di tale soglia, per ciascun materiale. Analogamente il Consorziato non ha alcun obbligo di presentazione

del presente modulo per materiali il cui saldo a credito non superi tale soglia.

**A43** Si ricorda che le richieste pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine (quindi per il 2022 entro il 30 marzo) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.

**A44** Il dato delle quantità va espresso in tonnellate, con arrotondamento alla terza cifra decimale; a titolo di esempio: 1 kg = 0,001 t, 100 kg = 0,100 t.

**A45** A partire dal 1° luglio 2021 il Contributo Ambientale per tutti gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile è stato rideterminato in 294 EUR/tonnellata senza più alcuna distinzione in fasce contributive.

## Determinazione dell'importo richiesto a rimborso

Il Consorziato dovrà indicare per ogni materiale le quantità (in tonnellate con arrotondamento alla terza cifra decimale) degli imballaggi ceduti alle strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito Assinde (solo per i farmaci), già assoggettati a Contributo nel 2021. Per i materiali carta, plastica e plastica biodegradabile e compostabile (fino al 30/6/2021), il Consorziato dovrà indicare le quantità richieste distintamente per ciascuna fascia contributiva, o in alternativa (per la plastica e la plastica biodegradabile e compostabile fino al 30/6/2021), può tenere indistinti i flussi.

Nella **riga A** va indicata, per ciascun materiale, la quantità di imballaggi ceduta.

Nella **riga B** è già riportato il valore, espresso in Euro/t, del Contributo Ambientale CONAI determinato per il periodo di riferimento della richiesta di rimborso. **A46 . A47**

Nella **riga C** è riportato l'importo chiesto a rimborso (in Euro, arrotondando al secondo decimale) per ciascun materiale, ottenuto dalla moltiplicazione dei quantitativi di imballaggio ceduti riportati nella riga A, per il valore (Euro/t) del Contributo Ambientale CONAI riportato nella riga B. **A48**

## Documentazione da allegare

- 1 Fattura a campione** per ciascun fornitore di imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici, assoggettati a Contributo Ambientale CONAI.
- 2 Scheda tecnica** relativa sia ai quantitativi acquistati sia a quelli ceduti, in cui il Consorziato indica le tipologie, le unità e il peso unitario degli imballaggi suddivisi per materiale. Tale scheda deve contenere, inoltre, una nota esplicativa dei criteri di stima dei pesi degli imballaggi.

Viene considerata valida una stima effettuata in base a:

- ◆ i dati rilasciati dai fornitori;
- ◆ un sistema di pesata a campione;
- ◆ le schede tecniche proposte da CONAI.

La scheda tecnica deve essere inviata a CONAI la prima volta che si richiede il rimborso o comunque ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo o la tipologia di imballaggio riferita all'esenzione richiesta. **(Esempio pagina seguente).V8**

**A46** Nella riga B, in corrispondenza dei materiali carta e plastica, sono indicati i valori corrispondenti alle relative fasce contributive. Per la plastica, ai fini della determinazione dell'importo da richiedere a rimborso, il Consorziato può tenere indistinti i flussi di imballaggi ceduti. In tal caso però il credito maturato è calcolato tenendo conto del valore contributivo più basso tra quelli previsti.

**A47** I quantitativi chiesti a rimborso non possono superare, per singolo materiale, i quantitativi sui quali è stato assolto il Contributo, come indicati nel prospetto precedentemente compilato "Fornitori presso i quali sono stati effettuati acquisti di imballaggi assoggettati a Contributo nell'anno 2021 e relative quantità".

**A48** - CONAI esegue le verifiche dei dati risultanti dal modulo e dalla documentazione fornita e autorizza il rimborso, sempre che il Consorziato sia in regola con le norme consortili. Il Consorziato riceverà nota di credito (operazione non soggetta ad IVA) per l'importo che sarà accreditato sul conto i cui estremi sono stati indicati sul presente modulo.

- Ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento, CONAI può procedere alla compensazione a congruaggio con i Contributi Ambientali CONAI altrimenti dovuti.

**V8** Guida CONAI, Schede tecniche per materiale, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Download documenti/Guida al Contributo.

## SCHEDA TECNICA - ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Materiali	Tipologia	Unità	Peso unitario (kg)
Carta	Scatola di cartone	30	0,60
	Astucci in cartone	12	0,30
Legno	Pallets	10	15,00
	Casse in compensato	20	7,00
Plastica	Shopper	650	0,25

**3 Modello Dichiarazione IVA (quadro VF) – solo in caso di importazione di imballaggi vuoti a diretto contatto con dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici - con allegata ricevuta di presentazione/spedizione**, da cui risultino i valori delle importazioni UE ed Extra UE dell'anno per il quale si chiede il rimborso. Nel caso in cui la dichiarazione IVA non fosse ancora disponibile entro il termine di presentazione della richiesta di rimborso, in attesa della stessa, al fine di consentire comunque l'avvio della gestione della richiesta, il Consorziato può allegare **un'autocertificazione** da cui risultino i dati relativi alle importazioni effettuate. **A49 . A50**

È necessario, inoltre, indicare nell'apposita sezione il codice IBAN del conto corrente sul quale CONAI potrà bonificare il saldo dei crediti spettanti al Consorziato.

**A49** Per i consorziati che hanno aderito all'agevolazione fiscale del cosiddetto «Gruppo Iva» si richiede, unitamente alla Dichiarazione Iva dell'anno di riferimento, anche un prospetto di riconciliazione che evidenzi la quota parte generata dei valori riportati nei quadri VE e VF di Gruppo.

**A50** Eventuale documentazione aggiuntiva potrà comunque essere richiesta da CONAI nell'ambito della gestione delle richieste di rimborso.

**Vedi** Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo I Controlli da parte di CONAI, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Download documenti/Guida al Contributo.

Se gli imballaggi sono stati acquistati in una fase successiva alla prima cessione, potrà essere rimborsato solo il Contributo Ambientale relativo alle fatture nelle quali il fornitore abbia evidenziato il Contributo Ambientale Unitario per riga o per colonna o abbia rilasciato una scheda extracontabile con evidenza del Contributo addebitato, per materiale.

**Vedi** Guida CONAI, Adempimenti e Procedure, paragrafo 4.2.3, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in Download documenti/Guida al Contributo.

# AREA

# Autodichiarazioni per casi particolari



## 6.4

## Dichiarazione di autoproduttore

## Spett.le:

Denominazione o Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Partita IVA / Codice fiscale \_\_\_\_\_

e p.c. **Spett.le: CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi****Via PEC:** contributo.conai@legalmail.it**Via posta (raccomandata A.R.):** Via P. Litta, 5

20122 - Milano

**Oggetto:** dichiarazione ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del Regolamento CONAI.

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento CONAI,

**La sottoscritta** (*Denominazione o Ragione Sociale*): \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Partita IVA: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Con la presente **DICHIARA** di essere Consorziata CONAI e di svolgere attività di autoproduzione delle seguenti tipologie di imballaggi <sup>[1]</sup> immessi al consumo nel territorio nazionale in: **Acciaio** \_\_\_\_\_ **Alluminio** \_\_\_\_\_ **Carta** Fascia 1 (base) \_\_\_\_\_

Fascia 2 (CPL) \_\_\_\_\_

Fascia 3 (compositi tipo C) \_\_\_\_\_

Fascia 4 (compositi tipo D) \_\_\_\_\_

 **Legno** \_\_\_\_\_ **Plastica** Fascia A1 \_\_\_\_\_

Fascia A2 \_\_\_\_\_

Fascia B1 \_\_\_\_\_

Fascia B2 \_\_\_\_\_

Fascia C \_\_\_\_\_

 **Plastica biodegradabile e compostabile** \_\_\_\_\_ **Vetro** \_\_\_\_\_<sup>[1]</sup> Riportare una o più tra le voci presenti nell'apposita tabella delle istruzioni per la compilazione.

Richiede pertanto l'addebito del Contributo Ambientale CONAI su materie prime/semilavorati acquistati presso la vostra azienda sulla base del materiale o della fascia degli imballaggi autoprodotti.

Il **dichiarante**, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.**Luogo e data** \_\_\_\_\_ **In fede (il legale rappresentante)** \_\_\_\_\_



## Istruzioni per la compilazione

# DICHIARAZIONE DI AUTOPRODUTTORE

### Premessa

Quando un'impresa acquista materie prime (o semilavorati) per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte, viene definita "autoproduttore". Poiché l'attività prevalente dell'autoproduttore non è la produzione/riparazione di imballaggi bensì la produzione delle merci confezionate, esso viene considerato a tutti gli effetti un utilizzatore (art. 4, comma 5, del Regolamento CONAI). Per dichiarare il proprio status, l'autoproduttore è tenuto a inviare ai propri fornitori di materie prime o semilavorati e a CONAI una specifica dichiarazione.

Dal momento in cui il fornitore di materie prime (o semilavorati) è a conoscenza, direttamente o attraverso il modulo 6.4, che le sue vendite sono destinate a un autoproduttore (e rappresentano quindi una prima cessione), deve effettuare, solo per tali partite, le procedure relative all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI. L'autoproduttore è tenuto a pagare l'intero importo della fattura del fornitore di materie prime (o semilavorati), nella quale è esposto il Contributo Ambientale CONAI, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita della merce imballata.

### Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.4, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di materie prime (o semilavorati) per imballaggio ed è valido fino a revoca. **A1**

In corrispondenza dell'elenco dei materiali, barrare la casella relativa ad uno o più materiali utilizzati per l'autoproduzione di imballaggi e specificare la relativa tipologia (o tipologie) di imballaggi autoprodotti tra i seguenti:

#### Acciaio

■ bombole aerosol ■ capsule ■ contenitori general line ■ contenitori open top ■ fusti in acciaio ■ fusti in acciaio rigenerati ■ tappi corona ■ poliaccoppiati a prevalenza acciaio ■ reggetta ■ filo di ferro per imballaggio ■ gabbie/basi per cisternette ■ gabbie/basi per cisternette rigenerate ■ altro

#### Alluminio

■ alluminio flessibile per alimenti ■ bombolette ■ capsule ■ lattine per bevande ■ foglio di alluminio in rotoli ■ scatolame ■ tubetti ■ vaschette/vassoi ■ poliaccoppiati a prevalenza alluminio ■ altro

Continua →

**A1** Il modulo 6.4 è disponibile anche sul sito dichiarazioni on line nell'area Autodichiarazioni per casi particolari. Dal 2017 è infatti possibile compilarlo e inviarlo direttamente dal web,

sia a CONAI sia ai propri fornitori, usufruendo quindi del relativo servizio di spedizione.

← Segue

## Carta

### Fascia 1

#### Monomateriali:

■ barattoli-tubi ■ buste ■ carte da imballo ■ imballaggi in cartone ondulato ■ imballaggi in cartone teso ■ sacchi ■ etichette ■ shopper-sacchetti ■ altro

#### Compositi a prevalenza carta diversi dai CPL:

■ compositi tipo A ■ compositi tipo B

### Fascia 2

■ CPL

### Fascia 3

■ compositi tipo C

### Fascia 4

■ compositi tipo D

## Legno

■ industriali ■ sughero ■ bobine e doghe ■ ortofrutticoli ■ pallet ■ pallet conforme a capitolati codificati impiegato in circuiti controllati (applicazione sul 10% in peso) ■ pallet reimmesso al consumo (applicazione sul 60% in peso) ■ pallet reimmesso al consumo conforme a capitolati codificati impiegato in circuiti controllati (applicazione sul 10% in peso) ■ materiale di imballaggio aggiunto per la riparazione di pallet in conto terzi ■ materiale di imballaggio aggiunto per la riparazione di pallet in conto terzi, conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati (applicazione sul 10% in peso) ■ altro

## Plastica

### Fascia A1

■ Big Bags e analoghi Sacchi tessuto per usi industriali ■ bocconi in PET per distributori d'acqua e relativi tappi ■ altri bocconi (in polimeri diversi dal PET) per distributori d'acqua e relativi tappi ■ casse / cassoni industriali / agricoli, in materiale NON espanso (escluse quelle di cui alla Circolare CONAI del 2 luglio 2012) ■ casse riutilizzabili assoggettate al 7% come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012 in materiale NON espanso ■ cassette a perdere per generi alimentari (ad es. ortofrutta), in materiale NON espanso ■ cassette riutilizzabili/a rendere per generi alimentari (ad es. ortofrutta), in materiale NON espanso (escluse quelle di cui alla Circolare CONAI del 2 luglio 2012) Altre tipologie di cassette, in materiale NON espanso (escluse quelle di cui alla Circolare CONAI del 2 luglio 2012) ■ cestelli portabottiglie (esclusi quelli di cui alla Circolare CONAI del 2 luglio 2012) ■ cestelli assoggettati come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012 ■ fusti e cisternette IBC in HDPE con capacità uguale o superiore a 30 litri ■ interfalde ■ pallet ■ taniche - capacità oltre 5 litri ■ tappi, chiusure e coperchi per fusti e cisternette IBC ■ rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile già assoggettati come da Circolare CONAI del 27 giugno 2013, per usi industriali

### Fascia A2

■ liners, sacchi per uso industr., cappucci per copertura pallet/Big Bag, film per pallett./termoret. per fardell., pluribolle e altri cuscini ad aria - in PE monopol. e non metallizz./verniciato con metalli (tollerato PE espanso fino a 2 mm)

### Fascia B1

■ bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta) ■ bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta) ■ bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)

Continua →

■ bottiglie, Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) trasparente e relative preforme, con CAPACITÀ < a 0,5 L o > a 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta) ■ bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con perforazioni/punzonature per facilitare la rimozione e istruzioni per il consumatore ■ bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con perforazioni/punzonature per facilitare la rimozione e istruzioni per il consumatore ■ bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con perforazioni/punzonature per facilitare la rimozione e istruzioni per il consumatore ■ bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) trasparente e relative preforme, con CAPACITÀ < a 0,5 L o > a 5 L, con etichetta coprente con perforazioni/punzonature per facilitare la rimozione per il consumatore ■ bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - di colore diverso dal nero, senza etichetta coprente e privi di cariche minerali (tollerate se la densità è inferiore a 1 g/cm<sup>3</sup>) ■ bottiglie, flaconi, taniche e altri cont. rigidi -fino a 5lt- in HDPE, colore diverso dal nero, con etichetta coprente ma rimovibile e con istruz.per il consumatore e privi di cariche minerali (tollerate se la densità è inferiore a 1 g/cm<sup>3</sup>)

#### Fascia B2

■ borse riutilizzabili, conformi alla vigente normativa (art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006) ■ erogatori meccanici (es. spray pump, trigger, ecc.) ■ bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - con colorante nero selezionabile e privi di cariche minerali (tollerate se la densità è inferiore a 1 g/cm<sup>3</sup>) ■ etichette -coprenti e non- non incollate, in PE, PP o PE/PP, prive di cariche minerali (tollerate se la densità è inf. a 1 g/cm<sup>3</sup>), di colore diverso dal nero e non metall./verniciate con metalli, rimovibili e con istruz. per il consumatore ■ imballaggi flessibili in PE -non metall./verniciati con metalli e di colore diverso dal nero- diversi da Fascia A1 e A2 (tollerate cariche minerali se la densità è inferiore a 1 g/cm<sup>3</sup> e strati barriera in EVOH fino a 5% del peso totale) ■ imballaggi flessibili in PP o PE/PP -non metall./verniciati con metalli e non di colore nero- diversi da Fascia A1 e A2 (tollerati PE espanso, cariche minerali se densità è inf. a 1g/cm<sup>3</sup> e strati barriera in EVOH fino a 5% del peso totale) ■ vasi da fiori/piante (solo per vendita/trasporto e non destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita), in PP o PE, non di colore nero, diversi da Fascia B1 e C (tollerate cariche minerali se la densità è inferiore a 1g/cm<sup>3</sup>) ■ imballaggi rigidi in PP o PE -di colore diverso dal nero- diversi da quelli di Fascia A1, B1 e C e dai vasi della riga precedente (tollerati PE espanso e cariche minerali se densità è inferiore a 1g/cm<sup>3</sup>) ■ seminiere e cassette alimentari, in PS espanso (EPS) destinate al circuito C&I ■ tappi, chiusure e coperchi rigidi diversi da quelli di fascia A1

#### Fascia C

■ bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità compresa tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzonature ■ bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità compresa tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzonature ■ bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità compresa tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzonature ■ bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, con capacità compresa tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta) ■ bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, con capacità compresa tra 0,5 e 5 L con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) con o senza perforazioni/punzonature ■ vasi da fiori/piante (solo per vendita/trasporto e non destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita) diversi da quelli di Fascia B2 ■ altri imballaggi rigidi di Fascia C (senza distinzione per tipologia) - VOCE RESIDUALE ■ imballaggi flessibili ■ poliaccoppiati a prevalenza plastica

← Segue

### Plastica biodegradabile e compostabile

#### Imballaggi di tipo 1

- borse per trasporto merci (art. 226 bis del d.Lgs. 152/2006), conformi alla norma UNI EN 13432:2002
- borse a fini di igiene/per alimenti sfusi (art. 226 ter del d.Lgs. 152/2006), conformi alla norma UNI EN 13432:2002

#### Imballaggi di tipo 2

- imballaggi flessibili diversi da borse (leggere e ultraleggere), conformi alla norma UNI EN 13432:2002
- stoviglie monouso (piatti e bicchieri)
- vaschette e vassoi in materiale non espanso, conformi alla norma UNI EN 13432:2002
- bottiglie, barattoli, flaconi e preforme per la produzione degli stessi, conformi alla norma UNI EN 13432:2002
- capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande (Circolare CONAI del 7/10/2014), conformi alla norma UNI EN 13432:2002
- altri imballaggi rigidi, conformi alla norma UNI EN 13432:2002
- poliaccoppiati a prevalenza plastica biodegradabile e compostabile, conformi alla norma UNI EN 13432:2002

### Vetro

- bottiglie
- contenitori ad uso farmaceutico
- fiale/vetro tubo
- flaconi
- vasi
- bottiglie assoggettate come da circ. 02/07/2012
- altro

Nei casi di acquisto di materie prime/semilavorati per autoproduzione di imballaggi rientranti in differenti fasce contributive non note ex-ante, l'autoproduttore può comunque adottare una particolare procedura semplificata che gli consentirà di richiedere al fornitore l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI (sempre in "prima cessione"), tenendo conto dei quantitativi di imballaggi autoprodotti nell'anno precedente, per ciascuna fascia contributiva. In tal caso, l'autoproduttore deve inviare al fornitore e, per conoscenza, al CONAI, il modulo 6.26 in cui dovranno essere indicate le fasce per ciascuna tipologia di imballaggio autoprodotta e le rispettive percentuali al fine di consentire al fornitore di determinare esattamente i quantitativi da assoggettare a Contributo in prima cessione. **A2** Entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sarà lo stesso autoproduttore ad effettuare il conguaglio (a credito o a debito) verso CONAI, con apposita autodichiarazione. **A3 . A4**

**A2** Vedi sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Modulistica", Modulo 6.26 e relative istruzioni.

**A3** Il fac-simile dell'autodichiarazione sarà reso disponibile da CONAI, ai soli consorziati che avranno presentato il Mod. 6.26 nel corso del medesimo anno.

**A4** Quando l'autoproduttore importa le materie prime (o semilavorati) occorrenti per produrre/riparare gli imballaggi delle proprie merci è tenuto ad effettuare dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale CONAI secondo le procedure previste per l'importazione.

Quando un autoproduttore acquista materie prime (o semilavorati) e le cede a un contoterzista per la fabbricazione/riparazione degli imballaggi, può avvenire che il contoterzista aggiunga ulteriori materiali per completare la lavorazione degli imballaggi stessi. In questo caso è possibile che il trasformatore/terzista esponga nelle proprie fatture di vendita il Contributo Ambientale sull'intero imballaggio (parte acquistata dall'autoproduttore più parte aggiunta dal contoterzista), utilizzando le modalità previste per il produttore. Per poter applicare questa formula, l'autoproduttore dovrà recepire l'assenso del contoterzista (inviando copia di tale assenso a CONAI) e potrà parallelamente richiedere ai propri fornitori di materie prime l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale sulle materie prime fornite.





## Istruzioni per la compilazione

### 6.5 ESENZIONE EX-ANTE – FORNITORI – BIS

A partire dal 1° gennaio 2022, agli imballaggi vuoti destinati, sin dal momento del loro acquisto/importazione, ad essere esportati nella loro totalità, può essere applicata una esenzione totale del Contributo Ambientale CONAI subordinata alla predisposizione ed all’invio al fornitore dello specifico Modulo 6.5 “Esenzione Ex ante – Fornitori – Bis”. **V1**

#### Condizioni

L’utilizzo di tale procedura è consentito al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1** gli imballaggi in esenzione devono essere differenti da quelli normalmente adibiti al confezionamento di merci destinate al territorio nazionale;
- 2** gli utilizzatori non devono usufruire di altre procedure di esenzione per imballaggi prodotti nello stesso materiale o appartenenti alla stessa fascia contributiva;
- 3** gli utilizzatori devono conservare la documentazione a supporto dell’effettiva esportazione degli imballaggi oggetto di esenzione.

Nelle fatture di vendita il fornitore non deve esporre il Contributo Ambientale CONAI su detti imballaggi ma deve indicare il titolo di esenzione e/o fare riferimento alla richiesta di esenzione presentatagli dal cliente (nel caso di specie con il modulo 6.5 “Esenzione Ex ante – Fornitori – Bis”). **A5**

#### Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.5 “Esenzione Ex ante – Fornitori – Bis” con il timbro dell’azienda e la firma del legale rappresentante deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, prima dell’effettuazione degli acquisti di imballaggi destinati ad essere esportati nella loro totalità ed è valido fino a revoca.

Nel caso di importazione, il modulo 6.5 “Esenzione Ex ante – Fornitori – Bis” deve essere inviato esclusivamente al CONAI. **A6**

---

**V1** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI dell'1.12.2021

**A5** Il Consorziato che si avvalga della procedura di esenzione descritta non è tenuto ad effettuare conguagli di fine anno a meno che, per sopravvenuti ed imprevedibili eventi, l’esportazione non si verifichi entro l’anno successivo a quello dell’acquisto oppure gli imballaggi siano stati - eccezionalmente - immessi a consumo sul territorio nazionale. In tali casi l’utilizzatore è tenuto alla presentazione del modulo “6.5 Esenzione ex-ante CONAI” (si veda Paragrafo 7.2).

**A6** Il modulo 6.5 “Esenzione Ex ante – Fornitori – Bis” è disponibile anche sul sito dichiarazioni online nell’area Autodichiarazioni per casi particolari. È infatti possibile compilarlo e inviarlo direttamente dal web, sia a CONAI sia ai propri fornitori, usufruendo quindi del relativo servizio di spedizione.

## 6.11

### Imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di un ciclo produttivo o di una rete commerciale oppure in sistemi di restituzione virtuosi

(Circolari CONAI 5 aprile e 2 luglio 2012)

#### Spett.le:

Denominazione o Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Partita IVA / Codice fiscale \_\_\_\_\_

e p.c. **Spett.le: CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi**

**Via PEC:** contributo.conai@legalmail.it

**Via posta (raccomandata A.R.):** Via P. Litta, 5

20122 - Milano

La sottoscritta (Denominazione o Ragione Sociale): \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Partita IVA: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

#### DICHIARA

- di essere consorziata CONAI
- di provvedere all'invio al CONAI di copia del presente modulo che comprende le seguenti tre procedure e relative attestazioni
- di essere a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire.

Luogo e data \_\_\_\_\_ In fede (il legale rappresentante) \_\_\_\_\_



1

**ATTESTAZIONE PER LA NON APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI  
(Circolare CONAI 5 aprile 2012, lettera a)**

**DICHIARA**

che per le tipologie di imballaggi <sup>[1]</sup> di seguito indicate:

<input type="checkbox"/> Acciaio	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Alluminio	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Carta	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Legno	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Plastica	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Vetro	<input type="text"/>

[1] Riportare una o più tra le voci presenti nell'apposita tabella delle istruzioni per la compilazione.

ricorrono le condizioni per l'esclusione dal Contributo Ambientale CONAI ai sensi della Circolare CONAI 5 aprile 2012, lettera a). Si tratta in particolare di imballaggi riutilizzabili, strutturalmente concepiti per un uso generalmente pluriennale, impiegati per movimentare prodotti:

- nell'ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico);
- tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti allo stesso soggetto giuridico;
- tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti al medesimo gruppo/rete industriale o commerciale.

2

**ATTESTAZIONE PER LA NON APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI  
(Circolare CONAI 5 aprile 2012, lettera b – Circolare CONAI 2 luglio, punto 2)**

**DICHIARA**

che per le tipologie di imballaggi <sup>[2]</sup> di seguito indicate:

<input type="checkbox"/> Acciaio	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Alluminio	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Carta	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Legno	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Plastica	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Vetro	<input type="text"/>

[2] Riportare una o più tra le voci presenti nell'apposita tabella delle istruzioni per la compilazione.

ricorrono le condizioni per la non applicazione del Contributo Ambientale CONAI (ai sensi delle Circolari CONAI 5 aprile 2012, lettera b e 2 luglio 2012, punto 2) al momento dell'immissione al consumo o della prima cessione di imballaggi riutilizzabili, strutturalmente concepiti per un uso generalmente pluriennale, impiegati in sistemi di restituzione particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale, nell'ambito di circuiti chiusi a "filiera corta" o che coinvolgono un maggior numero di soggetti. Si tratta, in particolare di sistemi puntualmente controllati, certificati/verificabili, tipo:

- noleggio;
- altre forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà.

**SI IMPEGNA a:**

- dichiarare e a versare il Contributo direttamente a CONAI, tramite il modulo 6.20, nel momento in cui l'imballaggio facente parte dell'intero parco circolante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito. La dichiarazione e il versamento comprendono anche gli eventuali imballaggi smaltiti o riciclati a proprie spese, per i quali non si è in grado di documentare idoneamente l'impiego della materia prima (ottenuta dal riciclo degli imballaggi) per la produzione di altri imballaggi reimmessi nello stesso circuito.

**3**

- ATTESTAZIONE PER L'ABBATTIMENTO DEL PESO DELL'IMBALLAGGIO (IN VETRO O IN PLASTICA) DA ASSOGGETTARE AL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI (Circolare CONAI 2 luglio 2012, punto 1)**

**DICHIARA**

che per le tipologie di imballaggi di seguito indicate:

- Bottiglie in vetro**
- Casse/cestelli in plastica**

ricorrono le condizioni per la riduzione della base di calcolo del Contributo Ambientale CONAI (ai sensi della Circolare CONAI 2 luglio 2012, punto1) per gli imballaggi riutilizzabili – di durata pluriennale – impiegati nell'ambito di circuiti chiusi ma con una filiera che coinvolge un maggior numero di soggetti, come nel caso della distribuzione di acque minerali e bevande, oppure dalle aziende operanti in sistemi di restituzione a "filiera corta" ma limitatamente alle citate tipologie di imballaggio.

**RICHIEDE** per l'acquisto degli imballaggi nuovi di tenere conto delle seguenti percentuali di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale CONAI:

- 85% per le bottiglie in vetro (percentuale da assoggettare: 15%)
- 93% per le casse/cestelli in plastica (percentuale da assoggettare: 7%)

## Istruzioni per la compilazione

### 6.11 IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI IMPIEGATI NELL'AMBITO DI UN CICLO PRODUTTIVO O DI UNA RETE COMMERCIALE OPPURE IN SISTEMI DI RESTITUZIONE VIRTUOSI (Circolari CONAI 5 aprile e 2 luglio 2012)

#### Premessa

CONAI, fin dall'avvio del sistema consortile, ha **escluso dal Contributo Ambientale gli imballaggi riutilizzabili impiegati "all'interno di un ciclo produttivo per movimentare prodotti internamente alle aziende e non per contenere beni destinati alla vendita". v2**

Tale esclusione, da marzo 2012, è stata estesa anche agli imballaggi impiegati in un "circuito commerciale" purché "chiuso" e "controllato".

Resta ferma la natura di imballaggio atteso che gli stessi articoli sono adibiti e reimpiegati per il trasporto di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti) in determinati circuiti.

Sempre nel corso del 2012, CONAI ha introdotto **due altre formule premianti v3** di applicazione del Contributo Ambientale per gli imballaggi riutilizzabili - di durata media pluriennale - impiegati in **sistemi di restituzione** particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale a "filiera corta" (tipo noleggio o mediante analoghe forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà) oppure che coinvolgono un maggior numero di soggetti (dal produttore dell'imballaggio al consumatore finale, come nel caso della distribuzione di acque minerali e bevande).

#### Condizioni

L'esclusione dal Contributo Ambientale **v4** riguarda esclusivamente gli imballaggi riutilizzabili, strutturalmente concepiti per un uso generalmente pluriennale adibiti alla movimentazione di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti). **A7** Per utilizzo in un "ciclo produttivo" o "circuito commerciale" deve intendersi l'impiego di un imballaggio riutilizzabile:

- sia nell'ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico);
- sia tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti allo stesso soggetto giuridico o al medesimo gruppo/rete industriale o commerciale.

Le due formule agevolate riservate agli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi controllati, certificati/verificabili sono le seguenti:

**1 applicazione del Contributo Ambientale nel momento in cui l'imballaggio facente parte dell'intero parco circolante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito. v5** In particolare, l'utilizzatore industriale, proprietario degli imballaggi riutilizzabili, puntualmente monitorati, alla stregua dei circuiti "a filiera corta", non deve versare il Contributo Ambientale

**V2** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 5.04.2012, lettera a).

**V3** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative", circolare CONAI del 5.04.2012, lettera b) e circolare CONAI del 2.07.2012.

**V4** Attestazione 1 del modulo 6.11

**V5** Attestazione 2 del modulo 6.11

**A7** Secondo le casistiche più ricorrenti riscontrate, si tratta di casse di varie dimensioni in plastica e pallets in legno o plastica.

al CONAI (al momento dell'immissione al consumo) o al fornitore (che effettua la "prima cessione"), ma si impegna a dichiararlo e a versarlo in seguito direttamente al CONAI. **V6**

La dichiarazione e il versamento dovranno comprendere anche gli imballaggi smaltiti o riciclati a proprie spese, qualora lo stesso proprietario non sia in grado di documentare idoneamente l'impiego della materia prima (ottenuta dal riciclo degli imballaggi) per la produzione di altri imballaggi reimmessi nello stesso circuito.

## 2 Acquisto degli imballaggi nuovi (bottiglie in vetro e casse/cestelli in plastica) tenendo conto di una notevole percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale CONAI rispetto alla procedura ordinaria: **A8**

- ◆ per le **bottiglie in vetro: percentuale da assoggettare: 15%** (abbattimento 85%)
- ◆ per le **casse/cestelli in plastica: percentuale da assoggettare: 7%** (abbattimento 93%)

Il fornitore (produttore, importatore o commerciante di imballaggi vuoti) dichiara i **quantitativi** degli imballaggi, assoggettati secondo tale procedura, nelle apposite voci del Modulo di dichiarazione 6.1. **A9**

**In caso di esportazioni di tali imballaggi, l'eventuale esenzione dal Contributo Ambientale CONAI** sarà proporzionata al peso assoggettato al Contributo Ambientale.

Qualora gli imballaggi siano destinati ad un circuito a rendere solo in un momento successivo a quello dell'acquisto, l'utilizzatore dovrà corrispondere il Contributo Ambientale al fornitore in misura integrale al momento della "prima cessione". Dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo, è facoltà del consorzio utilizzatore richiedere al CONAI il rimborso del Contributo Ambientale riferito agli imballaggi immessi nel proprio circuito a rendere.

## Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo 6.11, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, prima dell'effettuazione degli acquisti di imballaggi riutilizzabili ed è valido fino a revoca. Nel caso di importazione, il modulo deve essere inviato esclusivamente a CONAI. **V7**

Dopo aver compilato tutti i campi relativi alle informazioni anagrafiche, l'azienda dichiara di essere consorzio CONAI, **A10** "di provvedere all'invio di copia del presente modulo al CONAI", di essere a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, barrando le apposite caselle.

L'azienda compila, infine, nelle pagine seguenti, l'attestazione relativa alla formula agevolativa scelta (tra le tre a disposizione, selezionando l'apposita casella), in funzione delle peculiarità del circuito di riutilizzo posto in essere e dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti per usufruire della stessa.

Per ciascuna attestazione, l'azienda barra la casella relativa ad uno o più materiali e/o alle tipologie di imballaggi da acquistare, per le quali chiede l'esenzione o l'abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale CONAI.

**V6** Tramite il modulo 6.20. Vedi sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.20 e relative istruzioni.

**V7** Il modulo (al momento solo per l'attestazione 1) è disponibile anche sul sito [dichiarazioni on line](http://dichiarazioni.online) nell'Area Autodichiarazioni per casi particolari. Dal web è possibile usufruire del relativo servizio di spedizione del modulo ai propri fornitori.

**A8** Attestazione 3 del modulo 6.11.

**A9** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), Dichiarazioni online e Guida CONAI, Modulistica, modulo 6.1 imballaggi vuoti Plastica (voci: "Casse riutilizzabili assoggettate al 7% come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012 in materiale NON espanso", "Cestelli assoggettati come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012") e Vetro (voce: "Bottiglie assoggettate come da circ. 02/07/2012") e relative istruzioni.

**A10** In caso di dubbio, vi invitiamo a contattare il numero verde di CONAI per chiarire o aggiornare la posizione anagrafica.


Per quanto di utilità si riportano di seguito:

- la **tabella** con le principali tipologie di imballaggi riutilizzabili


<b>Acciaio</b>	■ bombole ■ casse ■ fusti nuovi ■ fusti rigenerati ■ gabbie/basi per cisternette nuove ■ gabbie/basi per cisternette rigenerate ■ pallet ■ altro
<b>Alluminio</b>	■ bombole ■ pallet ■ altro
<b>Carta</b>	■ octabin ■ altro
<b>Legno</b>	■ casse ■ bobine e doghe ■ gabbie ■ pallet ■ altro
<b>Plastica</b>	■ Big bags e analoghi sacchi tessuto per usi industriali ■ bocconi per distributori d'acqua e relativi tappi ■ cassette e casse/cassoni industriali/agricoli ■ cestelli portabottiglie ■ fusti e cisternette IBC ■ interfalde ■ pallet ■ taniche-capacità oltre 5 litri ■ rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile ■ altro
<b>Vetro</b>	■ bottiglie ■ altro

- **tre schemi esemplificativi** dei soli flussi di imballaggi (nell'ambito del ciclo produttivo) esclusi dal Contributo Ambientale e, in particolare:
  - ◆ **SCHEMA 1** - imballaggi impiegati per movimentare prodotti nell'ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico);
  - ◆ **SCHEMA 2** - imballaggi impiegati per movimentare prodotti tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti allo stesso soggetto giuridico;
  - ◆ **SCHEMA 3** - imballaggi impiegati per movimentare prodotti tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti al medesimo gruppo/ rete industriale o commerciale.

### Schema 1




## Schema 2



[V1] Nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti rientrano anche gli importatori di imballaggi vuoti.

## Schema 3



[V1] Nella categoria dei produttori di imballaggi vuoti rientrano anche gli importatori di imballaggi vuoti.







## Istruzioni per la compilazione

### 6.12 ESENZIONE - Imballaggi primari di dispositivi medici

#### Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 22 giugno 1999, ha deliberato, con decorrenza dal 1° settembre 1999, l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi primari destinati al contenimento di:

- dispositivi medici;
- dispositivi medici diagnostici in vitro;
- dispositivi medici impiantabili attivi.

#### Condizioni

Tale esenzione riguarda esclusivamente gli imballaggi primari a contatto diretto con i dispositivi medici, **utilizzati all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private**, vista la destinazione dei rifiuti derivanti da attività sanitarie e/o ospedaliere, che prevede lo smaltimento attraverso circuiti specifici e comunque non all'interno dei servizi pubblici di R.U..

L'esenzione concerne la prima cessione dell'imballaggio, anche a seguito di importazione, e quelle successive. **A11**

Nelle fatture di vendita il fornitore non deve esporre il Contributo Ambientale CONAI su detti imballaggi primari ma deve indicare il titolo di esenzione e/o fare riferimento alla richiesta di esenzione presentatagli dal cliente (nel caso di specie con il modulo 6.12).

#### Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.12, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di imballaggi primari a diretto contatto con i suddetti dispositivi medici ed è valido fino a revoca.

Nel caso di importazione, il modulo 6.12 deve essere inviato esclusivamente a CONAI. **A12**

**A11** A partire dall'anno 2018 è prevista una nuova procedura di esenzione "ex-post" dal Contributo Ambientale CONAI da riservare agli imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private, se già assoggettati al Contributo all'atto dell'acquisto in Italia o all'estero. Tale procedura che si basa sulla possibilità di determinare a consuntivo, a fine anno, i quantitativi destinati ai flussi esenti, già assoggettati a Contributo, sui quali richiedere il rimborso, è da considerarsi alternativa alla procedura di esenzione con il modulo 6.12.

**Vedi** Modulo Rimborso ex-post per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici e relative istruzioni, disponibile nella presente Guida.

**A12** Il modulo 6.12 è disponibile anche sul sito dichiarazioni online nell'area Autodichiarazioni per casi particolari. Dal 2017 è infatti possibile compilarlo e inviarlo direttamente dal web, sia a CONAI sia ai propri fornitori, usufruendo quindi del relativo servizio di spedizione.



## Istruzioni per la compilazione

### 6.13 ESENZIONE - Imballaggi primari di prodotti farmaceutici

#### Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 22 giugno 1999, ha deliberato, con decorrenza dal 1° settembre 1999, l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi primari destinati al contenimento di prodotti farmaceutici e medicinali, intesi come imballaggi a diretto contatto con il medicinale così come definito dalle normative nazionali e comunitarie in vigore nel tempo:

- principio attivo;
- intermedio chimico;
- prodotto attivo formulato.

#### Condizioni

Tale esenzione riguarda esclusivamente gli imballaggi primari a contatto diretto con i prodotti farmaceutici e medicinali **utilizzati all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE**. L'esenzione concerne la prima cessione dell'imballaggio, anche a seguito di importazione, e quelle successive.

Nelle fatture di vendita il fornitore non deve esporre il Contributo Ambientale CONAI su detti imballaggi primari ma deve indicare il titolo di esenzione e/o fare riferimento alla richiesta di esenzione presentatagli dal cliente (nel caso di specie con il modulo 6.13). **A13**

#### Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.13, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di imballaggi primari a diretto contatto con i prodotti farmaceutici e medicinali ed è valido fino a revoca. Nel caso di importazione, il modulo 6.13 deve essere inviato esclusivamente a CONAI. **A14**

**A13** A partire dall'anno 2018 è prevista una nuova procedura di esenzione "ex-post" dal Contributo Ambientale CONAI da riservare agli imballaggi primari a diretto contatto con prodotti farmaceutici e medicinali, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private, o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE, se già assoggettati al Contributo all'atto dell'acquisto in Italia o all'estero. Tale procedura che si basa sulla possibilità di determinare a consuntivo, a fine anno, i quantitativi destinati ai flussi esenti, già assoggettati a Contributo, sui quali richiedere il rimborso, è da considerarsi alternativa alla procedura di esenzione con il modulo 6.13.

**Vedi** Modulo Rimborso ex-post per imballaggi primari di dispositivi medici/prodotti farmaceutici e relative istruzioni, disponibile nella presente Guida.

**A14** Il modulo 6.13 è disponibile anche sul sito dichiarazioni online nell'area Autodichiarazioni per casi particolari. Dal 2017 è infatti possibile compilarlo e inviarlo direttamente dal web, sia a CONAI sia ai propri fornitori, usufruendo quindi del relativo servizio di spedizione.



## Istruzioni per la compilazione

### 6.18 ESENZIONE - Foglio di alluminio / Pellicola per alimenti

#### Premessa

L'allegato E, punto 2 del D.Lgs. 152/06 specifica che la definizione di "imballaggio" è basata su tre criteri supplementari. In base al secondo criterio "sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio".

Di conseguenza, qualora tali prodotti vengano riempiti nel punto di distribuzione/ vendita, essi devono essere assoggettati al Contributo Ambientale CONAI. Qualora invece vengano venduti alla grande distribuzione o agli esercizi commerciali, in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico, essi possono essere ceduti in esenzione dal Contributo Ambientale.

#### Procedura (in vigore dal 1° ottobre 2004) valida fino al 31 dicembre 2019 <sup>A15</sup>

- **Rotoli di alluminio non astucciati** - A tutti i rotoli di alluminio non astucciati viene applicato il Contributo Ambientale CONAI.
- **Rotoli di alluminio astucciati** - Esenzione dal Contributo Ambientale CONAI per i rotoli astucciati destinati ad uso domestico ed applicazione del Contributo sui rotoli astucciati destinati ad uso professionale.

Per tutta analogia, fino al 31.12.2019, le stesse regole erano applicabili alle pellicole di plastica trasparente per alimenti, con la conseguenza che, se adibiti esclusivamente ad uso domestico, erano esenti dal Contributo Ambientale CONAI. In tal caso, però, non era previsto un modulo specifico come per i fogli di alluminio ma una richiesta di esenzione su semplice carta intestata del cliente da inviare ai fornitori, con evidenza che si trattava appunto di articoli da adibire esclusivamente ad uso domestico e non ad uso professionale.

#### Procedura valida dal 1° gennaio 2020 <sup>A16</sup>

- **Esenzione dal Contributo Ambientale CONAI:**
  - ◆ per i ROTOLI DI FOGLIO DI ALLUMINIO fino a 50 metri
  - ◆ per i ROTOLI DI PELLICOLA DI PLASTICA fino a 75 metri (concepiti per uso domestico <sup>N1</sup>);

**A15** Procedura deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2004.

**A16** Procedura deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2019.

**N1** Per "rotoli concepiti per uso domestico" si intendono quei rotoli progettati per la vendita diretta al consumatore che generalmente li trova esposti "a scaffale", senza alcuna merce all'interno.

- **Applicazione del Contributo Ambientale CONAI:**
  - ◆ per i ROTOLI DI FOGLIO DI ALLUMINIO superiori a 50 metri
  - ◆ per i ROTOLI DI PELLICOLA DI PLASTICA superiori a 75 metri (concepiti per uso professionale **N2**);
- per entrambi gli articoli ad uso professionale (cioè superiori a 50 e a 75 metri rispettivamente per fogli di alluminio e pellicole di plastica) i clienti possono **richiedere l'esenzione ai fornitori** (con in copia conoscenza il CONAI) **con il nuovo modulo 6.18**, qualora gli stessi articoli siano inequivocabilmente destinati ad essere rivenduti "a scaffale" al consumatore e tale circostanza sia nota fin dal momento del loro trasferimento dal produttore (o commerciante di imballaggi vuoti) all'utilizzatore-rivenditore;
- i fornitori (produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti) sono a loro volta tenuti a trasmettere a CONAI con l'ultima dichiarazione periodica (mensile, trimestrale o annuale) di ciascun anno **un elenco riepilogativo con i riferimenti dei clienti** ai quali hanno trasferito (in prima cessione) in esenzione dal Contributo i rotoli superiori alle metrature sopra indicate;
- **restano salve le altre procedure previste per casi particolari di commercializzazione di imballaggi** qualora al momento dell'acquisto il cosiddetto "piccolo commerciante" di imballaggi vuoti (secondo la circolare CONAI del 29.11.2018) non abbia ancora chiara la destinazione d'uso (domestico o professionale) dei rotoli acquistati.

In questi casi, se il "piccolo commerciante" si avvale della specifica procedura è tenuto a pagare il Contributo ai fornitori in misura integrale (100%) e potrà richiedere il rimborso al CONAI per la quota di rotoli (in alluminio o in plastica) sui quali non ha esercitato la rivalsa nei confronti dei clienti richiedenti l'esenzione per uso domestico. In alternativa, lo stesso "piccolo commerciante" potrà usufruire di una procedura di esenzione "ex-ante" (circolare CONAI del 19.12.2014) se ha la possibilità di tracciare distintamente i flussi "professionale" e "domestico". **V8**

## Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo 6.18, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di rotoli di foglio di alluminio superiori a 50 metri e di pellicole di plastica e di plastica biodegradabile e compostabile superiori a 75 metri, destinati ad essere rivenduti "a scaffale" al consumatore, ed è valido fino a revoca. **V9**

Nel caso di importazione, il modulo 6.18 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.

**N2** Per "rotoli concepiti per uso professionale" si intendono quei rotoli concepiti per essere destinati ad utilizzatori industriali o del commercio, i quali li impiegano per il confezionamento di prodotti, principalmente alimentari.

**V8** Circolare CONAI del 29 novembre 2019, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative".

**V9** Il modulo 6.18 è disponibile anche sul sito dichiarazioni online nell'area Autodichiarazioni per casi particolari. Dal web è possibile usufruire del relativo servizio di spedizione del modulo ai propri fornitori.







## Istruzioni per la compilazione

### 6.19 ESENZIONE - Stoviglie monouso (piatti e bicchieri)

#### Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI ha deliberato le diverse condizioni di assoggettabilità al Contributo Ambientale per le stoviglie in plastica monouso (piatti e bicchieri), in funzione della destinazione d'uso finale.

#### Procedura (in vigore dal 1° ottobre 2004) valida fino al 30 giugno 2012 <sup>A17</sup>

- **Applicazione del Contributo Ambientale CONAI** da parte dei produttori/importatori di stoviglie monouso in plastica nella misura forfettizzata del 50% della loro produzione, evidenziando nelle singole fatture di vendita i quantitativi, il Contributo per la plastica e la percentuale assoggettata (50%).
- Le imprese distributrici al dettaglio e i loro centri di approvvigionamento/distribuzione potranno richiedere l'**esenzione dal Contributo Ambientale CONAI** per le confezioni di stoviglie monouso in plastica da adibire esclusivamente ad uso domestico.

Per tutta analogia, fino al 31.12.2019, le stesse regole erano applicabili alle pellicole di plastica trasparente per alimenti, con la conseguenza che, se adibiti esclusivamente ad uso domestico, erano esenti dal Contributo Ambientale CONAI. In tal caso, però, non era previsto un modulo specifico come per i fogli di alluminio ma una richiesta di esenzione su semplice carta intestata del cliente da inviare ai fornitori, con evidenza che si trattava appunto di articoli da adibire esclusivamente ad uso domestico e non ad uso professionale.

#### Procedura valida dal 1° luglio 2012 <sup>A18</sup>

- **Applicazione del Contributo Ambientale nella misura ordinaria del 100%** da parte dei produttori/importatori <sup>N3</sup> di stoviglie monouso in plastica in caso di cessioni ai circuiti HORECA, Distribuzione Automatica (vending) e grossisti.
- **Esenzione dal pagamento del Contributo** per le imprese distributrici al dettaglio e per i loro centri di approvvigionamento, per le confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico, previa attestazione mediante il modulo 6.19.

Ne consegue che, nel caso in cui all'atto dell'acquisto o importazione di stoviglie monouso, l'utilizzatore/importatore non sia in grado di conoscere/attestare l'effettiva destinazione d'uso, il Contributo Ambientale si applica in misura ordinaria (100%). Gli utilizzatori/importatori potranno inoltrare a CONAI – entro il 31 marzo di

<sup>A17</sup> Procedura deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2004.

<sup>A18</sup> Procedura deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2011.

<sup>N3</sup> Dal 1° gennaio 2019 anche da parte dei commercianti di stoviglie monouso.

ogni anno – una richiesta di rimborso del Contributo Ambientale versato nell'anno precedente sugli acquisti/importazioni di stoviglie monouso, successivamente cedute a soggetti non tenuti al pagamento del Contributo Ambientale CONAI (es. dettaglianti per rivendita uso domestico).

La richiesta di rimborso (così come per altre procedure di esenzione previste per gli esportatori abituali, che restano comunque valide per le stoviglie monouso) dovrà essere munita di timbro dell'azienda e sottoscritta da una persona abilitata che attesterà la veridicità dei dati e delle informazioni. La richiesta deve inoltre essere corredata da documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento del Contributo Ambientale sugli acquisti (elenco riportante le quantità acquistate presso ciascun fornitore e il Contributo Ambientale pagato) e la mancata applicazione del Contributo Ambientale sulle vendite dell'anno precedente (ad esempio elenco dei clienti con evidenza delle quantità cedute in esenzione). CONAI si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento la congruità dell'importo da rimborsare.

## Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.19, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di stoviglie monouso da adibire esclusivamente ad uso domestico ed è valido fino a revoca. **A19**

Nel caso di importazione, il modulo 6.19 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.

---

**A19** Il modulo 6.19 è disponibile anche sul sito dichiarazioni online nell'area Autodichiarazioni per casi particolari. Dal 2017 è infatti possibile compilarlo e inviarlo direttamente dal web, sia a CONAI sia ai propri fornitori, usufruendo quindi del relativo servizio di spedizione.





## Istruzioni per la compilazione

### 6.21 ESCLUSIONE - Rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile

#### Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 26 giugno 2013, ha deliberato con decorrenza dal 1° gennaio 2014 l'applicazione del Contributo Ambientale e le ipotesi di esclusione dal Contributo per i rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile. **V10**

#### Procedura

- Applicazione del Contributo Ambientale sui tubi e rotoli su cui è/sarà avvolto materiale flessibile impiegato dall'utilizzatore/utente finale senza altre fasi di lavorazione/trasformazione o comunque destinato al consumatore.
- Applicazione del Contributo Ambientale sulla materia prima destinata all'autoproduzione di tali imballaggi.
- Esclusione dalla natura di imballaggi per i tubi e rotoli che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita, previa attestazione mediante il modulo 6.21.
- Esclusione dall'applicazione del Contributo, ferma restando la loro natura di imballaggi, sui tubi e rotoli sui quali è/sarà avvolto materiale flessibile costituente materia prima o semilavorato, utilizzati esclusivamente nelle fasi di lavorazione/trasformazione dello stesso materiale flessibile, anche presso altri soggetti diversi dal consumatore, previa attestazione mediante il modulo 6.21.

#### Modalità e Termini per la presentazione

Il modulo 6.21, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato al fornitore e, per conoscenza a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile ed è valido fino a revoca. **A20**

Nel caso di importazione, il modulo 6.21 deve essere inviato esclusivamente a CONAI.

**V10** Circolare CONAI del 27 giugno 2013, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "circolari applicative".

**A20** Il modulo 6.21 è disponibile anche sul sito dichiarazioni online nell'area Autodichiarazioni per casi particolari. Dal 2017 è infatti possibile compilarlo e inviarlo direttamente dal web, sia a CONAI sia ai propri fornitori, usufruendo quindi del relativo servizio di spedizione.



## Istruzioni per la compilazione

### 6.22 DICHIARAZIONE DI "AZIENDA ESPORTATRICE NETTA"

#### Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, in data 25 settembre 2013, ha deliberato con decorrenza dal 1° gennaio 2014 una procedura semplificata da riservare alle aziende esportatrici nette di imballaggi pieni, consorziate CONAI. Ai fini della stessa procedura, per "esportatrici nette", si intendono quelle aziende che in un determinato periodo (anno solare) hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati, distintamente per ciascun materiale di imballaggio. **V11**

#### Condizioni

L'azienda "esportatrice netta":

- 1** si impegna a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all'esportazione;
- 2** è contemporaneamente esonerata dalla dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI per tutti gli imballaggi pieni importati e immessi sul territorio nazionale;
- 3** è comunque obbligata alla corresponsione del Contributo Ambientale per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti, secondo le procedure vigenti di applicazione, dichiarazione e versamento.

#### Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.22, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato entro il 30 aprile di ogni anno al CONAI. Nel caso l'azienda intenda accedere alla procedura per il tramite dell'associazione di riferimento che abbia eventualmente stipulato un accordo con CONAI, una copia del modulo 6.22 dovrà essere inviata anche all'associazione stessa. Nel caso l'azienda intenda, invece, accedere direttamente alla procedura, dovrà allegare al modulo 6.22: **copia della dichiarazione IVA** (o stralcio di essa purché riportante le informazioni anagrafiche dell'azienda nonché quelle relative al fatturato nazionale ed estero) ed **una nota sintetica descrittiva dei flussi degli imballaggi e dei relativi materiali**. L'azienda che per la prima volta utilizzerà tale procedura, è tenuta a presentare al CONAI le ultime tre copie disponibili della dichiarazione IVA per dimostrare di essere esportatrice abituale. **A21**

---

**V11** Circolare CONAI dell'8 ottobre 2013, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "circolari applicative".

**A21** Il modulo 6.22 è disponibile anche sul sito dichiarazioni online nell'area Autodichiarazioni per casi particolari. Dal 2017 è infatti possibile compilarlo e inviarlo a CONAI direttamente dal web. L'eventuale copia per l'associazione di riferimento, invece, deve essere inviata dall'azienda con le modalità tradizionali.





## Istruzioni per la compilazione

### 6.23 ATTESTAZIONE DI "CESSIONE TRA PRODUTTORI E/O COMMERCANTI" DI IMBALLAGGI VUOTI

#### Premessa

Quando un produttore/importatore cede gli imballaggi a un altro produttore/importatore che successivamente li cede a sua volta a un utilizzatore si verifica la cosiddetta "cessione tra produttori". In questo caso, pur verificandosi una cessione di imballaggi, il primo produttore/importatore non ha alcun obbligo e va considerata "prima cessione" quella tra il secondo produttore e l'utilizzatore. Solo questi ultimi saranno tenuti a tutte le procedure relative. In questi scambi tra produttori i materiali ceduti possono essere diversi da quelli direttamente prodotti da ciascuno (per completamento dell'imballaggio o completamento di gamma); in ogni caso sarà l'ultimo produttore, che li cede al primo utilizzatore, ad applicare, dichiarare e liquidare i Contributi su tutti i materiali ceduti.

Dal 1° gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, ai soli fini dell'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all'ultimo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto agli stessi adempimenti. **V12**

Pertanto il produttore/commerciante/cessionario deve rilasciare una specifica attestazione di esenzione al produttore/commerciante/cedente con la quale precisa di svolgere l'attività di produzione e/o commercio e/o importazione di imballaggi, di essere Consorziato CONAI e di impegnarsi ad assolvere direttamente agli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale sui futuri trasferimenti degli stessi imballaggi.

Nel contempo, il produttore/commerciante/cedente è tenuto a presentare annualmente a CONAI l'elenco riportante la Partita IVA o il Codice fiscale dei clienti che hanno rilasciato tale attestazione, attraverso la compilazione della Scheda "cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti" collegata al modulo 6.1. Diversa è la situazione del produttore/commerciante che acquista imballaggi per confezionare quanto da lui prodotto/commercializzato: in questo caso il produttore/commerciante agisce in veste di semplice utilizzatore e si limiterà a pagare il Contributo Ambientale applicato dal proprio fornitore.

## Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.23 - attestazione di "cessione tra produttori e/o commercianti" di imballaggi vuoti, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato dal produttore/commerciante/cessionario al produttore/commerciante/cedente e, per conoscenza, a CONAI, **prima dell'effettuazione degli acquisti** di imballaggi ed è valida fino a revoca. **A22**

In corrispondenza delle varie attività (produzione, commercio e/o importazione di imballaggi vuoti), barrare la casella relativa ad una o più attività svolte.

In corrispondenza dell'elenco dei materiali, barrare la casella relativa ad uno o più materiali in cui sono prodotti gli imballaggi che vengono acquistati in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI.

---

**A22** Il modulo 6.23 - attestazione di "cessione tra produttori e/o commercianti" di imballaggi vuoti, è disponibile anche sul sito dichiarazioni online nell'area Autodichiarazioni per casi particolari. Dal web è possibile usufruire del relativo servizio di spedizione del modulo ai propri fornitori.





## Istruzioni per la compilazione

### 6.24 DICHIARAZIONE DI "PICCOLO COMMERCIANTE" DI IMBALLAGGI VUOTI

#### Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI, con delibere del 20 giugno e del 21 novembre 2018, ha introdotto una procedura agevolata - con decorrenza dal 1° gennaio 2019 - da riservare ai commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, definiti "piccoli commercianti".

Ai fini della stessa procedura, per piccoli commercianti di imballaggi vuoti, si intendono quei soggetti che nell'anno precedente hanno gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale (per la plastica come somma delle fasce). **V13**

Attraverso tale procedura agevolata (facoltativa), i "piccoli commercianti" di imballaggi vuoti potranno continuare a pagare il Contributo Ambientale CONAI ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al CONAI (secondo le nuove regole di applicazione del Contributo in "prima cessione", previste per i commercianti di imballaggi vuoti dal 1° gennaio 2019). **A23**

Nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti sui quali il fornitore ha già provveduto all'addebito del Contributo, il "piccolo commerciante" dovrà indicare la seguente dicitura "Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto".

#### Termine per l'individuazione dello status di "piccolo commerciante" al 31 dicembre di ciascun anno per usufruire della procedura agevolata

Qualora un commerciante di imballaggi vuoti non sia in grado di conoscere l'eventuale superamento del limite delle 150 tonnellate di imballaggi ceduti prima del 31 dicembre, non avendo quindi la certezza di poter rientrare o meno nella procedura agevolata riservata ai cosiddetti "piccoli commercianti", potrà adottare comunque fin dal 1° gennaio dell'anno successivo tale procedura agevolata, a condizione che:

- il limite delle 150 tonnellate non sia stato superato già al 30 settembre dell'anno precedente;
- provveda entro 90 giorni a revocare - se del caso - la procedura agevolata secondo le modalità indicate di seguito.

L'azienda ha quindi a disposizione un lasso di tempo di 3 mesi, a partire dal 1° gennaio, per la verifica dei requisiti per usufruire della procedura agevolata oppure, in caso contrario, per revocare la procedura adottata all'inizio dell'anno.

#### Revoca dell'agevolazione

Qualora il "piccolo commerciante" che usufruisce della procedura agevolata superi il limite di 150 tonnellate di imballaggi gestiti (per materiale) in corso d'anno, sarà tenuto a revocare la procedura ed assolvere

**V13** Circolare CONAI del 29 novembre 2018, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "circolari applicative".

**A23** La procedura agevolata si può applicare anche alle aziende di nuova costituzione o che comunque iniziano l'attività di commercio di imballaggi vuoti.

direttamente gli adempimenti connessi alla “prima cessione” (applicazione in fattura del Contributo nonché successiva dichiarazione e versamento al CONAI) con riferimento al materiale o ai materiali per i quali ha superato tale limite. In questo caso, il “piccolo commerciante” dovrà, entro 90 giorni dal superamento del limite, inviare al fornitore (e in copia conoscenza al CONAI) il modulo 6.23 - attestazione di “cessione tra produttori e/o commercianti” di imballaggi vuoti, valido anche come revoca della procedura agevolata.

Per i materiali per i quali non sia stato superato il limite delle 150 tonnellate, il commerciante potrà continuare ad adottare la procedura agevolata o, in alternativa, revocare la procedura agevolata e adottare la stessa procedura ordinaria prevista per i materiali per i quali è stata superata la soglia.

## Estensione della procedura ai produttori di imballaggi che commercializzano imballaggi a "completamento di gamma o dell'imballaggio" in materiali diversi da quelli impiegati per la produzione

Con effetto dall'1.1.2020, CONAI ha introdotto l'estensione della **procedura agevolata (facoltativa)** finora riservata ai “piccoli commercianti”, anche ai **produttori di imballaggi**. Questi ultimi hanno, quindi, la possibilità (non l'obbligo) di pagare il Contributo Ambientale CONAI direttamente ai loro fornitori.

Tale procedura è però **limitata agli imballaggi o ai componenti di imballaggio** acquistati e commercializzati a “completamento di gamma o dell'imballaggio”, purché **in materiale differente da quello degli imballaggi oggetto di produzione** e a patto che non superino le 150 tonnellate (per materiale e per la plastica come somma delle fasce previste) con riferimento ai flussi gestiti dal produttore nell'anno precedente. **A24**

Sulle fatture emesse per gli imballaggi meramente commercializzati, sui quali è stato già pagato il Contributo ai fornitori per effetto della presente procedura, il produttore dovrà indicare la **dicitura: “Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto”** mentre resta ferma l'applicazione del Contributo, con le modalità tipiche della cosiddetta “prima cessione”, per gli imballaggi prodotti. **V14**

## Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.24, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato solo al CONAI (e non al fornitore) dal “piccolo commerciante” o dal produttore ed è valido fino a revoca. Attraverso tale autocertificazione, l'azienda attesta lo status di “consorzio” (inserendo il “codice socio”) e indica specificamente, barrando la relativa casella, uno o più materiali di cui sono composti gli imballaggi sui quali la stessa intende continuare a pagare il Contributo al fornitore. **A25**

**A24** Potrebbe accadere quindi che un commerciante di imballaggi vuoti possa optare per la procedura agevolata solo per alcuni dei materiali dallo stesso gestiti.

**A25** - Il modulo 6.24 – dichiarazione di “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti, è disponibile anche sul sito dichiarazioni online nell'area Autodichiarazioni per casi particolari.

- In caso di autocertificazione non veritiera sullo status di “piccolo commerciante” inviata al CONAI dal commerciante di imballaggi vuoti, il Contributo sarà sempre dovuto al CONAI da quest'ultimo (per le “prime cessioni” effettuate), che potrà richiederne lo storno al fornitore al quale lo ha erroneamente corrisposto.

**V14** Circolare CONAI del 4 dicembre 2019, disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), “Circolari applicative”.







- |                          |  |    |
|--------------------------|--|----|
| <input type="checkbox"/> | Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con perforazioni/punzature per facilitare la rimozione e istruzioni per il consumatore.  | B1 |
| <input type="checkbox"/> | Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) trasparente e relative preforme, con CAPACITÀ < a 0,5 L o > a 5 L, con etichetta coprente con perforazioni/punzature per facilitare la rimozione e istruzioni per il consumatore.   | B1 |
| <input type="checkbox"/> | Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE, di colore diverso dal nero, senza etichetta coprente e privi di cariche minerali (tollerate se la densità è inferiore a 1 g/cm <sup>3</sup> ).   | B1 |
| <input type="checkbox"/> | Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5lt - in HDPE, di colore diverso dal nero, con etichetta coprente ma rimovibile e con istruzioni per il consumatore e privi di cariche minerali (tollerate se la densità è inferiore a 1 g/cm <sup>3</sup> ). | B1 |
| <input type="checkbox"/> | Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - con colorante nero selezionabile e privi di cariche minerali. Sono tollerate cariche minerali a condizione che la densità rimanga inferiore a 1 g/cm <sup>3</sup> .                       | B2 |
| <input type="checkbox"/> | Etichette - coprenti e non - non incollate, in PE, PP o PE/PP, prive di cariche minerali (tollerate se la densità è inferiore a 1 g/cm <sup>3</sup> ), di colore diverso dal nero e non metallizzate/verniciate con metalli, rimovibili e con istruzioni per il consumatore.           | B2 |
| <input type="checkbox"/> | Imballaggi flessibili in PE - non metallizzati/verniciati con metalli e di colore diverso dal nero - diversi da Fascia A1 e A2 (tollerati PE espanso, cariche minerali se la densità è inferiore a 1 g/cm <sup>3</sup> e strati barriera in EVOH fino a 5% del peso totale).           | B2 |
| <input type="checkbox"/> | Imballaggi flessibili in PP o PE/PP - non metallizzati/verniciati con metalli e non di colore nero - diversi da Fascia A1 e A2 (tollerati PE espanso, cariche minerali se densità è inferiore a 1g/cm <sup>3</sup> e strati barriera in EVOH fino a 5% del peso totale).               | B2 |
| <input type="checkbox"/> | Vasi da fiori/piante (solo per vendita/trasporto e non destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita), in PP o PE, non di colore nero, diversi da Fascia B1 e C (tollerate cariche minerali se la densità è inferiore a 1g/cm <sup>3</sup> ).                          | B2 |
| <input type="checkbox"/> | Imballaggi rigidi in PP o PE -di colore diverso dal nero- diversi da quelli di Fascia A1, B1 e C e dai vasi della riga precedente (tollerati PE espanso e cariche minerali se densità è inferiore a 1g/cm <sup>3</sup> ).  | B2 |
| <input type="checkbox"/> | Seminiere e cassette alimentari, in PS espanso (EPS) destinate al circuito C&I.  | B2 |

Il **dichiarante**, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

**Luogo e data** \_\_\_\_\_ **In fede (il legale rappresentante)** \_\_\_\_\_

## Istruzioni per la compilazione

### 6.25 ATTRIBUZIONE FASCIA CONTRIBUTIVA PER CASI PARTICOLARI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA

#### Premessa

Dal 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica con la finalità di incentivare l'uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all'impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita degli imballaggi stessi.

In particolare, sono stati introdotti inizialmente tre e in seguito, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, quattro diversi livelli contributivi per altrettante categorie di imballaggi in plastica.

Nel corso del 2020 alcune tipologie di imballaggi in plastica sono state riallocate in fasce contributive differenti.

Dal 1° gennaio 2022 gli imballaggi in plastica sono suddivisi in cinque fasce con alcune novità: **N4**

#### ■ FASCIA A1

Imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti C&I: **104,00 €/t**

#### ■ FASCIA A2

Imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da C&I ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana): **150,00 €/t A26**

#### ■ FASCIA B1

Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da Circuito Domestico: **149,00 €/t**

#### ■ FASCIA B2

Altri imballaggi selezionabili / riciclabili da Circuito Domestico e/o C&I: **520,00 €/t**

#### ■ FASCIA C

Imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali: **642,00 €/t**

**N4** In particolare, tra le principali novità troviamo le seguenti:

- **la Fascia A si divide in A1 e A2.** Nella prima voce rimangono tutti gli imballaggi ricompresi in precedenza nella Fascia A, al netto degli imballaggi flessibili in Polietilene che passano in A2; in quest'ultima fascia sono tollerati gli imballaggi flessibili in PE espanso con spessori uguali o inferiori ai 2 millimetri (in precedenza in fascia B2);
- **nella Fascia B2** sono tollerati anche gli imballaggi in polietilene espanso con spessori superiori ai 2 millimetri (in precedenza in fascia C) e gli strati barriera realizzati in EVOH, ma con limite al 5% del peso totale dell'imballaggio.

**A26** Dal 1°luglio 2022 il Contributo di Fascia A2 aumenterà a 168,00 €/t.

L'autodichiarazione (con il modulo 6.25), entrata in vigore dal 1° gennaio 2019, è stata aggiornata nel 2022 alla luce della ridefinizione delle liste degli imballaggi; può essere trasmessa dall'azienda utilizzatrice al fornitore, e per conoscenza al CONAI, in caso di acquisto di imballaggi di dubbia attribuzione della fascia contributiva, con l'indicazione della relativa fascia agevolata di appartenenza. **A27**

## Modalità e termini per la presentazione

Il modulo 6.25 - Attribuzione fascia contributiva per casi particolari di imballaggi in plastica, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviato dall'utilizzatore al fornitore, e per conoscenza, a CONAI, prima dell'effettuazione degli acquisti di imballaggi ed è valido fino a revoca o modifica delle tipologie di imballaggio di interesse e/o delle relative fasce di riferimento.

In corrispondenza delle tipologie di imballaggi, indicate nell'apposito elenco, barrare la casella relativa ad una o più tipologie per le quali l'azienda utilizzatrice richiede l'applicazione del Contributo agevolato di fascia A1, A2, B1 o B2. **A28**

---

**A27** Qualora il produttore sia in grado fin dalla "prima cessione" degli imballaggi di individuare esattamente la tipologia di imballaggio agevolata, lo stesso applicherà in fattura il Contributo Ambientale CONAI previsto per la corrispondente fascia; in tutti gli altri casi, il fornitore applicherà il Contributo Ambientale CONAI di fascia C, a meno che non riceva dal cliente utilizzatore l'autocertificazione di cui ai Mod. 6.25 o 6.26.

**A28** Nei casi di imballaggi rientranti in differenti fasce contributive e non note al momento dell'acquisto, il cliente utilizzatore potrà comunque adottare il modulo 6.26 per la particolare procedura semplificata (già prevista per gli acquisti di materie prime/semilavorati per autoproduzione di imballaggi) attraverso la quale richiedere al fornitore l'applicazione del Contributo Ambientale CONAI (sempre in "prima cessione"), tenendo conto dei quantitativi di imballaggi utilizzati nell'anno precedente, per ciascuna fascia contributiva.

**Vedi** Sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Modulistica", Modulo 6.26 e relative istruzioni.

Entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sarà lo stesso utilizzatore ad effettuare il conguaglio (a credito o a debito) verso CONAI, con apposita autodichiarazione il cui fac-simile sarà reso disponibile da CONAI ai soli consorziati che avranno presentato il Mod. 6.26 nel corso del medesimo anno.

# COMUNICAZIONE PREVENTIVA della richiesta di rimborso del Contributo Ambientale CONAI sugli sfridi da autoproduzione di imballaggi

(Circolare CONAI del 21/10/2021)

Spett.le: CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi

Via PEC: contributo.conai@legalmail.it

Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta, 5  
20122 - Milano

La sottoscritta (Denominazione o Ragione Sociale):

Indirizzo:

Codice Fiscale:                      Partita IVA:

PEC:  Codice socio:

Referente per la compilazione:

Telefono:  email:

## DICHIARA

- di svolgere attività di autoproduzione di imballaggi;
- che per gli sfridi generati nel 2023 nell'ambito dell'autoproduzione di imballaggi di cui alla seguente tabella, presenterà apposita richiesta di rimborso del Contributo Ambientale, secondo modalità e termini previsti dalla Circolare CONAI del 21/10/2021:

Materiale	Fascia contributiva	Tipologia di imballaggio autoprodotta	Stima di imballaggi autoprodotti nel 2023 (t)	Stima di sfridi generati nel 2023 dall'autoproduzione di imballaggi (t)

Si allega la relazione peritale (vedere istruzioni).

Sì

No

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

**Luogo e data** \_\_\_\_\_ **In fede (il legale rappresentante)** \_\_\_\_\_

## Istruzioni per la compilazione

# COMUNICAZIONE PREVENTIVA

(Circolare CONAI del 21/10/2021)

### Premessa

L'esenzione del Contributo Ambientale CONAI prevista dalla procedura di cui alla Circolare del 21/10/2021 è riservata esclusivamente agli sfridi derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione dell'imballaggio, gestiti come rifiuti per essere smaltiti o recuperati/riciclati oppure ceduti (dall'autoproduttore) come sottoprodotti ad aziende per diventare altri prodotti diversi dagli imballaggi. **V15**

L'esenzione non riguarda conseguentemente gli scarti che si generano al momento del confezionamento delle merci né gli sfridi da autoproduzione che ridiventano imballaggi presso la stessa azienda o altre.

Il Consorziato che intende chiedere il rimborso del Contributo Ambientale CONAI sugli sfridi generati dall'autoproduzione di imballaggi, **dovrà inviare al CONAI una comunicazione preventiva** nei termini di seguito indicati alla quale farà seguito la richiesta di rimborso. **A29**

### Modalità e termini per la presentazione della comunicazione preventiva

La comunicazione preventiva, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, **deve essere inviata al CONAI entro** l'ultimo giorno del mese di settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono gli sfridi da autoproduzione di imballaggi per i quali il Consorziato intende chiedere rimborso. **A30**

### Dati anagrafici

Compilare tutti i campi relativi alle *informazioni anagrafiche* e ai riferimenti del *referente della compilazione*. **A31**

Nella tabella, per ciascuna tipologia di imballaggio autoprodotta, compilare una riga separata con evidenza del materiale (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile e vetro), della fascia contributiva (per i materiali carta e plastica), delle quantità (in tonnellate) e dei relativi sfridi, stimati per l'anno al quale si riferirà la richiesta di rimborso.

**V15** Circolare CONAI del 21/10/2021 disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative".

**A29** - La richiesta di rimborso per l'anno 2023 deve essere inviata al CONAI entro l'ultimo giorno di febbraio 2024, mediante l'apposita modulistica che sarà resa disponibile dal CONAI in tempo utile. Analogamente si procederà per gli anni successivi.

- Le materie prime e i semilavorati impiegati per l'autoproduzione di imballaggi devono essere già stati assoggettati al Contributo Ambientale CONAI.

**A30** La comunicazione preventiva per gli sfridi generati nel 2023 deve essere inviata al CONAI entro il 30/09/2022.

**A31** Il codice socio è un campo obbligatorio da richiedere al Numero Verde 800 337799 o all'indirizzo [infocontributo@conai.org](mailto:infocontributo@conai.org) nel caso non fosse disponibile al momento della compilazione del presente modulo.

## RELAZIONE PERITALE

Barrare la casella “**Si**” qualora alla comunicazione preventiva sia allegato il documento in questione, se si tratta del primo anno di utilizzo della procedura o di successive sostanziali variazioni riguardanti i flussi di imballaggi autoprodotti e/o il processo industriale di autoproduzione (cfr. Circolare CONAI del 21/10/2021). In caso sia ancora valida la relazione peritale inviata il primo anno, barrare la casella “NO”.

Ai fini della procedura di cui alla Circolare del 21/10/2021, per **relazione peritale** si intende un documento tecnico (non una perizia giurata) trasmesso al CONAI dal Consorziato su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante (o da soggetto da questi delegato), riportante almeno le seguenti informazioni per l'anno di riferimento:

- i criteri adottati per la stima (in tonnellate) degli sfridi;
- la descrizione dell'intero processo di autoproduzione di imballaggi (distintamente per tipologia) da cui si generano gli sfridi;
- la gestione/destinazione degli sfridi “a fine vita”.



## **RICREA**

### **Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio**

Via G.B. Pirelli, 27 - 20124 Milano  
Tel 02.3980081 - Fax 02.40708219  
[www.consorzioricrea.org](http://www.consorzioricrea.org)

## **RILEGNO**

### **Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno**

Via L. Negrelli, 24/A - 47042 Cesenatico (FC)  
Tel 0547.672946 - Fax 0547.675244  
[www.rilegno.org](http://www.rilegno.org)

## **CIAL**

### **Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio**

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano  
Tel 02.540291 - Fax 02.54123396  
[www.cial.it](http://www.cial.it)

## **COREPLA**

### **Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica**

Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano  
Tel 02.76054.1 - Fax 02.76054320  
[www.corepla.it](http://www.corepla.it)

## **COMIECO**

### **Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica**

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano  
Tel 02.550241 - Fax 02.54050240  
[www.comieco.org](http://www.comieco.org)

## **BIOREPACK**

### **Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile**

Corso Venezia, 12 - 20121 Milano  
Tel 02.5007071  
[www.biorepack.org](http://www.biorepack.org)

## **COREVE**

### **Consorzio Recupero Vetro**

Piazza G. D. Bande Nere, 9 - 20146 Milano  
Tel 02.48012961 - Fax 02.48012946  
[www.coreve.it](http://www.coreve.it)

---

## **CONAI**

### **Consorzio Nazionale Imballaggi**

#### **Sede legale:**

Via Tomacelli, 132 - 00186 Roma

#### **Sede operativa:**

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano  
Tel 02.54044.1 - Fax 02.54122648

[www.conai.org](http://www.conai.org)



Per informazioni sull'adesione  
e la gestione del Contributo  
Ambientale CONAI

